NVOVA CONSTITVZIONE, ET ORDINI

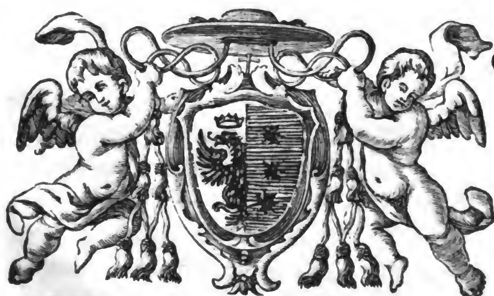
Stabiliti secondo lo stato presente

Dall' Eminentiss., e Reuerendiss. sig.

CARD. PIAZZA

LEGATO DI FERRARA &c.

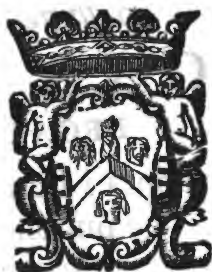
Sopra i Lauorieri del Pò, altri Fiumi, e pubblici Condotti, e sopra gli Vfficiali ad essi deputati.

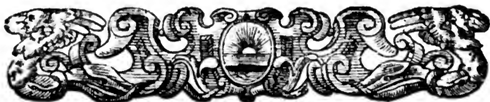


IN FERRARA, MDCCXVI.

Nella Stampa Camerale.







Essendosi per più volte radunati nei soliti luoghi della loro Residenza gl' infrascritti Illustriss. Signori Giudice, e Maestrato de Sauij, cioè

L'Illustrissimo Sig. Marchese Scipione Giraldi Giudice de Sauj.
Il Sig. Dott. Giacomo Mini I.C.
Il Sig. Dott. Francesco Farri I.C.
Il Sig. Dott. Giuseppe Lanzoni Med.
Il Sig. Dott. Ercole Graziadei I.C.
Il Sig. Dott. Francesco Pagliarini I.C.
Il Sig. Alessandro Galuani.
Il Sig. Giuseppe Bagolini.
Il Sig. Carlo Bertelli.) Merc.
Il Sig. Giacomo Ronchi.)

Affine di dare vn' opportuno, e stabile prouedimento al precipicio della Cassa de Lauorieri, nel quale presentemente si ritroua, e per determinare nello stesso tempo il modo in auuenire di liberarla dalle sue piaghe, e fortificarla con vna vera reale, & integrae, non più fitticia Esazione ad essa spettante sopra la parte Rusticale, come in passato, acciòche auendosi alle occorrenze il contante necessa

 rio

rio in pronto si possa accorrere à i douuti ripari degli Argini del Pò, e degli altri Fiumi, che minacciano le ruine della Città, e Stato, come pure per liberar le Campagne affondate de Cittadini col togliere ogni impedimento à gli Scoli pubblici nel dar l' esito felice all' Acque, e perche gli Officiali, Ministri, & Operarij della Communità non abbino à veder sospirare le loro Famiglie per non poter esiggere ai tempi soliti, e debiti le loro prouiggioni: e mercedi, e sentito sopra ciò anche il parere del Dott. Giuseppe Bartoli Segretario della Città, vennero però in sentimento di riccorrer- alla clemenza dell' Eminentiss., e Reuerendiss. Sig. Card. Giulio Piazza Leg., non solo per renderlo pienamente informato dello stato infelice, e de grossi Debiti della sudetta Cassa de Lauorieri, mà per vmilmente supplicarlo, come l' anno poscia supplicato à prestar tutta la di lui validissima assistenza, e protezione alle indigenze pubbliche affine di liberare la sudetta Cassa de Lauorieri dal mal presente, e liberata, che sia, stabilire il modo di preseruarla illesa da futuri suoi pregiudicij, e l' Emin. Sua col solito zelo, che hà sempre dimostrato per il bene del Priuato, e del Pubblico, intese varie Congregazioni sopra l' espostole dalli sudetti Signori Giudice, e Maestrato de Sauij, determinò di venire alla presente Constituzione.

NVO-

NVOVA CONSTITVZIONE SOPRA LA CASSA DE' LAVORIERI.

GIVLIO del titolo di S. Lorenzo in Pane, e Perna della S.R.C. Prete Card. Piazza Vescouo di Faenza, e nella Cittá e Ducato di Ferrara Legato á Latere,



DOuendoci essere à cuore nel Gouerno di questa Città, e Stato à Noi commesso dalla Santità di Nostro Signore Regnante Papa Clemente Vndecimo, al pari d'ogn'altra applicazione quella de' maggiori vantaggi di questo Pubblico, sì per il buon seruiggio della Santità Sua, sì per la vigilanza al bene de di lui fedelissimi Sudditi, & essendo verissimo, che dalle pubbliche fortune dipendono quelle d'ogni priuato, come appunto la maggior fecondità de' rami deriua dalla maggior robustezza della Pianta: e mal'affetta, ò languida quella, cadono questi inutilmente à terra; Perciò mossi non solo dal Zelo di dare vn opportuno prouedimento alle tante ben note angustie (nelle quali si ritroua di presente il medesimo Pubblico per le passate disauuenture, che potrebbero sempre più accrescersi, se non si pensasse à i mezzi più necessarij per ripararle) Mà dalle replicate istanze fatteci dalli Signori Giudice, e Maestrato de Sauij, dalle esclamazioni di tanti Cittadini, Vffiziali, Ministri, e poueri Operarij della Communità, à quali mancano, ò gli Scoli per le loro Campagne, ò i pagamenti delle loro prouisioni, ò le mercedi delle loro fatiche, risoluessimo di sentire sù l'espostoci, varie Congregazioni, nelle quali dibattendosi la materia per rileuare la vera cagione d'vn tanto male, e l'origine di questo sconcerto, si riconobbe alla fine il precipizio cōmune auer gettate le sue velenose radici negli abusi lasciatisi correre fin ora, e nel mal ordine tenutosi contro le Constituzioni Apostoliche, e contro l'espressa mente de' passati Sommi Pontefici, e di Sua Beatitudine, sì rispetto al modo d'esigere il Lauoriere, che di seruirsi malamente dell'esatto, qual'esazione nei primitiui tempi ascen-

dendo à ⸗ 54. milla all'anno la maggior parte in Opere Rusticali, restò poscia ridotta annualmente dall'Eminentissimo Cybò à contanti in ⸗ 27. milla, l'anno 1652., e come pure stà registrato nel Breue particolare della gloriosa mem. d'Innocenzo X. dato fuori il di 6. Febraro dell'anno sudetto 1652., come può ciascheduno vedere nelle stampe esistenti in Segretaria di questa Communità, essendo espresse nel Diploma Pontificio le Scommuniche, e le censure contro Trasgressori delle dilui Santissime Leggi stabilite à pubblico beneficio; Mà sia stato per inauuertenza, ò per souerchia facilità col tratto successiuo del tempo, introdottasi à poco à poco la biasmeuole noncuranza delle strette obbligazioni ingionte sì al Pubblico, come al Priuato degli ordini de Sommi Pontefici, si sono lasciati correre moltissimi inconuenienti, che alla fine poi hanno partorito il maggiore de precipizij alla Città tutta, ed' à Cittadini, onde ci siamo risoluti di trouar modo, che sia data intiera esecuzione alle disposizioni degli emanati Indulti Pontifizij, & alla Costituzione dell' Eminentiss. Cybò di sopra accennata, & alla mente precisa di nostro Signore Regnante, e nello stesso tempo l'opportuno riparo à tanti disordini; Quindi è, che siccome il maggior prouento delle pubbliche rendite sopra le quali s'aggira la maggior parte degl' Interessi Communitatiui, si è quello della riscossione de' Lauorieri, così fà d'vopo di mettere ogni studio, perche resti intieramente effettuata, e d'anno in anno colla douuta puntualità, e che l'esatto si disponga con ogni più cautelata circospezione, tanto nelle arginature, come nell'altre indigenze de' Fiumi per sollieuo d' ogni Priuato, e massime di quelli, che soggiacer deuono all'annuo pagamento.

Perciò ordiniamo, & espressamente comandiamo, che in auuenire, & in perpetuo debba osseruarsi inuiolabilmente da tutte, e singole Persone soggette à pagare il Lauoriere, tanto Ecclesiastiche, che Secolari, e debba farsi inuiolabilmente osseruare da Signori Giudice, e Maestrato de Sauij, e dà loro Successori, quanto nella presente nostra ben ponderata Constituzione restarà ordinato per la pubblica, e priuata vtilità, sotto le pene, che in essa saranno da Noi stabilite, all'esecuzione delle quali douranno essi Signori Giudice, e Maestrato de Sauij procedere irremissibilmente contro li Disubbedienti, e Trasgressori.

Auendo perciò Noi considerate, e maturamente discusse le cagioni, per le quali nascono tanti disordini, ò sia l'indifesa de Froldi, & Arginature, ò la mancanza dell'Escauazione de' Condotti, ò altre dette di sopra, abbiamo conosciuto, che si restringono principalmente à due capi.

Il primo si è, che pagando chì vn terzo, chì vn quarto, e chì meno in contanti, e chì niente, & accordandosi il Debitore con gli Appaltatori de' Lauorieri con l'vtile d'vn terzo, ò della metà, viene il Pubblico à perdere vna gran porzione della sua Entrata, senza, che l'Interessato co-

nosca

nosca il pregiudizio dell' vtile proprio, e del benefizio commune, poscia chè per diffetto delle Entrate, e della loro diminuzione non può il Pubblico medesimo fare l'Escauazioni necessarie, e però con la Fraude, che viene fatta all'Entrata di questa Cassa vengono anche à risentirne il danno tutti gl'Interessati.

Il secondo procede dalla facilità con cui si è permessa in passato la licenza alli medesimi, & alli Debitori di Lauoriere, di far lauorare à loro piacere, quai lauori alle volte, ò non sono stati fatti, ò se si sono fatti ciò è seguito per lo più inutilmente, e senza profitto, ò ne luoghi doue non vi era tutta la necessità d'operare, sicche per mancanza, e sudetta fraude dell'Esazzione, che diminuisce, come si è dimostrato l'Entrata, la Cassa si ritroua in grandissimi debiti, le arginature bisogneuoli di risarcimenti, indifese le Campagne, e per non essersi escauati i Condotti inondate con perdita de' Raccolti, Alberi, e Viti: disordini tutti, à quali abbiamo risoluto rimediare con applicare all'vno, & all'altro de' capi sudetti le prouisioni, che si soggiungono.

CAPITOLO PRIMO.

Stabilimento per l'Esazione.

TRattandosi di douer leuare affatto in auuenire gli abusi per quello riguarda in primo luogo, il buon ordine d'vna vera, intiera, perpetua, e non momentanea, e finita Esazione, come con tanto danno del Pubblico, e del Priuato fin'ora pur troppo è seguito, e per potersi con essa d'anno in anno far veramente perfezionare quei Lauori, che saranno giudicati douersi intraprendere oue sarà più di bisogno, tanto alle arginature del Pò, che degli altri Fiumi, e negli Scoli pubblici, che riguardano la sicurezza della Città, e di tutto lo Stato, e delle sostanze proprie de' Cittadini, e per poter sodisfare colla douuta puntualità i loro stipendij agli Vffiziali, e Ministri della Communità, e le Mercedi agli Operarij, e per vltimo per auer in pronto alle vrgenze, che sogliono tante volte impensatamente accadere, il bisogneuole, ordiamo, & espressamente cōmandiamo à qualunque Persona di qualsisia grado, ò condizione, tanto Ecclesiastica, che Secolare obbligata all'annuo pagamento del Lauoriero, che debbano ogn'anno, ed in perpetuo pagare, & auere effettiuamente pagato in pubblico Banco à credito della Cassa de' Lauorieri la tangente, che se le aspetta per il conto Rusticale tutta in contante effettiuo, e giusta la disposizione del sopraccennato Breue d'Innocenzo X., e della Constituzione Cybò, e successiuamente proibiamo à tutti, che sotto qualsisia pretesto, ò colore non possano, ne debbano pagare in diuerso modo, ne sotto qualunque pretesto di necessità di far lauorare per

alcuna

alcuna benche minima ſomma, in altra mano, ò luogo, e fuori, che nel ſudetto pubblico Banco, ſotto la pena della nullità di ſimili pagamenti, e reiterazione di quelli.

Siccome ſi proibiſce, che non ſi poſſa aſſegnare à Debitori alcuna facoltà di fare i Lauorieri, mà s'ordina, che debbano pagare le rate intiere à contanti, vietando à tale effetto, che de' Lauorieri, che loro foſſero aſſegnati, gli Vffiziali del Pubblico non poſſano paſſarne Partiti, e ſpedirne i Mandati in auuenire, ò farne dar credito, ſotto pena della perdita dell'vfficio, & altre ad arbitrio delli ſudetti Signori Giudice, e Maeſtrato de Sauij, nella qual pena pure incorreranno in caſo, che faceſſero buoni, ò ſpediſſero i Mandati per rimborſo a' Debitori de' Lauorieri, che faceſſero il pagamento in altre mani fuori che del Banco pubblico, non oſtante, che foſſero pagati i Mandati, ſpediti dal Pubblico, veri, ed incontraſtabili.

Per aſſicurar ſempre più queſto Decreto, che tutto il danaro, che ſi ritrarrà da Debitori de Lauorieri vada, e coſi nel Banco del Pubblico deſtinato per detta Caſſa, ſi proibiſce, che non ſi poſſa ſotto qual ſi ſia preteſto far Eſazione fuori, ò nelle Ville, ò nelle Terre da Gouernatori, Podeſtà, e Notari, ſotto pene arbitrarie al medeſimo Maeſtrato, mà ciaſcheduno dourà portare, ò mandare i danari nella Caſſa del Pubblico, come ſopra.

Per ſollieuo però, e maggior commodo de' Cittadini anche in queſta così neceſſaria, & accennata prouiggione, non intendiamo di proibire, che eſſi non poſſano dar opere materiali, ſpecie di robbe, e contanti alli Appaltatori ne' tempi, che lauoraranno, ordiniamo Noi, & eſpreſſamente comandando agli Appaltatori ſudetti, che debbano eſſere queſti preferiti ad vguale partito agli eſtranei, ſiccome volendo gl'Intereſſati di Lauoriere operare oue lauoreranno gli Appaltatori allo ſteſſo prezzo di eſſi, douranno dargli il commodo di lauorare, con queſto però, che sì nell'vno, come nell'altro caſo gli Appaltatori ſodisfino i Lauori, che ſaranno ſtati fatti ſotto di eſſi, ò qualunque ſpecie di robbe, che gli ſaranno ſtate ſomminiſtrate, ò contanti, come ſi è detto con li Mandati, che gli veranno ſpediti dal Pubblico, ſotto de quali faranno le girate à loro Creditori; quali Intereſſati portando il Mandato girato in teſta loro alla Caſſa Ruſticale glie ne ſarà dato credito in conto del loro Lauoriere, e nello ſteſſo tempo debito all'Appaltatore, ò Appaltatori, e ſenza tali Mandati girati non ſi darà credito alcuno in conto di Lauoriere agl'Intereſſati, volendo, che tutto paſſi per ordine di contanti in pubblico Banco, benche ſi portino i Mandati girati alla Caſſa de Lauorieri; Ordinando in oltre, che gli Appaltatori debbano prima di eſiggere alcun Mandato di qualſiſia ſomma dal Pubblico auer fatte le girate per conto de medeſimi Cittadini in ſodisfazione del loro debito, e per il loro puntuale rimborſo, e mancando all'oſſeruanza di farlo, ò defraudando

dando

dando in qualſiuoglia modo li Cittadini, & Intereſſati, s'intendano incorſi nella pena di trè tratti di corda, oltre al riſacimento del danno, & intereſſe, nel quale ſaranno irremiſſibilmente condannati da' Signori Giudice, e Maeſtrato de' Sauij.

E perche ogni Cittadino poſſa eſſere più ſicuro del loro ſudetto, douuto rimborſo, e girate reſpettiuamente per li denari ſpecie, ò opere, che ſomminiſtraranno agli Appaltatori, dichiariamo, e vogliamo, che tutti gli obblighi, che ſaranno ſtati fatti dalli Appaltatori, e loro Sigurtà à fauore del Pubblico, s'intendano anche fatti à fauore, e vantaggio de' medeſimi Cittadini, & intereſſati, li quali potranno valerſi de' medeſimi obblighi, come ſe foſſero ſtati fatti à loro beneficio per ottenere il loro rimborſo.

CAPITOLO SECONDO.

Circa il tempo del Pagamento.

SI ordina, e per inuiolabile Legge ſi rinoua parte dell' Editto del Sig: Card. Cybò, che i Debitori de' Lauorieri debbano fare il Pagamento nel Banco deſtinato dalla Communità in contanti, contentandoſi ancor Noi, che ſegua in quattro termini, il primo àl S. Michele, il ſecondo à Natale, il terzo à Paſqua di Reſurrezione, e l'vltimo à S. Pietro d'anno in anno, e per il Debito decorſo commandiamo, che tutto parimenti ſi debba pagare in contanti nel termine di 15. giorni, paſſati, i quali ſi mandarà ad' eſequire con ogni rigore contro de' Diſobbedienti.

Ma perche facendoſi in paſſato l'Eſecuzioni da Cõmandatori contro Debitori di Lauoriere nelle Biade, & altre rendite di Campagna, col farſi chiamare molte volte il Pegno da vn terzo, l'eſperienza hà fatto conoſcere il graue danno, che ne è deriuato alla pubblica Eſazione, mentre vengono conuertiti li detti Pegni in altr' vſo per malizia de' Debitori, proibiamo perciò in materia de debiti del Lauoriere à qualunque Perſona di poterſi chiamare li Pegni degli altri, ſotto qualſiſia colore, ò preteſto, e ſotto la pena delle Carceri, e di pagare del proprio il Credito alla Communità, e d'altre à noſtro arbitrio.

Aggiungendo in oltre, che li Cauargellani, à quali ſaranno conſegnati li Pegni da condurre à Ferrara, ò a altri luoghi deſtinati, debbano nel termine d'otto giorni auere in effetto condotti li detti Pegni alla Cameretta, ſotto pena di Scudi cinquanta da applicarſi alla Caſſa de Lauorieri & altre pene anche maggiori ad arbitrio.

Come pure, accioche li Cauargellani maggiori non ſiano de' fraudati dall' incuria, ò fraude de Cauargellani minori, quali ſi fanno lecito alle volte di traſcurare le Condotte de Pegni in pregiudicio de Cauargellani maggiori, ordiniamo, e comandiamo, che nel termine di trè giorni debbano

no li detti Cauargellani minori denonziare, & auer denonziato al loro Cauargellano maggiore il numero, e qualità de Pegni, che gli saranno stati consegnati dalli Essecutori, sotto pena di trè tratti di corda, trascurando di fare detta denonza; auuertendo, che si procederà contro di essi anche per Inquisizione.

CAPITOLO TERZO.

Della forma da praticarsi per detta Esazione.

BEnche nel mentouato Editto del Sig. Card. Cybò siasi anco prescritta la forma per venire alla Riscossione contro de' morosi ne pagamenti, qual'è di mandare i Cõmissarij, passati che sono i quindeci giorni dopo spirata ciascheduna delle Ratte, tuttauia rinouando, & ampliando in ciò la parte di detta Constituzione, ordiniamo, & espressamente commandiamo l'esecuzione more Cameræ contro tutti, e singoli Debitori, ordinando in oltre à Cauargellani, sotto pena di ⸗ 50. e rispetto à Rustici, che esercitano le Cauargellanerie di trè tratti di Corda, come sopra, di portare nel termine delli otto giorni immediatamente à Ferrara i Pegni senza alcun' altra intermissione di tempo da non potersi rilasciare, ne meno con Sigurtà in forma di Deposito, ma che subito si douranno vendere quando non venghi fatto immediatamente il douuto pagamento.

E perche l'esperienza hà dimostrato, che con tutte le Esecuzioni, e Liste date in mano agli Esecutori, non mai si è venuto al merito dell'Esazione; sicchè è conuenuto dopo il primo strepito, abbandonare l'impresa, che non hà seruito ad' altro, che ad impinguare gli Esecutori sudetti, quali dopo auer riscossa la loro strada, non hanno ad' altro accudito, e li Cauargellani, che si sono chiamati i Pegni con Regali, che hanno auuto da Debitori, non li hanno poscia condotti, e mutandosi ogn' anno al S. Michele i Cauargellani, non si è potuto più tener dietro, ò agli Esecutori, ò à Pegni, Quindi è, che per ridurre in pratica l'effetto di questa indispensabil'Esazione, si sono da Noi stabiliti gli ordini, che seguono.

Prima, terminata, che sia ogni Rata, douranno gl' Officiali de Lauorieri, ancorche non fossero ricercati dal Maestrato, cauare dal Libro de Debitori de Lauorieri, sotto pene arbitrarie come sopra, la nota de Debitori guardia per guardia, e questa presentarla alli Signori Giudice de Sauij, e Sauij, che saranno deputati sopra Lauorieri.

Questa nota dourà essere distesa senza equiuoci, poiche douendo tutti i Debitori pagare à contanti, non dourà più esserui in auuenire il disordine abusiuo, che adesso s'incontra ogni volta, che si mandano fuori le Liste d'auer essi fatto fare il Lauoriero, ciò che si è veduto praticare con

con tanto pregiudizio in passato, e siccome deue crederfi, che dalla douuta onoratezza de Ministri, & Vfficiali siano date sempre esattamente le note de' Debitori, così contrauenendosi mai da essi ad vna tale incombenza per qualche loro trascuragine incorreranno immediatamente nelle pene arbitrarie, come sopra.

Ordinando, & espressamente comandando alli medesimi Giudici, & Notari d'Argine, che dentro al termine al più di quindeci giorni dopo S. Michele debbano auer rincontrato nell' Vfficio de' Lauorieri à loro Compendij, con auerli fatti, e perfezionati sulle loro guardie, non per mezzo de' Cauargellani, affine che nella mutazione, ò de Lauoratori, ò degli Affittuarij si possa auer sempre il necessario riscontro de' Debitori, e caso che mai contrauenissero à questi nostri ordini, dichiariamo, che debbano onninamente, e senza alcuna abbilità incorrere nella perdita dell' Vfficio.

Presentate dunque, che saranno le note à Signori Giudice de Sauij, e Sauij sopra Lauorieri gli Essecutori subito, che riceuute le auranno da Signori Sauij deputati a' Lauorieri medesimi non potranno, sotto le pene ad arbitrio, come sopra ritardarne, ò differirne l'essecuzione, mà immediatamente douranno portarsi subito con i Cauargellani à fare i Pegni à ciascheduno de' Debitori, senza distinzione alcuna, non sufragando qualsisia Indulto, ò Priuileggio per essere stati tutti riuocati ne Breui di Clemente VIII, Innocenzo X., & Alessandro VIII.

Ma perche non basta dar fuori dette Liste, se poscia s' abbandonano, e volendo Noi, che in perpetuo segua l' Esazione di rata in rata, in guisa, che mai l'vna non possa incaualcarsi con l'altra, però esseguita, che sarà ciascheduna Lista, l'Essecutore, che l'aurà auuta in mano sarà obbligato renderne conto alli Signori Giudice de' Sauij, e Sauij deputati à partita per partita dell'essecuzione seguita.

Siccome i Cauargellani, à quali saranno stati consegnati i Pegni, douranno render conto de' medesimi, e della consegna, e rincontro della Cameretta, oue l'auranno portati, e da Stallatici, doue saranno stati condotti gli Animali.

Come poi sarebbe troppa confusione se tutti i Cauargellani venissero a questo rendimento de' Conti in vn giorno, così sarà cura de' stessi Sauij sopra Lauorieri distribuire ad vn determinato numero de Cauargellani il giorno nel quale douranno venire ogni Settimana fino all' intiera Riscossione.

I Sauij sudetti auranno in oltre il rincontro sulle Liste mandate fuori à partita per partita delle Essecuzioni fatte, e Pegni venduti, ò pagamenti seguiti, sicche, ò reiterando essi gli Ordini, se non fossero tutte le Essecuzioni seguite, ò cōmettendo subito la vendita de' Pegni, si farà l'intiera Riscossione senza, che vna Paga si confonda con l'altra,

l'altra, ne questa laboriosa fatica dourà essere discara a' Sauij deputati come sopra, perche ridonderà loro in merito di seruire alla Patria, àlla quale siamo certi, che vi auranno tutto il Zelo, ed attenzione, e giouarà all'interesse del Pubblico, e de'loro Concittadini per lo vantaggio, che riportaranno alle loro Campagne dalla riscossione sudetta.

Non sarà poi finalmente che bene alle occorrenze tenersi delle Congregazioni, ò in Maestrato, ò auanti di Noi, ò Successori per indiuidualmente conoscere il buon frutto di queste nostre determinazioni, e rincontrare sulle partite de'Debitori l'effetto della riscossione di tempo in tempo, e di rata in rata, affine d'assicurarsi, che col tratto del tempo illanguidendosi l'vso delle medesime, si ritorni agli abusi, e sconcerti, che di presente corrono.

CAPITOLO QVARTO.

Stabilimento per i Giudici, e Notari d'Argine.

DOuranno in primo luogo i Giudici, e Notari d'Argine dopo terminati due Anni, che auranno il loro principio alla ventura Festa del prossimo S. Pietro, e così sempre seguitare con l'istess'ordine in auuenire, di due anni in due anni, denonziare, anzi auer denonziato al Capo Notaro del Pubblico, essere passato il detto termine, accioche il medesimo Capo Notaro ne faccia consapeuole il Sig. Giudice, e Maestrato de'Sauij, perche possano mutar loro le Guardie; Volendo Noi in questa parte, che onninamente sia data essecuzione al Partito passato in Gran Conseglio sopra vna tal necessaria, prouisione l'anno 1622. lì 2. Aprile, sotto pena à medesimi Giudici, Notari d'Argine, e Capo Notaro della perdita dell'Vfficio, e di ⁓ 50. d'Oro d'applicarsi alla Cassa de' Lauorieri.

Riceuuta. che auranno vna tale notizia li Signori Giudice, Maestrato de'Sauij, douranno estrarre à sorte ogni due anni le Guardie, accioche niuno de' medesimi Giudici, e Notari abbia à dolersi di quella Guardia, che gli tocca casualmente, e à fortuna, e così verrà à praticarsi con essi quel sauio prouedimento, che si pratica ordinariamente in ogni gouerno, sì temporaneo, che Ecclesiastico. Sarà però in arbitrio del Sig. Giudice, e Maestrato de' Sauij per qualche graue occorrenza poter dopo i due anni prorogare la dimora di qualche Giudice, ò Notaro d'Argine sopra la sua Guardia, mà dourà tal proroga esser posta allo Scrutinio de voti secreti, ed'esser passata col maggior numero de voti fauoreuoli, come pure se à sorte toccasse nell'estrazione à qualche Giudice, ò Notaro la propria Guardia, potrà in essa continuare per altri due anni, e così ogni qualuolta gli toccasse la medesima

desime per estrazione. Auuertendo, che ogni Giudice d'Argine dourà auere in pronto vna distinta relazione di tutta la sua Guardia per consegnarla al nuouo Giudice, che verrà estratto à sorte per la medesima. E dourà questa riforma auere il suo principio dopo la pubblicazione della presente.

Non potranno in auuenire, e dal dì della presente, alcun Giudice, ò Notaro d'Argine farsi pagare dagli Appaltatori, ò altri Interessati il Capsoldo di sorte alcuna per qualsisia Lauoro, mà dourà cedere tutto quest' vtile à beneficio della Cassa de' Lauorieri per valersene nelle straordinarie vrgenze, che sogliono accadere tante volte frà l'anno, sotto la pena ad essi della perdita dell' Vfficio in caso di contrauenzione, e di ☞ 50. d'Oro d'applicarsi à benefizio, come sopra della Cassa de' Lauorieri, e agli Appaltatori, che ò pubblicamente, ò occultamente pagassero il Capsoldo, ò qual si fosse altra somma anche sotto diuerso pretesto, ò à titolo di regalo, benche volontario di ☞ 50. d'applicarsi, come sopra, e della Carcere.

Douranno li Giudici, e Notari d'Argine, quali sourintenderanno à lauori degli Argini, & altri luoghi, dopo terminate le partite, ò in partite, ò in tutto de' Lauorieri fatto per mano d'Appaltatori, ò d' altri Operarij richiesti, che da loro saranno fatte à medesimi, la relazione con tutta puntualità, e senza alcuna altra pretensione, sotto le pene dette di sopra.

Non potranno i Giudici, e Notari d'Argine, sotto le pene sudette far lauorare più per via di Memoriali, come in passato, ne farsi pagare colle girate de' Lauorieri i loro Salarij, mà douranno questi essergli prontamente pagati di due mesi in due mesi dalla Cassa de' Lauorieri.

CAPITOLO QVINTO.

Circa la forma de' Lauorieri da farsi.

LE Prouisioni sudette, che tendono all'oggetto d'auer in pronto il danaro, riuscirebbono defraudate del loro fine, quando poi non fruttassero il bene vniuersale, e il benefizio particolare degl' Interessati, quali non douranno dolersi del pagamento, allorache vedano senza fraude impiegati i danari con vtile, e vantaggio de i loro Terreni, e delle loro Entrate; Perciò si è applicato con tutta la maturità ad assicurarsi, che si spendino colla più riguardeuole economia, ò Religiosità possibile, ne che possano diuertirsi in altr' vso fuor che quello de' Lauorieri necessarij, e profitteuoli.

A quest' effetto si è pensato stabilire le regole per riconoscere veramente la qualità, e quantità de' Lauorieri da farsi senza, che si possa mai dubitare,

bitare, che frustraneamente, e senza bisogno s'intraprendino, mà perche restino questi intieramente intrapresi, e perfettamente compiuti, e col maggior risparmio possibile, oue sarà stimato più necessario di farli.
Ordiniamo per tanto, che à tenore delle antiche, e moderne Constituzioni cadauno de' Giudici d'Argine, e Notari abbia l'obbligo il Sabbato di ciascheduna Settimana di presentare in maestrato la nota de' Lauorieri, che occorreranno sopra le loro Guardie, non però in genere, ma colla specificazione de' Froldi, Argini, ò altro doue sarà bisogno di lauorare, esprimendo la distinzione della longhezza, e misure de' Lauorieri, ed'ogn' altra cosa, con notarui anche il calcolo della spesa ragguagliata al numero de Passetti, e loro prezzo, con essere parimente obbligato à fare, se occorressero, i Profili necessarij, quali note si douranno conseruare nella Segretaria, poi dopo nella Computistaria, come si aggiungerà.

CAPITOLO SESTO.

Circa il modo da osseruarsi per fare i Lauorieri in auuenire, dopo che i Giudici ne auranno esibite le note.

PER buona regola, e sicurezza delle opperazioni, che douranno farsi, e per maggior riproua all'integrità de' Giudici, che propongono i lauori, si è stimato nelle accennate Congregazioni necessario, oltre alla facoltà, che si darà agl' Interessati della Visita à detti lauori deputare due, ò più soggetti pratichi, & inteligenti nella Professione di simile materia à piacere del Sig. Giudice, e Maestrato de' Sauij, quali abbiano le incombenze, come quì sotto.
E quantunque non vi fosse difficultà il seruirsi degli effetti de' Lauorieri per assegnar loro le prouisioni sulla certezza del vantaggio, che ne ritrarrà il Pubblico dall'opera loro; tuttauia per non aggrauare di più con Salarij la detta Cassa, e per ritrouare il rimedio al di lei sollieuo senza nuouo aggrauio, si è venuto in sentimento, che venghino sodisfatti coll' emolumento del Capsoldo, che come si è detto di sopra, dourà essere posto in Banco dagli Appaltatori in conto à parte, & à credito straordinario dell'accennata Cassa de' Lauorieri, rimettendo Noi alla cognizione del Sig. Giudice, e Maestrato de' Sauij, l'accordare à medesimi quella prouiggione, che giudicheranno più propria alle loro fatiche, oltre ai loro mensuali Salarij. E per non accrescersi in pregiudizio Pubblico nuoui Ministri, si potrà valere, ò di quelli, che sono stati giubilati, se ve ne saranno, ò d'altri Giudici à piacere del Sig. Giudice, e Maestrato de' Sauij, con suprimere secondo le vrgenze vno, ò più Notari di quelle Guardie di minor fatica per farli passare nel posto di quel Giudice, ò Giudici, che venissero elletti in qualsisia tempo per Sindachi approuatori, col Salario di semplice Notaro conforme il solito.

Sarà

Sarà peso di questi, eletti, che saranno, ogni volta, cha gli verrà ordinato dal Sig. Giudice de' Sauij, e Maestrato, di portarsi sopra tutti quei Lauori da farsi alle ripe de' Fiumi, ò in altri luoghi tante volte quante occorrerà in compagnia del Giudice della Guardia, per visitare la qualità delle operazioni da farsi, e quando saranno terminate per riferire al Maestrato sudetto il buon' ordine, e tenuto, e da tenersi, & il giusto prezzo, che potrà meritare il lauoro al Passetto, ò in altro modo, e douranno pure i medesimi dare il loro Laudo terminata, che sarà qualsisia operazione vnito all' altro del Giudice di quella Guardia, oue si farà il Lauoro, con l'obbligo di Settimana in Settimana d'essere dalli Signori Giudice, e Maestrato de' Sauij per sentire le vrgenze.

Per ridurre poscia all' atto, secondo quello sin' hora si è detto, li Signori Giudice de' Sauij, e Sauij di Maestrato consegnaranno di volta in volta à detto Sindaco, ò Periti la nota del Lauoro proposto, ò proposti dal Giudice della Guardia, e dopo auerlo visitato con il medesimo Giudice, darà, ò daranno il loro voto tutti vniti insieme per l'approuazione con il Calcolo della spesa, come sarà più propria di farsi, e con tutto il maggior risparmio del Pubblico, per intraprenderlo poscia, e perfezzionarlo con con ogni maggior cautela, e sollecitudine.

CAPITOLO SETTIMO.

Stabilimento per le spese della Cassa de' Lauorieri.

FRà quante prouisioni à pubblica, e priuata vtilità siansi fin quì stabilite, la maggior fuor di dubio si è quella di far auere ogni riguardo, che si spendono le rendite de' Lauorieri con ogni possibile cautela, che perciò siamo venuti in sentimento di notificare anche in questa parte l'opportuno prouedimento.

Douranno li Signori Giudice, e Maestrato de' Sauij dopo stabilita la presente nostra Constituzione far ogni studio pet afficurarsi quali siano gli occorrenti bisogni delle Guardie, e così quelle d'anno in anno, che si si faranno conoscere per accorrere alli ripari, ne dourà farsi lauorare, che solo doue in quell' anno si conoscerà per più necessario ed espediente, sì per il pubblico, che per il priuato seruizio, e doue apparirà il maggior pericolo, & incominciata l'operazione dourà esser questa assistita con tutta la forza per terminarla perfettamente.

Non si potrà mai per quanto sia possibile far lauorare se non per via d'Appalto, con questo, che ad ogni Lauoro da farsi preceda la visita, e la relazione del Giudice d'Argine, ò Notaro, e de' sudetti Sindaci Periti, e che sia questa presentata anticipatamente alli Signori Giudice, e Maestrato de' Sauij.

Non si farà alcun lauoro, come sopra se non con affigger prima gli Editti, mentre da quì auanti non mancheranno gli Appaltatori colla sicurezza d'essere puntualmente pagati, ciò che dourà far godere tutto il maggior vantaggio al Pubblico.

Non si potrà mai far pagare alcun Mandato agli Appaltatori, ò ad altri Operarij senza la relazione di volta in volta sottoscritta della quantità, e qualità de' Lauorieri dal Giudice, e Notaro, e da medesimi Sindaci, ò da vn solo Sindaco in mancanza dell'altro.

Non potranno gli Appaltatori, ne altri auere il loro intiero rimborso dal Pubblico per il lauoro, che intraprenderanno se non riportando, come altre volte si è detto, dal Giudice d'Argine, e da Sindaci la relazione sottoscritta d'auer essi pienamente adempito alle proprie obbligazioni, & Laudo, che il Lauoriero sia terminato perfettamente secondo i patti contratti nelle Scritture d'Appalto.

Tutti li pagamenti spettanti alla Cassa de' Lauorieri non si potranno fare in altro modo, che con i Mandati in Banco, e conforme l'Inueterato stile, che tiene la Computistaria del Pubblico.

Si restringono dunque tutte le cose dette di sopra, che à tenore della perizia riportata da Sindaci Periti de' Lauorieri dati in nota da Giudici, e Notari respettiuamente d'Argine, s'inuittaranno con Editto i Concorrenti all'Appalto de' Lauorieri stabiliti, ne' quali si rammemora la determinazione del prezzo, tempo fà stabilito à contanti in ordine à quelli d'Arginature, qual'è rispetto alle Cariolle di Baioc. 14. del Passetto, con denari otto per ogni Pertica di distanza, detratte le trè prime, e rispetto à quelli con le Barozze di Baioc. 16., e de Carri di Baioc. 18. — pure del Passetto, con la distanza in ragione di denari otto per Pertica, detratte similmente le trè prime, e questo sino alle Pertiche 50., e dalle 50. insù, denari otto per ogni trè Pertiche, qual prezzo non si potrà accrescere, tolto, che l'vrgentissima necessità, nol persuadesse, e in quel caso dourà seguire l'alterazione con i soliti Partiti del Maestrato, douendosi negli Appalti procurare qualche vantaggio dal detto prezzo, come anche si spera, che siasi per riportare dagli Appaltatori, allorche saranno sicuri di douer subito conseguire il prezzo del Lauoriero à contanti.

Perche poi rispetto alle Escauazioni non si è fatto mai prezzo stabilito, dipende egli da due circostanze, che, ò possono diminuirlo, ò accrescerlo, come dalla minor, ò maggior larghezza dell'Alueo dalla qualità del fondo più, ò meno lezzoso, & altre; Percio si determina, che nel deliberare l'Appalto oltre la perizia del Giudice, ò Notaro, interuenga anco quella del Sindaco Perito, che aurà visitata l'Escauazione da farsi per concordare il prezzo con l'Appaltatore; douendo poi seguire la Scrittura dell'Appalto da conseruarsi con le Relazioni de' Lauorieri in Computisteria.

CAPI-

CAPITOLO OTTAVO.

Circa il modo di leuare i Lauorieri fatti.

SI rinouano in questo Capitolo gli Ordini circa l'obbligo, che anno i Giudici, e Notari d'Argine d'assistere con i Battifanghi tutta la Settimana intiera (eccettuato se saranno chiamati da' Superiori, e le Feste, & il Sabbato in cui douranno essere in Maestrato per pigliar gli Ordini dal Sig. Giudice de' Sauij, come viene espresso nel primo Capitolo degli Ordini dell'Anno 1580. — e nell'Editto del Sig. Card. Cybò) & assistere a' Lauorieri, che vi si faranno di Settimana in Settimana, dar conto in Maestrato del loro incaminamento, ò progresso, & auuisare quando saranno terminati, affinche il Sig. Giudice de' Sauij, prima di far spedire l'intiero del Mandato agli Appaltatori, possa mandare à visitarli da quel Sindaco Perito, ò Sindaci, che auranno auuta l'incombenza di visitare la qualità, el' bisogno, prima, che si ordinassero, il qual Sindaco pure, ò Sindaci auranno l'obbligo d'andarli à vedere, quando saranno compiti, & anco prima di compirsi, quando occorresse, con dare il loro Laudo sotto la relazione del Giudice, ò Notaro, che aurà leuato il Lauoriero sudetto.

2. Si ordina, e stabilisce, che niun Giudice, ò Notaro d'Argine possa far leuare il Lauoriero da Battifanghi, ò per altra Persona, mà loro stessi li debbano leuare con tutte le distinzioni possibili, sotto pena della perdita dell'Vffizio.

3. Si stabilisce, che debbano distendere colle distinzioni sudette, e ben chiaramente la loro relazione, come à dire: Sono in tutto Passetti nu..... che valutati à Baioc...... secondo la diuersità della distanza, mà debbano concepirla, & esprimere del Passetto, come sarà concordato, e l' numero delle Pertiche raguagliatamente di distanza, e la ragione con cui vengono valutati, detratte le trè prime, ad'effetto, che il Computista possa sempre riconoscere il Calcolo, e tanto il Sindaco Perito, ò l'Interessato vederne la verità sùl fatto.

CAPITOLO NONO.

Circa la forma, e pagamento de' Lauorieri.

NOn si potrà fare alcun pagamento di Lauoriero sotto qualsisia pretesto, ò colore, sotto le pene arbitrarie, come sopra, senza i mandati del Pubblico, che si douranno spedire à tenore de' Partiti, che saranno passati in Maestrato, ne queste determinazioni si potranno prendere senza i reccapiti accennati, che sono, prima la relazione del Giudice, ò Notaro

del Lauoriero proposto, secondo il Laudo lì sotto del Sindaco Perito deputato, 3. la Scrittura dell'Appalto, 4. la Relazione del Giudice di detto Lauoro compito, colla distinzione del prezzo, come si è detto, 5. il Laudo pure dello stesso Sindaco Perito, ò Sindaci del Lauoriero fatto. Quali reccapiti tutti di volta in volta si douranno tenere in Computistaria nelle loro Filze separate, e numerate col registro de' Mandati, che si saranno spediti.

E perche sempre, & in qualsisia tempo apparisca tanto in Segretaria, quanto in Computistaria la somma de' Mandati spediti sopra ciascheduna Guardia, vogliamo, che nella Segretaria si tenga vn Libro separato, marginato con tutte, e singole le Guardie sù quali separatamente si registrino i Partiti circa i pagamenti da farsi agli Appaltatori nella stessa guisa come si teneua, e si tiene nell' Vfficio de' Lauorieri per darne credito agl' Interessati. Come poi siamo certi, che sebbene si viene à dar nuouo peso alla Segretaria per douersi spedire per Mandato tutto ciò, che prima, se ne daua à dirittura credito nell' Vfficio de' Lauorieri, e similmente alla Computistaria, mentre la prima è soggetta à tutte le altre Determinazioni del Pubblico, e la seconda alla Spedizione degli altri Mandati in tutte le altre Casse, niente meno il Segretario l'assumerà, volentieri per benefizio pubblico, & aderirà agli Ordini nostri, come anco farà il Computista, nulla dimeno essendo necessario darli l'aiuto bisogneuole; perciò vogliamo, che l' Vfficiale de' Lauorieri, quale hà il peso di tenere il Libro, in cui si registrano le partite de' Crediti degl' Interessati, qual' Vfficiale fù instituito in passato per quest' effetto; sia obbligato à far tenere da vn' Aiutante all' Vfficio de' Lauorieri il Libro, nuouo in Segretaria con registrarui i Partiti, che di volta in volta occorreranno per il pagamento degli Appalti in conformità sempre di questi nostri Ordini, e conseguentemente delle Direzioni del Segretario medesimo.

Con l'attestato dunque della Determinazione presa, il Computista del Pubblico dourà spedire i Mandati agli Appaltatori sudetti, douendosi conseruare, come si è detto in perpetuo tutti i reccapiti nelle sue Filze in Computisteria correlatiuamente à Guardia per Guardia, acciò ne' rendimenti de' Conti possino essere rincontrati sulla spedizione de' Mandati sudetti.

Ogni volta poi che il Computista spedirà il Mandato per l'intiera somma del Lauoriero, farà girare nella Cassa del Pubblico assegnata per i Lauorieri in conto à parte per Capsoldi la somma de' medesimi Capsoldi, che importerà il Lauoriero sudetto, ad effetto, che sempre apparisca qual vantaggio se ne ricaui in detto conto.

CAPI-

CAPITOLO DECIMO.

In ordine alla deputazione degl' Interessati à Guardia per Guardia.

SI spera con l'Istruzione delle Regole, e Direzzioni, dette di sopra, poter rimettere la Cassa de' Lauorieri con forze atte non solo à pagare i suoi debiti, mà ancora à fare d'anno in anno i Lauorieri necessarij d'Arginature, & Escauazioni de' Condotti per sicurezza vniuersale dello Stato, e benefizio particolare degl' Interessati. E perche sempre più resti assicurato il puntual' compimento degli Ordini sudetti, si rammemora, e per quanto faccia di bisogno si rafferma la facoltà, & incombenza, che anno li Signori Sopraintendenti à ciascheduna Guardia, d'inuigilare colla loro intelligenza, & affetto al miglior seruiggio della Patria, per l'effettuazione de' Lauorieri necessarij, con portarsi anco alla visita de' medesimi, proporre, ò fare istanza presso il Sig. Giudice de' Sauij per l'esecuzione de i remedij più proprij, come vien disposto nella Constituzione del Libro stampato l'anno 1601., e nel principio della Constituzione Cybò. Sebbene poscia sia nostra mente rinouare l' vso introdotto dal Sig. Card. Imperiali con suo Editto dell'anno 1690. di deputare oltre à Sopraintendenti sù ciascheduna Guardia per ogni trè Ville, trè Interessati possidenti da mutarsi ogni due, ò trè anni, quali principalmente debbano auer cura, che non sia fatto ne' Condotti pubblici impedimento di sort' alcuna, per cui resti trattenuto il libero corso dell' Acqua, tuttauia si dichiara di douer esser lecito ad ogni Interessato ricorrere al Maestrato, e douersi attendere la sua istanza, tanto circa la necessità, che fosse per suggerire di lauorare, quanto per i diffetti oue mancassero gli Appaltatori nelle Escauazioni de' Condotti, Sgarbamenti, e d'ogn' altro Lauoriero in pregiudizio del Pubblico.

CAPITOLO VNDECIMO.

In ordine à Condotti Maestri.

COme la conseruazione delle Campagne oltre al risarcimento degli Argini, dipende dalla Manutenzione de' pubblici Condotti; perciò molte sono state le Prouisioni, che vi si sono applicate per tenerli netti, ripuliti, e liberi da qualsisia impedimento, e secondo il bisogno escauarli, affinche l' Acque piouane auendo il loro libero scolo non possano danneggiar' le Campagne: fù perciò incaricato nella Constituzione Cybò al Cap. 17. l'obbligo d'inuigilare, acciòche detti Condotti non siano danneggiati dagli Animali, proibendosi à Contadini il poter mandarli à beuerarui dentro, ò che in quelli non si possa porre Lino, ò Canape da

Mace-

Macerare, ò à motiuo di Pescare, far Argini di Canna, ò impedire in alcun modo il corso dell' Acqua, con pena finalmente tanto à Giudici d'Argine, che permetteranno, che in qualsisia modo, ò in qualsiuoglia caso venga contrafatto à detti Ordini di ⸗ 50. quanto à chiunque contrauerrà per ciascheduna volta, che incorreranno in tali ommissioni, e commissioni. Quali Ordini tutti di nuouo rinouiamo, e confermiamo, volendo, che in caso della trasgressione si venga dal Maestrato irremissibilmente all'essecuzione della pena, perche da quì deriua nella maggior parte il pregiudizio della salubrità dell' Aria nella Città, la distruzzione delle Campagne, la perdita, e deteriorazione de Raccolti; volendo, come si è detto nel Capitolo antecedente, che ad ogni Interessato, ò à chiunque altro sia lecito ricorrere al Maestrato, ò al Sig. Giudice de' Sauij, ed'anche à Noi in caso di diffetto, come sopra.

Mà perche questa parte de Condotti pubblici è tanto essenziale alla conseruazione dello Stato, e richiede indiuidue regole tutte diuerse da Lauorieri de Froldi, & Arginature, che non anno l'estensione sù più Guardie, come anno in maggior parte i Condotti; perciò si ordina, che oltre le forme, tutte stabilite douersi praticare circa la Visita, Approuazione, Appalto, & altro trattandosi dell'Escauazione di qualche Condotto, si debba prima d' ogn' altro passo vnire insieme i Giudici, ò Notari di quelle Guardie per doue caminano detti Condotti per fare vnitamente la Liuellazione, ò profilo di quel Condotto, che si proporrà ad escauare colla nota, e Calcolo della spesa; quelta presentata, che sia in Maestrato si farà riconoscere da Sindaci Periti, procedendosi poscia alla deliberazione degli Appalti. E quì è da auuertirsi, che le Escauazioni de sudetti Condotti douranno sempre farsi per Polize, e per Scritture, come si è detto principiandosi ad escauare nella parte Inferiore dell'esito in guisa, che sboccando vn Condotto pubblico in altro maestro, e reale sempre si dourà cominciare dal recipiente, poiche in caso diuerso in vece di dare scolo alla parte superiore, quando l'inferiore è interrita, ò abbia altro impedimento, si viene à chiamare l'Acqua nel tratto all'insù escauato senza vtile, anzi con danno maggiore degl'Interessati adiacenti, e con dispendio inutile del Pubblico: Così non potranno dolersi gl'Interessati medesimi di pagarne il Lauoriero in contanti, quando vedranno, che il contante si conuertisce in benefizio delle loro Campagne, per la di cui sicurezza vogliamo, & comandiamo, che ogn'anno si faccia escauare perfettamente, e realmente vn Condotto pubblico da determinarsi con l'osseruazione, che si cominci da recipienti Inferiori, e si prosseguisca l' opera ne' Superiori da' Signori Giudice, e Maestrato de' Sauij, come sappiamo essere stato altre volte ordinato con determinazione del Gran Conseglio, aggiungendo Noi, che se lo permettono l'altre spese delle arginature, debba effettuarsi l'ordine sudetto in ciascheduno de Polesini. In

In pochi anni nella forma sudetta si auranno escauati i pubblici Condotti, onde restaranno sicure dall'Acque tutte le Campagne, che adesso patiscono l'Innondazione, e renderanno quel frutto, che in oggi nella maggior parte è perduto.

Sebbene poi ad vn tempo, e in vn anno non si può far seguire dette Escauazioni, se ne deuono far seguire ogn'anno li Sgarbamenti almeno vna volta, ò nella Primauera, ò nell'Autunno di tutti gli Acquedotti pubblici, con farui tagliare le Canne, e Pauiere fino al fondo, e nettarli dalle Grate, e d'ogn'altro impedimento, con gettar tutta la sudetta materia in distanza dalle ripe necessaria, sicche non possa esser portata dalle pioggie ne' Canali.

A quest'operazione cotanto necessaria, siccome al rassettamento delle strade, & agli Sgarbamenti degli Argini erano assegnate l'opere Rusticali de Bracenti ridotte nell'Editto del Sig. Card. Cibò al numero 20., e poi dal Signor Cardinal Imperiali ad 8., con facoltà à cadauno de Bracenti di poterle sodisfare in contanti, con lo sborso di giulij sei purche si eseguisse il pagamento dentro il mese di Maggio, altrimenti fossero obbligati à darne dodeci, ò pagare vn Scudo.

Si è andata così diminuendo questa Entrata, che in oggi è ridotta quasi al niente, posciache i Bracenti colla scusa di pagare in contanti non danno l'opere, e colla proroga, che ottengono di fare il pagamento giungono al S. Michele, al qual tempo mutando abbitazioni defraudano il pagamento. Noi però volendo rimediare al disordine, e ridurre la detta Entrata à pubblico benefizio, siccome non vogliamo recedere dall'ageuolezza altre volte fatta della diminuzione di dette opere à Bracenti, & abilità del contante, così vogliamo, che l'vna, e l'altra si debba regolare, e contenere nelle forme prescritte, cioè, che ò sia il dare l'opere, ò il pagare il contante, segua ogn'anno nel mese di Maggio, altrimenti vogliamo, & ordiniamo, che senza dilazione ciascheduno de sudetti Bracenti sia grauato per vn' Scudo senza vlterior' abilità di poter far l'opere, ò diminuire, ò differire il pagamento. A tale effetto sotto pene à Noi arbitrarie, ordiniamo, che tutti, e singoli Giudici, e Notari respettiuamente d'Argine abbiano in pronto per tutto Maggio le note di tutti i Bracenti affine di consegnarle nelll'vltimo giorno del mese in Maestrato, à fine di farle esequire nel primo del mese di Giugno susseguente, e differendo essi, ò ciascuno d'essi di dare la sua, s'intenda priuo dell'Vfficio, come si è detto rispetto al Compendio delle Sementi.

In ordine dunque à Sgarbamenti de' Condotti, che si conosceranno potersi fare con l'opere de' Bracenti, vi douranno i Giudici, e Notari respettiuamente dar mano, e rispetto à gli altri se ne faranno gli Appalti ne modi, e forme dette di sopra.

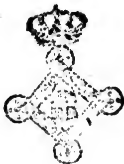
Auen-

Auendo poi Noi per vltimo auuta notizia, che li Cauargelani delle Ville maliziosamente lascino molti Contadini fuori dell' annuo Compendio de Bracenti coll' esiggere qualche Regalo da i Particolari; Perciò ordiniamo, & espressamente comandiamo à medesimi, che mai più in auuenire ardischino di prendersi vna tal libertà, sotto la pena à Trasgressori di trè tratti di Corda, contro de' quali si procederà irremissibilmente, anche per inquisizione.

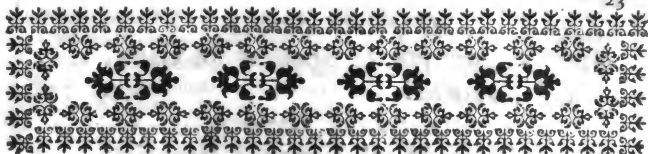
Speriamo adunque, che à ciascheduno sia per riuscir facile di comprendere quanta vtilità sarà per deriuare tanto al Pubblico, che al Priuato dal pieno, e puntuale adempimento di questa nostra Constituzione, mentre non vi era altra strada per redimere dalla ben nota sua presente oppressione la Cassa de' Lauorieri, nella quale stà fondata tutta la maggior azienda del Pubblico, se non riccorrere al diuisato rimedio, e per ridurla in libertà da i grossi Debiti, che l'anno sneruata à causa delle passate disgrazie sì, mà più per l'indebita distrazione delle proprie Rendite, e per vna mal regolata, e fittizia esiggenza; onde in auuenire si renderà così forte, & opulente, che restituendo alle altre Casse i prestiti riceuuti alle occorrenze, restituirà ancora al suo fiorito, e primiero essere la Cōmunità, che ora si ritroua così oppressa; prouederà in buon modo a i ripari de' Fiumi, e de' Scoli pubblici, riparará alle sommerse Campagne de' Cittadini, e sodisferà alle mercedi degli Operarij, agli emolumenti degli Officiali, quali non verranno più astretti à cedere i loro Mandati in terza mano con tanto discapito delle proprie Famiglie, come fin' ora gli è conuenuto di fare, e così restarà riparato nello stesso tempo à tutti i maggiori inconuenienti del Pubblico, e del Priuato, come così dobbiamo credere, e indubitatamente sperare.

Data nel Castello di Ferrara questo dì 12. Maggio 1716.

Giulio Card. Piazza Leg. &c.



INDI-



INDICE

De Capitoli, che si contengono nella presente nuoua Constituzione.



IN FERRARA, nella Stampa Camerale.

NUOVA CONSTITUZIONE

E ORDINI STABILITI SECONDO LO STATO PRESENTE

Dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale

MARCELLO CRESCENZI

LEGATO DI FERRARA

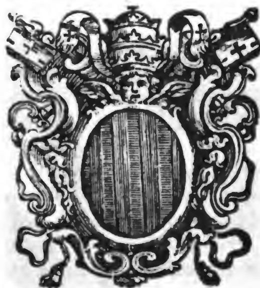
Con l' Intervento degl' Illmi Signori Giudice, e Maestrato dè Savj

Sopra il regolamento della Guardia, e Lavorieri del Pò, ed altri Fiumi

CON ALTRE PROVISIONI

PER IL PUBBLICO BENE





In FERRARA nella Stamperia Camerale



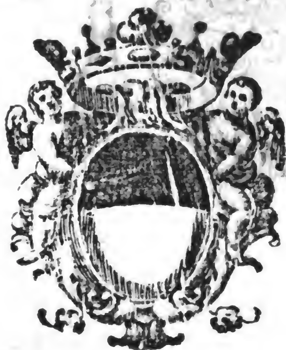


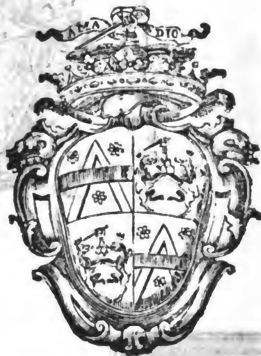


Er rimediare quanto sia possibile alli disordini, che continuamente accadono nell' Azienda dei Lavorieri, ed altro o per la disubbidienza delli Interessati, e Possidenti, o per la malizia de Bracenti, ed Artisti, o per la negligenza, ed astuzia delli Appaltatori, per li abusi introdottisi in ocasione delle Guardie de Fiumi, o per le entrate della Cassa de Lavorieri, che tal volta à causa di non potersi esigere à debiti tempi, ne tampocco si ponno opportunamente impiegare ne lavo-

ri

ri neceſſari da farſi con maſſimo pregiudizio, o per le ſpeſe, che tal volta ſi fanno fare ſenza riſparmio, e inutilmente al Pubblico in diverſi Condotti, Chiaviche, e Ponti, e a certe ſtrade, e Arginature, o per le diſubbidienze, e fraudi dei Cavarzelani Minori, le quali tutte influiſcono a ridure queſto Pubblico in deterior condizione, con pregiudizio notabile anche degl' Intereſſati medeſimi; Si ſono piu volte nella ſolita loro Reſſidenza radunati non meno gl' infraſcritti Illuſtriſſimi Signori del Maeſtrato dell' anno ſcorſo 1744. al 1745. in tempo di quel Regimento, ciovè.





Il Signor Conte Bartolomeo Maſi Giudice de Savj.

Sig. Dottor Giuſeppe Ruſca
Sig. Dottor Giuſeppe Salmi Medico
Sig. Antonio Arienti
Sig. Franceſco Containi
Sig. Antonio Laimieri

Sig. Dottor Domenico Fantini Medico
Sig. Dot. Gio. Battiſta Tambellini
Sig. Pietro Sinibaldi) Mer.
Sig. Giorgio Melloni)

Ma

Ma anche nell' anno 1745. al 1746.
Il sudetto

Sig. Conte Bartolomeo Masi Giudice de Savj

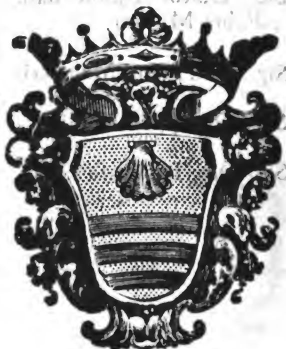
Sig. Dottor Egidio dalla Fabra Medico	Sig. Dot. Bartolomeo Bartoli
Sig. Dot. Pietro Manzieri	Sig. Annibale Bellaia
Sig. Giuseppe Bagolini	Sig. Gio: Battista Ricci.
Sig. Dot. Tommaso Fabri	Sig. Francesco Marchi) Mer. Sig. Giuseppe Zanotti)

Doppo vari congressi tenuti tanto dai primi, che dalli secondi feccero di poi li ultimi ricorso all' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Marcello Crescenzi Legato non solo per renderlo informato delli inconvenienti, che accadono, e accader possono a questo Pubblico assieme con pregiudizio de particolari in dette materie, ma anche per umilmente supplicarlo, come fecero a prestare il validissimo appoggio della suprema sua autorità, per dare con opportune Leggi ordine, e provedimento nel particulare di cadauno dei sopradcenati, et infra individuati capi, e insieme riparo alli abusi, e pregiudici introdotti sopra di ciò per il miglior regolamento della detta azienda dei Lavorieri ec. e d'altri affari riguardanti il pubblico vantaggio.

Ma

Ma perche poi non ebbero tutto il pieno effetto le cose così come sopra disposte, prima che terminasse l' ultimo delli sopradetti due Maestrati, essendo perciò rimaste a carico del presente il promuovere l' avanzamento della di già preparata Constituzione, col farla dare alle Stampe, e porla in luce; sotto l' autorevole approvazione dell' Eminenza Sua; quindi però gl' Illustrissimi Signori del Maestrato dell' anno 1746. al 1747., cioè



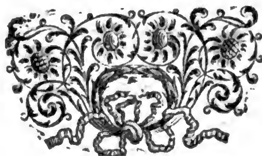


Il Sig. Co: Gio: Gaetano Modoni Giudice de Savj

Sig. Dot. Ercole Graziadei	Sig. Cap. Ant: Squarzoni
Sig. Dot. Giuseppe Bottoni Medico	Sig. Gaetano Bianchi
	Sig. Filippo Coatti
Sig. Dot. Giacinto Martelli	
Sig. Dot. Ignazio Sarazeni	Sig. Carlo Milesi) Merc. Sig. Giac: Cassani)

Non

Non anno mancato di porre la mano solecita all'opera doppo d' avere colla disamina della medesima Constituzo- ne stimato espediente il far seguire alcune poche variazio- ni delle già stabilite provissioni, credute neccessarie, facendo anch' essi ricorso al sudetto Eminentiss. , e Reverendissimo Signor Cardinal Marcello Crescenzi Legato per ottenere il grazioso permesso, di potere sotto li favorevoli auspici del- la suprema di lui autorità porre in luce la detta Constitu- zione , così come sopra regolata . Mossa per tanto la ve- ramente paterna benignità , e clemenza dell' Eminenza sua dalle rispetose instanze dei rispetivi Pubblici Rapresentan- ti tanto del presente , che del passato Maestrato a ciò por- tati dal Zelo del pubblico bene , e con mira particolare , che l' Interessati non restino aggravati oltre a ciò , che ri- chiede la pura neccessità , e restino quanto sia possibile sol- levati , e difese anche le loro sostanze , e beni e resti in- sieme opportunamente proveduto all' interesse pubblico , che viene poi à ridondare in vantaggio , e solievo de parti- colarj , non meno che dalla natura d' un si premuroso af fare , a determinato di stabilire , e publicare la presente Constituzione .



CON-

CONSTITUZIONE

MARCELLO del Titolo di Santa Maria in Traspontina della Santa Romana Chiesa Prete Cardinal CRESCENZI della Città, e Ducato di Ferrara Legato à Latere &c.

CAPITOLO PRIMO

Per la Guardia da farsi in occasione dell' Escrescenza del Pò, & altri Fiumi.

ESsendo pur troppo nota à Noi la universale trascuratezza introdottasi nell'andare alla Guardia del Pò, e altri Fiumi, che vengono difesi da questo Pubblico di Ferrara, quando in occasione delle loro escrescenze la diligenza universale in accorrere per il pubblico, e privato bene dovrebbe essere più ferverosa, ed attenta; e che non ostanti le ottime provisioni ordinate da nostri Antecessori, medianti più Bandi in questa importantissima materia, e specialmente li fatti pubblicare in data l'uno de 4. Marzo 1598., l'altro sotto il di 12. Marzo 1647., altro li 15. Giugno 1652., altro sotto li 5. Maggio 1681., altro sotto li 12. Maggio 1686., e particolarmente quello dell' Eminentissimo Signor Cardinale Ruffo pubblicato li 29. Ottobre 1728., non si osservano le buone regole, che tanto sonossi riconosciute, e riconosconsi necessarie: E volendo Noi risolutamente rimediare ad un tanto disordine, che potrebbe cagionare irreparabile rovina a questo Stato alla nostra cura commesso. Perciò confermando noi in virtù della presente le disposizioni di detti Bandi, non meno che delle Costituzioni delli Eminentissimi Signori Cardinali Cibo, e Piazza emanate in questa materia, come se di presente d'ordine nostro, attualmente da osservarsi, venissero pubblicati, e pubblicate: E volendo, che siano inviolabilmente adempiti, e osservate in tutte le loro parti non contrarie però a quello, che in questa nostra Legge viene disposto, sotto le pene respettivamente in essi espresse ordiniamo, ed espressamente comandiamo.

Confermazione delli Antichi Bandi, e costituzioni.

§. PRI-

§. PRIMO

Obblighi de Giudici, e Notari d' Argine, e Battifanghi di accorrere sollecitamente alla Guardia de Fiumi.

IN occasione di Piene del Pò, o Fiumi, li Giudici, è Notari d' Argine, e loro Battifanghi sotto pena della perdita dell' Officio, e altre arbitrarie al Maestrato (quando non fossero da qualche infermità, ò altra legitima causa, da riconoscersi dal Signor Giudice de Savj, impediti, nel qual caso dovrassi dal detto Signor Giudice, e Maestrato sollecitamente spedire un'altro, in luogo dell'Infermo, o impedito) dovranno sollecitamente, e nello stesso giorno, che saranno stati avisati avicinarsi l'escrescenza al primo segno stabile già fissatosi, presentarsi in Maestrato rispetto ai Giudici, e Notari a ricever li ordini, e subito trasferirsi sopra le respettive loro Guardie, e rispetto ai Battifanghi portarsi subito senz'altro sù le Guardie medesime, per custodirle, e invigilare, e provedere al bisogno delle Arginature, e Chiaviche alla loro cura commesse, e far subito tagliare li Arginelli tutti de Particolari nelle Golene basse, da qualcheduno, ò da molti serate contro la disposizione della costituzione Cibo al Capitolo 11., e ivi trattenersi per tutto il tempo della Piena, senza mai partire, nè ritornarsene, se non dopo, che ne avranno avuto l'ordine dal Maestrato: Nel qual tempo di Guardia vogliamo, e ordiniamo, che detti Giudici, e Notari, e Battifanghi debbano continuamente tenere ai loro posti pronti, e insellati li loro Cavalli, per potersi portare secondo il bisogno, ne siti, dove v' occorresse la personale loro assistenza. Racomandando Noi al Signor Giudice, e Maestrato dè Savj di provedere li sudetti Ministri di Alloggiamenti, e mobili necessarj al loro uso, e di tutti li Atrezzi, ed Arnesi, che gli potranno occorrere à norma di quanto viene disposto in detta costituzione Cibo al Capitolo 24. Come pure di provedere per le Chiaviche situate nelli Argini del Pò, e Fiumi sudetti di buone ussare, e di candele di Pino, e di Larice fuori d' opera, e d' altri materiali, che potessero abbisognare, per fortificarle, e assicu-

Si tagliano gli Arginelli delle Golene basse.

Li Posti de Giudici &c. siano proveduti de Mobili, e attrezzi bisognevoli

Provisste per le Chiaviche

assicurarle in caso di bisogno; Incaricando li Giudici d' Argine a fare l' Inventario di detti Mobili, & attrezzi, copia del quale dourà tenersi nella Computistaria di questo Pubblico, e quello incontrare, e rinovare ogn' anno a tutto il Mese di Luglio, con aggiungervi ciò, che si fosse proveduto di nuovo, e levarvi ciò, che si fosse trasportato altrove, o consunto, con darne le prove in detta Computistaria per lo scarico, da ordinarsi da detti Signori Giudice, e Maestrato. Quali mobili, ed atrezzi in occasione di mutazione dè Giudici da una Guardia all' altra, dovranno da loro consegnarsi con ricevuta ai loro Successori, per dover quelli presentare il nuovo Inventario a detta Computistaria.

Inventario de Mobili, e attrezzi da farsi dai Giudici d' Argine.

§. SECONDO

Essendosi riconosciuto per esperienza, che in tempo delle piene del Po, e di altri Fiumi, oltre all' assistenza de Ministri sù gl' Argini, sono anco necessarj alcuni altri d' essi, che dimorando continuamente appresso il Maestrato in questa Città, diano aiuto per il buon regolamento, e pronte spedizioni delli Utensili, e provisioni opportune alle rispettive Guardie; Perciò vogliamo, che qual ora si darà il caso di Piene, tutti li Giudici, e Notari d' Argine, che non saranno comandati alle Guardie, debbano presentarsi in Maestrato, e che dal numero di questi se ne prescielgano due, o più ad arbitrio delli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, obbligo dè quali sarà per tutto il tempo delle piene il portarsi ogni giorno mattina, e dopo pranso, e anche la sera, occorrendo, al detto Maestrato, e secondo che saranno loro comunicate di giorno in giorno le lettere dà Ministri in Guardia spedite, douranno formare giornalmente una distinta nota di tutto ciò, che dai sudetti verrà rispettivamente richiesto di stuore, torcie da vento, carriole, candele, carta, ed altro &c. e questa presenteranno al Signor Giudice, e Maestrato dè Savj, da quali, ricevuto ordine per il rispettivo provedimento, cura loro sarà l' insistere, acciò dal Cancelliere del Pubblico venga puntualmente spedito l' ordine, da sottoscriversi dal Si-

Li Gudici, e Notari d' Argine, che non anno Guardie di Fiumi, si portino in tempo delle piene in Maestrato.

Giudice d' Argine da destinarsi per le spedizioni alle Guardie delle specie necessarie.

Signor Giudice dè Savj, o da uno dè Signori Savj deputati da regiſtrarſi dallo ſteſſo Cancelliere, per la proviſta, aiutando detto Cancelliere in tutto ciò poteſſe occorrere, per detta cauſa, e indi ſarà peſo dè ſudetti Miniſtri il procurare la ſollecita unione, e in appreſſo la pronta ſpedizione, acciò dal ritardo delle neceſſarie proviſioni non derivaſſe qualche inconveniente sù gli Argini; E gli altri Giudici, e Notari, che non ſaranno in ciò impiegati per tutto il tempo delle piene, non potranno partir da Ferrara ſenza eſpreſſo ordine del Maeſtrato, anzi douranno frequentemente portarſi in Maeſtrato per tutto ciò, che poteſſe eſſervi di biſogno per loro.

Giudici, e Notari d' Argine non comandati, non partano da Ferrara in tempo di Piena.

§. TERZO

Saranno poi da noi deſtinati, e ſpediti ſollecitamente a ciaſcheduna Guardia con le ſolite credenziali, e con le loro riſpettive inſtruzioni li Signori Preſſidenti, quali ſiamo certi, che auranno a cuore, come in ogni occorrenza gll' incarichiamo a prenderſene la premura, di portarſi ai luoghi delle loro deſtinazioni, ed ivi trattenerſi a ſeconda del biſogno durante la piena, e preſtare la loro aſſiſtenza, e l'autorità, che li conferiamo di far fare a tutti il loro dovere, e che ai Giudici della Guardia, e altri Miniſtri venga preſtata dai ſubalterni, e altri obbligati alla Guardia l'ubbedienza dovuta, come pure di far ſomminiſtrare il biſognevole, non meno per il riparo delli Argini, e delle Chiaviche, che le proviſioni neceſſarie di Pane, Vino, Fieno, Legna, ed altro, &c. per ſoſtentamento di tutti quelli, che aſſiſtono, e faticano per la Guardia, da diſtribuirglisi a tenore della Tariffa ſtata impreſſa con noſtra approvazione nell' anno ſcorſo 1745., che comincia *Diſtribuzione delle Razioni &c.* Attribuendo ai detti Signori Preſſidenti deputati, e in loro aſſenza ai riſpettivi Giudici d' Argine ampia facoltà di poter obbligare tutti, e ſingoli Fornari, che ſono dietro la Riviera del Po, e Fiumi, e loro contorni, ſecondo che ſarà ſtimato dà loro opportuno, e neceſſario, a dover ſomminiſtrare quella quantita di Pane, che ſarà per occorrerli, e ancora a poter

Dè Signori Preſſidenti da ſpedirſi alle Guardie, e loro facoltà.

fare

fare prendere, ovunque lo trovino proprio, e comodo, senza aver riguardo a chi si sia Privileggiato, tutto ciò che gli sarà di bisogno, di Fieno, Vino, Legna, e altro &c. facendo fare à Proprietarj de Generi, rispettivi i loro recapiti, acciò, verificando così la somministrazione, possano essere dal Pubblico dopo la piena sodisfatti del prezzo loro, come si dirà abbasso.

§. QUARTO.

Ingiungiamo, e confermiamo, e sempre maggiormente incarichiamo alli Capitani, e loro Ufficiali tanto d' Infanteria, quanto di Cavalleria destinati alle Guardie del Po, e Fiumi, loro Soldati, e altri, che a quello sono obbligati, la pontuale esecuzione di tutti li ordini, e provisioni stabilite nell' Editto Ruffo del 1728., e in questa nostra Costituzione, assicurandoli, che continuando il Po, ò Fiumi da Guardia, gli sarà rispettivamente somministrato Pane, Vino, Legna, Fieno, e Lumi nel tempo, modo, e misura ordinati nella sudetta Tariffa da ristamparsi in fine &c., quale di nuovo confermiamo, e approviamo in tutte le sue parti, e nelle rispettive Instruzioni delle Guardie nominate quì sotto al §. 17.

Delli Ufficiali, e Soldati per armare i posti, e guardare le Arginature de Fiumi in Piena.

§. QUINTO.

Saranno conforme il solito dal Signor Giudice de Savj sera per sera, ò per più sere spiditi ai Signori Pres sidenti, come stimarà opportuno, li nomi, e contrassegni, che ogni notte dovranno correre per le Ronde, de quali ogni uno dovrà servirsi, acciò non nascano inconvenienti; Quali Ronde dovranno battere la Notte le Arginature nei siti, che resteranno espressi, e dichiarati nell' infrascritte Instruzioni, e come li sarà comandato per l effetto in essa dichiarato, ed espresso.

Del Nome, e Contrassegno da darsi alle Ronde.

§. SESTO

Di tutti quelli, che devono andare per assistenti alle Guardie, e loro doveri.

E perchè prevediamo, che in congiuntura di tanta urgenza avranno li Signori Preſſidenti deputati biſogno di aiuto, però ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo a tutti, e cadauno de Poſſidenti ſoggetti alle riſpettive Guardie del Po, e Fiumi, niuno eccettuato di qualunque grado, ſtato, e condizione, che in occaſione delle Guardie ſudette ad ogni aviſo dè Signori Giudice, e Maeſtrato de Savj ſiano tenuti andare, ò mandare Perſone idonee alla Guardia, ſotto cui poſſiedono, ed arrivati preſentarſi ivi alli Signori Preſſidenti deputati, o in loro mancanza ai Giudici delle loro Guardie, per ricevere, ed eſeguire quelli ordini, che li ſaranno dati, tra quali ſcieglieranno eglino quelli, che giudicheranno più atti à fare le proviſte de Generi biſognevoli, e altri a farne la diſpenſa, come li verrà da loro ordinato, ſotto pena in caſo d' innobbedienza di Scudi venticinque, e più, ò meno ad arbitrio del Signor Giudice, e Maeſtrato dè Savj, da applicarſi alla Caſſa de Lavorieri, e anche ſotto le altre pene eſpreſſe nè Capitoli, 15., e 16. della Coſtituzione Cibo: E per levare ogni ſcuſa, che poteſſero produrre alcuni, o di avere liti, da non potere abbandonare, o di eſſere contumaci, ordiniamo, che nel tempo delle Guardie del Po, come le più geloſe, debbano correre le Ferie in ciaſcun Tribunale, e che in detto tempo neſſuno ſia moleſtato per querele Criminali, o altra ſimil cauſa, quando però non foſſe delinquente, e Reo di pena di Galera.

§ SETTIMO

Un Cavarzellano Minore non poſſa ſervire che una, o al più due Cavarzellanarie.

E perchè in ſpecie in occaſione de Fiumi in Guardia ſommamente neceſſarie ſono le Perſone dei Cavarzellani, e che ve ne ſia un numero ſufficiente al biſogno, perciò ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo ad ogni Cavarzellano minore ſotto pena di tre tratti di Corda, che in avenire non poſſa ſervire, che per una ſola, o al più per due ſole Cavarzellanarie, purchè ſiano confinanti una con l'al-

tra,

tra, e soggette ad una stessa Guardia, anzi ad uno de Posti della medesima Guardia, dove rissiederà o il Giudice, o il Notaro d'Argine, e purchè abiti in una delle Ville, delle quali sarà Cavarzellano. Ad ogn'uno de quali Cavarzellani ordiniamo, che subito, che avranno notizia, che il Pò, o qualche Fiume, a cui siano soggette le sue Cavarzellanarie, siano da Guardia, debbano presentarsi sopra la Guardia ai respettivi Giudici d'Argine destinatili, a ricevere gli ordini, che li verranno dati, e quelli prontamente eseguire, e a portarsi ad avisare tutti quelli delle sue Ville, che sono obbligati alla Guardia, a dover comparire sopra la Guardia al comando, con dispensarne le Polize, ed affiggere ne'Luoghi soliti li avvisi, che li verranno date, e dati da eseguire, trovando a seconda del bisogno qualche altro, che in ciò li dia aiuto, acciò il tutto resti adempito con quella maggiore sollecitudine, che richiede un'affare di tanta premura: Incaricando Noi per la pontuale esecuzione di questa nostra disposizione egualmente li Cavarzellani maggiori a dover invigilare in questo particolare sopra de'loro subalterni, in difetto de' quali si procederà anche contro d'essi con tutto il rigore.

Obblighi de Cavarzellani per le piene.

§. OTTAVO.

E per togliere, e levare alli sopradetti Cavarzellani ogni scusa, e pretesto, che potessero allegare di non sapere nè con qual metodo, nè in che modo debba da essi essere fatto il comando della Guardia, incarichiamo espressamente i Giudici, e Notari d'Argine ogni volta, che il Po, o altro Fiume verrà da Guardia, a dover trasmettere a cadauno d'essi soggetti alle rispettive loro Guardie una Poliza a stampa instruttiva delle precise loro incombenze, che gliele spieghi minutissimamente (copia della quale darassi in fine della presente, da regolarsi poi secondo le circostanze de' tempi da' Giudici medesimi). E quantunque la maggior parte de Cavarzellani minori non sappiano leggere, nulla di meno non saranno, in caso d' inosservanza, accettate le loro scuse, potendo, e dovendo essi in tal caso

Polizze d' Instruzione da spidirsi dai Giudici d' Argine ai Cavarzellani per le Piene.

 so

ſo farſele leggere, e ſpiegare o dal ſuo Cavarzellano Maggiore, o dal Paroco della Villa, o da altra Perſona di qualche capacità.

§. NONO.

Proviſione per quando in caſo di Piene qualche Cavarzellanaria foſſe ſenza Cavarzellano.

Nel caſo poi, che ſopravenendo Guardie del Po, o Fiumi alcuna delle Cavarzellenrie ſi trovaſſe per qualche diſordine ſproveduta di Cavarzellano o maggiore, o minore, o pur dell' uno, e dell'altro (lo che li Signori Giudice, e Maeſtrato de Savj con la loro vigilanza faranno, che non ſucceda (ſe mancherà il primo o l'uno, o l' altro, comandiamo, e vogliamo che proviſionalmente debba ſervire il Cavarzellano maggiore, che avrà ſervito l' anno precedente, e queſto ſenza replica dovra ubbidire ſotto pena di Scudi 50., da applicarſi alla Caſſa de Lavorieri. Riſſerviamo però a detto Cavarzellano, che adempiſſe in vece d'un altro, il poter eſſere rillevato, e ſodisfatto dell' opera, che avrà preſtata da chi, e come di ragione, come ſarà giudicato de plano dal Signor Giudice de Savj, riportandone l' atreſtazione dal Giudice della Guardia. Se poi mancaſſe il Cavarzellano minore, in quel caſo vogliamo, e comandiamo, che ſenza replica ſerva proviſionalmente Perſona, che ſia di ſerviggio del Cavarzellano maggiore, o di chi in ſua mancanza dovrà come ſopra fare le veci ſue, quando quello, o queſto non proveda in altra maniera, e quello di ſerviggio o dell'uno, o dell'altro, che foſſe reſtio, ricuſando di perſonalmente ſervire, incorrerà in pena della Carcere per tre Meſi, e il Signor Preſſidente della Guardia, e del Poſto, ove quel tale dovrebbe ſervire, e in di lui mancanza il Giudice di detta Guardia potrà ſubito farlo carcerare, e lo ſteſſo pratticare, ſe altri ricuſaſſero, finchè ſi trovi qualchuno, che ubbidiſca, con darne poſcia parte alli Signori Giudice, e Maeſtrato de Savj.

DE-

§. DECIMO.

Ma venendoci rappresentato, che in oggi sia arrivata all'estremo l'inosservanza delle antiche Costituzioni riguardanti questo importantissimo affare della Guardia del Po, e Fiumi in Piena, in quasi tutte le Guardie, e particolarmente in quella di Fossa d'Albero, nella quale sono anche state introdotte novazioni perniciosissime al buon regolamento antico: Dichiariamo pertanto espressamente nulle qualunque novazioni introdotte non meno in detta Guardia, che in altre, condannandole Noi, e riprovandole come abusi, e volendo, che tutti generalmente secondo il tenore delle sudette, e di questa nostra Costituzione, ancorchè lontani, e della stessa Presa detta di S. Lazaro, debbano portarsi ai tempi, che li verranno prescritti, e stare al comando, non ostante qualunque cosa in contrario; e che tutte le Guardie in avenire vengano regolate per le escrescenze, e piene del Pò, e Fiumi secondo la norma delli sopracitati Bandi, e delle antiche, non meno che di questa nostra Costituzione, dove a questa non fossero contrarj, e contrarie, e a seconda delle rispettive Instruzioni a stampa da dirsi abbasso, a tenore delle quali tutti li Corpi di Guardia de' Soldati dovranno essere, e vogliamo che siano fatti, e mantenuti dell'occorrente dal Pubblico, e non da'Particolari, a risserva però di quei siti, ne' quali qualche Communità particolare avesse l'obbligo di fare, e mantenere li Corpi di Guardie. In virtù delle quali Costituzioni, e di questa nostra ancora vogliamo, che tutti, niuno eccettuato, Privilegiati, e Privilegiatissimi ancorche abbisognassero individue, e speciali mencioni, di qualunque stato, grado, e condizione, anche Ecclesiastici Secolari, e Regolari (atteso che ne Brevi Ponticj tutti li Privilegi, niuno eccettuato, sono in questo caso precisamente levati) siano Patroni, Usuarj, Affittuarj, o Lavoratori, che anno, e coltivano Terreni, che arrivino all' infrascritta seminatura, per avanzone d'estimo, siano obbligati in occasione di Piene del Po, o Fiumi ad andar essi, o mandare a fare li loro respettivi Casoni alli Argini,

Riprovazione delli abusi, e provisione per li Corpi di Guardia, e Casoni.

ni, proveduti del bisognevole espresso nella Poliza d'avviso, che sarà loro mandata, e nel termine prescritto in detta Poliza, nei siti, che dai Giudici delle loro Guardie, o dai loro Notari d' Argine saranno loro destinati, (con questa regola da osservarsi in tutte le Guardie, eccettuata quella di Ficarolo, per cui si dovrà osservare quanto per questa particolarmente resta qui sotto da Noi disposto, e qualche altra, per cui si dichiarasse altrimenti nell' infrascritta Istruzione,) che ogn'uno di quelli tutti, che anno, e coltivano Terreni per quattro moggia per avanzone di seminatura siano tenuti a fare un Casone intiero per uno da se soli. Quelli che anno più seminatura di dette quattro moggia, ancorche unite in una sola Possessione, siano obbligati, come li obblighiamo a fare irremissibilmente tanti Casoni quante quattro Moggia di seminatura avrà ogn'una delle loro Possessioni, e quelli, che avranno meno seminatura delle quattro Moggia, purchè arrivino alla rispetiva quantità espressa nell' Instruzione di cadauna Guardia, dovranno essere associati con altri, con li quali unitamente arrivino a detta seminatura di quattro moggia, e così convenendosi assieme formare il proprio Casone proveduto del bisognevole, espresso nella poliza a stampa da venirle spedita secondo la minuta da registrarsi quì in fine. Per il quall' effetto incarichiamo i Giudici, e Notari d' Argine a doverli disporre in modo, che vengano ratatamente a concorrere tra essi nella spesa del Casone; come incarichiamo que tali ad accordarsi assieme così, avertendoli, che a scanso della pena, che imponiamo ai disubbedienti di questo Capitolo di Scudi 10. per ogni disubbidienza, che applichiamo come sopra, non potrà giovarli il dire, di non poter essersi convenuti assieme per qualunque causa, perchè considerandoli noi in questo caso per *modum unius*, *et insolidum* l'uno per l'altro, saranno tutti tenuti al pronto adempimento.

UN.

§. UNDECIMO.

Provisione particolare per la Guardia di Ficarolo, e Mellara circa i Casoni.

Rispetto però a quelli della Guardia di Ficarolo, compresa in essa la Visconteria di Mellara, siccome i Terreni di detti Luoghi sono divisi per la maggior parte in minute partite, e non è poco il numero de Casoni, che vi abbisogna, dovrassi osservare in questo particolare dè Casoni la disposizione del Bando dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Ruffo de 29. Ottobre 1728. da stamparsi in fine esso pure, obbligando Noi ad unirsi assieme, come sopra (giusta la distribuzione del Giudice, che sarà pro tempore di detta Guardia) tanti Interessati a fare un Casone, se ben anche non seminassero dieci stara per avanzone, e non arrivassero in società alle quattro Moggia di semina prescritte per l'altre Guardie, servata però con tutti la dovuta proporzione in modo tale, che tali Interessati uniti rispettivamente assieme constituiscano un numero di Casoni sufficiente a coprire tutta la Guardia, talchè i Casoni non restino distanti più di cinquanta pertiche ragguagliatamente l'uno dall' altro, secondo che sarà dichiarato nell' Instruzione di detta Guardia sotto le pene sudette.

§ DECIMO SECONDO.

Compendj da farsi ogni anno dai Giudici delle Guardie per le mutazioni.

E perchè si possa sapere quali siano li Possessori pro tempore de Fondi, e i loro Usuarj, Affittuarj, e Lavoratori in cadauna Guardia, incarichiamo strettamente li Giudici d' Argine, e Massari a dover fare ogn'anno ai tempi prescritti i loro Compendj delle mutazioni successe, e quelli tenere ben regolati, osservando in ciò non meno loro, che gl' altri nominati nell' Editto fatto da Noi pubblicare sopra di ciò li 15. Novembre dell' anno scorso 1745., tutte, e singole le Leggi, regole, e disposizioni di detto Editto sotto le pene espresse in esso, e ciò non meno per detto effetto dell' impianto de Casoni, e altro ec, per le Piene del Po, e Fiumi, mà anche per fondamento dell' esazione dai debitori di Lavoriero, e regolamento de Libri della Camera de Lavorieri, e per qualunque altro fine,

ne, per cui ci siamo mossi alla pubblicazione di detto Editto; lo stesso ingiungendo ai detti Giudici, e Massari, e ai loro rispettivi Battifanghi per i Compendj de Bracenti, anche per l'effetto sudetto a tenore di detto Editto, che ordiniamo debbasi ristampare a piedi della presente nostra Costituzione per la sua puntuale osservanza. In fine dè quali Compendj dè terreni dovrà ogni Giudice d'Argine stendere il piano, e nota de Casoni della sua Guardia, e de Fondi, che o da se, o uniti alla forma della presente nostra costituzione dovranno soggiacere al peso de Casoni medesimi, e andarlo mutando, secondo che anderanno succedendo le mutazioni de Possessori.

§. DECIMO TERZO.

Impiantazione, e Distribuzione da farsi de Casoni per le Piene, e come farne, e spedirne le polize.

Perchè però non giovarebbe a conseguire un buon regolamento in questo importantissimo particolare de Casoni, quando la distribuzione, ed impianto de medesimi non venisse fatto a seconda del bisogno, e non fossero detti Casoni proveduti delli attrezzi, ed arnesi necessarj, e costruiti nella debita forma, e guardati, e custoditi a dovere, vogliamo pertanto, ed espressamente comandiamo, che detti Casoni siano formati, e distribuiti nè rispettivi siti, che restano dichiarati nell' infrascritta Instruzione a stampa da darsi per regola di cadauna delle rispettive Guardie ad ogni una particolarmente la sua, e che in avenire da tutti vengano pienamente osservate, ed eseguite tutte, e singole le condizioni, ed obblighi, che nella Poliza a stampa d' aviso di doversi ogn' uno portare alla Guardia, per adempire al proprio dovere, vengono prescritti, e determinate: Le stampe della qual Poliza ogni qual volta il Po, o altro Fiume sarà da Guardia per ordine de Signori Giudice, e Maestrato de Savj, saranno dai rispettivi Giudici delle Guardie, mediante i loro Batifanghi, consegnate ai rispettivi Cavarzellani delle Ville soggette alla Guardia, per dover questi portarle, ed eseguirle o in mano propria, o all' abitazione de loro Beni a tutti quelli, che hanno l'obbligo di fare, e mandare a fare detti Casoni, e di portarsi al comando. Per il qual' effet-

effetto incarichiamo i Giudici d'Argine, e loro Notari a preparare le Polize a loro respettivamente spettanti anticipatamente, con descrivere in cadauna d'esse il nome, e cognome di quello, o quelli, a cui deve esser diretta, e con la quantità della seminatura, la denominazione della Possessione, e luogo che deve concorrere, e in compagnia di chi, e il numero de Casoni, che devono farsi per quel tal fondo, e gli atrezzi, che devono instruirli, e la stazione, e sito, dove devono costruirsi, come pure il Ministro del Pubblico, al quale devono presentarsi prima d'impiantare il Casone, per adempire al proprio dovere, mediante il Casoniere, di cui ogni Casone deve essere proveduto da chi ha obbligo di mantenerlo, per potere a qualunque instanza, ed instantaneo bisogno aver pronte esse Polize da far eseguir come sopra prontamente per mezzo de rispettivi Cavarzellani sudetti, dà quali detti Battifanghi dovranno ritirare la ricevuta della consegna di tali Polize, e loro numero, spiegando per quali Ville devono servire, e la giornata della consegna, acciò in qualunque caso i Cavarzellani non possano negare, che tutte le siano state consegnate a suo tempo. Quali Cavarzellani poi le dovranno prontamente dispensare, ed esseguire con darne la loro relazione, e nota in iscritto ai rispettivi Giudici, e Notari sudetti, che da Cavarzellani medesimi dovrà venir giurata ad ogni instanza, anche de particolari Interessati, nominando espressamente i nomi, e cognomi di quelle Persone, alle quali avranno consegnata la poliza in proprie mani, o l'abitazione, dove l'avranno eseguita, e in presenza di chi, mentre sarà peso loro di procurare, che nell'atto di eseguirla vi siano due, o almeno un testimonio per ogni miglior riguardo, e per loro indennità; e tardando detti Cavarzellani in eseguir dette Polize oltre al termine, che sarà loro prescritto, o riferendo d'averne eseguita quelch'una, che non fosse stata da loro veramente eseguita, vogliamo, che avutasene la prova, siano li trasgressori puniti in pena della carcere per tre mesi, e più, o meno ad arbitrio del Signor Giudice, e Maestrato de Savj, e anche della

C corda

corda a nostro arbitrio, volendo però Noi, che a dette relazioni si debba stare, quando non si provi il contrario per l'esecuzione di dette polize, e che tali relazioni abbiano forza, come se fosse un atto giudicialmente intimato.

§. DECIMO QUARTO.

I Possidenti concorrino alle guardie del Po, e Fiumi.

In oltre ordiniamo, ed espressamente comandiamo a tutti, e singoli li altri Possidenti, che sono soggetti alli lavorieri, o siano Secolari, o Ecclesiastici, anche Regolari, e Privilegiati, ancorchè abbisognassero di speciale, ed individua menzione, dopo che avranno ricevuto l'avviso, e poliza, a dover portarsi, o mandare alla guardia del Pò, o Fiumi con barozze, cavalli, e arnesi descritti nella medesima, ed esser ivi giunti rispetto a quelli, che sono sotto la Guardia detta di San Lazaro annessa a quella di Fossa d' Albero, nel termine di trentasei ore dal punto del ricevuto aviso per cagione della distanza, e rispetto a quelli dell'altre Guardie nel termine di ventiquattro ore, e presentarsi, ed essersi presentati ai loro luoghi destinati, per ivi trattenersi sino a nuovo ordine, e far la loro incombenza. E lo stesso praticar dovranno li Bracenti, Bistrati, ed Artisti ad ogni avviso, che dai rispettivi Cavarzellani sarà affisso nei luoghi soliti delle Ville, dovendo questi comparire, e presentarsi, come sopra, coi soliti arnesi da terra, e da mano, che in detti avvisi saranno indicati, sotto pena a qualunque Contraventore, e disubbidiente di scudi tre per ogni giornata, che tarderà a comparire, e che non sarà comparso, come sopra, durante la guardia, da incorrersi ipso facto, e farglisi pagare immediatamente anche giorno per giorno alla Cassa de Lavorieri, facendoli pignorare con ordini del Signor Pressidente, durante la piena, o quella cessata, con ordine delli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj irremissibilmente, mentre non sarà accettata veruna causa, rispetto ai Possidenti, quali in caso d' impedimento dovranno mandare altri per loro, e rispetto ai Bracenti non si ammetterà altra scusa,

ſcuſa, che quella di giuſtificata infermità, e a niuno ſervir potrà di motivo a ſcuſarſi dal comparir prontamente ne meno l' incomodo delle ſtrade, o intemperie della ſtagione, poichè eſſendo la diſgrazia comune, ed inſtantaneo, e urgente il biſogno, comune, e ſollecito dovrà eſſere il peſo d'accorrere al riparo della medeſima, ſenza verun riguardo.

§. DECIMO QUINTO.

Obbligo di quelli, che hanno Cavalli in occaſione delle Guardie.

Vogliamo pure, e comandiamo, che tutti quelli, che anno Cavalli da carretta, o da cavalcare in occaſione delle Piene del Po, o altri Fiumi mandino un Uomo a cavallo per cadauno alla propria Guardia, da preſentarſi nel termine riſpettivamente ſudetto al Giudice, o Notaro d' eſſa, e nel Quartiere nella poliza indicatoli, e ivi trattenerſi ſino a nuov' ordine, per battere le ronde la notte, e accorrere al biſogno, ſecondo gl' ordini, che li verranno dati da chi preſſiederà a quel tal poſto. Quali ronde dovranno batterſi dall' uno all'altro de ſiti, che reſtaranno deſtinati nelle ſudette riſpettive inſtruzioni, per incontrarſi l' une coll'altre nei ſiti riſpettivamente, come ſopra, prefiſſi, dovendo queſte oſſervare i nomi, e contraſſegni, che gli ſaranno confidati da chi avrà l' incarico di ſpedirle, e guardare diligentemente le Arginature, in ſpecie li Froldi, e Coronelle, ſe facciano alcun effetto, ſe ben di lieve momento, e invigilare, che in tempo di notte niſſuno, che non ſia in comando, ſi accoſti a dette Arginature nè per terra, a piedi, o a cavallo, nè per acqua con barche, o in altro modo ſotto qualſivoglia preteſto, con arreſtare, e condurre al corpo di Guardia più vicino quelli, che ritrovaſſero, per dover eſſere ivi ritenuti, e anche caſtigati ſecondo le circoſtanze dè caſi ad arbitrio dè Signori Preſſidenti, e da non poter eſſere rilaſciati ſenza loro eſpreſſo comando nè caſi ſolo, che non ſi foſſero trovati ſoſpetti, nè in atto di qualche attentato, mentre trovandoſi altrimenti, riſſerbiamo a Noi, e ai Signori Cardinali Legati noſtri pro tempore ſucceſſori il punirli rigo-

Ronde come batterſi la notte.

rosamente, e come di ragione ad arbitrio ec. dovendo esse Ronde riferire poi al ritorno ai Deputati, se abbiano trovato tutto a dovere, o pure cosa abbiano rilevato, che abbisogni di qualche provedimento, acciò possano accorrere, e far accorrere, come strettamente gl' incarichiamo, con prontezza al bisogno.

§. DECIMO SESTO.

Impresarj da deputarsi per la provisioni de Generi per le Piene, e per distribuirli.

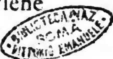
Affinchè poi con miglior successo resti proveduto il bisognevole di Pane, Vino, Legna, Fieno, Paglia, e altri generi occorrenti in tempo di piene, e guardie del Po, o Fiumi lodiamo, che dai rispettivi Signori Pressidenti si destinino de Benestanti guardia per guardia, e posto per posto, ove lo richiegga il bisogno, e torni in migliore regolamento, li quali Benestanti si assumano l' obbligo di mantenere proveduto esso posto di tutto l' occorrente, durante il tempo delle Guardie, da dispensarsi da loro a tenore delli ordini da venirli dati in iscritto dai rispettivi Giudici d' Argine sottoscritti dal Signor Pressidente, con ritirarne le corrispondenti ricevute, e quietanze a piè di tali ordini, per essere sodisfatti dal Pubblico dell' importo dopo le Piene al prezzo da destinarsi dal Maestrato, o a contanti, non avendo debito di Lavoriero, o mediante il giro dè loro mandati per l' entrante rata, di cui fossero debitori alla Cassa de Lavorieri, e il resto in contanti: Non intendendo però Noi con tutto ciò di liberare li Possidenti, ed altri di qualunque stato, grado, e condizione (anche Ecclesiastici secolari, e Regolari dell' uno, e l' altro sesso, e privilegiati compresi nè Brevi Pontificj in detto proposito delle Guardie emanati) che avessero specie bisognevoli al Pubblico per le piene, dall' obbligo di somministrarle a tenore dell' Editto dell' Eminentissimo Ruffo, e di questa nostra Costituzione, per dover però essere sodisfatti, come sopra, del prezzo loro.

§. DE-

§. DECIMO SETTIMO.

E perchè riesca più facile il regolamento delle guardie del Po, ed altri Fiumi in tempo di piena, o non nascano equivoci, e disordini, e si possano sapere i confini d' esse guardie, e dè posti, non meno per le Pressidenze, e Signori Prossidenti, che per li Giudici, e Notari d' Argine, e loro Battisanghi, quanto anche i posti, e quartieri delli Ufficiali, e Soldati, e i siti dell' impianto dè casoni, e numero loro; e da quanto numero di Ufficiali, e Soldati, e di quali Compagnie debbano essere armati, e guardati i rispettivi posti; e quali posti debbano essere coperti dagl' Interessati, e altri delle Ville, e di quali Ville, posto per posto nè suoi confini, d'onde spedir si debbano le Ronde, e Contraronde, e dove arrivare, ed incontrarsi, presso à quali Ministri e servire, e restar debbano i respettivi Cavarzellani delle Ville medesime, e tutt' altro, che secondo le diverse situazioni, qualità, forze, e circostanze debbasi pratticare nell' avenire, sè nè già stabilita dal Maestrato con nostra approvazione per cadauna Guardia la sua distinta particolare istruzione, che, come sopra, vogliamo, e ordiniamo debbasi da tutti onninamente pratticare, e osservare. Per il qual' effetto al principio della Guardia sarà cura del Maestrato di far presentare per mezzo del Cancelliere del Pubblico a cadauno dè Signori Pressidenti la sua, e di fare, che cadaun Giudice, e Notaro d' Argine ne abbia una stampa per sua regola, condannando Noi per abuso, e disordine non tolerabile tutto ciò, che fin qui si fosse pratticato, o in avenire si pratticasse in contrario di ciò, che in dette Instruzioni viene prescritto.

Instruzione a stampa da farsi, e dispensarsi guardia per guardia, per regolare la Guardia in tempo di Piene.



§. DECIMO OTTAVO.

Passate le Piene, e levate le Guardie, ogni Giudice d' Argine dovrà cavar le note delli Ufficiali, Soldati, Casonieri, ed altri ec. che saranno stati su la Guardia, e

Diverse Provisioni da adempirsi passate le Piene

dai Giudici d' Argine, e altri ec.

Nota da darsi delli Ufficiali, Soldati, e altri ec. stati al comando.

e per quanti giorni a spese del Pubblico, come pure del numero dè quartieri, e casoni, e da chi questi saranno stati fatti, proveduti, e guardati, dandola sottoscritta alla Computistaria del Pubblico nel termine d' otto giorni.

Nota da darsi di quelli, che non sono comparsi.

Similmente cadaun Giudice dovrà formare una nota di quelli, che non saranno comparsi alla guardia, e che non avranno fatti li loro casoni, quantunque avvisati, come dovevano, e quella presentare da lui firmata in detto termine alli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, acciò i disubbidienti vengano puniti a tenore della presente nostra costituzione, come espressamente ordiniamo, affinche la troppa convivenza non abbia a produrre per altri casi simili cativo effetto.

Nota delle provisle fattesi, e de Creditori per causa di Piene.

Dovrà ancora ciaschun Giudice d' Argine nel termine di giorni quindici dopo le Piene aver unite, e poste in buona forma le note, che dai Provisionieri, Battifanghi, e altri Ministri saranno state tenute delle provisioni, e somministrazioni, che saranno state fatte di Pane, Vino, Legna, Fieno, Paglia, Lumi, ed altro ec. per le rispettive loro Guardie, e de creditori del prezzo discreto di tali generi, da conteggiarglisi da loro ai prezzi da approvarsi, e stabilirsi sollecitamente dal Maestrato, giusta le diverse qualità loro da distintamente esprimersi in dette note, con presentarle in detto termine approvate dal Signor Pressidente, alla pubblica Computistaria, acciò i Creditori possano essere sodisfatti, come si è detto di sopra, con la possibile puntualità, mentre così sarà sempre più facile, che in casi simili venga somministrato il bisogno, senza rincrescimento, o ritardo.

Nota da darsi per scarico delle provisioni fattesi.

Parimente dovrà ogni Giudice in detto termine aver unite, e poste in buona forma le note coi corrispondenti recapiti, e prove delle distribuzioni, e dispense di tali Generi, secondo lo scarico, che col fondamento dovuto dovranno averli prima dato quelli, a cura de quali erano passati per la loro dispensa, facendoli a piè d' esse il suo laudo con approvazione del Signor Pressidente, quando non vi fossero eccedenze considerabili, e maliziose, con presentarle in esso termine alla pubblica

Com-

Computistaria, acciò chi ne era carico, possa con ordine del Maestrato averne il dovuto discarico.

Nota da darsi de generi avanzati.

Ed essendosi avanzata qualche quantità di generi proveduti in qualche Guardia, dovrà pure ogn' uno de Giudici darne nel termine d' otto giorni dopo la piena, distinta nota a detta Computisteria, dopo aver ritirata a piè d'essa la ricevuta di quelli, a cura dè quali saranno rimasti, acciò il Computista possa addebitarneli, con darne anche al Maestrato tanto detto Giudice, che detto Computista la dovuta notizia, acciò possano esitarsi, ed incassarsene il ritratto.

Li Creditori presentino i loro recapiti in certo tempo, altrimenti non si attendino.

E affinchè non abbiano a restare addietro ricevute, e recapiti di generi somministrati dagl' Interessati, e altri ec. per le piene, e produrre col tempo confusioni, e disordini, determiniamo, che levate le Guardie si faccia affiggere d' ordine de Signori Giudice, e Maestrato de Savj un avviso in questa Città, e dai rispettivi Giudici d' Argine nelle loro Ville ai luoghi soliti per mezzo de loro Cavarzellani, che dovranno fare nelli atti del Capo Notaro del Pubblico attestato d' averli affissi come sopra, che tutti quelli, i quali anno ricevute, e recapiti di somministrazioni fatte come sopra, debbano nel termine di venti giorni essersi portati con tali recapiti alla pubblica Computistaria, ad incontrarli con le note dè Giudici, e trovandovi descritta la propria corrispondente partita ivi lasciarli, per avere la spedizione de loro Mandati da girarlisi, o pagarglisi come sopra: E se a caso qualche d' uno non trovasse in tali note la sua partita, dovrà quel tale in detto termine riccorrere al Maestrato per opportuno provedimento; spirato il qual termine, i recapiti, che non fossero stati presentati come sopra, non dovranno più essere attesi in conto alcuno, come si esprimerà in detto avviso, e come così Noi determiniamo, nè potranno que' tali conseguir più il pagamento, se non nel caso, che ciò non ostante si trovassero già descritti nelle note sudette, e ne mandati spediti.

Silezino i lavorieri fattisi nelle Piene.

E se si fossero fatti in tempo di Piene per qualche urgente bisogno scarichi, rinfianchi, o altri lavorieri alli Argini, o Coronelle, o Froldi, o Chiaviche, o altri

siti

ſiti pericoloſi, li riſpettivi Giudici delle Guardie dopo le dette piene dovranno rillevarli, e farne la loro relazione entro il termine d' un meſe, eſprimendo la loro quantità, e coſto, e ſe ſiano ſtati fatti dà Bracenti, e altri accorſi alla Guardia, che proveduti dal Pubblico non doveſſero eſſerne ſoddisfatti, preſentandola al Maeſtrato, da paſſarſi anch'eſſa alla pubblica Computiſteria, e ivi conſervarſi per ogni miglior riguardo.

Si rillevino i danni cagionati dalle Piene, con riferirli.

E finalmente dovranno tali Giudici, aſſieme coi loro Notari d' Argine, e Battifanghi, e altri, che dal Maeſtrato foſſero deſtinati, dopo le piene portarſi alla viſita delle arginature delle loro Guardie, chiaviche, ed altro ec. per rillevare i danni, che la piena le aveſſe apportato, e farne eſatta, e diligente relazione in ſcritto al detto Maeſtrato nel termine di quindeci giorni dopo che l'aqua del Po, e Fiumi ſi ſarà ribaſſata in modo, che ſi poſſa ſarne la viſita, o anche prima in caſo di qualche urgenza, con lo ſcandaglio della ſpeſa, che vi vorrà in appreſſo, per rimetterle di nuovo in buon ſtato di difeſa, riferendo ſolo ciò, che ſecondo la loro arte conoſceranno eſſervi di puro biſogno per quelle proviſioni, ed ordini, che li Signori Giudice, e Maeſtrato de Savj conoſceranno neceſſarj da prenderſi per detto effetto.

§. DECIMO NONO.

Non s' inferiſcano danni nelle Campagne in tempo di Piene, ne nei Lavorieri pubblici in qualunque tempo.

Avendo poi Noi inteſo non ſenza rincreſcimento, che ſpecialmente in tempo di Piene vengano inferiti dè danni notabili nelle Campagne adiacenti alli argini dè Fiumi, e Po, proibiamo eſpreſſamente alli Caſonieri, Bracenti, Artiſti, ed altri ec. il danneggiare in verun conto, in ſpecie intempo di Guardia, li terreni adiacenti, e i loro raccolti nè con Animali, nè con tagliar legna ne verde, ne ſecca, ne in qualunque altro modo ſotto qualſivoglia preteſto, così ancora a chiunque l' accoſtarſi, e tagliare, rovinare, o in qualunque altro modo, anche con Animali dannificare i penelli, e lavorieri di legna verde, o ſecca fatti coſtruire a ſpeſe del Pub-

Pubblico, o da qualche Intereſſato in difeſa, e riparo delli animali, e ripe non ſolo in tempo di piena, ma inqualunque altro tempo ſotto pena di venticinque ſcudi per volta, e altre ad arbitrio del Signor Giudice, e Maeſtrato de Savj, da applicarſi alla Caſſa de lavorierj, oltre alla refecione dè danni.

§. VIGESIMO

E perchè molto conſiderabili ſono, come l' eſperienza dimoſtra, i danni, e pregiudizi, che apportano ai froldi, ed arginature del Po, i Molinari con tenere attaccati, e vicini a tali froldi, e Argini i loro molini, al che volendo ſimilmente Noi provedere; perciò proibiamo eſpreſſamente, e ſotto pena di cinquanta ſcudi da apolicarſi come ſopra, e farſeli pagare dal Signor Giudice, e Maeſtrato de Savj, e altre corporali a noſtro arbitrio, a tutti, r ſingoli li Molinari, che anno, e pro tempore avranno molini in Po, o proprj, o condotti di appoſtarſi, non meno in tempo di piene, ma anche in qualunque altro tempo con li Molini ne Froldi, e in vicinanza di quelli, ma ſolo li permettiamo il poterli appoſtare in lontananza da tali froldi per quel ſpazio, che dal Giudice della loro guardia ſarà loro deſtinato, e che ſecondo le diverſe ſituazioni, e caſi giudicherà ſecondo l' arte, come l' incarichiamo, potergliſi aſſegnare, ſenza pregiudizio del Pubblico; nel che dourà andare ben circoſpetto, e non uſare facilità, o toleranza con chi ſi ſia, ma in caſo d' innobedieuza riccorrere alli Signori Giudice, e Maeſtrato, acoiò obblighino co' rimedj del gius gl' inobedienti ad adempire al loro dovere, e li facciano pagar la pena intimatali.

Provisioni per li Molinari

CAPITOLO SECONDO
Delli Bracenti.

Fù con Editto pubblicato gli 15. Novembre 1745. inſerto doppo queſta Conſtituzione alla pag. 75. e ſeguenti, dichiarato, che per Bracenti ſottopoſti alle Opere ruſticali à favore di queſto Pubblico, ſi doveſſero intendere ſolamente quelli, che nelle bolette del macinato vengono per tali aſcritti, ma comeche l' eſperienza hà immediatamente fatto conoſcere il grave danno apportato al medemo Pubblico dal nuovo preſo ſiſtema, per eſſere reſtato notabilmente diminuito il numero de ſuddeti Bracenti mentre molti, e molti di poca famiglia fraudolentemente, ſi ſono fatti aſcrivere nelle bolette ſotto nome d' Artiſti à fine d' eſimerſi dal peſo delle dette oppere ruſticali, quaado qualunque perſona, che s' impieghi in lavori di Campagna per ritrarne utile, e mercede, quantunque s' eſerciti ancora in qualche alrro impiego, non hà motivo di ricuſare la fominiſtrazioue delle opere ruſticali à favore del Commu-

ne, perciò rivocando noi in questa parte la disposizione del sudet. Editto al §. = in oltre ec. = ove viene comesso, che restino sottoposti al peso di dare le opere rusticali solamente li descritti come sopra per Bracenti nelle dette Bolette del Macinato, vogliamo, ed ordiniamo, che secondo il solito, vi soggiaciano, oltre li sudetti, che sotto tal titolo, e nome levano esse bollette, anche quelli d' altra Classe, ascritti nelle suddette bolette del macinato, che inavenire s' impiegheranno ò per se, ò per mezzo de suoi in detti lavorieri di campagna, cioè in segare, zappare, fare viti, mietere, cavare fossi, e fare terazzi ad opera sopra beni d' altri, e non già quelli, che s' impiegassero in simili lavori sopra de propri beni, o tenuti a livello, o pure in affitto, o a lavoratore, i quali nel solo caso di dar opera a tali lavori per loro proprio interesse dichiariamo esenti dal peso di dare, o pagare esse opere rusticali, siccome pur anche si è parso d' esentare quelli, che semplicemente s' impiegassero nel sollecito disbrigo delle Tibie de Formenti sopra le altrui aje in tempo d' Estate, così esentiamo pure tutti li Salariati di qualunque genere cioè Fatori, Ortolani, Boari, Caratieri, Cassiari, ò Vacari di Mandre di Vaccine, e Manzolami, Cavallari, Saltari, e simili, che sotto tal nome di Salariati prendessero a zappare terra da Marzatelli dalli loro Padroni solamente e non se da altri, e tutto ciò non ostante che nella Constituzione del Sig. Cardinale Cibo emanata li 14. Giugno 1652. al cap. XII. non venga eccettuato veruno, quale in questa parte resta da Noi dichiarata, ed ove faccia di bisogno moderata.

§. PRIMO

Opere da darsi ogni anno dai Bracenti.

Ogn' uno però de sopra individuati Bracenti dourà somministrare ai bisogni pubblici otto opere manuali ogn' anno dalla metà d' Aprile a tutto Maggio, dove saranno comandati, quando la stagione il permetta, e nei siti, che dai Battifanghi, secondo li ordini del Maestrato, da venirle dati in scritto dai loro rispettivi Giudici dici delle Guardie, saranno loro assegnati; e mancando nel suddetto termine dal dare esse otto opere manuali, saranno itremissibilmente gravati in ragione d'un scudo da pavoli dieci per ogni otto opere non somministrate, senza speranza d'alcuna diminuzione, perchè di tanto importo, e niente menó li vogliamo caricati in pena della loro contumacia, in non eseguire li Ordini suddetti, ne sarà loro lecito per esimersi dal dare tali opere, di pagare à contanti in detto termine i baiocchi 50. come in Editto del Signore Cardinale Patrizj de 23. Maggio 1725. vengono abblitati generalmente tutti li Debitori per detto Conto nel caso, che li pagagassero entro il termine in esso espresso, non intendendo noi, che abbia luogo la disposizione del sudetto Editto in conto alcuno à favore

vore delli detti Contumaci, che vogliamo tenuti pagare indispensabilmente il detto Scudo, e così baiocchi 50. di più dell' importo fissato per dette Opere otto nel sudetto Editto, in luogo di Condanna, senza speranza, che loro possa venir rimessa, e sol tanto avrà luogo la disposizione del medesimo à favore di quelli, che non venissero commandati dalli loro rispetivi Battisangi à dare le suddette Opere; E perchè non resti in ciò defraudata la Nostra Mente dalla Sagacità d'alcuni de sudetti Debitori, col portarsi come sopra à pagare li detti baiocchi 50. con animo di sotrarsi dalla suddetta Condanna; ordiniamo però in primo luogo all' Ufficiale de Bracenti di non fare à chi che sia Bebitore di tal Conto, prima che spiri il Mese di Maggio, ricevute di pagamenti per saldo, ancor che ne suoi libri aparissero venire li sudetti in saldo, ma solo le faranno à conto, per indi aver libero l'adito, di piantarli in essi libri come veri, e reali debitori d'altri baiocchi 50. col fondamento, che gli dovrà dare il Maestrato, prima che termini il detto Mese di Maggio, consistente nella nota di tutti quelli, che avisati dalli Battisangi, non avranno volsuto portarsi à dare le loro Opere ai lavori destinatigli, portandoli in seguito nelle Note generali de Debitori Morosi, che à Guardia per Guardia dovrà estraere ogni anno, su il piede dell'accennato Editto del Signore Cardinale Patrizj, per darla al nuovo Maestrato dopo S. Pietro d' Giugno, acciò possano venire pignorati per detta ulterior somma, troppo importando al Publico, attese le sue Urgenze, d'avere più tosto le Opere in natura, che in contanti, ed à fine che non possa mancare opportunamente l'accenato rincontro, all' Ufficiale sudetto; In secondo luogo ingiongiamo l'obligo alli Battisangi sotto pena della privazione del posto, da incorrere *ipso facto*, ogni volta che mancassero di mandare ciaschedun anno indilatamente alla metà del Mese di Maggio al Maestrato per mezzo dei loro Giudici d'Argine le note distinte, e fedeli da cadaun di loro rispetivamente sottoscritte, di tutti quei Bracenti, che avvisati non saranno comparsi à dare le loro Opere, quali note verranno poscia dal suddetto Maestrato fatte passare come sopra à tempo opportuno nelle mani del detto Ufficiale per l' effetto suddetto, dovendo il medesimo custodirle sempre in filza ad ogni buon fine, e per suo scarico in caso di bisogno.

§. SECONDO

In che debbano impiegarsi le opere de Bracenti.

Le opere sudette si dovranno impiegare particolarmente in riattare, e accomodare le strade pubbliche, in sgherbare, e ripulire condotti, e argini pubblici, e generalmente per qualunque altro serviggio pubblico; e dove il numero dè Bracenti, anno per anno sopravanzasse in qualche Guardia al bisogno dè riattamenti delle pubbliche strade, e dè sgherbamenti, e ripolimenti sudetti, si potranno impiegare in sdossamenti dè medesimi Condotti, otturamenti delle lavine, che le piovane cagionate avessero nelli Argini pub-

pubblici, e loro calate, e cose simili di poca spesa, ma per altro di conseguenza, qual ora al principio non venissero riparate, acciò possa esservi, per quanto sia possibile, da lavorare per tutti, e alcuno non abbia occasione di dolersi d'esser costretto a dare le Opere in Natura, ò pagare, quando non le dasse, allor che gli venissero richieste, un Scudo in contanti, à diferenza d'altri, che per non venire commandati non fossero tenuti pagare, che solo Baiocchi 50. e si come puuole tal volta accadere in alcuna Guardia, che manchino ò in tutto, ò in parte li lavori per il bisogno da impiegare tutti li Bracenti di quella in cadaun anno, e quantunque volessimo persuadersi della sincera condotta de Battisangi nel commandarli con imparcialità, nulladimeno *ad bene esse*, e per esimere anche loro da qualche ingiusta taccia, che potessero in correre di parciali verso tali uni, vogliamo perciò, che in tali circostanze siano imbussolati, niuno eccetuato, tutti li Bracenti di quelle Guardie, per farne seguire l'estrazione à sorte del numero d' essi che porterà il bisogno d' impiegare ne lavori preparati, però sempre alla continua presenza dei rispetivi Giudici delle loro Guardie, quali vogliamo incaricati dell' esata osservanza di tutto ciò, da eseguirsi, tante volte, anno per anno, e Guardia per Guardia, quante porterà il bisogno d'una sola parte de Bracenti delle medesime, da impiegare come sopra.

§. TERZO.

Compendj de Bracenti da farsi ogni anno.

Il Compendio de Bracenti a tenore di detto nostro Editto, e di questa nostra Costituzione, dovrà cadaun Battisango ogn' anno averlo fatto, sottoscritto, e consegnato al suo Giudice per tutto il mese di Novembre, sotto le pene in esso espresse, osservando tutte, e singole le regole in detto nostro Editto prescritte, e ordinate, e che qui vogliamo si abbiano per ripetute: Dovendo poi il Giudice, dopo averlo incontrato, posto in neto, e firmato, consegnarne, e averne consegnato ogn'anno a seconda di detto Editto un estratto da lui sottoscritto dentro il mese di Decembre, all' Ufficiale dell'opere rusticali nella Camera de Lavorieri, per dover questi eseguir quel tanto, che in detto Editto, e nel Capitolo de suoi obblighi li viene ingionto, e prescritto.

§. QUARTO.

Nota da darsi dei lavorieri da farsi fare dai Bracenti.

Oltre a ciò dovranno i Battisanghi ogn' anno per tutta la metà del mese di Marzo aver data ai loro rispettivi Giudici una distinta nota di tutti i lavorieri, che riconosceranno necessarj da farsi, come sopra, coll'opere de Bracenti ne luoghi delle loro Battisangherie, col numero delle opere, che potranno abbisognare in cadauno d'essi lavorieri distintamente, acciò il Giudice possa quelli visitare, ed esaminare, per risferire al Maestrato il bisogno per tutto detto mese di Marzo, e ricever quelli ordini, che li Signori Giudice de Savj, e Savj stimeranno proprio di darli, mentre se non riportati tali

li ordini di doverſi fare i lavorieri con l'opere ruſticali nel modo, che ſtimeranno di preſcrivere, non potrà metter gl' Uomini all'opera.

§. QUINTO.

Dopo ciò dovrà cadaun Giudice in virtù della preſente Coſtituzione a principio d' Aprile far affiſſare ne luoghi ſoliti delle Ville un avviſo ſottoſcritto da lui di comiſſione del Maeſtrato, notificando a tutti li Bracenti Villa per Villa, di dover in giorno determinato portarſi dal Battifangho (che preventivamente dovrà dal ſuo Giudice eſſere informato dell' occorrente, mediante la relazione dè lavorieri da farſi), per ricever l'ordine di andare a lavorare nè ſiti, che verranno loro aſſegnati, e preſtare le loro opere, in ciò, che ſarà loro ordinato, come ſopra, per pubblico ſerviggio, e ſotto la direzione, e ubbedienza del Battifango medeſimo, quale ſecondo che ſpedirà queſti ordini, andarà regiſtrando in una vacchetta i nomi de Bracenti, che avrà comandati, e che ſaranno comparſi, con la giornata del comando datoli, e con eſprimere il ſito, e l' operazione; nella qual vachetta pure dovrà notare di giorno in giorno a cadaun Bracente le opere, che avrà date all' incontro della propria partita.

Modo d' avvi ſare i Bracenti per portarſi al lavoriero.

§. SESTO.

Ogni giorno il Battifango anderà in viſita dè lavorieri, oſſervando ſe verranno fatti a dovere, e ſegnando chi ſe nè foſſe partito, e non aveſſe lavorato l' intiera giornata, per non accreditarli che del preciſo tempo impiegato: E l' ultimo giorno dè lavorieri ordinati conſegnerà a ciaſcheduno l' atteſtazione dell' opere, che avrà date a tenore della ſua ſudetta vachetta, eſprimendo in eſſa le giornate preciſe, e i ſiti, dove le avrà date; dalla qual vachetta poi dovrà il Battifango cavar la nota in buona forma, e con dette dichiarazioni dell'opere date da cadauno, e ſottoſcritala la dovrà conſegnare al ſuo Giu-

Diligenze da pratticarſi dalli Battifanghi ſopra i Bracenti che daranno le opere.

Giudice, acciò fatto il dovuto incontro d'essa, e veduto il lavoriero fatto a dovere, l'esibisca dentro il mese di Giugno, assieme col suo laudo alli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, per l'ordine all'Ufficiale dè Bracenti di dar credito a dovere delle opere date a chi le avrà, come sopra, prestate.

§. SETTIMO.

Regole per i Bracenti, che non si trovassero in compendio.

Se l'Ufficiale delle opere sudette troverà, che qualch' uno dè nomi dè Bracenti, che sia descritto in detta nota, o pure che comparisca per pagare a contanti, non si trovi allibrato, perchè non descritto nell' estratto datoli dal Giudice della Guardia, ne farà memoria a parte, dandola al detto Giudice, di cui sarà incombenza ricercarne dal Battifango il perchè, per poter emendare il compendio socondo sarà di ragione, e li sarà ordinato dalli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, a quali dovrà subito darne parte; e trovandosi, che per dolo, o colpa punibile qualche Ministro non avesse descritto nel suo compendio qualche Bracente, o lo avesse esentato, incorrerà nelle pene, che saranno giudicate opportune da detti Signori Giudice, e Maestrato, anche della carcere, e privazione dell Ufficio; nelle quali pene il Battifango incorrerà anche nè casi, che facesse dare ai Bracenti le loro opere per altro, che per serviggio del Pubblico, o che attestasse averle loro date in tutto, o in parte, se bene non fosse vero.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Dè lavorieri da farsi per sgarbamenti, riattamenti di strade, cavamenti di Condotti, e altri lavorieri, massime con cariole alli argini del Po, e altri Fiumi, e distribuzione delle spese da potersi fare annualmente a Guardia per Guardia.

§. PRIMO.

Giudici di Argine diano nota del bisogno per la lor Guardia.

Primieramente alli Giudici, e Notari d' Argine, i quali ne anno l' obbligo ingionto al loro ministero, ordiniamo, che ogn' anno al principio del mese di Luglio debbano fare una visita generale delle lo rispettive Guardie, e alla metà di detto mese debbano aver data alli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj la loro rispettiva relazione di tutti, e singoli i difetti, e disordini, che ne avranno rilevati, e dè lavorieri, sgarbamenti, e riattamenti, che avranno riconosciuto essere necessarj in esse, col scandaglio della spesa, che portar potranno capo per capo con fare instanza per gli ordini opportuni di far sgarbare, e nettare gli Argini, e loro restare e i Condotti Pubblici, che ne avessero di bisogno, o che dovrà eseguirsi ogn' anno per tutto detto mese: E successivamente che sia data mano alli altri lavori più necessarj, e levati tutti gli abusi, e in specie quello delle restare impedite tanto alli argini dè Condotti, e dè Fiumi, che delle golene; volendo Noi, e ordinando, che anche le stesse golene, quantunque basse, debbano avere le loro restare libere, e in niun modo impedite in quella rispettiva larghezza, che dà Giudici d' Argine sarà prescritta, e giudicata bastevole al bisogno sotto pena a chiunque in qualunque modo introdurrà, o non levarà tali impedimenti, ed abusi di scudi venticinque per ogni capo di contravenzione, che applichiamo alla Cassa dè lavorieri, e altre anche maggiori ad arbitrio del Signor Giudice de Savj.

§. SE-

§. SECONDO.

Ed essendoci stato esposto il vantaggio, che ricavarebbe questo Pubblico dalli lavorieri, che si facessero in scarico delli argini, e froldi del Po, e altri Fiumi con le cariole da mano, e per il minor costo di essi, in riguardo alla minor distanza, dove facendosi uso di esse si trasporta il terreno, che si leva dalli scarichi, e per riuscire assai più politi, e senza menoma perdita di terreno, che sino dall' infima parte del lavoriero, e sino sul pelo dell' acqua del Fiume tutto si ricupera, e si trasporta con tutta l' economia in rinforzo delli argini medesimi, che si scarricano, risparmiandosi, operando in tal modo, molta parte di quella terra, che facendosi lo scarico con Barozze, perder si dovrebbe, per doverne poi levare altretanta in vece con eccessivo danno delli Interessati, e con maggior dispendio del Pubblico, per la maggior distanza, di dietro dai froldi nelle Campagne adiacenti per compimento dei necessarj lavori: E avendo avuto notizia essere questo buon uso di simili lavori con cariole da mano andato in dessuetudine, perchè gli Uomini, che lavorano in detti scarichi non arivano a guadagnare tanto, che basti a vivere in quella giornata, in cui lavorano sul prezzo statoli fissato nella Costituzione Piazza, onde premendo a Noi, che detti scarichi a cariole, e altri simili lavori in quei casi, e tempi, che saranno giudicati profittevoli, e vantaggiosi al Pubblico, vengano fatti in questo tal modo; perciò con la presente nostra Costituzione dichiariamo, e vogliamo, che in avenire gli Appaltatori dè lavorieri di questo Pubblico non possano, nè debbano ricusare di fare nei casi sopradetti tutti quei lavorieri, che dalli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, medianti i Giudici, e Notari d'Argine li verranno ordinati con le predette cariole da mano, sotto pena in caso di contravenzione della caducità dall' Appalto, e di non poter più avere Appalti di lavorieri, nè lavorare, nè far lavorare sulle Guardie, perchè non avranno più scusa di perdervi, mentre in

Provisione per trovar facilmente Appaltatori per li scarichi con Cariole.

in avenire fissiamo il prezzo di baiochi venti per cadaun passetto di terra, che verrà fatto con cariole, o sia in iscarico delli Argini, o sia in qualunque altro lavoro, che dal Giudice della Guardia venisse stimato proffittevole, che si facesse in tal modo, con di più li soliti quattrini quattro per pertica di distanza, detratte le tre prime a favore del Pubblico; ed in oltre li verrà considerata la distanza doppia nelle salite dè scarichi, purchè non procurino maliziosamente di protraere la linea a lungo l' Argine, lo che dovranno li Giudice, e Notari d' Argine, e i Battisanghi invigilare, che non succeda, e succedendo non dovranno abbonarli che le giuste distanze, quando li leveranno il lavoriero. Qual dichiarazione, e provisione si è fatta solamente, affinchè in ogni tempo, e stagione quelli, che operano in detti lavorieri possano conseguire un congruo, e discreto pagamento, da poter vivere, come siamo assicurati, che conseguirlo potranno in avenire in virtù di detta nostra provisione, purchè essi dal canto loro ne facciano quel buon uso, che devono, lavorando tutta la giornata onestamente, e senza frodi. Avertiamo però l' Appaltatore, che dovrà esser suo peso preciso, che tali lavorieri a cariole vengano fatti con la dovuta sollecitudine, e se mai mancassero gli Uomini bisognevoli, perchè esso Appaltatore per troppa ingordigia di guadagno non volesse pagarli per le loro opere, e giornate una discreta mercede, si obbligarà dal Maestrato coi rimedj del Gius a doverli trovare, e pagarli le loro opere, secondo la diversità de tempi, a quel prezzo onesto, che dallo stesso Maestrato col parere del Giudice della Guardia sarà determinato.

§. TERZO.

Ma perchè sappiamo, che non solo nel fare li sopradetti lavorieri con cariole, ma universalmente in tutti gli altri lavorieri di terra, che si fanno alli argini del Po, e altri Fiumi, e in specie su la Guardia di Filo, e con barozze, e con carri, o carrete sia stato introdotto un dannosissimo abuso di fare li cordoli d' essi d' una ecce- *Come debbano farsi li cordoli tanto per li lavorieri di cariole, che*

di Barozze, e carri, e pene ai Contraventori.

dente altezza, e ſenza rompere le zolle della terra, dal che nè ſuccede, che nell' aſſodarſi detti lavorieri calano in gran parte dalla loro primiera altezza, e con tanta irregolarità, che può far temere in progreſſo di tempo maggiori diſordini: Ordiniamo pertanto, che in avenire li cordoli da cariole debbano eſſer fatti di un' altezza non maggiore di oncie cinque, o di ſei al più l' uno, quelli da barozze di onzie nove, o dieci al più, e quelli da carri, e carrette di oncie dodeci, fino anche alle quattordici per cadauno; con che però ſempre vengano rotte minutamente le ſopradette zolle, acciò queſti lavori tutti rieſcano egualmente ben battuti, e aſſodati, nella qual neceſſaria diligenza conſiſtendo la buona riuſcita, e perfezione d'eſſi, incarichiamo alli Giudici, e Notari d' argine il dover invigilare per la rigoroſa oſſervanza di queſte noſtre ordinazioni; a quali anche eſpreſſamente comandiamo, che ſe in qualſivoglia ſorte dei ſopradetti lavorieri di terra vi trovaſſero li cordoli fatti d' altezza eccedente alla ſopra ordinata, per la prima volta, che verrà commeſſo ſimile eccesſo, quante oncie avrà il Delinquente ecceduto nell' altezza dè cordoli, debba minorarli d' altrettanti baiochi il prezzo delli paſſetti, che avrà fatto in quel tal lavoriero, per compenſo del danno, a cui ſoggiacerebbe il Pubblico nel maggior decremento, e calo, che ſogliono fare ſimili lavori mal fatti. Che ſe poi ciò non oſtante dopo un tale più toſtò avviſo, che caſtigo voleſſe alcuno ſeguitare a far detti cordoli di maggior altezza della ſopradetta, e non rompeſſe bene le zolle della terra; in tal caſo non dovranno li Giudici, e Notari d' argine levare tali lavori, ne darli credito di tali partite, quali vogliamo, che per detta contravenzione ſiano decadute a favore del Pubblico ſenza verun pagamento, ed in oltre li Delinquenti di queſta ſorte dovranno eſſere per ſempre ſcacciati, e banditi dà tutti li lavorieri del Pubblico, nella qual pena dichiariamo incorſo anche l' Appaltatore medeſimo, quale in oltre dovrà antiſtare a favore dello ſteſſo Pubblico per tutte le mancanze, e frodi di quelli, che lavorano ſotto il ſuo appalto, e molto maggiormente

mente

mente poi se egli stesso fosse trovato delinquente nelle sue proprie partite fatte a sua mano ; nel qual caso vogliamo in oltre , che ipso facto s' intenda, e sia sempre decaduto , ed escluso non solo dal sudetto , ma per sempre da qualunque altro appalto di lavorieri Communitativi: Proibendo Noi espressamente alli Giudidi , e Notari d' argine ogni , benchè minimo arbitrio , ed interpretazione sopra queste nostre disposizioni , riservando ciò solo alli Signori Giudice , e Maestrato dè Savj , a cui essi douranno partecipare dette delinquenze per loro scarico , a quali Signori Giudice , e Maestrato dè Savj diamo , e riserviamo tutte le facoltà di poter procedere contro li trasgressori a pene anche maggiori a loro arbitrio , e secondo la qualità dè sudetti , o altri delitti, che commettessero nell' impiego.

§. Q U A R T O.

Riconoscendo però Noi , che lo scoprimento di tali contravenzioni, che commetter sogliono costoro, dipende la maggior parte dalla fedeltà, e vigilanza dè Giudici, Notari, e Battifanghi , a quali non devono essere occulte, e celate, atteso l'obbligo, che anno, di assistere in persona giornalmente ad ogni sorta di lavorieri, che si fanno nelle rispettive loro Guardie; Noi per tanto con la presente strettamente li rinnoviamo l'obbligo sopradetto , volendo, e comandando, che siano obbligati assistere senza pretesa di ricognizione, e ne meno di capsoldo a tenore di detta Costituzione Piazza al Cap. 4. §. non potranno, e Cap. 8. §. si rinnovano &c. giornalmente a tali lavorieri , anche per rilevare detti difetti , e succedendone alcuno, li medesimi saranno tenuti a denonciarli , e farli subito notti, senza veruna parzialità , nè riguardo alli Signori Giudice , e Maestrato dè Savj ; al che mancando, e rilevandosi giustificatamente , che avessero occultato qualche difetto, e frode in qualche partita di lavoriero , quale con buona fede fosse stata levata , li dichiariamo incorsi nella pena di dover pagare del loro proprio

I Battifanghi assistano di continuo ai lavorieri, e loro obblighi.

 tali

tali levate partite indebitamente, e nella perdita dell' Ufficio, ed altre anche maggiori ad arbitrio delli Signori Giudice, e Maestrato de Savj; nè quali casi si procederà contro li medesimi anche per inquisizione, e particolarmente nel difetto dell' altezza dè cordoli, premendoci sommamente di sradicare un tale abuso.

§. QUINTO.

Li Appaltatori assistano di continuo ai loro lavorieri, e però non prendano Appalti nello stesso tempo in più Guardie, o posti in caso ec.

Obblighiamo ancora gli Appaltatori del Pubblico a dover continuamente, e personalmente assistere ai lavorieri dei loro Appalti, acciò vengano compiuti a dovere, e a tenore delle presenti nostre distribuzioni dai loro Caporali, e Uomini, perche tanto richiede non meno il loro, che l'interesse del Pubblico. E acciò possa avere il pieno suo effetto questa nostra determinazione, vogliamo, e ordiniamo, che quello, a cui sarà concesso in appalto qualche lavoriero sopra una Guardia, non possa ricevere nello stesso tempo in appalto nè per se stesso, nè per interposta persona un'altro lavoriero nè meno su la stessa Guardia, e molto meno su un'altra, che si dovesse fare nello stesso tempo del primo, altrimenti scoprendosi, che questi prendesse in appalto, come sopra, più d'un lavoriere, che in diversi siti far si dovesse nello stesso tempo, lo dichiariamo decaduto dall'uno, e dall' altro Appalto, e incorso ancora nella pena di venticinque scudi per cadauno di tali Appalti, che applichiamo alla Cassa de lavorieri. Se però un'Appaltatore avesse qualche altro della sua Famiglia atto ad assistere ai lavorieri, o qualche compagno, o compagni nell' Appalto coobligati, in tal caso potrà abbracciare anche piu d' un lavoriero, purche a cadaun lavoriero abbia modo di assistere giornalmente per mezo d'alcuno di sua Famiglia, o di qualche suo compagno, come sopra, capace ad arbitrio dè Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, così che niun lavoriero abbia a restare senza tale assistenza, lo che si dourà espressa mente dichiarare nelle scritture d' Appalto.

§. SE-

§. SESTO.

Non si levino i lavorieri, se non bene assodati.

E da che dal levarsi intempestivamente, e in più volte li lavorieri non ancora compiuti, e sufficientemente assodati, ne può succedere al Pubblico un gravissimo pregiudizio; perciò avertiamo chi dourà fare gli accordi, e scritture delli Appalti dè lavorieri delle Arginature a fare tutto il possibile, per apporre in esse, che tali lavorieri non si possano, nè debbano levare, se non saranno compiti, e perfezionati, e ridotti all' altezza determinata, secondo la descrizione del lavoriero intiero, che ordiniamo si debba fare dal Giudice della Guardia, e registrare con la distinta nota delle misure di lunghezza, larghezza, ed altezza nella scrittura dell' Appalto: Non intendendo però noi con ciò di proibire le relazioni, che i Giudici avessero ordine di fare dal Maestrato per via di scandaglio, nè casi, che si dovesse pagare qualche somma a qualche Appaltatore a conto del lavoriero, che stasse facendo, e anche permettendo, che in caso di lavorieri di molto valore le levate loro si possono fare in più volte, e tempi, purchè ogn' una sia in discreta quantità, e i lavorieri siano bene assodati, e purchè se ne riportino gli ordini preventivi dalli Signori Giudice dè Savj, e Savj deputati, e non altrimenti. Alla qual scrittura, nell' atto di firmarsi, dourassi trovar presente il Giudice, e Notaro di questa Guardia, dove il lavoriere si dourà fare, o per lo meno uno di loro, per riconoscere, secondo la sua pratica se sia concepita giusta l' intenzione del determinato lavoriero, e suggerire que' patti, e condizioni, che richiederà il bisogno per la buona riuscita del lavoriero: E tuttociò non meno per gli Appalti dè lavorieri delle Arginature, ma anche per quelli de sgarbamenti, ed escavazioni, ed espurghi de pubblici Condotti, e costruzioni, e riattàmenti di Ponti, Strade, Chiaviche, e Penelli, e simili.

§. SET-

§. SETTIMO

Regolamento, e riparto delle ſpeſe da farſi ogn' anno Guardia per Guardia, concorrendovi il biſogno, e avanzi pure da farſi.

Rieſcendo però di maſſimo pregiudizio a queſto Pubblico la inconſiderazione delle ſpeſe, che tante volte in materia di lavorieri ſi ſono fatte, anche ſenza utilità, e ſenza il dovuto rifleſſo in certe Guardie, quali non eſiggevano tanta neceſſità, per cagione di certi capricciofi ricorſi, e inorpellati ſuggerimenti, ed inſtanze fattene al Magiſtrato, per eſtorcergliene gli ordini, levandoſi così al Pubblico il modo di accorrere, e dar mano ai più importanti lavoreri, maſſime delle Arginature del Po Grande, quale potrebbe portare quaſi l'eſterminio di buona parte di queſto ſtato, in caſo, che a queſto particolarmente non ſi attendeſſe, e levandogliſi anche il modo di far lavorare nelle eſcavazioni di tanti pubblici Condotti in ſpecie Recipienti, che ne anno tanta neceſſità.: Perciò avendo Noi determinato di provedere quanto ciſia poſſibile anche a queſto diſordine, ed eſſendoci fatti informare dal Sig. Giudice dè Savj della ſpeſa ordinaria occorſa Guardia per Guardia in lavorieri neceſſarj nel termine d' anni dieci, per aver qualche lume di ciò, che può in appreſſo abbiſognare di ſpeſa in cadauna Guardia, anche nell' avenire fuori dè caſi ſtraordinarj, con aver rilevato, che le ſpeſe occorſe un' anno per l' altro in detto decennio per cadauna Guardia, a ſeconda del biſogno, tra per le Arginature, che nè Condotti ec. ſiano aſceſe all' anno in appreſſo, poco più, poco meno, come qui ſiegue, cioè.

Nella Guardia	di Ficarolo a	₤	2108 :	39 :	9
—— ——	di Gurzone a	₤	1000 :		
—— ——	di Caſaglia a	₤	2525 :	46 :	10
—— ——	di Francolino a	₤	1500 :		
—— ——	di Foſſa d'Albero a	₤	2000 :		
—— ——	di Marrara a	₤	1000 :		
—— ——	di S. Giorgio a	₤	1500 :		
	Somma —— ——	₤	11633 :	86 :	7

di Co-

Somma riportata		11633 : 86 : 7
—	— di Codrea a	1000 :
—	— delle Podeſtarie a	800 :
—	— di Filo a	300 :
nella Maſſaria della Pioppa		150 :
—	e della Miſericordia a	150 :
Somma		14033 : 86 : 7

Alle quali ſpeſe aggiungendoſi annui Scudi ottomilla e uno, baiochi undeci, e denari ſei, che porta l'annuo peſo fiſſo della Caſſa de lavorieri compreſi li Salariati, giuſta la Tabella generale delle annue ſpeſe Pubbliche da Noi approvata, ed impreſſa nell'anno ſcorſo 1745., e da tutto cio deducendoſi, che quando non ſuccedano caſi ſtraordinari, per cauſa di piene, e corroſioni notabili nelli Argini, e ſimili, ec. poſſa eſſervi annualmente un avanzo d' entrata di detta Caſſa per 6000. ſalvo ec. un' anno per l'altro. Perciò determiniamo, che dedotte le dette ſpeſe fiſſe, non s' impieghino per quanto però ſia poſſibile, occorrendo, ogn' anno, ſe non li ſudetti 14000. ſalvo, e quel meno ancora, che ſi potrà, purche ſi faccia il biſogno riſpettivamente Guardia per Guardia col ragguaglio, e proporzione del ſudetto decennio, e che ſi dia a cio principio, ſubito che ſaranno poſte in buon ſtato di difeſa, come ſi ſpera ſia per ſuccedere nel termine di due anni, le Arginature del Po di Lombardia ſtate pur troppo notabilmente dannificate dalle replicate piene ſucceſſe non meno in fine dell' anno ſcorſo 1745., ma anche nell'anno preſente, che per otto volte fin quì anno ridotto il Po in Guardia; e quelle ancora del Po di Primaro, che per cagione dell' acque aggiontevi, e che ſono per aggiungerviſi abbiſognano d' eſſere generalmente rialzate, e in piu ſiti rinficacate: E che ſalvi 3000. ogn' anno di detto avanzo, da reſtare in Caſſa per le occorrenze ſtraordinarie, il reſto, che ſarà d' annui 3000. circa, e qualche anno forſe anche notabilmente di più, per cagione

gione

gione della minor spesa, che qualch' anno si spera sia per volervi nelle Arginature sudette, debbasi impiegare in escavamenti de Scoli, e Condotti pubblici, che dai Signori Giudice, e Maestrato de Savj prò tempore sarà riconosciuto averne maggior bisogno; con avertenza però di dar prima mano all'espurgo, o sia escavamento de Scoli Recipienti, e poi successivamente delli Influenti, cominciando sempre dalla parte inferiore, e venendo senza interruzzione all' insù, come providamente viene prescritto anche in detta Costituzione Piazza al Capitolo 11 §. Ma perche ec. alla quale in questa parte ci riportiamo, incaricando alli Signori Giudice, e Maestrato de Savj pro tempore a fare tutto il possibile, acciò le spese, che dovranno farsi in avenire à Guardia per Guardia restino ristrette al sudetto riparo, e che il resto s' impieghi, e riservi rispettivamente, come sopra.

§. OTTAVO.

Gli Appalti sopra Scudi 50. non si faccino se non per via d' Editti, e Partito del Maestrato

Il che affine, che succeda con la dovuta circospezione rinoviamo, e confermiamo la detta Constituzione Piazza al Capitolo settimo § Non si farà ec. di non doversi cioè fare, nè appaltare alcun lavoro, se non con affigger prima gli Editti, ec. Dichiarando però doversi ciò intendere per qualunque sorta di lavorieri, o siano di terra alli Argini, e Coronelle, e di Penelli, Chiaviche, Ponti, Strade, o di Escavazioni, Espurghi, Arginature di Condotti pubblici, o loro sgarbamenti, anche dell' uno, e dell' altro Poatello, quando cadauno d' essi ecceda la spesa di Scudi cinquanta, o pure l' Appalto abbia tratto successivo con titolo di condotta per più anni: E ordinando Noi espressamente, che in avenire li Appalti di alcuno di detti lavorieri sopra detta somma di ☞ 50. o che abbiano tratto successivo, come sopra, non possano stabilirsi, se non dopo sentiti tutti li Offerenti, ne deliberarsi al miglior Obblatore, se non con successivo Partito di Voti segreti del Maestrato, altrimenti qualunque di tali Appalti, che venisse fatto senza osservare questa nostra disposizione, dovrà intendersi, come così adesso per

allora

allora lo dichiariamo *ipso facto, et iure* nullo, di modo tale, che anche l' Appaltatore, che lo avesse accettato senza l' osservanza sudetta, non possa pretendere, nè conseguire pagamento del lavoriero, che avesse fatto sotto un tale Appalto, oltre di che douranno sempre avere fatte le scritture private delli Appalti, anche nel caso, che venissero deliberati li lavori per rescritto, a mottivo di non passare li Scudi 50. dal Caponotaro del Pubblico.

§. N O N O.

Avertimento alli Signori Giudice, e Maestrato de Savi per l' esazione, e pagamenti a contanti dai Debitori di lavoriero.

Siccome incarichiamo alli sudetti Signori Giudice, e Maestrato de Savj pro tempore la sollecita esazione tante volte inculcata anche nelle precedenti Costituzioni de nostri predecessori dai Debitori di lavoriero, e che i Morosi col nostro exequatur vengano pignorati senza verun riguardo, nè distinzione, accioche quanto sia possibile, possa la Cassa de Lavorieri essere sempre proveduta di contanti, per poter sodisfare con puntualità alle sue spese fisse, e riparare alle continve necessarie occorrenze, e ad effetto, che sempre possino gli Appaltatori, ed altri ec. essere sodisfatti in contanti con puntualità, e non per via di giri dei loro mandati ai debitori di lavoriero: Quali giri sarà molto ben fatto, che non venga permesso dà detti Signori Giudice, e Maestrato che si facciano, se non in caso di precisa necessità, mentre pagandosi i mandati a contanti, e prontamente, si puo il Pubblico ripromettere d' avere più concorrenti alli Appalti, e qualche discretto ribasso nel prezzo de lavorieri, che appalterà secondo la disposizione della Costituzion Piazza, e di questa nostra, da quello succederebbe, se tali Concorrenti, e Appaltatori prevedessero di non poter essere prontamente sodisfatti a contanti, e di dovere perciò girare con loro disavantaggio, come sopra, i loro mandati.

§. D E C I M O.

Approvazione de Capitoli delli Obblighi del

E acciò l' esazione non venga ritardata dalla tardanza del Computista, e Aiutanti della Camera de lavorieri in adempire al proprio dovere, e acciò ancora i pagamenti da farsi dai debitori di lavoriero vengano fatti a dovere,

Computista e altri della Camera de lavorieri.

e l' azienda venga condotta con il miglior ordine, obblighiamo detto Computista, e altri ec. alla piena osservanza di tutti, e singoli i Capitoli ultimamente stabilitisi, e pubblicatisi dalla vigilante attenzione dè Signori Giudice, e Maestrato de Savj sopra gli obblighi di detto Computista, e altri ec., e dati alle stampe: Quali Capitoli Noi colla presente approviamo, e confermiamo in tutte, e singole le loro parti ec.

CAPITOLO QUARTO

Dichiarazione de Condotti, Chiaviche, Ponti, e strade pubbliche.

Che non si considerino per Pubblici, se non li Condotti, Ponti, Chiaviche, e strade comprese nel presente Capitolo.

VOlendo Noi riparare anche alli gravi disordini, ed abusi oramai introdotti, e rimuovere per l' avenire le quotidiane querule dispute, che si fanno da Particolari sopra la inspezione, se debba spettare la manutenzione, e risarcimento di molti Ponti, Chiaviche, Condotti, e Strade al pubblico, o al Privato, ed essendosi d' ordine nostro fatte da diversi Giudici d' Argine con intelligenza dè Signori Giudice, e Maestrato dè Savj diligenti, e mature osservazioni sopra di cadauna delle Guardie dal Pubblico medesimo dirette in tal particolare: Però con la presente nostra disposizione dichiariamo, che per l' avenire non debbansi intendere, che spetti al Pubblico stesso la manutenzione, escavazione, rifacimento, e rispettiva riparazione, che delli soli Ponti, Chiaviche, e Condotti da annotarsi Guardia per Guardia in fine di questa nostra Constituzione, quali appunto detti Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, stanti le informazioni prese, anno riconosciuto avere le condizioni necessarie, per esser tenuti, e praticati per pubblici; la descrizione distinta delle quali strade si potrà ommettere, per non rendere troppo voluminosa la presente Constituzione, essendo quelle più facilmente notorie: Stante le quali dichiarazioni ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che in avenire questo Pubblico non debba essere

tenuto alla manutezione, e risarcimento de Ponti, Chiaviche, e Condotti, se non delli precisi descritti in fine della presente Costituzione, e se non delle strade, che, è sempre stato solito a risarcire, e che come pubbliche sono state, e vengono considerate; e tutto ciò non ostante qualunque atto pratticato fin qui in contrario, che Noi adesso condanniamo per un' abuso, e non ostante, che fosse stato o in stampa, o in scritto altrimenti dichiarato, mentre talj stampe, e dichiarazioni Noi onninamente le rivochiamo, e moderiamo rispettivamente, riducendole al vero senso di questa nostra disposizione: Cassando irritando, ed annullando, e dichiarando Noi di niun valore tutto ciò, che si potesse addurre in contrario; e volendo, che questa nostra disposizione abbia sempre ad avere sotto l' autorità de Signori Giudice, e Maestrato de Savj, e sotto la vigilante attenzione de Giudici d' Argine, la dovuta osservanza.

CAPITOLO QUINTO.

Regolamento per li Cavarzellani tanto maggiori, che minori.

NEll' imbussolazione, & estrazione rispettivamente de nomi de Cavarzellani maggiori nascono ogni anno non pochi disordini, e ricusando molti sotto varj pretesti di assumere tal peso, e così venendosi a nuove estrazioni s' incontrano nuove ripulse, e non poche volte alcune Ville restano prive per molti mesi di tali Cavarzellani tanto necessarj per il buon serviggio della Giustizia, e del Pubblico. Per togliere per tanto di mezzo tali disordini, ordiniamo, ed espressamente comandiamo.

§. P R I M O.

Che per l' avenire dal Capo Notaro del Pubblico siano imbussolati tutti li Proprietarj di ciascheduna Villa di qualunque stato, grado, e condizione si siano, anche Ecclesiastici Secolari, e Regolari dell' uno, e dell' altro sesso, e privilegiati, che pagano lavorieri (mentre però non siano tali privileggiati, che abbiano ius quesito in vigore de loro privileggi d' essere immuni dal sudetto peso della Cavarzelaneria non intendendo noi di derrogare à quelli colla presente nostra disposizione,) secondo la nota, che fedelmente

Imbussolazione da farsi dei Proprietarj e come per le Cavarzellanarie.

do-

dourà darglisi sottoscritta dai rispettivi Giudici delle Guardie, con li nomi delle Possessioni una per una, le quali arrivano a pagare scudi quatordeci bai. cinquanta quatro, e denari sei all' anno di lavoriero per cadauna, agravio corispondente alla seminatura di moggia quatro, che appunto vi vano a formare una possessione, creduta secondo il solito, capace di portare il sudetto peso all' anno di lavoriero per cadauna; comprendendo in esse anche quelle, che fossero possedute da più Persone, che vivano però in communione, e di modo che se uno, o più d' uno Interessato delle qualità sudette sarà proprietario di più d' una Possessione nella medesima Villa con la condizione del pagamento sopra espresso, o pure se una sola Possessione paghera il doppio, o il triplo, o il quadruplo della sudetta annualità, debbansi quel tal nome replicar tante volte, quante porterà la detta annua somma di ₰ 14. 54. 6. Delle quali note dovrà il detto Caponotaro tenerne conto, dovendo esso fare tanti viglietti, quante saranno le sudette partite, e qnelli incontrati colle corrispondenti note sudette, in presenza almeno d' uno dè Signori Savj deputati ai lavorieri, porre tutti nel Bussolo di cadauna Villa, compite, che siano le estrazioni di tutti i già imbussolati, e ciò tante volte quante porterà il caso, per venire ai debiti tempi legitimamente alle nuove estrazioni senza alcuna parzialità.

§. SECONDO.

Fatta tale imbussolazione, in cui non potranno esser compresi, se non quelli Interessati, che a quel tempo atttualmente possederanno nelle rispettive Ville la sudetta rispettiva quantità di Terreno, che porti detti annui Scudi quatordeci bai. cinquanta quatro e denari sei di lavoriero, si verrà all' estrazione, che dourà essersi fatta per tutto li quindici d' Agosto di cadaun anno, in presenza d' uno almeno di detti Signori Savj a cui il Caponotaro sudetto dourà dar nota di tutti li estratti, tenendone libro a parte; come pure alli rispettivi Massari, e Giudici delle Guardie dourà dar nota delli estratti, per le rispettive loro Ville nel termine di tre giorni dopo seguita l' estrazione, acciò facciano spedire nel termine d' altri sei giorni a chi sarà estratto

la

la poliza d'aviso di sua deputazione, consegnandola per tale effetto ai rispettivi Cavarzellani minori, che dovranno fare nelli atti del detto Capo Notaro nel termine d'altri otto giorni l'attestazione d'averle tutte eseguite. Avertendo Noi detti Giudici ad esaminar bene dette note, prima di dar fuori le polize, e rilevando in esse note qualche sbaglio, o equivoco contrario a questa nostra risoluzione, a dover prima darne parte alli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj per quel provedimento, che stimaranno proprio di dare, acciò resti intieramente adempito a quanto abbiamo, come sopra, determinato; E chi verrà legitimamente estratto, come sopra, non potrà essere esentato dal detto peso per qualsivoglia motivo, o pretesto.

§. T E R Z O.

Niuno si esibisca per Cavarzellano maggiore, e chi non possiede nella Villa coi requisiti dovuti non possa esserla.

Proibiamo però espressamente a chi si sia l'esibirsi spontaneamente a farsi notare per Cavarzellano maggiore, come se fosse stato estratto, sotto pena al Capo Notaro, che lo notasse di scudi cinquanta, e d'altri scudi cinquanta a chi si fosse fatto notare come estratto, volendo Noi, che ciascheduno di mano in mano, a cui toccherà la sorte d'essere estratto, soggiaccia al comodo, ed all'incomodo di tale incombenza, e che chi viene a ciò destinato, possieda nella Villa di sua destinazione la quantità di Terreno corrispondente alla sopra destinata annualità di scudi 14. 54. 6. di lavoriero, anche per sicurezza maggiore del pubblico serviggio, e delli Interessati, e dell'osservanza, e pieno adempimento di tutto ciò, che resta caricato a tale incombenza, da applicarsi detta pena per un terzo all'Accusatore, un'altro terzo alla Masaria del Pubblico, e l'altro terzo alle Penitenti.

§. Q U A R T O.

Doppo le polize d'Aviso d'

Ricevuta che avrà chiunque, a cui sarà toccata la sorte della Cavarzellenaria, la poliza di sua deputazione

nel

essere stati estratti, obbligo de Cavarzellani Maggiori.

nel primo sabbato dopo la Festa di San Michele di Settembre, nella qual Festa deve cominciare ad esercitarla, seguitando sino a San Michele di Settembre dell'anno seguente, dovrà portarsi, o mandare Persona propria in sua vece in Maestrato, e presentare alli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj il Cavarzellano minore, che dovrà aver destinato di sufficiente abilità per tutto l'anno di sua deputazione: Qual Cavarzellano minore, se sarà conosciuto di sufficiente abilità dal detto Maestrato, sarà abilitato a tale Uffizio, dovendosi in tal caso dare in nota negl' atti del Capo Notaro del Pubblico; e se si sarà dubitato della di lui sufficienza, venendo rigettato dal detto Maestrato, dovrà il Cavarzellano maggiore trovarne, e presentarne un'altro per l'approvazione, come sopra. Lo che dovrà practicarsi dal Cavarzellano maggiore tante volte, quante si dasse il caso, che o per morte, o altra legitima causa restasse senza Cavarzellano minore; dichiarando però Noi, che il Cavarzellano maggiore sarà sempre tenuto per il suo Cavarzellano minore per qualunque di lui mancanza, non ostante detta abilitazione riportata dal Maestrato.

Presentino al Maestrato i loro Cavarzellani minori per l'approvazione.

§. QUINTO.

Obblighi dei Cavarzellani minori, in occasione delle Piene.

In occasione d' escrescenza del Po, o altri Fiumi dovranno i Cavarzellani minori portarsi puntualmente dai loro Giudici, o Notari d'Argine, e prima dai loro Battifanghi, e impiegarsi in tutto ciò, che sarà loro comandato, come si dispone in questa nostra Costituzione al Capitolo Primo §. Settimo, e seq. e trattenersi durante la Piena, e sino che saranno licenziati, ai Posti, dove risiederanno li Giudici, o Notari delle Guardie, alle quali sono soggette le loro Ville, per ricevere, ed eseguir prontamente tutti gli altri ordini, che li verranno dati; altrimenti contravenendo saranno condannati nella pena della carcere per tre mesi, o più, o meno ad arbitrio dè Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, e anche della corda a nostro arbitrio; e li Siguori Pressidenti, duranti le Piene, potranno farli carcerare, contravenen-

do,

do, con darne parte al Signor Giudice, e Maestrato sudetto.

§. TERZO.

Mancando i Cavarzellani minori di comparire ogni Sabbato, o essendo questo feriale, il giorno antecedente in Maestrato, e di a quello presentarsi per ricever gli ordini, come gl'incarichiamo, e non essendo legitimamente impediti (del quale impedimento douranno presentarne doppoi, o farne presentare alli Signori Giudice, e Maestrato dè Savi sufficiente prova, o con attestato del loro Giudice, o Notaro d'Argine, o del Nunzio; se fossero in serviggio della Giustizia, o del Medico, o Paroco, se fossero infermi, e farsele passar per legitime nel termine di giorni quindeci dal Signor Giudice de Savj, o dai Signori Savj deputati ai lavorieri, e quelle consegnando nelli atti del Capo Notaro nel termine sopradetto) caderanno ipso facto, ogni volta che così mancheranno in pena di Baiochi venti, che applichiamo a disposizione del Signor Giudice, e Maestrato sudetto, non dando in detto termine la detta scusa approvata. Per il qual' effetto dovrà il Capo Notaro, medianti i suoi subalterni, ogni Sabato, o altro giorno, come sopra, trovarsi presente d'avanti al Maestrato nell' atto che i Cavarzellani sudetti saranno ivi chiamati per puntar quelli, che non saranno comparsi, e dopo i quindici giorni, e che non si fossero, come sopra, giustificati, darne nota al Computista del Pubblico, quale nel spedire ai loro Cavarzellani maggiori il solito mandato de loro assegnamenti, gliene dovrà fare la retenzione, per dover poi questi esserne rifatti dal detti loro subalterni come di ragione: Qualli mandati non potrà detto Computista spedirli ai Cavarzellani maggiori, se non con attestazione da farglisi gratis dai Giudici, o Massari delle loro Guardie, d'aver tanto loro,

Che i Cavarzellani minori si presentino nè di destinati al Maestrato.

Diario da farsi ogni anno delle giornate, che i Cavarzellani, ed altri ec. devono comparire in Maestrato.

ro, quanto i loro Cavarzellani minori adempito nel loro anno puntualmente, quando sia vero, al loro dovere in tutto ciò, in che dipender devono da loro, e se non con atteſtato del detto Capo Notaro, d' eſſer comparsi essi Cavarzellani minori in Maeſtrato nè giorni, come sopra, preſcritti, od' averne data, come sopra la scusa, de quali giorni acciò nissuno possa allegarne ignoranza, se ne dourà fare ogni anno da un San Michele di Settembre all'altro a stampa il Diario approvato dal Signor Giudice de Savi, e dai Signori Savi depputati sopra de lavorieri, da dispensarsi al detto tempo, non solo a tali Cavarzellani, ma anche alli Giudici, e Massari d' Argine, e ai loro Notari, e ai Battifanghi ancora, quali tutti obblighiamo a comparire, come sopra, sotto pena della sospensione dall' Ufficio, e altre ad arbitrio delli Signori Giudice, e Maeſtrato dè Savi, salvo i casi di legitimo impedimento.

Li Giudici e Notari d' Argine, Massari, e Battifanghi si presentino nè giorni destinati in Maestrato.

§. SETTIMO.

Un Cavarzellano minore non possa servire che per una, o due Cavarzellanarie nè casi espresi.

In caso di morte, o impedimento de Cavarzellani minori, li magiori ne destinino altri e li presentino per l'approvazione.

Non potrà un Cavarzellano minore servire per più d' una, o al più di due Cavarzellanarie, purche queste siano contingue l' una coll' altre, e siano sotto la steſſa Guardia, e Posto, e purche abiti in una delle Ville d' esse sue Cavarzellanarie, come si e detto nel §. Settimo del Capitolo primo: E venendo a morire, o infermandosi alcuno de Cavarzellani minori, o venendo carcerato, o restando per altra legitima causa impedito dal fare il proptio Uffizio, dourà il suo Cauarzellano maggiore destinare un altro, o far suplire un'altro da aprovarsi dal Maeſtrato come nel §. Quarto di questo Capitolo, durante l' impedimento, senza alcuna contradizione, altrimenti potrà esser costretto dai Signori Giudice, e Maeſtrato de Savj all' adempimento coi rimedi del Gius.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Ordini, e Provisioni per i Cavargellani maggiori, e minori sopra i pegni, e sequestri, anche giudiziali.

UNo de maggiori sconcerti, che facciano nascere i Cavargellani minori, si è che venendo a loro consegnati pegni fatti per lavorieri, o avendo sequestrati in loro mani i raccolti dè debitori de lavorieri, si fanno lecito di restituire tali pegni, e di rilasciare ai detti debitori di propria autorità le specie sequestrateli, e nulla, o pochissimo loro possedendo, si fanno anche lecito di farsi depositari de pegni giudiciali di qualunque sorta, e valore si siano, lasciandoli nulla di meno in balia de debitori, come pure di tenere sotto il loro dominio, e regolamento le specie tutte, o li denari ricavati dalle medesime in vigore de sequestri giudiziali fatti dalli Creditori sopra i raccolti dei loro debìtori, e tutto ciò senza averlo partecipato in conto alcuno al loro Cavargellano maggiore; così che nel primo caso non trovano poi modo di presentare alla Cameretta i pegni, e non anno piu modo di presentare le specie sequestrate a detti Debitori per lavoriero, quando dalli Signori Giudice, e Maestrato dè Savj ne viene ordinata la vendita; e nel secondo dopo lungo tratto di tempo li pegni fatti, e chiamati, e le specie sequestrate al più delle volte si perdono, o in tutto, o in parte, e i danari ritrattine dalla vendita, vengono da tali Cavargellani

G spesi

ſpeſi, e diſtratti per le loro occorenze, con ſommo pregiudizio, e anche rovina della Famiglia del Cavargellano maggiore, che per loro e tenuto. Perciò per togliere affatto tali diſordini, e pregiudizi, moderando Noi, e dichiarando, e quando faceſſe biſogno, rivocando qualunque Coſtituzione, Bando, diſpoſizione, uſo, e conſuetudine, che foſſe direttamente, o indiretamente contraria alle infraſcritte noſtre diſpoſizioni, delle quali ne ordiniamo a chiunque anche Giudice, e Tribunale la piena oſſervanza, dichiarando irrito, nullo, ed invalido tutto ciò, che direttamente, o indiretamente veniſſe diſpoſto, oſſervato, ordinato, e giudicato, o attentato in contrario da chi ſi ſia.

§. P R I M O.

Cavargellani minori non poſſano di propria autorità reſtituir pegni, e robe ſequeſtrate

Dichiariamo, e ordiniamo in primo luogo, che niſſun Cavargellano minore poſſa ſotto qualſivoglia titolo, nè pretesto reſtituire, nè conſegnare a chi ſi ſia debitore di lavoriero di propria autorità alcun pegno, o ſpecie ſequeſtratagli per ſimil debito, ma che tali pegni, debba prontamente portarli alla Cameretta de' pegni, e tali ſpecie conſegnarle al ſuo Cavargellano maggiore, ſecondo che ſi vano raccogliendo ſotto pena di tre tratti di corda, e anche della gallera per cinque anni, ſecondo la qualità de' caſi a noſtro arbitrio. Proibendoli ancora ſotto pena della carcere per tre meſi il poter laſciare in balia del debitore alcun pegno conſegnato dal Nunzio ad eſſo Cavargellano, anche d' animali, di Debitori di lavoriero, ſenza l' aſſenſo, e ordine in ſcritto del ſuo Cavargellano maggiore: Avertendo i Cavargellani maggiori a prontamente preſentare alla Cameretta, e ſopra dello Stallatico riſpettivamente le robbe, e animali pignorati, e le ſpecie ſequeſtrate per lavoriero, altrimenti ſaranno tenuti del proprio al pagamento intiero di quel tal debito; per il qual'effetto concediamo al Pubblico la mano regia contro di loro di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſiano ancorche Eccleſiaſtico, e

pri-

privilegiati , sempre però rispetto alli Ecclesiastici , e privilegiati, col nostro exequatur , senza che loro suffragar possa , per ritardarla , il fatto del loro Cavargellano minore , contro cui però le riserviamo le loro ragioni , per il rilievo , come di ragione .

§. SECONDO

Vogliamo ancora , e ordiniamo , che qualunque Sotto Cavargellano nel termine di giorni tre da deccorere dal giorno, che gli sarà stato consegnato dal Nunzio qualche pegno per esecuzion giudiciale, debba denonziarlo , e averlo denonziato al suo Cavargellano maggiore , dando a questo notta distinta delle specie , o Animali consegnatali dal Comandatore , o essendo Cavargellano minore d' altra Villa più vicina , di cui l' Esecutore si avesse dovuto, per necessità, servire in assenza del suo, debba averlo denonziato, come sopra, e consegnato in detto termine al Cavargellano maggiore della Villa, in cui sara seguita l' esecuzione. Qual Cavargellano maggiore, dourà egli stesso , o suo legitimo Interveniente sottoscrivere la nota stessa della roba esecutata , e consegnata al sotto Cavargellano , per portarla poi , o farla portare, così sottoscritta nelli atti di quel Notaro , ove penderà la causa , nel termine di due giorni seguenti : Qual nota dovrà servire in luogo di relazione relativa a quella del Comandatore, e si dourà ricevere , e registrare dal detto Notaro ne propri atti. Avertendo però i Notaj , a non ricevere tali notte , se non sottoscritte , come sopra , sotto pena della sospensione dall' Uffiziò per un mese , e altre pene a nostro , e rispettivamente ad arbitrio dè Signori Giudice , e Maestrato dè Savi : Che se nel detto termine il Cavargellano maggiore non avera presentata nelli atti la detta nota o per incuria, o perche il Cavargellano minore non li abbia fatta la denonzia sudetta , sarà bensì tanto , e tanto tenuto a favore del Creditore per la consegna del pegno fatto, o in difetto per il mandato, *ad factum* , come di ragione, ma

Obblighi dè Cavargellani minori rispetto ai Pegni chiamatisi , e sequestri.

Come regolarsi i Cavargellani maggiori perli pegni fatti , e sequestri.

Notari non ricevino note di Pegni, o sequestri non sottoscritte dal Cavargelano maggiore.

 aurà

aurà però viva la azione contro del sotto Cavargellano per l' esecuzione delle pene, nelle quali, come abbasso, sarà incorso nel caso, che avesse mancato al suo Uffizio in caso fosse stato lasciato il pegno in di lui balìa. Ed inoltre dourà detto Cavargellano maggiore nel termine d' otto giorni condurre, o far condurre il pegno esecutato alla Cameretta dè pegni, o al pubblico Stallatico, se saranno Animali, a spese dell' esecuzione, quando però il debitore non avesse intanto adempito al proprio dovere, per liberarsi da ulteriori spese, e vessazioni, e portato il rilascio in mano del Cavargellano: E saragli anche lecito subito, dopo la notizia della consegna del pegno al Cavargellano minore, e che questo o lo avesse presso di se, o lasciato in mano del debitore, di ritirare detto pegno presso di se di propria sua autorità, per poscia in detto termine presentarlo, come sopra.

§. T E R Z O.

Cautele a favore del Cavargellano maggiore

Nissun Cavargellano potrà essere sforzato da chi si sia a prendere in consegno pegni fatti per esecuzion giudiziale, per doverli ritenere presso di se, fino a ordine di Giudice di presentarli, o rilasciarli, e molto meno, a lasciarli presso del debitore, o d' altri ec. ma solo sarà tenuto a riceverli per trasportarli, come qui sopra al §. Secondo, alla Cameretta, o se Animali, sopra dello Stalatico. Sopra di che dichiariamo, che non ostante qualunque tolteranza del Creditore, e non ostanti gl' impedimenti di cautele intentate, ò di dilazioni, o soprasessorie ottenute per impedire, o sospendere le vendite dè pegni, e delle robbe sequestrate, e quelle ancora pendenti, possa il Cavargellano maggiore, liberamente di propria autorità, e senza ministero di Giudice, anche medianti gli Esecutori, e a spese dell' esecuzione, levare, e trasportare alla Cameretta, o sopra lo Stallatico li pegni suddetti, e i frutti sequestrati, solamente però *ad finem solvendi*, secondo che andarannosi rac-

raccogliendo, anche nel caſo, che le robbe pignorate, o ſequeſtrate, come ſopra, rimaſte foſſero per qualunque cauſa preſſo del debitore.

§. QUARTO

Cautele per li Cavargellani maggiori per li ſequeſtri

Eſſendo poi frequenti li ſequeſtri, quali da diverſi atti vengono ſpediti tanto *ad finem cavendi*, quanto *ad finem ſolvendi* in mano de Cavargellani, per cagione de quali ſequeſtri, atteſa la malizia de Cavargellani minori vengono apportati alli riſpetivi loro Cavargellani maggiori pregiudizj, e danni conſiderabili: Per riparare per tanto a tali danni, e pregiudizj, con la preſente noſtra coſtituzione determiniamo, che tutti, e ſingoli i Cavargellani minori in avenire debbano nel termine di giorni ſei dal dì del ricevuto ſequeſtro aver data di ciò notizia al loro Cavagellano maggiore, e averli anche data nota fedele di tutte le ſpecie ſequeſtrate a qualunque debitore ad inſtanza di qual ſi ſia creditore, ſotto le pene eſpreſſe nel §. ſeſto di queſto Capitolo, e riportare dal medeſimo Cavargellano maggiore l' atteſtato di detto ſequeſtro, e robbe poſtevi ſotto, da regiſtrarſi, ſottoſcritto dal medeſimo, negli atti di quel Notaro, ove ſarà ſteto ſpedito, e come ſi è determinato di ſopra nel §. Secondo di queſto Capitolo in materia dei pegni. Quali ſequeſtri però *ad finem cavendi*, ſolamente douranno eſſere racomandati al Cavargellano dal creditore, prima che ſpiri il Trimeſtre preſcritto da queſto Statuto di Ferrara Libro Secondo Rub. 77. dal di dell' eſequito ſequeſtro; altrimenti, racomandati che non ſiano in detto trimeſtre, il Cavargellano ſarà liberato da qualunque peſo di preſentare le ſpecie ſequeſtrate, e dall' eſſre egli tenuto per il debitore, alla forma del ſudetto Statuto.

Sequeſtri ad finem cavendi ſi raccomandino ai Cavargellani maggiori.

§. QUINTO.

Pene contro i Cavargellani minori.

Proibiamo perciò alli Cavargellani minori di contravenire in conto alcuno alle ſudette noſtre determinazioni in detto particolare de pegni, e de Sequeſtri, altrimenti con ſemplice atteſtato giurato dal loro Cavargel. lano maggiore, non giuſtificando il Cavargellano minore d' aver adempito, caderà nella pena della Carcere, e anche di tre tratti di corda, e altre a noſtro arbitrio, oltre alla refezione de danni, che per ſua mancanza patiſſe il ſuo Caſtargellano maggiore.

§. SESTO.

Notificazione da farſi per l' oſſervanza della Coſtitzione in ordine ai pegni, e ſequeſtri.

E ad effetto, che quanto viene da noi, come ſopra, determinato in ordine ai Cavargellani maggiori, e minori, e ai pegni, e ſequeſtri venga puntualmente adempito, ſi dourà formare una notificazione da affiggerſi ai luoghi ſoliti, e ſpecialmente nel Colleggio de Notari, nella quale appariſca, ciò che far douranno i Creditori, e altri ec. in queſta noſtra determinazione compreſi, e anche li Notari medeſimi riſpettivamente, tanto in ordine al regiſtrare nè loro atti gli atteſtati de Cavargellani maggiori, ſi per i pegni ricevuti in conſegno, quanto per li ſequeſtri avuti preſſo di loro, quanto anche, per le racomandazioni dè pegni, e dè ſequeſtri medeſimi, e per tutt' altro, come ſi è qui ſopra determinato come anche per le taſſe delle mercedi de Cavargellani minori, come in apreſſo al §. Ottavo di queſto Capitolo.

§. SETIMO.

Pegni, e ſequeſtri del Cavargellano maggiore ſi conſegnino al Succeſſore.

Nel terminare, che faranno li Cavargellani maggiori l' anno del loro impiego, ordiniamo, e comandiamo, che queſti debbano conſegnare al loro Succeſſore nota diſtinta di tutti li ſequeſtri, precetti, e pegni, e ſpecie ſe-

que-

questrate, che auranno presso di loro, anzi douranno effettivamente consegnarli, e consegnarle a detti loro rispetivi Successori, riportando da medesimi le ricevute di dette consegne, mentre così il Cavargellano, che uscirà, restarà liberato da medesimi, e il tutto resterà caricato al nuovo Cavargellano; che gli avrà avuti in consegno sotto le dette leggi, quale dourà essere vigilante in ricevere dette consegne immediatamente, per non soggiacere a qualche pregiudizio, ne potrà ricusar di riceverle sotto, qual si sia titolo, ne pretesto, restando però anche questo in libertà di presentare alla Cameretta li pegni, e le specie sequestrate, e consegnateli, come si è detto qui sopra al §. Secondo, e Terzo di questo stesso Capitolo.

§. O T T A V O.

Finalmente per rimediare anche all' ingordiggia de Cavargellani minori, i qualli si fanno lecito, allora che ricevono in sequestro qualche raccolto, di esiggere dal debitore, o sopra le specie sequestrate pavoli tre al giorno per tutti que' giorni, nè quali per qualch' ora assistano alla custodia di detti sequestri: Perciò ordiniamo, e comandiamo, che in avenire detti Cavargellani minori non possano ricevere per mercede della loro opera giornale di più di baiochi quindici per ogni intiera giornata, che si troveranno impiegati nella visita necessaria de raccolti, che auranno sotto sequestro, e nell' assistenza a levarli dall' Aie, e Beni, e a riporli, o condurli alla Cameretta, altrimenti, contravenendo, incorreranno nella pena della carcere, e altre a nostro arbitrio, e alla refusione dell' indebito, e alla perdita della mercede. E nel caso, che non v' impiegassero l' intiera giornata, non potranno conseguire di più di quello, che succedendo controversia sarà tassato dal Sindico del Palazzo, sempre però a rata di tempo, e della sopra stabilita mercede de bàiochi quindeci al giorno.

Tassa delle mercedi de Cavargellani minori per li sequestri.

PRO

Provisioni Addizionali alle già premesse al Capitolo Terzo.

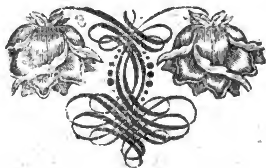
OLtre il Mettodo stato da Noi prescritro al §. terzo del sudetto Capitolo per regolare li Lavorieri di terra da farsi nell' avenire tanto con Carri, e Barozze, che con Cariole, riguardo all' altezza de cordoli da tenersi indispensabilmente in qualunque modo venga fatto il lavoriero, ci e anche parso neccessario di prescrivere, che nell' impianto di nuove Banche, o sotto Banche non possa mai omettersi per qualsivoglia ragione, o causa, di smovere prima al piè di quelle il Terreno in piano di Campagna, su cui vano fondate con quello far arrare, o vangare nella guisa che pur anche viene ordinato dalla Costituzione Cybo al Capitolo Sesto; incaricando Noi li Giudici, e Notari d'Argine ad invigilare, perche venga esequito pontualmente una tanto premurosa Cautella, da ingiungersi sempre a carico delli Appaltatori nel formarle le Scritture d' Appalto, come così se le dourà sempre intendere ingionto tall' obligo, ancora che non fosse specificato nelle medeme scritture volendo di più incaricati li medemi Giudici, e Notari d' Argine à provedere, che prima di dar principio alla formazione di dette banche, siino dalli Padroni de fondi fatti cavare dalle radici tutti gl'Alberi di qualunque sorta, che à caso potessero cadere nel fondo, da coprirsi col piede delle medesime, prescrivendogli il termine di sei giorni, altrimenti quelli spirati senz' avere ciò prontamente adempito, douranno essi Giudici, e Nottari d' Argine farli indilatamente cavare à tutti loro danni, e spese, volendo ancora, & ordinando, che le dette Banche, e sotto Banche non possano essere formate sù il loro principio, e fino all' altezza di piedi quattro, che con Carri, acciò col calpestio del maggior numero d' Animali, , e col gravitare loro, e delli detti Carri; venga ben batuta, ed asso-

aſſodata la terra, il che molto importa per mettere in ſicuro le Campagne adiacenti ai Froldi, e le lontane ancora, dalle ſcaturigini, che ſogliono tramandare gl' Argini poroſi; nel reſtante poi dell'alzato di quelle per altri piedi quattro, ſi permette il formarle con Barozze, e dovendo eſſere alzate più d' otto piedi, ſarà in arbitrio d' eſſi Giudici, e Notari d' Argine, il farle ridurre all'altezze da loro fiſſate anche con Carriole, regolando in tal caſo la mercede delli Operarij per detto lavoro di Carriole al prezzo della Coſtituzione Piazza, quando la terra veniſſe levata in bucca, e non in ſcarico, intendendo Noi, che non abbia luogo quanto vien preſcritto nella preſente Coſtituzione al detto Capitolo terzo §. Secondo, in ordine al maggior prezzo fiſſatto per li lavorieri da Carriole, ſe non nel caſo particolare de ſcarichi d' Argini per le ragioni ivi addotte, incaricando però la vigilanza, ed attenzione dè ſudetti Giudici, e Notari d' Argine, a dovere, in occaſione di levare Lavorieri di Banche, o ſotto Banche fatte di nuovo dagli Appaltatori per qualunque cauſa non del tutto bene aſſodati, farle quel giuſto, e doveroſo ribaſſo, che ſecondo la loro perizia, e coſcienza, conoſceranno poter fare di callo ali lavori. E perche non men vale l' aver premura d' accorrere ai biſogni dè riparamenti da farſi alli detti Argini Pubblici, che il procurarne una ben eſata conſervazione, quindi per ovuiare agli inconuenienti, che poſſono ſuccedere per incuria dè Contadini, ed' altre Perſone di Campagna, le quali contro anche le prohibizioni emanate in altri tempi con Editti dè noſtri Anteceſſori, e ſignante ultimamente con Editto dell' Eminentiſſimo D' Elci già Legato di queſta Città, laſciaſſero andar uagando ſenza cuſtodia li loro Animali Porcini per le Campagne con darſi il caſo, che ſi portaſſero a daneggiare detti Argini Pubblici, uogliamo per ciò, & eſpreſſamente comandiamo, che ſia lecito a qualunque Miniſtro Pubblico l' ammazzarli, o fare ammazzare impunemente, allorche ſi ritrouaſſero in atto di danneggiarli tanto ſciolti, che legati, ſopra quelli, o in loro uicinanza, ed a portata di ciò fare. Aver-

Averta pertanto ogn' uno d' essere puntuale al pieno adempimento della presente nostra Costituzione, altrimenti i Trasgressori incorrerano nelle pene, come sopra, rispettivamente cominate irremissibilmente. E ad effetto, che nissuno possa allegarne ignoranza, ordiniamo, che essa nostra Costituzione sia datta alle stampe, e si conservi nella Segretaria di questo Pubblico, da lasciarsi leggere, ed osservare liberamente da chiunque ne farà ricerca al Segretario prò tempore di detto Pubblico; per il quall' effetto se ne pubblicherà un generale Avviso, che sarà affisso nè luoghi soliti, e servirà a cadauno, per obbligarlo alla piena osservanza della Costituzione medesima, come se li fosse stata personalmente intimata. ec.

Dat. dal Castello di Ferrara questo dì 27. Giugno 1746.

M. Card. Crescenzi Legato, &c.



aſſodata la terra, il che molto importa per mettere in ſicuro le Campagne adiacenti ai Froldi, e le lontane ancora, dalle ſcaturigini, che ſogliono tramandare gl' Argini poroſi; nel reſtante poi dell alzato di quelle per altri piedi quattro, ſi permette il formarle con Barozze, e dovendo eſſere alzate più d' otto piedi, ſarà in arbitrio d'eſſi Giudici, e Notari d' Argine, il farle ridurre all'altezze da loro fiſſate anche con Carriole, regolando in tal caſo la mercede delli Operarij per detto lavoro di Carriole al prezzo della Coſtituzione Piazza, quando la terra veniſſe levata in bucca, e non in ſcarico, intendendo Noi, che non abbia luogo quanto vien preſcritto nella preſente Coſtituzione al detto Capitolo terzo §. Secondo, in ordine al maggior prezzo fiſſatto per li lavorieri da Carriole, ſe non nel caſo particolare de ſcarichi d' Argini per le ragioni ivi addotte, incaricando però la vigilanza, ed attenzione dè ſudetti Giudici, e Notari d' Argine a dovere, in occaſione di levare Lavorieri di Banche, o ſotto Banche fatte di nuovo dagli Appaltatori per qualunque cauſa non del tutto bene aſſodati, farle quel giuſto, e doveroſo ribaſſo, che ſecondo la loro perizia, e coſcienza, conoſceranno poter fare di callo alli lavori. E perche non men vale l'aver premura d'occorrere ai biſogni de riparamenti da farſi alli detti Argini Pubblici, che il procurarne una ben eſata conſeruazione, quindi per oviare agli inconvenienti, che poſſono ſuccedere per incuria dè Contadini, ed altre Perſone di Campagna, le quali contro anche le prohibizioni emanate in altri tempi con Editti de noſtri Anteceſſori, e ſignante ultimamente con Editto dell' Eminentiſſimo D'Elci già Legato di queſta Città, laſciaſſero andar vagando ſenza cuſtodia li loro Animali Porcini per le Campagne con darſi il caſo, che ſi portaſſero a daneggiare detti Argini Pubblici, vogliamo per ciò, & eſpreſſamente comandiamo, che ſia lecito a qualunque Miniſtro Pubblico l' ammazzarli, o fare ammazzare impunemente, allorche ſi ritrovaſſero in atto di danneggiarli tanto ſciolti, che legati, ſopra quelli, o in loro vicinanza, ed a portata di ciò fare.

Auer-

Averta pertanto ogn' uno d' essere puntuale al pieno adempimento della presente nostra Costituzione, altrimenti i Trasgressori incorreranno nelle pene, come sopra, rispettivamente cominate irremissibilmente. E ad effetto, che nissuno possa allegarne ignoranza, ordiniamo, che essa nostra Costituzione sia data alle stampe, e si conservi nella Segretaria di questo Pubblico, da lasciarsi leggere, ed osservare liberamente da chiunque ne farà ricerca al Segretario prò tempore di detto Pubblico; per il quall' effetto se ne pubblicherà un Generale Avviso, che sarà affisso nè luoghi soliti, e servirà a cadauno, per obbligarlo alla piena osservanza della Costituzione medesima, come se li fosse stata personalmente intimata. ec.

Dat. dal Castello di Ferrara questo dì 15. Decembre 1746.

M. Card. Crescenzi Legato, &c.

REGISTRATI
DELLA
COSTITUZIONE

REGISTRATO N. 1.

Come al Capitolo 1. §. Quarto.

DISTRIBUZIONE

Delle Razioni da pratticarsi in Escresenza del Po, approvata dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Legato.

PER LA CAVALLERIA.

FIeno Razioni di lib. trenta per cadauna

Al Capitano tante Razioni, quanti avrà Cavalli in loco, purchè non eccedano due, e così per quelli Servitori, che avrà, purchè non siano più di due.

Al Tenente due Razioni, una per il suo Cavallo, e l' altra per quello del Servitore, avendolo.

Al Cornetta lo stesso.

Una Razione per cadaun successivo basso Uffiziale, incominciando dal Foriere, Sargente, Caporale, & Avvisatore, così pure una razione per cadaun Soldato.

PANE Razioni di Baiochi quattro per cadauno.

Al Capitano due per se, ed una per cadaun Servitore, purchè non siano più di due.

Al Tenente due per se, ed un' altra per il Servitore, quando l' abbia.

Al Cornetta lo stesso.

Una Razione per cadun basso Uffiziale, e semplice Soldato, come sopra.

VINO.

Alli sudetti Uffiziali Boccali quattro per cadauno il giorno.

Alli loro Servitori Boccali due per cadauno il giorno, se ne auranno, e purchè non passino il numero sudetto.

Al Foriere, Sargente, Caporale & Avvisatore Boccali tre per cadauno il giorno.

Alli Soldati Boccali due per caduno il giorno.

LEGNA Razioni una per cadauno, quale sarà o una Fassina, o un Palo, e se sarà Zocca, converrà rego-

 larsi

larsi secondo la grandezza dè pezzi, e secondo il discreto onesto discernimento de' Ministri del Pubblico.

Al Capitano Razioni, come sopra N. 6.
Al Tenente Razioni, come sopra N. 4.
Al Cornetta Razioni, come sopra N. 3.
Alli Soldati comuni, incominciando dall' Avvisatore per cadauno Razioni, come sopra. N. 1.

LUMI Al Capitano Candele sego — N. 2.
Al Tenente — — — N. 2.
Al Cornetta — — — N. 1.
Al Foriere — — — N. 1.

PER LA INFANTERIA

FIENO In Razioni di libre trenta per cadauno.

Al Capitano, Tenente, ed Alfiere lo stesso, che dè simili Uffiziali di Cavalleria, quando però abbiano li Cavalli di serviggio in loco, e non altrimenti. Se il Foriere aurà Cavallo per girare dove occorre, se li passerà la sua Razione giornale.

PANE Al Capitano due Razioni di Baiochi quattro per se, ed avendo Servitori, come sopra, una Razione per cadauno di Baiochi tre.

Al Tenente due per se di Baiochi quattro, ed una per il Servitore di Baiochi tre, come sopra.

Il simile al Cornetta.

Al Foriere, Sargente, Caporale, ed Avvisatore una Razione per cadauno al giorno di Baiochi quattro.

Alli Soldati una Razione per cadauno di Baiochi tre.

VINO Alli Uffiziali boccali quattro per cadauno il giorno.

Ai loro Servitori, avendone, come sopra, un boccale e mezzo per cadauno.

Al Foriere, Sargente, Caporale, & Avvisatore boccali tre per cadauno il giorno.

Alli Soldati boccali uno e mezzo per cadauno il giorno.

LEGNA Razioni, come sopra.

Al

Al Capitano Razioni — N. 5.
Al Tenente — — N. 3. e m.
Al Alfiere — — N. 2. e m.
Alli Soldati, incominciando dall' Avvisatore, per cadauno — — N. 1.
LUMI Al Capitano candele sego giornalmente. — — — N. 2.
Al Tenente. — — N. 2.
All' Alfiere. — — N. 1.
Al Foriere. — — N. 1.

QUARTIERE REALE DI CAVALLERIA.

LEGNA, come sopra.

Se il numero dè Soldatti con suoi bassi Uffiziali non sarà maggiore di dieci, o fosse minore, se li passeranno sempre Razioni dodici in tutto.

Se poi il numero sarà maggiore, se li passerà una Razione per cadauno.

LUMI. Candele sego ogni Notte N. 3.

E se il Capitano, e gli altri Uffiziali tenessero i loro Cavalli in stalla a parte, se li passerà un quarto d' Oglio, oppure una Candela.

CORPO DI GUARDIA D' INFANTERIA REALE

LEGNA Una Razione per Soldato, e basso Uffiziale.
LUMI Ogni Notte Candele — N. 3.

CORPI DI GUARDIA SUGLI ARGINI.

LEGNA. Se i Soldati, come sopra non arriveranno, oppure saranno dieci, se li passeranno sempre Razioni dieci, e se saranno di più, una razione per cadauno.

LUMI Ogni Notte Candele sego N. 2.

ALTRE DISTRIBUZIONI ORDINATE COME SOPRA.

Alli Casonieri, Braccenti, Cavargellani una Razione di Pane per cadauno al giorno di Baiochi due.

Al-

Alli Porta-lettere una Razione di Pane per cadauno al giorno di Baiochi quattro.

Alli Deputati, che provedono, e distribuiscono le Razioni, si darà il Pane, Vino, e Fieno all'uso dei Forieri, Sargenti, e Caporali di Cavalleria.

ALTRI ORDINI PARTICOLARI.

Il Fieno si dovrà somministrare alli Uffiziali, e Soldati il primo giorno, che entreranno di Guardia, e così seguitare fino al fine d'essa.

Lo stesso pure per i Cavalli delle Ronde lontane.

Il simile rispetto alla legna, e lumi.

Nissuno, nè Uffiziale, nè Soldato potrà conseguire Razioni di sorte alcuna, se attualmente non sarà in luogo, ed al serviggio.

Il Pane, ed il Vino non sì darà se non dopo tre giorni di serviggio.

La legna si dovrà sfominiſtrare di sorte mista, cioè Fassine, Pali, e Zocca, ma proporzionatamente al maggior comodo, ed utile.

In quel giorno, in cui tanto la Soldatesca, quanto li Casonieri, Braccenti, ed altri auranno ricevute le loro Razioni, douranno servire tutto il medesimo giorno, compresa la Notte: E licenziati la sera, non potranno pretendere cosa alcuna per il dì susseguente.

La legna, & i lumi, come sopra, stabiliti, s'intende dover servire per quelle Gaurdie, che accaderanno nei Mesi d'Inverno, cioè dal primo Novembre a tutto Aprile, mentre dal primo Maggio a tutto Ottobre douransi dare detti due generi solo per metà.

Qualsivoglia Razione si darà ai Soldati, e bassi Uffiziali secondo il loro, e preciso numero esistente, e non giammai su i piè di lista, che venissero esibiti: A tal effetto dourà il Foriere ogni giorno presentare al Ministro Pubblico la nota fedele del quantitativo dè Soldati, quale Ministro sarà in libertà di farne fare il rincontro in caso di dubbio.

Avertendo i Ministri del Pubblico a non prevertire in conto alcuno la distribuzione di tutte, e singole le sudette specie, sotto le pene arbitrarie al Signor Giudice, e Maestrato de Savj &c.

Francesco Oltramari Cancelliere.

REGISTRATO N. II.

Come al Capitolo 1. §. Ottavo.

MINUTA DELLE POLIZZE

Per Instruzione alli Cavarzellani per le Piene ec.

DI comissione degl' Illustrissimi Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, con participazione dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Marcello Crescenzi Legato di Ferrara, Voi Cavargellano della Villa di distribuirete indilatamente a tutti li Biolchi, e Biolcheti della sopradetta Villa nominati nelle polize a stampa, che vi si trasmettono a cadauno di essi la loro poliza per la Guardia del Pò, quale dovrete consegnare in mano loro propria, o alle loro proprie Case, ed abitazioni. Comandarete poi a Casa per Casa tutti li Bistratti, Bracenti, ed Artisti della sopradetta Villa, che debbano tutti nella giornata di domani, che sarà portarsi sù gli Argini del Po, nella Villa di ed ivi presentarsi a quel pubblico Ministro, che sarà di quartiere nell' alloggiamento del Pubblico in detta Villa, quale presiderà in detta Stazione, e ad esso douranno darsi in nota; e rispetto a Bistratti, e Bracenti, con paletto, o Badile, e Falzone, o Roncone, e rispetto agl' Artisti, cioè Fabri, Carradori, Muratori, e Falegnami con li ordegni delle loro Arti; e rispetto à Sartori, Calzolari, Ziabattini, ed altri, con Paletto, o Badile, e tutti poi Bistrati, ed Artisti con pane, e vino per tre giorni, distribuendosi nè Casoni, nè quali douranno stare giorno, e notte senza mai partirsi, se non quando sarà licenziata la Guardia, per ivi essere pronti a qualunque occorrenza, ed in caso di contravenzione incorreranno nelle pene, e castighi cominati nelle Costituzioni, e Bandi ec.

Comandarete ancora tutti quelli, che anno Cavalli da cavalcare, e spezialmente li Casari, Cavallari, Carattieri,

ri,

ri, Monari Peſtrinari, Cavallanti, Brozzari, e Nolezini, che ogni ſera, ſino a tanto durerà la Guardia del Po, alle ore 24. debbano perſonalmente preſentarſi con le loro armi da fuoco, o mandare Perſona idonea all' Alloggiamento ſopradetto, ove riſederà il Pubblico Miniſtro con li loro Cavalli guarniti, e pronti a batter la ronda in quella parte, ed in quell'ora, che li ſarà aſſegnata dal Miniſtro ſopradetto, altrimenti anche una ſol volta, che mancaſſero, incorreranno eſſi pure nelle pene, e caſtighi, come ſopra.

Diſtribuite che aurete tutte le ſopradette polize, e terminato il comando nel modo, e forma preſcritta, immediatamente riportarete all'alloggiamento del Pubblico nella Villa di   quale vi ſi aſſegna per voſtro Quartiere, ed ivi al Giudice, o Notaro della Guardia dovrete preſentare una liſta giurata di tutti i nomi, e cognomi di quelli, a quali aurete conſegnate le polize, ed avviſati a comparire, e preſſo al Giudice, o Notaro dourete continvamente trattenervi, ſin tanto che ſarà licenziata la Guardia del Po, per eſſer ſempre pronto ad eſſeguire tutto quello poteſſe occorrere alli Signori Preſidenti deputati, ed alli Giudice, e Notari d'Argine, ſotto pena di Scudi cinquanta, ed altre corporali ad arbitrio di Sua Eminenza Legato.

RE-

REGISTRATO N. III.

Come al Capitolo 1. §. Decimo.

MINUTA DELLE POLIZZE

Da ſpedirſi alli Intereſſati per fare i Caſoni per le Piene ec.

DI Comiſſione degl' Illuſtriſſimi Signori Giudice, e Maeſtrato dè Savj di Ferrara, con participazione dell' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale Legato, Voi che lavorate la Poſſeſſione del Sig. di annua ſeminatura moggia domani, che ſarà il dì ,manderete sù gli Argini del Po tutto l'occorrente, per fare Caſoni n. di voſtra tangente, a tenore degli Editti emanati ſopra la Guardia del Po, e ſpecialmente di quello delli 29. Ottobre 1728., e delli 1744., in oſſervanza de quali ſiete obligato, ancorche foſte privileggiato, e privileggiatiſſimo, e degno di ſpecial mentione, irremiſſibilmente per ogni quattro Moggia di Seminatura, a fare un Caſone della infraſcritta ſtruttura, e provederlo di tutti li arneſi, ed attrezzi infrà deſcritti; avvertendovi, che prima d' impiantare detto Caſone ſiete obligato andarvi a preſentare al Miniſtro del Pubblico, che ſarà nell' Alloggiamento del Pubblico nella Villa che vi viene aſſegnata per voſtra Stazione: Dal qual Miniſtro vi ſarà deſtinato il poſto, ove doverlo impiantare ſecondo l' eſigenza del biſogno, e non già ſecondo l' abuſo introdotto a voſtro comodo, e capriccio, al che o in tutto, o in parte contrafacendo, incorrerete nella pena ſteſſa, che quelli, che non foſſero comparſi in verun modo alla Guardia del Po.

E perchè non potiate allegare ignoranza di non ſapere nè la ſtruttura, nè gli arneſi neceſſarj per il Caſone; cadaun Caſone dourà eſſere coſtrutto in riguardo all' orditura di eſſo con pali piantati ſolamente in terra, e voltato con pertiche, o vimine robuſte, e legate

assieme con stroppe per renderlo sussistente, e forte: Il suo coperto, e contorno non deve esser fatto d'altra materia, che di stuore perfettissime, acciò possa difendere gl' Uomini da nevi, e pioggie, e dourà esser capace di prestare comodo ricovero almeno a sei Persone. Ogni Casone deve avere per suo Custode un Uomo, che vi stia giorno, e notte, capace di caricare, e condurre una Barozza della qualità prescritta dalle Costituzioni, cioè longheza piedi 2., e mezzo, larga piedi 2., alta piedi uno, quale dourà sempre tener pronta giorno, e notte con li suoi rispettivi Animali, & arnesi necessarij per poterla instantaneamente, occorendo; attacarla a lavorare. Deve in oltre il Custode sudetto avere le sue armi da fuoco, e munizione per caricarle; un Gradizzo di almeno cinque pali appuntiti ben tessuto di vimini, ed alto piedi 2. e mezzo; un Mazzo, un Roncone, da spini; una soga da Carro, ed un Falzone, o Manara, sopratutto fieno, o strame per li suoi Animali, quali non dovranno mai partirsi dal Casone, e legna per far fuoco a vampa chiara tutte le notti avanti lo stesso, e pane, e vino per trè giorni: E mancando di comparire nel termine assegnato, o essendo deficiente di qualchuno delli Arnesi sopra descritti, sarete gravato per un Scudo per ciaschedun capo di robba, che mancherà, quando la mancanza non fosse dell'Armi, o della Barozza, o delli Animali, perchè in tal caso incorrerete nella pena di Scudi cinquanta.

RE-

REGISTRATO N. IV.

Come al Capitolo 1. §. Undecimo.

EDITTO

Sopra la Guardia del Po in occaſione d' Eſcreſcenza.

TOMMMASO per la Miſericordia di Dio Veſcovo di Paleſtrina, della Santa Romana Chieſa Cardinal Ruffo Veſcovo di Ferrara immediatamente ſoggetta alla Santa Sede, e dell' iſteſſa Città, e Ducato Legato a Latere.

SApendo Noi pur troppo per eſperienza la grande traſcuratezza introdottaſi nell' andare alla Guardia degl' Argini del Po in occaſione d' eſcreſcenze dell' acque nel Po medemo, non oſtanti gli ottimi provedimenti ordinati da Noſtri Anteceſſori ne Bandi ſopra queſta materia fatti pubblicare li 4. Marzo 1598., li 12. Maggio 1647., li 15. Giugno 1652., li 5. Maggio 1681., e li 18. Maggio 1686., quali tutti in vigore del preſente Editto confermiamo, & ordiniamo, che ſiano inviolabilmente oſſervati in tutte le parti loro non contrarie a quelle, che in queſto noſtro Editto viene diſpoſto, ſotto le pene riſpettivamente contenute in eſſi Bandi: E volendo Noi riſolutamente rimediare ad un tanto diſordine, che può apportare l' irreparabile ruina di queſto Stato alla noſtra cura commeſſo; perciò vogliamo, & eſpreſſamente comandiamo.

In primo luogo alli Giudici, Notari d' Argine, e Battiſanghi, che ne anno l' obbligo preciſo ingionto al Miniſtero loro, ſotto pena della privazione dell' Uffizio, & altre a noſtro arbitrio a miſura della negligenza loro, il far tenere perfettamente ſgarbati, e netti gli Argini, e loro Reſtare, à fine di poter facilmente ſcoprire li difetti de ſudetti Argini, e rimediarli, e far tagliare ſecondo l' arte gli Arginelli tutti particolari delle Golene ſerrate contro l' ordine preſcritto nel Cap. XI. della Coſtituzione Cybo a ſpeſe de poſſidenti delle dette golene, avendo ſorabbondantemente l' ultima Piena ſucceduta in Novembre 1725. fatti eſperimentare i pericoloſi effetti, che naſcono dal voler tenere ſerrate con deboli Arginelli le Golene baſſe contro la ſavia diſpoſizione della Coſtituzione ſudetta: In oltre il doverſi portare ſollecitamente ſopra le Guardie alla cuſtodia loro commeſſe, e diligentemente viſitare tutti gl' Argini per ſcoprire, ſe in queſti foſſe ſucceduta qualche novità da eſſi per l' adietro non veduta, e trovandone, darne parte ſubito a' Signori Deputati per conſultarne con eſſi il rimedio, e non eſſendo ancora ivi arrivati detti Signori Deputati, far ſubito provedere al biſogno ſecondo la perizia loro, acciò per la tardanza non naſca qualche ſconcerto. Per tutto poi il tratto del tempo, nel quale durerà la Piena ſopra il ſegno da Guardia, dovranno ſempre tenere i loro Cavalli inſellati, per poter accorrere prontamente a' ſiti biſognoſi dell' aſſiſtenza loro. E per levare a detti Giudici, Notari d' Argine, e Battiſanghi ogni ſcuſa, o preteſto di non poter eſſere puntuali nel ſervigio a cagione di non ſapere ove ricoverarſi, faranno li Signori Giudice, e Maeſtrato dè Savj loro prontamente provedere d' Alloggiamenti, e Mobili puramente neceſſari a' loro biſogni, e dè materiali deſtinati per ſervigio delle Guardie, facendoglieli conſegnare, & obbligandoli a renderne conto ad ogni requiſizione delli Signori Giudice, e Maeſtrato dè Savj ſudetti, conforme viene diſpoſto nella detta Conſtituzione Cybo al Cap. XXIII.

 Coman-

Comandiamo in oltre alli Capitani, e loro Uffiziali destinati andare alle Guardie del Po, sotto pene a Noi arbitrarie, che debbano portarsi con ogni possibile prontezza a dette Guardie, senza aspettar alcun' ordine de loro Uffiziali Maggiori, e con quella quantità di Soldati, e non più, che sarà loro stata avvisata precedentemente da Signori Giudice, e Maestrato dè Savj, o Deputati essere necessario, per armare li Corpi di Guardia, e con pane, vino per li tre giorni, ne quali douranno trattenersi in detto servigio, principiando il Capitano, e facendo stare preparati altrettanti Soldati, per venire il terzo giorno a dare a' primi la muta, e servire alla Guardia per li tre giorni susseguenti sotto al Tenente, seguitando l' istesso di tre in tre giorni gl' altri Uffiziali, e Soldati sin' a tanto, che tutta la Compagnia loro averà compiuto il servigio con detta regola, e ciò sempre ogni volta, che non sia chiamata alla Guardia con detto avviso tutta la Compagnia intiera. Terminato il giro loro di tre giorni di Guardia nella forma sopra descritta, e seguitando il Po a mantenersi pieno da Guardia, ritornerà la prima Partita di Soldati sotto al comando del Capitano a dar il cambio il terzo giorno all' ultima partita mandata alla Guardia, e dovrà servire per altri giorni tre, e doppoi di tre in tre giorni l' altre Partite sotto al comando de loro Uffiziali, fino a che sarà licenziata la Guardia; dovendo in questo caso del ritorno loro, il Pubblico farli somministrare giornalmente pane, e vino, come nella Tariffa stampata, da Noi approvata, che quì si registra, sempremai che si diano le Razioni del Fieno per li Cavalli subito, che si presenteranno alla Guardia.

DISTRIBUZIONE DELLE RAZIONI DA PRATICARSI IN ESCRESCENZA DEL PO'.

P A N E.

Per il Capitano ——————— Due Servitori
Per il Tenente ——————— Un Servitore.
Per il Cornetta ——————— Un Servitore.
Per l' Alfiere ——————— Un Servitore.

Alli sudetti Offiziali Razioni due di pane per cadauno al giorno di Baiocchi quattro per Razione.

Alli loro Servitori una Razione di pane per cadauno al giorno di Baiocchi quattro, rispetto alla Cavalleria, e di Baiocchi tre rispetto all' Infanteria.

All' Avvisatore, Foriero, Sargente, e Caporale una Razione per cadauno al giorno di Baiocchi quattro.

Alli Soldati di Cavalleria una Razione di pane per cadauno al giorno di Baiocchi quattro.

Alli Soldati d' Infanteria una Razione di pane per cadauno al giorno di Baiocchi tre.

DISTRIBUZIONE DEL VINO.

Alli sudetti Offiziali Boccali quattro per cadauno al giorno.

All' Avvisatore, Foriero, Sargente, e Caporale Boccali trè per cadauno al giorno.

Alli Soldati di Cavalleria Boccali due per cadauno al giorno.

Alli Soldati d' Infanteria un Boccale, e mezo per cadauno al giorno.

Alli Servitori degli Offiziali a Cavallo Boccali due per cadauno al giorno.

Alli Servitori degli Offiziali a piedi un Boccale, e mezo per cadauno al giorno.

DI-

DISTRIBUZIONE DEL FIENO.

Alli Cavalli una Razione di libre trenta per cadauno al giorno, quale dourà somministrarsi il primo giorno, che entreranno di Guardia, e così seguitare fino al fine della Guardia.

E così ancora per li Cavalli delle Ronde lontane.

E perchè non segua disordine per la mancanza del pane a sostentamento di chi fatica per la Guardia del Po, ordiniamo sotto pena di Scudi cinquanta, & anco d' altre corporali a nostro arbitrio, a tutti, e singoli Fornari dietro al Po, che tante volte, quante ne saranno ricercati, debbano somministrare la quantità del pane, che a loro sarà dimandata per servigio Pubblico, con gl' ordini però sottoscritti, o dal Signor Giudice, e Maestrato dè Savj, o dalli Deputati, a quali in questo caso diamo ogni opportuna facoltà di comandare ciò, che occorrerà, e d' astringere li Fornari sudetti, siano i Forni di qualsivoglia Communità, o particolare, a ubbidire con quella puntualità, che richiede così urgente bisogno, consegnando prontamente la quantità del pane, espressa negli ordini sudetti, e prendendone a piè dè medesimi ordini le ricevute per giustificazione del credito loro.

Tra tanto spediremo Noi li Signori Deputati a Guardia per Guardia, con piena facoltà da Noi conferitali di far somministrare tutto il bisognevole per la difesa degl' Argini del Po sudetto, si per il mantenimento di pane, vino, e fieno a Soldati, Casonieri, e Cavalcanti rispettivamente, come per tutto ciò, che occorrerà a' Giudici, e Notari d' Argine, e loro Battifanghi, di materiali, & Attrezzi, conosciuto da essi necessario per riparare a' siti pericolosi; dando ad essi Signori Deputati piena facoltà di fare le provigioni, che conosceranno essere doverose per rimediare agl' inconvenienti, e scansare qualunque pericolo, che potesse occorrere, facendo prendere tuttociò, che sarà di mestieri ovunque lo troveranno comodo, senza avere alcun rispetto a qual si sia privilegiatissimo, stando che in simili congionture non serve privilegio alcuno a render esente Persona veruna, quanto si voglia privilegiata dal contribuire alla propria, & all' universale salvezza.

E perchè detti Signori Deputati non restino abbandonati dagl' ajuti necessarj in simili contingenze, ordiniamo, & espressamente comandiamo, che a tenore della Costituzione Cybo alli Capi XV., e XVI. quali in tutto, e per tutto confermiamo, che tutti, niuno eccettuati di qualunque grado, stato, e condizione, in occasione dell' escrescenza del Po a qualsivoglia avviso del Signor Giudice, e Maestrato dè Savj, siano tenuti, & obbligati andare alla Guardia degl' Argini del Po medesimo con ogni sorte d' arme offensive, e difensive, a riserva delle proibite, e particolarmente quelli, che possiedono Beni non più lontani di quattro miglia dal Po, conforme all' Editto dell' Eminentissimo Signor Cardinale Acciajoli pubblicato li 18. Maggio 1686., quali debbano presentarsi a' Signori Deputati nelle Guardie loro per ricevere, & eseguire quegl' Ordini, che da Signori Deputati sudetti saranno loro dati, sotto pena di Scudi cinquanta, tra quali scieglieranno essi Signori Deputati quelli, che stimeranno più a proposito per fare le provigioni di pane, e vino per li Soldati tutti, e Casonieri, e farne fare la dispensa, come sopra, a cadauno, e di fieno per li Soldati a Cavallo, e loro Offiziali, e Servitori, e per li Cavalli degl' Interessati, che si presenterranno per batter le Ronde, come sopra, non potendo li Giudici, e Notari d' Argine attendere a questo, per non tralasciare l' incombenze loro; Non esentando però con questa provisione li altri Cittadini possidenti in maggiore distanza, delle quattro miglia, ma riserbandoli a

dovere

dovere perſonalmente andare a detta Guardia del Po, ogni volta che ſaranno avviſati per ordine del Signor Giudice, e Maeſtrato dè Savj, o dè Signori Deputati predetti, a quali douranno preſentarſi in tale caſo, & ubbidire, ſotto la pena ſudetta. E per levare ogni ſcuſa, che poteſſero allegare alcuni; o d'avere liti da non potere abbandonare, o d'eſſere contumaci della Corte, dichiariamo, che nel tempo delle Guardie del Po debbano correre le Ferie in ciaſcun Tribunale Civile, & ordiniamo, che in detto tempo niuno ſia moleſtato dalla Curia Criminale, quando non foſſe reo della pena della Galera.

Vogliamo ancora, e comandiamo ſotto pena di Scudi cinquanta a chi traſgredirà, che tutti li Patroni, Affittuarj, e Lavoratori, che fanno ſeminare, o ſominano un Moggio di Formento, o più per Avanzone, niuno eccettuato, per privilegiato, o privilegiatiſſimo che ſi pretenda, atteſo che nè Brevi dè Sommi Pontefici ſono in queſto caſo preciſo levati, & annullati tutti li Privilegi conceſſi a qualunque Perſona di qual ſi ſia grado, ſtato, e condizione, Eccleſiaſtica, o Secolare, e di qualunque immaginabile preminenza, ſiano obligati a mandare, o andar eſſi a fare li Caſoni loro in occaſione d'eſcreſcenza agli Argini del Po, o tutti intieri da ſe ſoli, o pure a compagnia con altri; Dichiarando, che quelli, che ſeminano quattro Moggia per Avanzone ſono tenuti fare un Caſone intiero da ſe, quelli che ſeminano più delle quattro Moggia ſudette, devono fare tanti Caſoni, quante quattro Moggia di ſeminatura per avanzone fanno coltivare, e quelli, che ſeminano meno delle quattro Moggia, purchè arrivino al Moggio di ſeminatura per avanzone, devono accompagnarſi con altri, che loro ajutino a compire le quattro Moggia d'annua ſeminatura, incaricando in queſto li Giudici d'Argini a diſporli a dovere, e concorrere trà eſſi a rata di ſemente nella ſpeſa da farſi in detto Caſone. Gl'Uomini, che auranno incombenza d'andare ad erigere detti Caſoni, douranno preſentarſi ad uno de' Battifanghi della Guardia loro, quali dà Signori Deputati, e Giudici d'Argine ſaranno ſtati inſtrutti dè ſiti, ove dovranno impiantarſi detti Caſoni a parte per parte, & andare con eſſo Battifango ad impoſtare i Caſoni loro nè luoghi, che da lui gli ſaranno aſſegnati ſecondo l'eſigenza del biſogno. L'ampiezza d'un Caſone dourà eſſere capace di contenere commodamente ſei Uomini: La di lui ſtruttura dourà eſſere piantata con buoni pali ben fitti in terra, e voltata di ſopra con ſode pertiche, bene legate con ſtroppe forti, a pali; e poi dourà eſſere coperto con intiere, e non con altra materia fievole, come Paglia, Strami, Erbaccie, Melicari, o Cannuccie &c. acciò al poſſibile reſtino difeſi gl' Uomini da Venti, e Pioggie. La provigione di ciaſcun Caſone dovrà eſſere prima d'un Uomo, che abbia pronte le ſue arme da fuoco, e munizione neceſſaria per offeſa, e difeſa, e che ſia abile a maneggiarle con ſpirito, poi d'una Barozza lunga piedi due, e mezzo, larga piedi due, e alta piedi uno, conforme al Capitolo XII. della Coſtituzione Cybo, con Cavalli, o Bovi, e ſuoi arneſi per attaccarla, e fare, che lavori in caſo di biſogno; & in oltre di Paletto, Badile, Falzone, Roncone da Spini, Manara, Mazzo, Gradizzo di cinque Pali ſodi, lunghi piedi cinque l'uno, appuntiti, & atteſtati a dovere, ben teſſuto, e concatenato con Vimene, alto almeno piedi duoi, e mezo di teſſitura, Barella, Soga da Carro intiera, e forte, duoi Sacchi di buona tela non laceri, e longhi piedi quattro, e mezo l'uno, e larghi oncie ſedici, Stoppa, Paglia, Fieno, o Strame per gl'animali, quali douranno ſtare pronti giorno, e notte, Legna capace di far ardere il fuoco a vampa chiara le notti tutte d'avanti al Caſone, e pane, e vino per tre giorni per vitto dell'Uomo, o Uomini mandati al detto Caſone per Guardia, o Bifolchi. E ſe nella viſita dè Caſoni ſarà trovato mancare alcuna delle ſopra ſcritte coſe neceſſarie

alla

alla provigione sopra notata, incorreranno li Patroni del Casone in pena d'un Scudo per capo di robba, che mancherà, quando la mancanza non fosse o dell'armi, o della munizione, o della Barozza, o degl' Animali, perchè in questi casi s'intenderanno incorsi nella intiera pena dè Scudi cinquanta.

Ordiniamo pure, & espressamente comandiamo a tutti li Cavargellani, sotto pena di tre tratti di corda in primo luogo, che siano solleciti nell' andare a Casa per Casa delle Ville soggette alle Cavargellanerie loro ad avvisare tutti li Biolchi, e Biolchetti, che debbano andare a fare li Casoni loro, o intieri, o parziari, secondo la quantità della seminatura, che fanno annualmente, e provederli nel modo stabilito di sopra, e parimente tutti li Muratori, Fabri di Legname, che subito debbano portarsi sugli Argini del Po con gl'ordegni proprj dell'Arti loro, Manarazzi, Martelli, Scarpelli, Manare, Manarini, Seghe, Trivelle, Trivellini ec., e pane, e vino per tre giorni, e tutti li Braccenti con Paletti, Badili, Falzoni, e Carriole, pane, e vino pure per tre giorni, & ivi distribuirsi ne' Casoni fatti, come sopra, aspettando ciò, che a loro sarà comandato secondo il bisogno, sotto pena d'essere pignorati li Trasgressori per Scudi dieci, & altre maggiori, anco afflittive a nostro arbitrio. Avvisati poi che averanno di sopra descritti alle Case loro, dovranno subito detti Cavargellani tutti sotto la pena sudetta portarsi sul Po alle abitazioni dè Signori Deputati, e dè Giudici, e Notari d' Argine, & ivi trattenersi, fin' tanto, che sarà licenziata la Guardia del Po, per essere sempre pronti ad eseguire quello, che da Signori Deputati, o da Giudici, e Notari sudetti a loro sarà comandato. Et essendoci stato rappresentato che mancando a loro la legna, o per fare i Casoni, e legarli, o per far fuoco la notte, si fanno lecito le Guardie dè Casoni, e gli Artisti, e Braccenti ricoverati in essi Casoni, d'andar a provedersi di legna nelle Campagne adiacenti agl' Argini del Po, tagliando alberi secchi, e verdi con notabilissimo danno dè Patroni d'esse Campagne, & anco alcuni temerariamente disfare li ripari fatti construire dal Pubblico di legna verde a difesa degli Argini del Po, perciò ordiniamo, & espressamente comandiamo a qualunque persona, sia di chè stato, o condizione si voglia, che non sia ardita d'andare a danneggiare Campagna alcuna, sotto pena di rifare non solo il danno a Padroni rigorosissimamente, ma anche di Scudi dieci per ciascheduna volta, che v' anderà, e molto meno d'accostarsi a sudetti lavori di legna fatti per riparo degl'Argini, e ripe del Po, tanto nell' escrescenze, quanto in qualunque altro stato si trovi il Po, o per tagliare in essi Stroppe, Vimene, Pertiche, o Pali verdi, o per asportarne legna, ancorche secca, strappandola da lavorieri sudetti, sotto pena di tre tratti di Corda; Incaricando a Soldati, & agl' Uomini ricoverati ne Casoni situati dirimpetto a sudetti Lavorieri il dover invigilare, che quelli non siano in conto alcuno danneggiati, e che in tale caso debbano subito sequestrare li Delinquenti, sotto pena d'incorrere essi nella medesima pena cominata contro li Delinquenti sudetti, & a Birri, Saltari, e Cavargellani in qualunque tempo, che li trovino, fermarli, e denonziarli subito.

Perchè poi nella Guardia di Ficarolo, e Visconteria di Melara, che ha un lunghissimo tratto di ventiotto, e più miglia d' Arginatura molto gelosa d'armare, la maggior parte delle Possessioni sono divise in Livelli, che per lo più non arrivano alla semina d'un Moggio di Formento per avanzone, perciò incarichiamo al Giudice di essa Guardia il disporre in forma li Casoni per tutto detto tratto, che non restino lontani più di cinquanta pertiche l'uno dall'altre, compresi li corpi di Guardia dè Soldati, ripartendo il più giustamente, che sia possibile agl' Interessati il peso di fare provigionare, e guardare detti Casoni a rata dell'annua loro seminatu-

minatura, unendone molti insieme a dover construire un Casone, se ben' anco non seminano dieci stara per avanzone, imponendo Noi a' disubbidienti la pena di Scudi dieci per ogn' uno, che mancherà contribuire comandato, premendoci sommamente, che quella Riviera venga diligentemente difesa. E venendoci esposto, che la Comunità di Melara, per scansare la spesa, faccia fare un solo Casone dal Corpo di Guardia al Froldo di Melara per l'intiera sua Compagnia di Soldati di Fanteria, lasciando d' armare l' Arginatura superiore, & inferiore a detto Froldo, come converrebbe; perciò ordiniamo, & espressamente comandiamo à Comunisti di Melara, sotto pena di Scudi 50., che per le Guardie del Po facciano fare tre Casoni da Corpi di Guardia, l' uno all'impiccagliatura dell' Argine dè Malcontenti con l' Argine del Po, il secondo al Froldo di Melara, & il terzo al Froldo di S. Michele, & alla Confina Mantova un Casoncello di posto avanzato, capace comodamente di quattro Soldati, e che li debbano far armare tutti; al qual' oggetto comandiamo al Capitano della Compagnia di Melara sudetta, e suoi Offiziali, sotto pene a Noi arbitrarie, il dover in occasione della Guardia del Po far armare co' suoi Soldati li Posti sopra descritti a difesa di quella Arginatura importantissima.

In oltre perchè non sono sufficienti li Soldati a Cavallo a battere le Ronde necessarie, tanto verso la parte superiore, quanto verso la parte inferiore degl' Argini per tutta l' intiera notte, perciò vogliamo, e comandiamo, sotto pena di Scudi venticinque a ciascuno, che contraverrà, che tutti li Cavallari, Casari, Saltari, Carrattieri, Monari, Cavallanti, Artisti, o altre persone benestanti, che anno Cavalli da cavalcare, debbano ogni sera, fin'a tanto, che durerà la Piena del Po da Guardia, presentarsi con le sue armi da fuoco in ordine all' Ave Maria alli Alloggiamenti dè Signori Deputati, o dè Giudici, e Notari d' Argine, con loro Cavalli guarniti, e pronti per battere le Ronde nelle ore, che loro saranno destinate da sudetti Signori Deputati, o da Giudici, e Notari predetti, e verso quella parte, che loro sarà ordinata: E in caso, che qualcuno fosse legitimamente impedito, debba mandare a detti Alloggiamenti Persona armata, come sopra, a Cavallo idonea a batter le Ronde sudette, altrimenti si procederà con ogni rigore contro chi mancherà di andare, o mandare, non solo all'esecuzione della pena sudetta pecuniaria, ma ancora a pene corporali ad arbitrio, premendoci estremamente, che dette Ronde siano spedite al più ad ogn' ora della notte, se sia possibile, per scoprire, & avvisare prontamente a' Signori Deputati, & Uffiziali della Guardia li difetti degl' Argini occorrenti, pur troppo molte volte improvisi, per essere occultati nelle viscere de gli Argini medesimi, o de Piani sottoposti. Et acciochè possano prontamente spedirsi a tutte le ore gli avvisi necessarj, tanto a Ferrara in Maestrato, quanto ovunque faccia bisogno, comandiamo agli Uffiziali dè Soldati a Cavallo, che saranno alli Alloggiamenti dè Signori Deputati, o dè Giudici, e Notari d' Argine, sotto pene a nostro arbitrio in caso d' inubbidienza, che debbano sempre far stare allestiti due de loro Soldati, e due Cavalli per ciascheduno Alloggiamento, quali ad ogn' ordine dè Signori Deputati, o dè Giudici, e Notari d' Argine sudetti debbano subito montar a Cavallo, e speditamente marchiare con lettere, che loro saranno consegnate, e sollecitamente recapitarle ove saranno dirette.

Tutte le Ronde, che camineranno alla Guardia degl' Argini del Po, tanto a destra, quanto a sinistra dell' istesso Po, dovranno avere ogni notte un' istesso Nome, e Segno, acciò non segua il disordine, che restino le Ronde sequestrate a' Corpi di Guardia, e non possino riportare a Signori Deputati, & a Giudici, e Notari d' Argine gl' avvisi de sconcerti, che potessero aver scoperti nella Visita loro, e per questo durante la Guardia

del

del Po, il Signor Giudice dè Savj ſpedirà dentro ſua lettera ſigillata a' Signori Deputati di tutte le Guardie nella prima mattina della Guardia per tempo tre Nomi, e Segni notati con li numeri 1. 2., 3., che debbano ſervire ſecondo a' numeri indicanti per la prima, ſeconda, e terza notte, e ſapendo eſſere per ſeguitare la Guardia, con altra ſua lettera circolare traſmetterà altri tre Nomi, e ſegni notati come ſopra a ciaſcuno dè Signori Deputati ſudetti per le tre ſere ſuſſeguenti, e così fin' a tanto, chè ſarà terminata la Guardia: Incaricando ad eſſi Signori Deputati il tenere ſècreti li detti Nomi, e ſegni, ſino all' ora, che dovranno a parte per parte comunicarli agl' Uffiziali dè Soldati per ſpedire le Ronde, & a' Giudici, e Notari d'Argini, e Battiſanghi, acciò poſſano accorrere con libertà a provedere all' occorrenti neceſſità.

Si proibiſce poi a tutti li Monari ſotto pena di Scudi cinquanta, in caſo di eſcreſcenza l'appoſtarſi a' Froldi, e principalmente nella parte ſuperiore, & il piantare in eſſi Froldi pali, o gucchietti, o cavar entr' eſſi creciare, o ſette, per attaccarſi a' detti Froldi con li cavi dè Molini, e ſpecialmente l'attaccare nelle ſuperficie de Froldi di Cavi con Ancore, o altri ferri, avendo l'eſperienza fatto conoſcere li gravi pregiudizj, che apportano in ſimili congionture.

Finalmente per oviare al pregiudizio graviſſimo, che può inferire la traſcuraggine in mantenere provedute di quanto è neceſſario le Chiaviche ſituate negl' Argini del Po, sì per ben' regolarle, come per fortificarle in modo, che poſſano reſiſtere ad ogn' incontro, ordiniamo, & eſpreſſamente comandiamo a tutti quelli, a quali appartiene la cura delle Chiaviche dietro al Po, o ſiano pubbliche, o di qualſivoglia Communità, o di Particolari, il doverle far tene nette, e provedute di buone Uſciare, e di Candele di Pino, o di Larice pronte fuori d' opera, e di conventini, & altri materiali, che poſſano biſognare per fortificarle, & aſſicurarle in occaſione di pericolo, volendo Noi, che li Chiavicanti ſiano obbligati ad avviſare il Signor Giudice dè Savj di tutto ciò, che poteſſe mancare alla ſuſſiſtenza, e buon regolamento d'eſſe Chiaviche ſotto pena di tre tratti di Corda, che irremiſſibilmente ſarà loro data.

Avverta ogn' uno d' ubbidire puntualmente, & operare riſpettivamente come ſopra, a beneficio e proprio, e della Patria, altrimente incorreranno nelle ſopra intimate pene, quali con tutto rigore faremo eſeguire, e riſpetto alle pecuniare, vogliamo ſiano applicate per un terzo all' Inventore, o all' Accuſatore, e per gli altri duoi terzi da diſtribuirſi a noſtro arbitrio a chi ſi ſarà ſegnalato in queſta pendenza.

Il preſente Editto pubblicato, & affiſſo nè ſoliti luoghi di queſta Città, e del Diſtretto, o Governi, e Podeſtarie, vogliamo, che abbia forza, e vigore, come ſe perſonalmente foſſe ſtato intimato ad ogn' uno.

Dat. dal Palazzo della noſtra Reſſidenza li 22. Ottobre 1728.

Tommaſo Card. Ruffo Legato, &c.

Die 29. Ottobris 1728. Publicatum fuit ſupradictum Bannum in Civitate Ferrariæ loco, & more ſolitis per Paulum Brucatum publicum Tubicinam me Not. legente, & dictante, & quantitate Populi adſtante prout etiam mihi Not. retulit, &c.

Simon Linarius Not., & Canc. Crim. Ger.

In FERRARA nella Stamperia Camerale.

REGISTRATO N. V.

Come al Capitolo 1. §. Duodecimo.

E D I T T O

Per le mutazioni annuali de Debitori al Pubblico Lavoriero, e ſopra le Opere Ruſticali de Braccenti.

MARCELLO del Titolo di S. Maria in Traſpontina della S. R. C. Prete Card. CRESCENZI, Legato di Ferrara, &c.

QUantunque dall' Eminentiſſimo Sig. Card. D' Elci noſtro Anteceſſore, con ſuo Editto de 13. Febraio dell' Anno ſcorſo 1742., a richieſta del Sig. Giudice e Maeſtrato de Savi di allora emanato, non ſolo acciò ogn' uno de deſcritti ne Libri pubblici della Camera de Lavorieri di queſta Comunità di Ferrara, ſi certificaſſe della ſuſſiſtenza delle già piantate partite de Beni, e nomi de debitori nella nuova ſcrittura della sudetta Camera de Lavorieri; e trovandone alcuna biſognevole di mutazione, e riduzione, acciò dando quel tale, che tale la pretende, le neceſſarie giuſtificazioni, ſi poteſſe correggere, ed emendare, ma anche per dar ordine, e metodo, ſecondo il quale doveſſero darſi, e farſi d' anno in anno per l' avvenire à i tempi prefiſſi le mutazioni, che andaſſero ſuccedendo, da una faccia all' altra per qualunque titolo de Beni ſoggetti al Lavoriero; abbia providamente preſcritte, ed ordinate diverſe regole da oſſervarſi non meno per evitare le ommiſſioni, e li Equivoci ſoliti pur troppo a ſuccedere in tali mutazioni con intorbidamento delle Partite, e della pronta, e libera eſazione di queſta publica raguardevole entrata, e con molto pregiudizio del Pubblico, ma ancora per ſottraere da diſturbi, e ſpeſe quegl' Intereſſati, i quali, per non venir ſcaricati opportunamente dalle partite de Beni da loro in qualunque modo dimeſſi, reſtano eſpoſti all' eſecuzioni, per il debito, di cui ſeguitano nondimeno ad eſſere caricati. Pure, venendoſi rappreſentato da queſto Signor Giudice, e Maeſtrato de Savj non ſenza grave rincreſcimento dell'animo noſtro, ſia per malizia, ſia per negligenza, ſia per non curanza, e poco timore delle pene, che da molti non vengono oſſervati tali ordini, e proviſioni in ordine a detto metodo, e ſuo adempimento, e che per occorrere anche ad altri diſordini, e inconvenienti, che pur troppo, non oſtante le dette Leggi ſuccedono, e poſſono ſuccedere in detto particolare, vi ſia duopo di aggiungere qualche altro provedimento, e dichiarazione, e di ſtabilire ancora una regola più certa, e un metodo opportuno da praticarſi nella formazione de compendj di quelli, i quali debbano eſſer ſoggetti a dare, e pagare le opere ruſticali. Che però aderendo noi alle premuroſe iſtanze di detti Signori Giudice, e Maeſtrato, acciochè vogliamo confermare non meno dette proviſioni nelle parti non repugnanti a quanto qui ſotto ſi ordinarà, ed aggiungerne

altre

altre oportune, secondo che l' esperienza, e stato presente delle cose ha dimostrato esser necessario all' intento, con provedere inoltre alli espostici inconvenienti in detto particolare delle opere rusticali, ed inculcarne la piena, a puntuale osservanza; E volendo Noi onninamente esigere l' ubbidienza dovuta, col presente nostro Editto, che vogliamo debba considerarsi, ed osservarsi come legge inalterabile, e sotto le infrascritte pene da onninamente eseguirsi contro li trasgressori, acciochè, non essendosi alcuni indotti sin qui, ed altri non movendosi ad ubbidire, ne per amore della Giustizia, ne per il bene del pubblico, e di loro medesimi, ne per debito rispettivamente del loro Offizio, vi si inducano almeno per timore del castigo, e per evitarlo, confermando in primo lougo tutte e singole le provisioni, e cose disposte, ed ordinate in detto altro Editto dei 13. Febbraro 1742. in tutte, e singole quelle parti, che non fossero contrarie alle presenti nostre Leggi, e dichiarazioni, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole Persone di qualsivoglia stato, o grado e condizione, tanto Laiche, quanto Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari, e anche privilegiate, e privilegiatissime, Vedove, Pupili, ed altre, ancorche abisognassero di speciale, ed individua menzione comprese ne Brevi Pontificj, emanati sopra de Lavorieri Communitativi, e in essi non eccettuate, le quali hanno sin qui acquistato con qualche titolo, anche di dar in pagamento, o tenuta, o possesso anche giudiziale, e in Salviano, o per qualunque contratto, o sono entrate alla goduta, anche per via di successione generale, o particolare, tanto ex testamento, che ab intestato, o per qualunque altra ragione, e causa di qualunque ancorche minima quantità di Tereni soggetti al detto Lavoriero, o che sono entrate alla goduta, e coltura loro con titolo di Usuari, Livellari, Affituari, e Lavoratori, tanto Laiche, quanto Ecclesiastiche, e privileggiate come sopra, e che non hanno sin qui date le loro denunzie, di così tenerli, e coltivarli, e non ne sono ancora allibrate ne' Compendj e Libri pubblici, che debba cadauno di loro farne, e averne fatta, come più sotto, la propria denonzia chiara, e fedele, partita per partita distintamente, la formola, e minuta della quale denonzia le sarà data a stampa gratis dalla Comunità, e potranno andarla a ricevere, o dal Giudice d' Argine, o Massaro della propria Guardia, o Massaria, o per maggior loro comodo nell' Offizio de Lavorieri da quel Computista, nella qual denonzia dovrà cadauno notarvi distintamente la mutazione successa con tutte le opportune richiarazioni del fondo, confini, tempo, documenti, ed altro occodrente, e necessario a notarsi, e in speciale il nome, cognome, ed il titolo, con cui sarà successo alla goduta, o cultura del fondo dimesso, e di chi l' aurà dimmesso, sottoscrivendola, o per se stesso, anco con segno di Croce non sapendo scrivere, o per mezzo de suoi legitimi Ministri, Curatori, ed Agenti, Prucuratori; e questa consegnare, e aver consegnata in mano del Giudice, o Notaro d' Argine che faccia le sue veci della guardia, o del Massaro del Luogo, in cui esista tale Terreno, e ciò per tutto il Mese di Decembre del

Anno

Anno corrente 1745. , e così successivamente pratticate ogn' Anno chiunque in avenire entrarà alla goduta , o coltura di tali Beni in quel' tal' anno , adempiendo a questo suo dovere nel termine di tre mesi cioè dal primo di Ottobre a tutto Decembre dell' Anno, in cui sarà successa , o succederà la mutazione in tutto , e per tutto ne modi , e forme sudette , e come vien prescritto auche nel detto Editto de' tre Febraio 1742: Altrimenti spirato detto termine (che per altro luogo viene da noi prescritto così per maggior comodo di chi deve ubbidire , e che per ciò non ubbidendo sempre più comparirà inescusabile) cadauno , che sarà subentrato , e subentrerà alla goduta ò Coltura respettivamente di qualunque quantità di tali Beni soggeti a lavoriere , e che in esso termine non aurà data come sopra la sua denuncia, caderà nella pena di Scudi cinquanta per ogni partita non denunciata , come sopra , ed altre anche maggiori a nostro arbitrio , rispetto agli Ecclesiastici , e quanto agl' altri ad arbitrio del Signor Giudice , e Maestrato de Savi pro tempore , che applichiamo alla Cassa de Lavorieri , al che obblighiamo come sopra, tanto gli uni quanto gli altri di detti subentrati , dimododhè non possa suffragare ad alcuno di loro , per esimersi dal dare la sua denonzia , e dalla pena sudetta il dire , che l' altro , che deve esser sgravato , abbia già denunciato .

Ametendo Noi inoltre , che anche quelli, i quali hanno per qualunque titolo , e causa cessato , ò cesserano in avvenire di tenere , e possedere di tali Beni , ò che hanno cessato, ò cessaranno per qualunque causa di esserne Livellari , ò Affituarj , ò Lavoratori , e che perciò devono , o dovranno esserne scaricati, possano darne ancor loro le loro denunzie in detto termine come sopra per detto effetto, come richiede il proprio loro interesse , alle quali Denonze , ogni qual volta siano munite delle necessarie nòtizie , vogliamo, ed ordiniamo, che si debba stare in mancanza di quelle degli Acquirenti, e altri successi , o che succederanno , come sopra alla goduta , o coltura di tali beni , come se date fossero da loro medesimi per esserne caricati - e ciò anche in pena di non aver questi adempito all' obligo ingiuntoli di denunciare , e fin tanto che da questi subentrati si giudicasse il contrario.

Che se quelli , che devono essere sgravati come sopra , trascureranno di dare le sue denonzie nè modi , e tempi sudetti , non potranno pretendere refezione alcuna de danni , da quelli , che sono , e saranno a loro successi , e dovevano dennonziare , per provenire tali danni , anche dalla propria trascuratezza: e se per tal' cagione soccomberanno alla esecuzione del Pubblico , a cui in vigore del presente nostro Editto potrassi liberamente procedere contro di loro nelle forme solite , per tutto il debito , che per ciò sotto loro nome sarà corso , e correrà sopra de Beni , de quali non si saranno fatti opportunamente sgravare , medianti le Denonzie , come sopra permessegli , e fin che se ne faranno sgravare ; non vogliamo che possano sotto qualsivoglia titolo , ne pretesto , esimersi dal pagare alla Comunità quel

quel tal debito, ma solo li concediamo il poter ricorrere, dopo però, che auranno intieramente pagato detto debito per la retorcuzione da venirle in tal caso dal Signor Giudice de Savi, e dal Consultore del Maestrato pro tempore immediatamente concessa *Manu Regia*, data che abbiano la prova della mutazione, e del legitimo pagamento contro chi di ragione.

Avertendo Noi tanto quelli, che sono entrati, ò entreranno al possesso, goduta, ò coltura di tali Beni, quanto quelli, a quali sono stati, ò saranno levati, e che gli hanno dimessi, o li dimetteranno, e che come sopra devono, e possono respettivamente denunziare tali mutazioni, a dover dare le loro denonzie chiare, giuste, e fedeli, come resta loro prescritto nel presente nostro Editto, altrimenti quelli, che falsamente, e maliziosamente denunziaranno, d' aver dimmesso qualche Fondo, o d'esserne subentrati solo in una partita di Beni, avendone maliziosamente omesse delle altre, con intenzione di scaricare così sè stessi con aggravio, e pregiudizio degl' altri, incorrerrano nella pena di Scudi cinquecento per ogni partita, e altre anche corporali, fino della Galera inclusive, a nostro arbitrio, secondo la qualità de casi, e delle Persone, oltre alla refezione de danni, che quindi a chiunque ne proverranno, applicando Noi la pena pecuniaria, per un terzo alla Reverenda Camera Apostolica, per un' altro terzo alla Cassa de Lavorieri, e per l' altro terzo, per impiegarsi dal Signor Giudice, e Maestrato de Savi in gratificazione di quelle estraordinarie diligenze, e fatiche che fossero necessitati a fare a causa di tali mancanze li Ministri, ed Offiziali del Pubblico.

Che se le Denunzie di quelli, che devono essere allibrati, si troveranno diversificate da quelle di quelli, che devono, e douranno essere sgravati, vogliamo, ed ordiniamo, che si debba stare a quelle di quelli, che devono essere allibrati, fintantoche quelli, che auranno denunziato per esser sgravati nè auranno giustificata la insussistenza, e falsità, e auranno verificata la sussistenza delle loro d' avanti al Signor Giudice de Savj, o del Consultore prò tempore del Maestrato negl' Atti del Caponotaro di detto Pubblico, ò d' avanti a Noi, qualora i Rei fossero Ecclesiastici: alle quali denonzie de Possessori, e detentori, ò direttarj vogliamo, e dichiariamo parimenti che si debba stare, come sopra in caso di discrepanza con le loro, e quelle de loro Affituarj, o Livellari, ò Lavoratori, finche tali Affituarj, ò Livellarj, ò Coloni abbiano giustificato il contrario come sopra, per doversi poi successivamente condannare nelle pene sudette, e nella respettiva refezione de danni a tenore del presente nostro Editto quelli, che si sarà rilevato aver mancato.

E affine che tali Interessati possano comodamente, e senza veruna scusa presentare le loro denonzie à i tempi come sopra prescritti, vogliamo, ed ordiniamo, che tutti li Giudici d' Argine, e Massari, ò essendo questi impiegati in servigio del Publico, ò legitimamente impediti, i respettivi loro Notarj per tutto il tempo prescritto a darle, debbano in ogni Sabbato, ò essendo il Sabbato giorno festivo, il giorno ante-

atecedente, e in ogni Lunedì, ed essendo il Lunedì, o pure il seguente festivo, il giorno successivo di cadauna settimana, da San Michele di Settembre a tutto il mese di Decembre due ore avanti il mezzo giorno, trovarsi personalmente, e trattenersi continvamente nelle stanze del Maestrato, senza quindi partire, se non mezzora dopo del mezzo giorno co respetivi loro Compendj, sotto pena di Scudi venticinque per ogni volta che mancheranno senza legitimo impedimento, e non faranno che venga in loro vece il loro Notaro, che applichiamo alla Cassa de Lavorieri, e altre anche maggiori ad arbitrio del Signor Giudice, e Maestrato de Savj prò tempore, da estendersi fino alla privazione del Offizio in caso di notabile disubidienza, per ricevere tali denunzie da quelli, che compariranno a darle, con fare gratis a cadauno, che gliele consegnerà, il suo contrarecapito, e ricevuta a stampa, che dal Pubblico gli si darà, e che douranno respetivamente firmare di propria mano per scambievole indennità degl' uni, e degl' altri: Senza l' esibizione del qual' recapito, come sopra firmato, niuno potrà allegare di aver data la sua denonzia per sottrarsi dalla pena della trasgressione, dalla qual pena inoltre dichiariamo, che non potranno sottrarsi quelli, i quali si scusassero di non aver date le sue Denunzie, perche i Giudici d' Argine, o i loro Notari, e Massari non fossero comparsi nè i di come sopra prefissi, in Maestrato per riceverle, mentre in caso, che non ve li trovassero, peso loro sarà di ricorrere dal Signor Giudice de Savi per oportuno provedimento.

Quali denonzie, rispetto a quelli, che abitano in Campagna ammettiamo, che possano da loro darsi in detto termine anche à i respettivi Battifanghi delle loro respetive Guardie, ò Massarie, per minor loro incomodo, e dispendjo, a quali Battifanghi dovranno i loro respetivi Giudici dar copia de Campioni de Beni soggetti alle respetive loro Batifangherie, e le sarà ancora oportunamente consegnato dalla Comunità il bisogno delle stampe delle formole di dette Denunzie, e ricevute: i qualli Battifanghi però vogliamo, che ogni Lunedì, dal dì di San Michele di Settembre a tutto Decembre di ogni, e cadaun'anno debbano personalmente trattenersi in casa loro, tanto la mattina, che il dopo pranzo, ò essendo loro legitimamente impediti, lasciarvi persona idonea, che faccia le loro veci, per ricevere tali denunzie da chi gliele presenterà formate a dovere, e darne a cadauno il suo contrarecapito, e ricevuta, da loro, ò in loro nome da chi farà le loro veci firmata, di averle avute, e contrafacendo detti Battifanghi, sappiano che saranno castigati con pena di Scudi venticinque per ogni volta che mancaranno, da applicarsi a detta Cassa, e altre anche maggiori ad arbitrio di detti Signori Giudice, e Maestrato, anche della privazione del Posto, per dover pòi essi Battifanghi successivamente dare, e aver date, e consernate ogn' anno nel termine di otto giorni, dopo spirato il Mese di Decembre, sotto pena di Scudi cinquanta da applicarsi come sopra, e anche della privazione del Posto ad arbitrio come sopra à i respettivi loro Giudici d' Argine, e Massari le note delle ricevute denunzie, assieme con le denunzie medesime, ritirandone da detti Giudici, e

dici, e Masſari la ricevuta a piè d' eſse note da conſervare per loro indenità. A i quali Giudici, e Masſari incarichiamo il doverſi far dare eſse note, e Denonzie da i loro riſpettivi Battiſanghi nel detto termine, quale ſubito ſpirato, e non avendo detti Battiſanghi adempito, douranno eſſi loro reſpettivi Giudici, e Maſsari ricorrere à i Signori Giudice, e Maeſtrato de Savi per quegl' ordini, e proviſioni, che ſtimeranno di dare, e prendere, acciò detti Battiſanghi adempiſcano al loro dovere, e non ricorendo eſſi Giudici, e Maſsari come ſopra, caderanno nelle ſteſse pene da i Batiſanghi medeſimi, incorſe per il non adempimento, che come ſopra applichiamo alla Caſsa ſudetta.

Il che tutto eſeguito douranno detti Giudici d' Argine, e Maſsari aggiuſtare i loro Compendj, e fare in eſſi le mutazioni, e annotazioni opportune, a tenore di tali reſpettive denunzie con l' ordine in queſto noſtro Editto da noi preſcritto, riferendoſi alle denunzie medeſime, e alle infraſcritte note, quali note perciò douranno tener da conto nella Filza de recapiti della loro guardia, e Maſsaria con dare al Computiſta della Camera de Lavorieri per tutto il Meſe di Genaro ſeguente di cadann' anno il foglio, ò ſia nota ſottoſcritta riſpettivamente da loro di tali mutazioni ognuno per la propria Guardia, e Maſsaria, remiſſiva nel reſto, dove non vi ſaranno mutazioni, a i libri, e Campioni antecedenti, e conſegnarle ancora le medeſime Denunzie originali, ritirandone ricevuta dal detto Computiſta a piè della nota delle Denunzie medeſime, da ſervirle detta nota anche per l' effetto ſudetto, e per loro giuſtficazione, ſotto pena della privazione della carica, ed altre ad arbitrio del Signor Giudice, e Maeſtrato pro tempore de Savj: e ciò affinche detto Computiſta poſsa aggiuſtare ogn' anno, e aver aggiuſtati i Libri, e Campioni di detta Camera, anche col mezo de ſuoi Aiutanti, per i quali però ſarà tenuto e col fondamento di tali note, e denonzie da porre, e conſervare nelle reſpetive Filze de recapiti de Libri delle coriſpondenti Guardie, e Maſsarie, riferendoſi a quelle a dovere, e ciò per tutto il Meſe di Marzo di cadaun'anno, come ſtrettamente lo incarichiamo ſotto pene ad arbitrio del Signor Giudice, e Maeſtrato de Savj pro tempore da eſtenderſi anche alla privazione dell' Offizio, ſenza che poſsa ſufragarli in dire di non aver ricevute ai tempi qui ſopra preſcritti da i reſpettivi Giudici d' Argini, e Maſsari i Fogli, e Denonzie ſudette, mentre in caſo di moroſità di eſſi Giudici, e Maſsari in dargliele, obbligo preciſo di detto Computiſta ſarà, quale glielo ingiungiamo di ricorrere alli Signori Giudice, e Maeſtrato de Savj per quelle proviſioni, ed ordini, che ſtimeranno proprio di dare, acciò detti Giudici, e Maſsari adempiſcano in queſta parte pienamente, e puntualmente al loro dovere.

Dichiarando Noi, che colla preſente proviſione non intendiamo d' eſentare i Giudici d' Argine, e Maſsari delle Guardie, e Maſsarie dall' obbligazione anneſsa alla loro carica di fare le ulteriori diligenze neceſſarie, e opportune per venire in chiaro d' anno in anno delle mutazioni, che

ni , che ne fosser o state , e non venissero denonziate da quelli , che in vigore del presente nostro Editto ne hanno obbligo , e vengono ammessi a darle, per dover essi Giudici , e Massari dar nota a parte alli Signori Giudici , e Maestrato de Savi prò tempore ogn' anno per tutto il Mese di Febbraro delle mutazioni seguite , e che non fossero state denunziate per quelle risoluzioni , che detti Signori Giudice , e Maestrato de Savj stimaranno proprio di prendere , e per quegl' ordini , che stimeranno bene di dare ; lo stesso restando da Noi incaricato a medesimi Giudici , e Massari , anche per quelle partite, che con nostra ammirazione sentiamo trovarsi ancora allibrate, anche da molto tempo , in faccia di Persone , o morte , o spatriate , ò che più non possiedono , o che hanno tralasciato la condotta , Vso , o Lavoragione de Tereni , per li quali in passato sono stati , e si trovano ancora descritti ne' loro Compendj, e nè Libri pbblici de Lavorieri , come se attualmente li possedessero, godessero ò coltivassero. Dichiarando Noi ancora , che con questa nostra disposizione , e legge di doversi dare le denunzie sudette , anche dagl' Affittuarj , Usuari, o Lavoratori non abbiasi mai ad intendere pregiudicato al Jus, ed azione reale , che ha il Pubblico sopra de Fondi , e Tereni , e frutti loro contro i possessori , e detentori di tali beni , e anche sopra le robbe, attrezzi , e Animali di qualunque sorte , anche aratorj , che si trovino introdotti , ed esistere su tali Fondi; per conseguire *Manu Regia* il pagamento del debito del Lavoriero, che sopra essi Fondi fosse corso , e rimasto , e vi fosse stato lasciato , o fosse per corrervi , e rimanervi sopra , per non averlo pagato , o non pagarlo a suoi tempi i precedenti Livelarj, Affituarj, o Lavoratori, &c. Quantunque questi tali vengano , e si trovino , o venissero in avvenire descritti , e notati ne Libri pubblici de Lavorieri per debitori con tali titoli , a tenore delle denoncie sudette , o per non averlo pagatoı, o non pagarlo quelli, che attualmente al tempo delle esecuzioni l possedessero , tenessero , o coltivassero. Avertendo Noi tutti, e singoli i sudetti Ministri , ed Officiali , che oltre alle respettive pene sudette in caso di trasgressione delle presenti nostre Legi, e disposizioni saranno respetivamente tenuti , come così gli obligh amo alla refezione de danni , che per il non adempimento , e per colpa loro ne' provenissero tanto al Pubblico , quanto all' Interessati, secondo quello , che sarà giudicato dal Signor Giudice de Savj , e Consultore prò tempore del Maestrato.

E finalmente acciò possa aver piu facilmente la piena sua esecuzione ogn' anno à i tempi debiti tutto ciò , che nel presente nostro Editto resta da Noi a benefizio del Pubblico , e de medesimi Interessati , come sopra , disposto , & ordinato, vogliamo, ed ordiniamo , che il Giudice d' Argine più anziano pro tempore , esclusi li giubilati , debba ogn'Anno, quindici giorni prima della festa di S. Michele di Settembre, fare affigere , e aver fatto affigere in Ferrara ne luoghi soliti , e anche à i Cantoni di cadauna Porta di questa Città , e al Cantone della Piazza del pubblico Mercato di San Gior-

L gio

gio gli avvisi a stampa, che dal Pubblico gli saranno dati, e che sarà suo peso di chiedere al Signor Giudice, e Maestrato de Savj pro tempore, di doversi da chiunque dare le sudette denonzie in vigore della presente nostra Legge, ed Editto, e a tenore di questo facendone replicare l' affissione, tanto in principio del Mese di Novembre, quanto in principio del Mese di Decembre, cominciando dal primo di Novembre per quest' anno, e seguitando poi d' anno in anno come sopra: De quali avvisi dovrà detto Giudice dispensarne ogn'anno anche a cadauno degl' altri Giudici d' Argine, e Massari prima delli 15 di Settembre, una quantità sufficiente, per dover ancor loro farli similmente, e replicatamente affigere à i tempi sudetti nei dì festivi da i respettivi Cavargellani delle Ville delle loro Guardie, e Massarie ne luoghi soliti di cadauna Villa, con ritirarne le rispetive relazioni d' esser stato così eseguito, sotto pena à chi contrafarà di Scudi cinquanta per ogni volta, da applicarsi alla Cassa de Lavorieri, e anche della perdita dell' Offizio ad arbitro del Sig. Giudice, e Maestrato de Savj pro tempore; e tutto ciò senza che per altro ad alcuno qualunque siasi, allegando che tali avvisi non siano stati affissi a tenore del presente nostro Editto, possa sufragare tal' scusa ancorchè fosse vero, per esentarsi dalla piena osservanza della presente nostra Legge perpetua, nè esimersi dalle penne in questo nostro Editto nominate, ed ingiunte contro de trasgressori.

Inoltre dovendosi similmente formare ogn' anno li Compendj de Braccenti, che devono dare a questa Communità, le Opere rusticali, ò pagare in vece Bajochi cinquanta all' anno in contanti, secondo la riduzione fattane in passato, a tenore dell' Editto pubblicato d' ordine della chiara memoria dell' Eminentissimo Signor Cardinal Patrizj già Legato nostro predecessore li 23. Maggio dell' anno già scorso 1725. e avendo Noi inteso dalli Signori Giudice, e Maestrato de Savj il disordine, che accade nella efformazione di tali Compendj, dove i Battifanghi, che sogliono formarli, talvolta per maucanza di notizie, e di lumi, e per non essere imputati di parzialità notando per Bracceuti certe Persone, le quali ò coltivano Beni, ò esercitano qualche Arte, ò sono salariati, ò possiedono qualche quantità di Terreno soggetto al Lavoriero, anche con titolo, di Usuarj, ò Affituarj, anco a motivo, che certuni di questi tali, o per sè stessi, o medianti Persone di loro Famiglia, lavorino per qualche tempo dell' anno, ò abbiano lavorato, ò siano per lavorare dopo fatto il Còmpendio, in Campagna, ò a mietere, ò a segare, ò in altre faccende simili, contemplate nella Costituzione Cibo, per obbligare alla detta codtribuzione tutti quelli, che vi si impiegano, e considerarli Braccenti, quando poi tali Artisti salariati, ed altri sudetti, con fedi del Paroco, ò in altro modo ricorrendo, insistono per esserne sgravati, e tal volta l' ottengono, anche perchè tal' ora, quantunque nell' anno precedente al nuovo Campione avessero lavorato per qualche tempo in Campagna, nulladimeno successivamente, pendente il nuovo anno, se ne siano astenuti, d' onde ne viene, che continvi ne siano

li ri-

li ricorsi, che si hanno di questi tali, che incerta in parte rendono questa intrata, e in specie dopo date fuori le Liste per pignorare i Morosi, e dopo fatte le esecuzioni, perlocche poi molti di loro sono costretti a portarsi a Ferrara ne giorni di lavoro, con pregiudizio del proprio interesse, e soggiaciono ad incomodi notabili per farsi sgravare, che tali uni di questi Artisti, salariati, ed altri sudetti per non sogiacere al peso delle Opere Rusticali, e à tali distribuzioni astengano oninamente dal lavorare, e far lavorare in Campagna alle Donne, e Persone di loro famiglia, come erano soliti per qualche tempo in zappare qualche Biolca di Marzatelli, ò portare qualche partita di viti, e anche dall' andare alle Tibie, e si procacciano in altro modo il vitto, con detrimento notabile della cultura de Terreni, e delle facende della Campagna, in specie del tibiare, nel che principalmente il piu delle volte le oppere di questi tali si rendono necessarie: Che però affine di provedere a tanti inconvenienti, e per sempre piu animare le Genti di Campagna a stabilirsi nelle Ville sogette al peso sudetto, e per invitare ancora altri di simil' fatta, altrove, abitanti, ed ivi trasferirsi con le loro Famiglie senza timore d' esserne molestati per le dette Opere rusticali, se siano disposti di aderire alle saggie, e pesate insinuazioni di detti Signori Giudice, e Maestrato de Savj, li quali apprendono nelle circostanze di questi tempi, che giovi molto piu al Pubblico, e al privato interesse, che i Tereni vengono ben coltivati a suo tempo, e che si possa piu commodamente fare a tempi proprj le faccende della Campagna di quello sia il ritrare le Opere Rusticali, ò in natura ò in contanti da tali Artisti, ò Salariati. Perciò dichiariamo, e determiniamo col presente nostro Editto, e Legge da dover si sempre osservare, che da San Michele di Settembre di quest' anno in avvenire non abbiano più ad annoverarsi nel numero de Bracenti sogetti al peso di dare, ò pagare a tenore del sudetto Editto Patrizj le Opere Rusticali a questa Comunità se non solamente quelli, i quali con detto titolo di Braccenti lavorino alla Campagna, e che per tali venghino tenuti, ed accettati da Padroni, Usuarj, Affittuari, ò Lavoraaori di Beni sogetti al Lavoriero di detta Comunità, e se non quelli, i quali non hanno altro mestiere principalmente, che quello di segar Fieni, e Vernaglie, mietere, zappare, e potare, &c. esentando Noi, e liberando d' adesso in avvenire dal peso di tali Opere tutti quelli, che veramente non sono di tal' natura, volendo Noi, e decretando che per tali da non essere sogetti al peso sudetto siano riputati, e considerati tutti quelli, i quali nelle Bollette del Macinato, che sogliono, e devono riportare gli Abitanti in Campagna dagli Appaltatori de Dazi del Macinato, vengono in esse descritti con altro titolo, che di Braccenti, puruche però non siano di quelli, i quali in fraude del Pubblico, e per esimersi dal peso delle Opere Rusticali, essendo pochi in Famiglia, si facessero descrivere, e venissero descritti ne Compendi del Macinato, e levassero le loro Bollette sotto altro titolo, che di Braccenti, per maggior loro vantaggio, quantunque fossero in effetto Braccenti, mentre

tre provandosi dal Pubblico, a giudicio del Signor Giudice de Savj pro tempore, che questi tali siano verament Braccenti, della qualità sopra espressa, potrà, e dovrà nondimeno obligarli a dare, o pagare le opere Rusticali, e inoltre incorrerranno nella pena di dieci Scudi, e altre anche maggiori ad arbitrio de Signori Giudice, e Maestrato de Savj pro tempore, da applicarsi alla Cassa de Lavorieri; e perche ancora non siano di quelli, i quali, o per abitar in Casa propria, ò condotta, ò a Livello, senza però godere terreno soggetto al Lavoriero, vengono considerati in detti Compendj del Macinato con altro titolo, che di Braccenti, quantunque tutto il tempo dell' Anno, o per la maggior parte si procacciano il vitto con andare ad operare, e lavorare in Campagna, mentre questi tali non intendiamo, ne abbiano. da restar liberi dal peso di dette Opere Rusticali.

E perche il Pubblico sappia ogn' anno quanti, e quali siano veramente i Braccenti in cadauna Villa, e luogo soggetto al Lavoriero comunitativo, che devono essere sottoposti, secondo il tenore di questa nostra Legge, e dichiarazione, a dare, ò pagare le Opere Rusticali, vogliamo, ed espressamente ordiniamo, che cadaun Battifango debba ogn' anno dopo la festa di San Michele di Settembre, portarsi personalmente a tutte, e singole le Case delle Ville a lui destinate, niuna eccettuata, senza verun riguardo, ancorche fossero d' Ecclesiastici Secolari, e Regolari, e privilegiati, purche compresi ne Brevi sopra de Lavorieri, Villa per Villa, premesso però in dì di festa l' affissione ne Luoghi soliti di cadauna Villa da farsi da i respettivi Cavargellani un' avviso a stampa, che a detti Battifanghi sarà prima dato dal Pubblico, medianti i loro Giudici d' Argine, e Massari, che le ne douranno fare opportunamente l' istanza delle giornate, nelle quali essi Battifanghi si porteranno a dette respettive Ville, a fare detti Compendj, acciò in quei tali respettivi giorni i Capi delle Famiglie si possano trovare in Casa, ò pure lasciar ivi qualch' uno per loro con le opportune istruzioni, e ivi formare la nota, e Compendio esatto, e fedele di tutti, e singoli li Braccenti, che sotto dette Ville, e Coperti si trovaranno, con esprimere sotto quali Coperti li troveranno abitare, regolandosi secondo la loro Bolletta del Macinato, che per tali li dichiari: Qual' Boletta ogn' uno di qualunque stato, grado, e condizione si sia come sopra, che da loro nè sarà ricercato, quantunque non sia Braccente, sarà tenuto, ed obbligato, come così l' obblighiamo, di fargliela vedere per quest' effetto, sotto pena di Scudi dieci contravenendo, che applichiamo alla Cassa de Lavorieri; e non avendo alcuno levato ancora la sua Bolletta, douranno li Battifanghi regolarsi secondo la loro Bolletta vechia, e in mancanza anche di questa, secondo le informazioni da prendere da persone degne di fede, con riferirsi nelle Note, e Campioni, o alla Bolletta, ò a tali informazioni in mancanza di quella, con dovere inoltre essi Battifanghi fare, come così strettamente gl' incarichiamo, le possibili diligenze, per assicurarsi, che quelli, i quali hauno, o auranno la Boletta sotto altro nome, che di Braccenti, siano veramente tali, mentre trovando loro,

che

che non esercitino alcun' Arte, e non siano Salariati, o Possessori, o Usuari, o Lavoratori di qualche parte di *Beni* soggetti alla contribuzione del Lavoriero, ma che lavorino alla Campagna, quantunque non fossero condotti da Padroni de *Beni*, o dalli Usuari, Affittuari, ò Lavoratori con titolo di *Braccenti*, ma stassero in Case ad affitto, ò ad Uso, o di Bando, senza goder Terreno soggetto al Lavoriero, procacciandosi poi il vitto principalmente, con andare a Opera, e lavorare alla Campagna senza aver altro mestiere, o entrata da mantenersi, douranno rilevarne le prove, e denunziarli fedelmente alli Signori Giudice, e Maestrato de Savj, descrivendoli nondimeno nelle loro note, e Compendj come *Bracenti*. Quali Compendj douranno detti *Battifanghi* averli terminati ogn' anno per tutto il Mese di Novembre, e averli in detto termine presentati sottoscritti da loro à i rispettivi loro Giudici, e Massari delle Guardie, e Massarie, ritirandone ricevuta sotto lo stesso giorno, sotto pena di Scudi cinquanta, da applicarsi alla Cassa de Lavorieri, e altre ancora maggiori, anche della perdita dell' Impiego ad arbitrio di detti Signori Giudice, e Maestrato: quali Giudici, e Massari poi douranno, come così gl' incarichiamo nel termine di quindeci successivi giorni esaminare, ed aver esaminate bene le suddette Note, e Compendj, confrontandoli con le Mappe, che cadauno di detti Giudici, e Massari deve avere delle Case sotto la sua Guardia esistenti, e colli Compendj, e Note degli anni antecedenti, per riconoscere se qualche Braccenteria di quelle, che in essi antecedenti Compendj è stata descritta, non si trovi annoverata nel nuovo, e farsene render conto al *Battifango*, che l' avesse ommessa. Quali Compendj, e Note trovando detti Giudici, e Massari caminar a dovere, e in buona forma ridottele, e trascrittele, douranno di proprio pugno firmarle, e consegnarle, e averle consegnate per tutto il Mese di Decembre nella Camera de Lavorieri all' Officiale delle Opere Rusticali, prendendone ricevuta sotto la data della consegna a piè di una simile, da restare presso di loro, acciò detto Officiale descriva ogn' anno Villa per Villa, e Guardia per Guardia, e Massaria per Massaria uno per uno i *Braccenti* con tal fondamento, e dichiarazioni ne Libri novi anno per anno il debito di quelli, che nelli anni precedenti non avessero date, o pagate le loro Opere, o non ne fossero stati legitimamente, e con gli ordini opportuni sgravati, sotto pena, tanto a detti Giudici, e Massari, che a detto Officiale, che tardassero di più della sospensione dall' Officio, fintanto che averanno adempito, e della perdita della provisione, e Onorario per tutto il tempo, che resteranno sospesi, ed anche per due Mesi dopo l' adempimento da restare a pro della Cassa de Lavorieri, ed anche della privazione dell' Ufficio ad arbitrio del Signor Giudice, e Maestrato de Savj pro tempore, senza che detti Giudici, e Massari possano allegare a scanso della pena, di non aver avute da i *Battifanghi* le Note, come sopra commesseli, e senza che detto Offiziale possa allegare lo stesso conto di detti Giudici, e Massari, se non nel caso, che respettivamente mostrassero d' aver data parte al Signor Giudice, e Mae-

e Maeſtrato di detta tardanza opportunamente, e che nondimeno i negligenti aveſſero tardato tanto a ubbidire, che non foſſe rimaſto tempo alli altri ſudetti da poter adempire alla propria incombenza, ſecondo che ſarà giudicato dal detto Signor Giudice de Savj.

Avvertiamo finalmente i Battifanghi, ed altri Miniſtri, ed Officiali pro tempore, à quali ſpetta, e ſpetterà l' efformazione, e ſcritturazione de ſudetti Compendj de Braccenti a notarli ben tutti, e a non laſciare fuori, ne ommetterne niſſuno ſotto qualſivoglia titolo, ne preteſto, ancorche foſſe ſotto motivo di ſtar ſotto i Coperti, e di lavorare ſopra Terreni di Perſone Privilegiate, e anche Eccleſiaſtiche ſecolari, e Regolari, quando non foſſero eccetuate ne Brevi Pontificj dati in materia de Lavorieri, mentre ſiccome ogn' uno di tali Privilegiati, ed Eccleſiaſtici compreſi in detti Brevi ſoccombe, e deve ſoccombere alla contribuzione de Lavorieri, così non può tenere eſenti dalle Opere Ruſticali i Braccenti, che ſtanno ſotto de ſuoi Coperti, o che lavorano ſopra de di Lui Beni proprj, o condotti; altrimenti rilevandoſi, che qualcheduno de ſudetti Miniſtri abbia tralaſciato di porre in nota, e Compendio qualche Bracente, incorrerà nella pena di Scudi venticinque per cadauna partita ommeſſa, da applicarſi come ſopra, e altre ancora ad arbitrio de Signori Giudice, e Maeſtrato de Savi.

Alle eſecuzioni delle quali pene ſi procederà da Noi contro degli Eccleſiaſtici, e dal Signor Giudice de Savj contro de Laici, anche ex Offitio, e in ogni miglior modo &c.

Il preſente Editto pubblicato che ſia in queſta Città, ed affiſſo ne' Luoghi ſoliti di eſſa Città, e delle Ville ſoggette al Lavoriero Comunitativo dourà aver forza, e vigore di legge perpetua, e obbligare ogn' uno, cui ſpetta, alla puntuale oſſervanza, e come ſe gli foſſe ſtato perſonalmente intimato.

M. Card. Creſcenzi Legato &c.

Die 15. Novembris 1745. publicatum fuit ſupraſcriptum Edictum per Præconem, me Notario Legente, & quantitate Populi adſtante.

Ignatius Borſetti I. V. D. & Illuſtriſſimę Comun. Not. Primarius.

In FERRARA nella Stamperia Camerale.

REGISTRATO N. VI.

Come al Capitolo num. 4.

Descrizione dè Condotti, e Ponti ec. Guardia per Guardia delle Ville del Distretto di Ferrara soggette à pagare il Lavoriero all' Illustrissima Communità di detta Città, che a tenore della Costituzione dell' Eminentiss., e Reverendiss. Sig. CARDINAL CRESCENZI Legato devono considerarsi Pubblici.

POLESINE DI S. GIORGIO

Guardia della Massaria della Misericordia

Condotto Maestro detto di S. Antonio, principia alla Possessione de Signori Conti Novara, e passa per le Ville di Lagoscello, e Misericordia, terminando al Ponte Pubblico detto Palmirano, confina della Guardia di Marrara, ed è di lunghezza——— Pertiche N. 2215

Li Ponti Pubblici sopra il medesimo sono

Ponte di pietra detto dell' Avanzà di Fossanova
Ponte di pietra detto del Colombo
Ponte di pietra detto dell' Agnelletta
Ponte di pietra à casa de Signori dalla Pellegrina
Ponte di pietra detto de tre Porcelli
Ponte di pietra sù la via del' Lagoscello
Ponte di pietra detto di Bonafaso

Condotto Pubblico secondario detto dello Spino, principia nella Villa di Fossanove di S. Marco al luogo detto il Frassano, e termina nel Condotto detto di S. Antonino alla Chiavica Pubb'ica di pietra detta dello Spino, & è di lunghezza——— Pertiche N. 300

Condotto Pubblico detto della Misericordia, principia di rimpetto al Monistero de PP. di S. Giorgio, e passando per la Villa della Misericordia, termina nel Condotto di S. Antonino, & è di longhezza ——— Pertiche N. 850

Sopra il medesimo vi sono li Ponti seguenti Pubblici, cioè

Ponte di pietra sù la Via della Pendasia
Ponte di pietra detto la Cavalcà
Ponte di pietra detto de Signori Betti

Pon-

Ponte di pietra detto de Baroni
Ponte di pietra detto de Signori Maſſari

Condotto Pubblico ſecondario detto Gilioli, principia alla poſſeſſione Caſtelli, e paſſando per le Ville di Lagoſcello, e Miſericordia, termina nel Condotto di S. Antonino, & è di longhezza —— Pertiche N. 1580

Condotto Pubblico detto di Bonafaſo, principia a S. Bartolo, e termina, mediante una Chiavica pubblica di pietra nel Condotto di S. Antonio, & è di longhezza —————————— Pertiche N. 300

Condotto Pubblico di S. Bartolo, principia da lato al Moniſtero di S. Bartolomeo, e paſſando per la Villa della Miſericordia, termina nel Condotto di S. Antonio, & è di longhezza———— Pertiche N. 300

Guardia Di S. Giorgio

CONdotto Primario, e Maeſtro detto di S. Antonino, e Foſſa di Porto Maggiore, principia per il tratto ſpettante alla Porta di S. Giorgio, al Ponte di pietra della Chieſa di S. Antonio, qual Ponte reſta ſotto la Guardia di Marrara, e paſſa per le Ville di Monte Santo, S. Nicolò, Porto Maggiore, e Porto Verrara, ed eſce nelle Valli di Comacchio, ò del Mezzano alla Valle detta il Ioſelino, & è di Longhezza ———————————— Pertiche N. 6700

Li Ponti Pubblici, che ſono poſti ſopra il Condotto medeſimo, ſono

Ponte di pietra di un occhio ſolo in Monte Santo, da Caſa del Sig. Franceſco Containi, quale ſerve à continuare la via Pubblica, che da Monte Santo conduce à Voghiera.
Ponte di pietra di un occhio detto di Monte Santo, ſerve per la Pubblica Via, che porta à Monte Santo.
Ponte di pietra detto di Prefitta, ad uſo della ſtrada Pubbica, che da S. Nicolò porta a Voghiera.
Ponte di pietra di due occhi detto del Quartiere, ſerve per la via Pubblica, che da S. Nicolò conduce al Quartiere.
Ponte di pietra detto del Gualenguo di due occhi, che comincia dalle ſtrade pubbliche del Quartiere, e Ronco.
Ponte di pietra d' un occhio detto dello Spjno, continvazione della ſtrada pubblica di Porto Maggiore.
Ponte di pietra di due occhi detto di Porto di Rotta, quale parimenti continva la ſtrada, che conduce a Porto Maggiore.
Ponti trè di pietra nella Terra di Porto Maggiore, denominati di Piazza, della Beccaria, e del Caſtello.
Ponte di pietra di due occhi detto della Trava, attraverſo li Argini circondarj allo sbocco del ſudetto Condotto nella Valle.

Li

Li Condotti secondarj Pubblici influenti nel Condotto medesimo, di S. Antonio principiando dal capo superiore, sono

Condotto detto del Goro de Tereni della Villa di Fossanova di S. Marco, quale principia da un Chiavichino pubblico di pietra posto sotto la via pubblica detta l' Avanzà di Fossanova di contro l' orto, e Casino de Signori Lecioli, e termina nella Fossa del Spino su la Guardia di Marara, & è di lunghezza — Pertiche N. 900

Sopra il sudetto Condotto vi è un Ponticello pubblico di pietra detto de Benassuti, quale continva la via pubblica laterale della via di Fossanova, e un Ponte pubblico di pietra detto il Gorgo, che attraversa la via pubblica detta le Stradelle.

Condotto denominato Palarano, scolo delle Ville di Fossanova, e Gaibanella, principia al Chiavichino pubblico, sotto la via comune delle Stradelle denominate del Trichi, e termina sulla parte destra nel Condotto maestro di S. Antonio immediatamente sotto il Ponte Palmirano, ed è in lunghezza — pertiche N. 900

Condotto chiamato della Valle, scolo della Villa di Gaibanella hà il suo principio all' Argine del Pò di Primaro lateralmente alla Casa del Sig. Dottor Ferrante Borsetti, et esce nel Condotto di S. Antonio su la destra sopra alle Fabriche della Cassina delle MM di S. Gulielmo, et è in lunghezza — Pertiche N. 1100

Ponte pubblico di pietra sopra il medesimo denominato pure della Valle, quale attraversa la via commune detta de Crescimbeni.

Condotto denominato Pignola, scolo della Villa di Gaibana, principia all' Argine del Pò di Primaro lateralmente alle Case da Fattore delle RR. MM. di S. Gulielmo, e sbocca sù la destra nel Condotto di S. Antonio poco sopra la Chiesa del medesimo Santo, et è di lunghezza — pertiche N 1100

Ponte pubblico sopra il sudetto Condotto detto il ponte de Prati di pietra, attraverso la via commune denominato de prati.

Condotto detto la Fossa di Monstirolo, principia ne prati della sudetta Villa al luogo denominato la Pastorella, e termina sù la destra nel Condotto di S. Antonio alle Case della possessione grande de Monaci di S. Bartolo, mediante una Chiavica pubblica munita di sua ussara, et è in lunghezza — pertiche N. 400

Condotto detto Nasalino scolo della parte superiore della Villa di S. Nicolò, principia alle Case de Fratelli Sarasini, e Signori Rainieri, e sbocca nel Maestro S. Antonino à destra, mediante una Chiavica pubblica di pietra munita di Usara alla possessione detta della Fosa di lunghezza — pertiche N. 400

Condotto detto la Gualtirina scolo delle Ville di Voghiera, e Monte Santo principia nella Guardia di Marara ne prati, e proseguisce su la medesima per la longhezza di pertiche 400., e camina poi sù la Guardia di S. Giorgio sbocando sù la finistra del condotto Maestro di S. Antonino mediante la Chiavica pubblica detta di Prefitta, custodita con sua Usara per lunghezza d'altre pertiche 400., et è in tutto — pertiche N. 800

Condotto pubblico detto Verraglio scolo de Casamentivi della Terra di Porto Maggiore, ed ancora di molti Terreni della Villa di Ripa di Persico, principia alle Case de Signori Boari, et esce nella Fossa di Porto per due Chiaviche pubbliche, una sotto il Sacrato, e via della Madonna dell' Olmo, e l' altra posta vicino alla Podestaria, ed ambidue con sue Ussare, et è di lungheza ———————— pertiche N. 250

Condotto pubblico detto di Belriguardo, la cui parte inferiore spettante alla Guardia di S Giorgio dal suo sbocco nella Fossa di Porto poco sopra le Case delle Volpi, sino al ponte particolare di pietra de RR. Monaci di S. Giorgio, et è di lunghezza ———— pertiche N. 400

Condotto pubblico detto di Prasigaro, scolo in parte di Porto Maggiore, e di Porto Verrara, principia al Ponte pubblico di pietra detto di Santa Margarita, e sbocca dalla parte sinistra nella Fossa di Porto, mediante un Chiavichino pubblico di pietra con sua Ussara, vicino alle Case delli Eredi Schiati, & è di lunghezza ———— pertiche N. 1500

Condotto Maestro detto di Val d' Agosta, e del Brello, la di cui parte spettante alla guardia di S. Giorgio principia alla strada pubblica di Mazzacavallo, e scola il Teritorio di Porto Maggiore, Sandolo, e Porto Verrara, e sbocca nelle Valli di Comachio per la Chiavica di pietra posta nelli Argini circondarj alla Valle detta la Borsa, & è di lunghezza colla sua Canaletta ———————— pertiche N. 3000

Sopra il medesimo sono posti li ponti pubblici di pietra detti di Paglione, ò Pescarola, e l' altro detto della Pescarollazza.

Condotto Maestro detto di Galauronara, scolo di Porto Maggiore, e Porto Verrara, principia in Porto, e sbocca per una Chiavica di pietra posta nelli Argini circondari, e và ad unirsi poi alla Canaletta del Marone, & è di lunghezza ———————— pertiche N. 1400

Condotto Maestro del Forcello, scolo di Porto Maggiore, principia in detta Terra di Porto Verrara, principia in Porto, e sbocca per una Chiavica di pietra posta nelli Argini circondarij, va ad unirsi nella Canaletta del Morone, & è di lunghezza ———— pertiche N. 1750

Ponte pubblico di pietra sopra il medesimo, sotto la via della Sbaretta, & altro, che và alla strada di Porto di Verrara.

Altro ramo del detto Forcello, comincia al ponte pubblico di pietra detto Campo di Cà, e sbocca nel Forcello alla Borsiera de Signori Conti Aventi, , & è di lunghezza di

Condotto Maestro detto di Sabiosla, scolo delle Ville di S. Nicolò, Buzolè, Ripa di Persico, e Porto Maggiore, principia al cantone detto di Buzolè, con un Chiavichino pubblico, e termina mediante una delle Chiaviche del Marone di due occhi, posta nelli Argini circondarij nella Valle di Carantico, & è di lunghezza —— pertiche N. 4300

E' attraversato dalli seguenti Ponti Pubblici, cioè.

Ponte pubblico di Pietra, detto il ponte alto sù la via comune di Ripa di Persico.

Ponte pubblico di pietra, delle Botticelle, serve per continuare la

la Via pubblica detta la Faciola nella Via di Ripa di Persico.

Ponte pubblico di pietra detto degl' Innocenti sotto la Via alta di Consandolo.

Ponte pubblico di pietra di due occhi detto delli Schiatti, continva la Via pubblica di Consandolo detta di mezza via.

Ponte pubblico di pietra di due occhi detto di Linarolo sotto la via di Linarolo, quale da Porto conduce a Consandolo.

Ponte pubblico di pietra detto de Bastardini sotto la Via comune, che da Porto và à Boccaleone.

Ponte pubblico di pietra di due occhi detto di Gresolo sù la Via comune, che và ad Argenta.

Nel sudetto Maestro Condotto di Sabiosla influiscono

Il Condotto commune detto della Rivalda, scolo della Villa di S. Nicolò, e Buzzolè, principia alla Prataria delle Bersane dell' Abbazia di S. Bartolomeo, e sbocca nel medesimo di Sabiosla nelli prati di tal nome, & è di lunghezza ——— ——— pertiche N. 350

Ponte pubblico di pietra, che attraversa la via commune detto Tondilugo.

Condotto commune detto Zenzallaro scolo delle Ville di Porto di Rotta, e di Ripa di Persico, principia alle Case de Forti, e termina sotto poco sotto il ponte alto, mediante una Chiavica pubblica di pietra in Sabiosla, & è di lunghezza ——— ——— pertiche N.

Condotto maestro detto la Fossa di Benvignanti scolo principale delle Ville di S. Nicolò, Consandolo, e Boccaleone, principia nella Villa di S. Nicolò alla Chiavica di ragione dell' Abbazia di S. Bartolomeo alla possessione della Curiona, e prosseguendo per le antedette Ville, esce nella Valle di Carantico, mediante una Chiavica di quattro occhi munita di Ussara denominata del Marone posta al termine delli Argini circondarij del pubblico di Ferrara, & assieme con la sua Canaletta, e Covola, & è di Lunghezza in tutto ——— ——— pertiche N. 5200

Ponti pubblici, che vi sono sopra, cioè

Ponte di pietra detto del Fasano sù la via comune, che porta a Benvignante.

Ponte di pietra detto di Bragliazza sotto la via commune denominato della Vela, e de Morari.

Ponte di pietra di Benvignante sopra la via Romana.

Ponte di pietra detto di Mezzavia, attraversa la via commune del sudetto nome.

Ponte di pietra detto de Signori Calcagnini continva la via commune detta del Trebbo in Villa di Consandolo.

Ponte di pietra detto del Celese in continvazione della via di Boccaleone.

Ponte di pietra detto del Riva sù la via pubblica, che porta ad Argenta.

Li Condotti circondarij influenti nel sudetto Maestro di Benvignante sono

Condotto pubblico detto la Fossa degl' Interessati dell' Ospitale Monacale scolo della parte superiore della medema Villa principia all' orto de Signori Conti Vincenzi , e termina nella Fossa di Benvignante, mediante la Chiavica pubblica di due occhi con sue ussare detta del Fasano, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 700

Condotto comune detto di Ziparea , scolo della Villa di Consandolo , principia alla Possessione della Lama delle RR. MM. di S. Gabriele , e termina con due Rami nel Condotto di Benvignante , e con un Chiavichino, che hà l' ussara alla Cassina delli Signori Conti Montecatini , e con ponticello di pietra sotto la via Romana alla possessione dell' Olmo , & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 700

Condotto comune detto l' Anderlise scolo della parte inferiore della Villa dell' Ospital Monacale , e della superiore di Consandolo , principia in detta Villa dell' Ospitale, e sbocca nella Fossa di Benvignante alla possessione dell' Olmo delle RR. MM. di S. Gabriele, et è di lunghezza ——————————— pertiche N. 2000

Vien attraversato dal ponte di pietra , ò Chiavica pubblica con ussara detta del Pellicione sù la via comune de Morari , e dalli ponti pubblici di pietra denominati della via Romana , e del Papini .

Condotto comune denominato di Cantarana , scolo della Villa di Consandolo nella parte intermedia , principia alla via del Trebbo, sbocca in Benvignante poco sopra il ponte del Celese , et è ——— pertiche N. 1300

Ponti sopra il medesimo pubblici sono

Ponte di pietra della via Romana
Ponte di pietra della via del Trebbo
Ponte di pietra de Signori Gnoli alla via del Gorgo.

Condotto comune detto Campo di Grignolo , principia ad un Chiavichino pubblico alla piazza di Consandolo, e termina nel condotto detto passo del Sale , ed è ——————————— pertiche N. 550

Guar-

Guardia di Marrara

Condotto Maestro detto di S. Antonino, il tratto spettante à cotesta Guardia principia al ponte pubblico detto Palmirano di pietra in confina della Massaria della Misericordia, e termina à tutto l' altro ponte di pietra pubblico detto di S. Antonino confinante alla guardia di S. Giorgio, & è in lunghezza di ——— pertiche N. 1000

Li pubblici Influenti nel medesimo sono

Il condotto denominato dello Spino scolo della Villa di Cogomaro di Cona, principia alla Cassina de Signori Fiaschi, ora del Signor Conte Gnoli, e sbocca mediante una Chiavica pubblica, con sua ussara nel condotto di S. Antonino su la man destra, et è di lunghezza pertiche N. 200

La fossa Galvana scolo principale delle Ville di Cona, e Gualdo principia con due braccia alle strade di Cona, e delle Casselle, e prosseguendo per le Prataria di Cona, ove viene attraversata da una paradura di pietra con sua ussara, termina sù la man sinistra del condotto di S. Antonino, poco sopra il ponte Palmirano, mediante una chiavica pubblica con sua ussara, & è in tutto di lunghezza pertiche N. 1100

Fossa detta Zarabina scolo della Villa di Gualdo principia al ponte pubblico di pietra vicino alla Cassina del Sig. Conte Aventi, e termina nel condotto di S. Antonino, mediante una Chiavica pubblica di pietra, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 500

Condotto maestro di Belriguardo, spettante à questa guardia, scolo delle Ville di Cona, Quartesana, Ducentola, Gualdo, Voghiera, Voghenza, e Ronco, principia vicino al Pò di Volano, al sostegno di Codrea, e prosseguisce fino al Ponte de RR. PP. di S. Giorgio, & è di lunghezza di ——————————— pertiche N. 1750

Ponti pubblici sopra il Condotto medesimo sono

Ponte di pietra all' Orto de Signori Conti Montecatini in Cona

Ponte di pietra detto delle Casette, sotto la via pubblica di Ducentola

Ponte di pietra sotto la via pubblica di Quartesana

Ponte di asse detto de Signori Locatelli sù la via pubblica di Voghenza

Ponte di pietra detto delli Andreoli continva, la via pubblica di Belriguardo

Ponte pubblico detto del Bagno sotto la via de Palazzi di Belguardo

Ponte di pietra detto della Calata di Ronco

Condotto pubblico secondario delle Mote, scolo della Villa di Voghiera, principia alla Possessione delle RR. MM. di S. Silvestro, e sbocca nel Condotto di S. Antonino sù la sinistra poco sotto al Condotto di S. Antonino, & è di lunghezza ——— pertiche N. 600

Ponte di pietra pubblico detto de Signori Pij

Pon-

Ponte di pietra detto de Lodi

Condotto Montiezo scolo della Villa di Voghiera, principia alla possessione delle MM. di S. Rocco, e sbocca nel Condotto delle Motte, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 500

Il medessimo vien traversato da susseguenti ponti pubblici

Ponte di pietra detto di S. Anna
Ponte di pietra sotto le vie delle Guardate
Ponte di pietra detto della Farolfa

Condotto della Rovere, scolo della Villa di Quartesana, principia alla Crociera di strada di contro allo Stabellini, e prosseguisce fino alla Consina della Guardia di Codrea per la longhezza di—— pertiche N. 450

Ponti pubblici sopra il medesimo, cioè

Ponte di pietra detto del Mainardi, e ponte di pietra detto dell' Imola

Condotto pubblico, detto di Voghenza, principia in Quartesana, e prosseguisce per la Villa di Voghenza, e sbocca nella Fossa di Gambolaga al ponte delle Nogarolle, & è di lunghezza —— pertiche N. 1300

Ponte pubblico di pietra sotto la via pubblica di Ducentola
Ponte di pietra detto delli Boschetti
Ponte di pietra detto del Valiero

Condotto pubblico di Ricco, principia in Quartesana alla possessione dell' Eredità Ferri, e sbocca nel condotto di Voghenza dopo la lunghezza di ——————————— pertiche N. 500

Ponti sopra il medesimo, cioè

Ponte di pietra detto del Foschini
Ponte di pietra detto di Rigo
Ponte di pietra detto de Carpi

Condotto della Rivalda, scolo della Villa di Ronco, passa per detta Villa, e và à sboccare nel Condotto di Monte Santo, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 500

Ponte di pietra pubblico sopra il detto Condotto detto dell' eredità Signorelli

Fossa Capellina, scolo della Villa di Ronco, principia al Quartiero, e sbocca nel Condotto di Belriguardo, & è di lunghezza per. N. 500

Ponte pubblico di pietra sul medesimo detto da Casa de PP. di S. Domenico

Condotto delle Girolmine in Quartesana, principia alla strada delle Streghe, e prosseguisce fino alla Guardia di Codrea in lunghezza di pertiche ——————————— N. 430

Condotto del Verginese scolo della Villa di Gambolaga principia alla possessione degl' Eredi Catti, e proseguisce fino alla Consina della Guardia di Codrea in lunghezza di ——— pertiche N. 450

Vi

Vi sono sopra

Un ponte di pietra detto de Picchiati
Ponte di pietra detto delle Verdette

Condotto pubblico detto la Fossa di Gambolaga, principia in detta Villa al ponte pubblico detto di Santa Catterina Martire confina della Guardia di Codrea, & è, compresi altri due Rami, in lunghezza di pertiche ——————————————— N. 2100

Ponti pubblici, sopra il medesimo, cioè

Ponte di pietra detto Lamari
Ponte di pietra detto del Todesco
Ponte di pietra detto delle Nogarole
Ponte di pietra di S. Catterina Martire.

Condotto pubblico detto Val d' Agosta, principia à Gambolaga, e segue fino al ponte de Pozzoletti, confinante della Guardia di Codrea, & è di lungheza ——————————— pertiche N. 800

Ponti pubblici sopra il medesimo, cioè

Ponte di pietra detto de Bianchi
Ponte di pietra detto di Val Maggiore
Ponte di pietra detto delli Bellaia

Condotti pubblici della Villa, e Seraglio di Vigarano della Mainarda sotto la Guardia di Marara, con li suoi ponti, e Chiaviche, sono li seguenti cioè

Condotto Maestro detto della Malavolta, scolo principale del medesimo Seraglio, quale hà il suo principia all' Argine Capellaro, e dopo aver caminato il tratto di pertiche 1100., mediante una Chiavica pubblica nell' Argine del già Pò di Ferrara, ora Canalino di Cento, s' inesta, ed unisce al Cavo denominato Tassoni, sopra il quale trovansi due ponti pubblici di pietra, & uno detto di Vigarano della Pieve, e l' altro di Porotto, e proseguisce nell' Alveo abbandonato del sudetto Pò parallelo al sunominato Canalino, fino al sito denominato il Todesco, confina della Massaria della Pioppa per la lunghezza di pertiche 2000., che in tutto riescono ——— pertiche N. 3100

Suoi influenti sono il Condotto Rondone, quale principia all' Argine detto Guaresco, e sbocca nel sudetto Cavo Tassoni mediante una Chiavica pubblica, e vi è ancora un ponte pubblico di pietra, qualle attraversa la via pubblica detta della Pasta, & è di lunghezza pertiche ——————————————— N. 1000

Condotto Azzi, principia alla strada di Vigarano, e sbocca nel sudetto Cavo Tassoni, mediante una Chiavica pubblica di pietra con sua ussara, & è di ——————————— pertiche N. 800

Condotto detto Mazzetti principia à Reno, e sbocca nel Cavo Tassoni, mediante una Chiavica pubblica di pietra con sua ussara, & è

lon-

longo — — — — — — — — — — — — pertiche N. 300

Condotto Nigrelli principia à Reno, e sbocca nel Cavo ſudetto Taſſoni, mediante una Chiavica di pietra con ſua uſſara, & è lungo pertiche — — — — — — — — — — — — — — — N. 300

Guardia di Codrea

LA Foſſa de Maſi, ſcolo principale del Poleſine di S. Giorgio, e delle Ville di Contrapò, Codrea, Vigonovo, Albarea, Quarteſana, Maſi del Torello, e di S. Giacomo, Medelana, Roveretto S. Vitto, e Dogato, principia preſſo l' Argine del Pò di Volano in Villa di Contrapò, e caminando per le ſudette Ville eſce, mediante una Chiavica di due occhi munita d' uſſara detta del Ponte del Gorgo, e Capitello, dopo una lunga Canaletta nella Valle del Mezano, & è di lunghezza — — — — — — — — — — — pertiche N. 6500

Sopra il medeſimo Condotto ſonovi gl' infraſcriti Ponti pubblici

Ponte di pietra detto del Stradone in Contrapò
Ponte di pietra detto delle Stradelle in Contrapò
Ponte di pietra detto del Facioli in Viconovo
Ponte detto de Coſtabili di pietra in Viconovo
Ponte di pietra detto delle Rignazze ſotto la Via comune del paſſo di Viconovo
Ponte di pietra della Zarattina in Albarea
Ponte detto de Signori Pacheni di pietra in Albarea
Ponte di pietra detto della Lama ſotto la Via di tal nome in Albarea
Ponte di pietra denominato delle Aſſe nelli Maſi del Torello
Ponte di pietra detto del Pagani in ſudetta Villa
Ponte di pietra della Strada grande de Maſi di S. Giacomo
Ponte di pietra detto de Tre Poltroni ſotto la Strada di Medellana
Ponte di pietra detto il Mezzadro in detta Villa ſotto la Via Comune detta di Mezzadro
Ponte di pietra detto dell' Arzana ſotto la Via di tal nome di Rovereto
Ponte di pietra detto del Valiſello nella Villa di S. Vito
Ponte di Pietra di due occhi detto del Gorgo nella Villa del Dogato

Li Condotti Pubblici Influenti nella ſudetta Villa, o Foſſa de Maſi ſono

Condotto detto Taſſinara, ſcolo della Villa di Contrapò principia vicino la Chieſa della ſudetta Villa, & eſce nella Foſſa de Maſi dopo la Strada — — — — — — — — — — pertiche N. 725

So-

Sopra il medesimo vi sono li Ponti pubblici seguenti , cioè

Ponte di pietra detto de Negri
Ponte di pietra detto de Girlatti
Ponte di pietra detto delle Cà nove

Condotto detto delle Biaggine , principia attacco l' Argine del Pò di Volano in Contrapò , e passa per la Villa di Viconovo , e sbocca in detta Fossa de Masi , & è di lunghezza ———————— pertiche N. 900

Ponti pubblici sopra il medesimo sono

Ponte di pietra detto del Gorri
Ponte di pietra detto delle Carte
Ponte di pietra detto delle Vignazze , ò del Cantone
Ponte di pietra detto de Canonici

Condotto comune influente nel sudetto delle Campagne , scolo della Villa di Codrea , e Contrapò , & è di lunghezza ———— pertiche N. 670

Vi sono sopra li seguenti Ponti pubblici , cioè

Ponte della Strada Rabbiosa di pietra
Ponte del Capillo , e delle sei Ville di pietra
Ponte delle Campagne Tassinari , e delle Brusatte di pietra

Condotto detto le Quartesane scolo delle Ville di Codrea , Vigonovo , ed Albarea , & è di lunghezza ———————— pertiche N. 1330

Ponti pubblici sopra il medesimo sono

Ponte di pietra detto delli Versagli in Viconovo
Ponte di pietra detto delle Marane nella volta d' Albarea
Ponte di pietra detto delle Biancone in detta Villa

Condotto detto le Panigaglie , principia attacco il Condotto delle Quartesane in Vigonovo , e pone capo nella Fossa de Masi nella Villa d' Albarea , & è di lunghezza ———————— pertiche N. 900

Ponte di pietra detto delle Vigne in Viconovo

Condotto detto le Girolomine scolo della Villa di Codrea , principia alla Coronella del Pò di Volano , e fino alla Confina della Guardia di Marrara in Quartesana è di lunghezza ——— pertiche N. 430

Ponti pubblici di pietra sopra il medesimo sono

Ponte delle Girolomine nella Villa de Masi del Torello
Ponte di S. Bartolomeo , e
Ponte della Strada del Pagano

Condotto denominato della Pioppa , principia vicino l' Argine del Pò di Volano nella Villa d' Albarea , & esce nella Fossa de Masi nella Villa medesima , per la lunghezza di ———— pertiche N. 900

Ponte pubblico di pietra denominato della Pioppa
Chiavica di pietra parimenti detta della Pioppa con sua ussara
Chiavica di pietra parimenti d. non vale
Ponti di pietra denominati de Lupi, e delli Isachi

Condotto detto della Rovere principia nella Villa di Codrea fino alla Villa di Quartesana Guardia di Marrara, e di li per la Villa de Masi del Torello, sbocca nella Fossa de Masi, ed il tratto spettante alla Guardia di Codrea, è di lunghezza ——— ——— pertiche N. 1370

Ponte di pietra detto del Trebbo de Cavalli, e ponte di pietra detto delle due Portelle sopra il medesimo nelli Masi del Torello.
Condotto detto le Beverne scolo delli Masi del Torello principia alla Strada detta di Roma, , & esce nella Fossa de Masi, & è lunghezza di pertiche ——————————————— N. 570

Ponti pubblici sono

Il Ponte di pietra detto della Strada di Roma, e
Ponte di pietra detto del Zapellino ambidue nella Villa de Masi del Torello.

Condotto denominato le Branche principia alla confina nella Villa di Quartesana, e passato nella Villa de Masi del Torello, esce nella Fossa maestra sudetta dopo il viaggio di ——————— pertiche N. 1360

Ponti pubblici sono

Ponti di pietra detti ponte della Via Nova; Ponte di Roma, e Ponte de Bastardini.

Condotto detto la Seraglia, principia alla Confina di Quartesana, scola la Villa de Masi del Torello per la lunghezza di —— pertiche N. 850
Ponte pubblico di pietra detto della Canonica.

Fossa Bertolda scolo delle Ville di Denore, Villanova, Parasaco, e Medelana, principia in Villanova di Denore, e termina nella Fossa de Masi, mediante le Chiaviche pubbliche dette Rabiose di due occhi, con ussare nella Villa di Rovereto dopo il viaggio di per. N. 1840

Vi sono sopra li seguenti ponti pubblici, cioè

Ponte di pietra detto delli Fachini
Ponte di pietra detto de Cavalari, e
Ponte della Lenza in Villanova di Denore
Ponte di pietra detto della Pianta, e
Ponte di pietra detto di Pansecco nella Villa di Parasacco
Ponte di pietra detto di Marucalco, e
Ponte di pietra detto della Coramina sotto la Villa di Medelana

Con-

Condotti pubblici Influenti nella ſudetta Foſſa Bertolda, ſono

Condotto detto di S. Romano, quale principia alli Beni della Chieſa d' Albarea in luogo detto la Boſca, e prendendo l' aque della Villa Nova di Denore, eſce nella Foſſa Bertolda, & è di lunghezza pertiche ——— N. 1240

Ponti pubblici ſopra il medeſimo ſono

Ponte di pietra detto di S. Romano
Ponte di pietra di Villanova,
Ponte di pietra detto della Canala
Ponte di pietra detto di Mutirone

Canalino di Denore, ſcolo de prati di Denore, Villa Nova, e Medelana, eſce nella Foſſa Bertolda & è in lunghezza pertiche —— N. 950

Condotto detto Trentavie, principia nella villa di Maiero, alla poſſeſſione Rovere de Signori Conti Roverelli, & eſce nella Foſſa de Maſi, & è di lunghezza ——— pertiche N. 620

Foſſa Maeſtra detta Stelife, ſcolo delle Ville di Paraſacco, Medelana, Rovereto, Dogato, e Libola, principia alli prati di Lino in Paraſacco, e termina nel mezzano di Comacchio alle Chiaviche Stelife di due occhi con uſſare poſto in luogo detto Battioſa, & è di lunghezza ——— pertiche N. 3400

Ponti pubblici ſopra della medeſima ſono

Ponte di legno detto delli Palloni in Paraſacco
Ponti di pietra detto della Matrana, de Ruvioli, de Michelatti, e di Medelana nella Villa ſudetta
Ponte di pietra detto della Baietta in Rovereto.
Ponte della Faccina in Villa del Dogato, di pietra
Ponti delli Baglioni di Libolla de Raſchini, Fontana, tutti di pietra nella Villa di Libola

Condotti pubblici Influenti nella ſudetta Foſſa ſono, e paſſano

Foſſa detta Mar di Canale ſcolo della Villa di Libola entra nella Stelife in detta Villa, & è longa ——— pertiche N. 700

Ponti pubblici di pietra ſono

Ponte del Simone, e
Ponte di Cucagna

Condotto detto Aqua torta, ſcolo di Medelana, e Roveredo, eſce nella Foſſa Stelife dopo il viaggio per le ſuddette Ville di per. N. 900

Vi è ſopra un ponte pubblico di pietra ſotto la via comune di Medelana

Condotto detto Branchino, ſcolo della Villa di Paraſacco, eſce nella Foſſa Steliſe, dopo la lunghezza di ——————— pertiche N. 630
Vi è ſopra un Ponte Pubblico di legno

Condotto detto la Stroppa, Influente della Foſſa de Maſi, principia, e viaggia per la Villa del Dogato in lunghezza di ——— pertiche N. 750
Vi è ſopra il ponte pubblico di pietra detto Carbonara, & una Chiavica detta della Stoppa sù la deſtra della Foſſa de Maſi in detta Villa del Dogato

Condotto detto la Matrona, ſcolo della Villa di Medelana eſce nella Foſſa de Maſi dopo il viaggio per detta Villa di Medelana di pertiche ——————————————— N. 1350
Vi paſſa il ponte pubblico di pietra detto della Matrana

Condotto comune detto l' Albarello influente della Foſſa Bertolda, ſcolo della Villa di Denore, ove principia infaccia alla Chieſa, & è longo pertiche ——————————————— N. 1000

Ponti pubblici ſopra il medeſimo ſono

Ponti di pietra detto di Denore, e dell' Albarello
Ponti di legno detti de Gorri, e de Gabinetti

Foſſa Maeſtra detta della Gattarola ſcolo delle Ville di Rovereto, e di S. Vitto, principia alli prati di Gambolaga, & eſce nella Foſſa de Maſi in luogo detto il Forcello, & è di lunghezza —— pertiche N. 1450
Compreſo il Ramo detto le Trotte

Ponti pubblici ſopra la medeſima, ſono li ſeguenti, cioè

Ponti di pietra detti di S. Catterina, e del Cantone, delle Trotte, e di S. Agoſtino nella Villa di Rovereto
Ponti di pietra detti di Montagna, e del Valiſello in S. Vito

Pubblici Influenti nella medeſima, ſono

Canalino detto di Campo Cieco, principia nella Villa de Maſi di S. Giacomo, e di Roveretto, ove termina nella medeſima Foſſa Gattarola, & è di lunghezza ———————— pertiche N. 180

Vi ſono ſopra li ſeguenti ponti pubblici, cioè

Chiavica di Campo cieco, principia nella Villa de Maſi di San Giacomo

Ponti di pietra detti del Boattino della Caſtaldaria Fiaſchi, e della Strada dell' Arzana

Condotto di Santa Monica, e Lovertiſe, ſcolo della Villa di San Vito, et è di lunghezza per detta Villa di S. Vito ſino al ſuo sbocco nella Gattarola ——————————— pertiche N. 1600

Vi

Vi passano sopra li ponti pubblici di pietra detti di Mazzacavallo, e di Càbianca

Fossa Maestra detta Martinella, principia vicino al Condotto detto il Verginese nella Villa di Maiero, e termina nella Valle del Mezzano, medianti le Chiaviche dette di mezzo, poste nelli Argini circondarj di due occhi munite di sue ussare, & è di lunghezza per. N. 2000

Ponti pubblici di pietra sopra la medesima, sono

Ponte della Strada di Maiero, delli Carli, e della Cà rossa

Suoi influenti pubblici sono

Condotto detto Canalone, principia alla Chiesa di Sandolo, e passato per la Villa di Maiero, esce nella Fossa Martinella, & è lungo pertiche ——— N. 1700

Vi è sopra il Ponte pubblico di pietra detto di Maiero

Condotto detto Bocca del Bosco, scolo delle Ville di Maiero, Sandolo, e del Pozale, sbocca nella Fossa Martinella, & è di lunghezza pertiche ——— N. 2300

Vi sono sopra li ponti pubblici di pietra seguenti, cioè

Ponte di Paglione
Ponte Salvaterra, e
Ponte della Valle tutti di pietra, e
Ponte della Braglia in Villa di Maiero

Condotto Maestro di Val d' Agosta, principia al ponte de Pozzalletti, Confina della Guardia di Marrara, e scorrendo per la Villa di Sandolo, prosseguisce fino alla Via di Mazzavavallo Confina della Guardia di S. Giorgio in lunghezza di ——— pertiche N. 900

Vi passano sopra li ponti pubblici di pietra detti della Caurilla, e de Piretti nella Villa di Sandalo

Condotti detti delle Zenzale, Zenzalina, e Menabò, scoli delle Ville de Masi del Torello, e di S Giacomo, passando per le Ville sudette, sboccando nella Fossa di Gambulaga Guardia di Marrara, la loro lunghezza è di ——— pertiche N. 2000

Vi sono sopra li ponti pubblici di pietra nella Villa de Masi di San Giacomo detti di Tani, del Vescovo, della Stradella, e de Cavallari

Condotto pubblico detto Verginese il tratto di Guardia di Codrea, che principia alla confina di Gambulaga, Guardia di Marrara, e passa per le Ville di Rovere, e S. Vito, sboccando nella Fossa Gattarola, & è di lunghezza ——— pertiche N. 450

Vi sono sopra li ponti pubblici di pietra detti del Villani, e Santa Monica

Condotto pubblico Maestro detto Bevilaqua, principia alla Via pubblica

blica detta la Stroppa nella Villa del Dogato, prosseguisse per detta Villa, sino alla Chiavica detta Bevilaqua posta nelli Argini circondarj, ove esce nella Valle del Mezzano, & è di lunghezza pertiche —— N. 2000

Condotto Cogolara, scolo della sudetta Villa del Dogato, influisse nel sudetto Condotto Bevilaqua dopo il viaggio di pertiche —— N. 600

Vi sono sopra li ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte della Fabrania
Ponte de Ponticelli, e
Ponte della Bordechia nella sudetta Villa del Dogato.

Guardia delle Podestarie

Condotto pubblico detto di Codatorta, scolo della Villa di Alberlongo, sbocca nella Fossa maestra pubblica detta la Stelise, & è di lunghezza di —————— pertiche N. 800

Sopra il Condotto di Codatorta vi sono li seguenti Ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte detto di Confina sotto la Villa di Medellana
Ponte di San Lorenzo, e
Ponte di Codatorta sotto Alberlongo
Ponte della Via di Libola

Fossa Comune detta Terrassale, principia in Alberlongo, con la denominazione di Fossa di S. Lorenzo, e traversando Ostellato, e termina nel Mezzano in luogo detto Battiosa, & è ——— pertiche N. 1000

Condotto pubblico detto Zangarino, principia in Alberlongo, e passa per le Ville di Migliarino, Fiscaglia, Ostellato, e Rotta, e termina nel Mezzano di Comacchio, col nome di Fossanova, mediante una Chiavica armata di ussare nelli Argini circondarj, & è di lunghezza pertiche —————— N. 2200

Ponti pubblici sopra il medesimo sono.

Ponte di pietra detto di Cantalupo
Ponte di pietra detto delli Albieri
Ponte di pietra detto Zangarino
Ponte di pietra detto delle Giordane
Ponte di pietra detto di Campo lungo

Condotto denominato il Verginese principia nella Villa di Ostellato, e termina nel mezzano, mediante la Chiavica detta della Fossa di S. Giovanni, & è di lunghezza ———— pertiche N. 2400

Sopra il medesimo Condotto sonovi gl' infrascriti Ponti pubblici

Ponte di pietra detto de Baratoni
Ponte di pietra detto della Croce
Ponte di pietra detto di Quinta
Ponte di pietra detto di Gallotino
Ponte di pietra detto della Rotta
Ponte di pietra detto delli Andighini

Condotto della Madonna influente del Condotto Zangarino principia in Migliarino, & è di lunghezza fino al suo sbocco di —— pertiche N. 1000

Sopra il medesimo vi sono li seguenti ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte di pietra detto della Roda
Ponte di legno detto della Madonna
Ponte di pietra dettodelli Morelli
Ponte di pietra detto Belfiore

Condotto pubblico detto di Viarazza influente del Condotto Zangarino, principia in Villa di Val Chiusura, & è lungo fino al suo sbocco pertiche ———————————————— N. 1400

Ponti pubblici di pietra sopra il medesimo sono

Ponte di pietra detto della Fornace
Ponte di pietra detto di Garavello
Ponte di pietra detto del Monastero
Ponte di pietra detto di Valcocco
Ponte di pietra detto di Pattachino
Ponte di pietra detto di Bassino
Ponte di pietra detto de Mâssellani
Ponte di pietra detto di Sfondrabò
Ponti due di pietra detti della Rotta

Condotto pubblico detto della Bertolazza, principia in Val Chiusura, e passando per il Migliaro termina nelle Valli di Comacchio, mediante una Chiavica pubblica con sua ussara, che è posta nelli Argini circondarj detti delli Zapelli, & è di lunghezza—— pertiche N. 1700

Ponti pubblici di pietra sopra il medesimo sono

Punte di Valchiusura
Ponte delli Sabioni
Ponte della Cà Rossa
Ponte della Vallazza
Ponte della Maccaferra
Ponte di Rampinello

Pon-

Ponte della Brulla

Ponte del Nespolaro

Ponte della Corsara

Condotto detto Fornaro, principia al Migliaro, e termina nel Condotto della Bertolazza fuori delli Argini Zapelli, mediante una Chiavica pubblica di pietra ne sudetti Argini detta Fornara, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 1000

Vi camina sopra il pubblico ponte di pietra detto Fornaro.

Condotto pubblico detto della Lovara, principia al Migliaro per il tratto di pertiche 370, spetta la di lui manutenzione tutta al Pubblico di Ferrara, & il resto del medemo, quale serve di confina trà Massa Fiscaglia, e l' altra metà al Pubblico di Ferrara, & è di lunghezza pertiche 1000., che in tutto sono —————— Pertiche N. 1370

Ponti pubblici di pietra sopra il medesimo sono

Ponte dell' Erbe

Ponte della Fontana, e

Ponte del Canaro

Condotto pubblico detto delle Mattiole, principia sotto la Villa di Valchiusura, e passa per il Migliaro, e termina nelle Valli di Comacchio, mediante la Chiavica pubblica delle Mattiole detta della Fossa del Bastione, & è ——————————— pertiche N. 1900

Condotto detto la Fossa di Benetto, scolo della Villa di Ostellato, esce nel Mezzano mediante una Chiavica pubblica di pietra posta nelli Argini circondarj & è di lunghezza ————— pertiche N. 1000

Ne medesimi Argini circondarj sonovi inoltre due Chiaviche pubbliche, una detta delli Ardeghini, e l' altra di Garavello

Condotto pubblico di S. Martino, scolo pure d' Alberlongo, ed esce nel Mezzano delle Pinzane, & è di lunghezza di — pertiche N. 650

Sopra detto Condotto di S. Martino vi sono gl'infrascritti Ponti pubblici

Ponte di pietra detto di S. Martino

Ponte di pietra detto de Condolmieri

Guardia di Filo

Condotto pubblico denominato Galvino, scolo della Villa di San Biaggio, sopra il quale vi sono due ponti, o Chiavichini di pietra pubblici, & è di lunghezza ———————— pertiche N. 875

Condotto pubblico detto la Cà nova, con un ponte, che continva le Strade delle Cassine, scolo ancor lui della Villa di Filo, è di lunghezza ——————————— pertiche N. 700

Condotto pubblico detto la Fossa del Forno, con una Chiavica pub-

blica ſcolo ancor lui della Villa di Filo, & è lunghezza — pertiche N. 1000

Condotto detto Gioliani pubblico ſcolo della Villa di Longaſtrino, è di lunghezza ——————————— pertiche N. 700

Vi ſono ſopra due ponti pubblici di pietra

Condotto pubblico detto di Baldiſera Soldati, ſcolo della Villa de Boſchi, ed Umana con tre Chiavichini pubblici di lunghezza per. N. 950

POLESINE DI FERRARA

Guardia di Caſaglia

CONdotto Maeſtro pubblico, detto il Condotto Cittadino, ſcolo principale delle Ville di S. Biagio, Oſpitale del Bondeno, Vigarano della Pieve, Caſſana, e Mizzana, principia alla calata di S. Biagio, preſſo al Fiume Panaro, e paſſando per le ſunnominate Ville, sbocca mediante una Chiavica di pietra nel Cavo del Barco alla Cà Verde, & è di lunghezza ——————— pertiche N. 5350

Ponti pubblici di pietra ſopra la medeſima, ſono

Ponte della Chieſa di S. Biagio
Ponte ſotto la Via pubblica di Salvadoníca
Ponte della Via pubblica de ſette Polleſini
Ponte della Via di Vigarano della Pieve
Ponte della Caſſana detto de Capparoſſa
Ponte in Mizzana detto de Bonaglia
Ponte alla Peſchiera del Sig. Conte Greghi

Influenti nel medeſimo ſono

Condotto detto Poazzo ſcolo delle Ville dell' Oſpitale, e Salvadonica, è di lunghezza ——————————— pertiche N. 700

Condotto Ortigale ſcolo della detta Villa dell' Oſpitale, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 600

Con ſopra il medemo un ponte pubblico.

Condotto detto Roncogallo, principia al Cantone della Diamantina in Salvadonica, e ſcola detta Villa, e quella di Porporana, e Ravale, e ſbocca nel Condotto Nicolino, & è di lunghezza — pertiche N. 1170

Vi ſono ſopra li ſeguenti ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte detto della Saccona, e

O Pon-

Ponte dello sbocco del Nicolino

Condotto detto Nicolino, principia à Paulecchio, e ſcola le Ville di Porporana, Val Longa, Ravale, e Ponte di Lagoſcuro Ciſpadano, ſe mediante una Botte ſotto il Cavo del Barco, continva nella Foſſa Lavezolla, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 3970

Vi ſono ſopra li ſeguenti ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte detto del Nicolino
Ponte detto delli Monti
Ponte di Malanea
Ponte del Froldo Sogari

Condotto detto Leoncino influente nel Nicolino, principia al Froldo delle Tajelle, e ſcola Ravale, e Val longa, & è di lunghezza p. N. 1325

Con un ponte pubblico di pietra denominato Leoncino

Condotto detto del Gallo, principia alla poſſeſſione Nana, e ſcola Ravale, e Caſſana, e sbocca alli Ponti di Sette nel Canal Bianco, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 2200

Inoltre ſopra il Condotto Cittadino vi è il ponte di pietra pubblico, che è poſto sù la ſtrada maeſtra, che viene à Porta S. Benedetto, e di più il Ponte, e Paradura al principio del Cavo del Barco in luogo detto la Catena, ſpetta all' Illuſtriſſimo Pubblico.

Guardia della Maſſaria della Pioppa

FOſſa pubblica Maeſtra detta di Val d' Alberto ſcolo della Città, mediante il Docile di S. Rocco, principia alli ſpalti eſteriori della Citta, e ſcorre per il tratto ſpettante alla preſente Maſſaria, ſino in confina della Guardia di Francolino, e Villa di Baura per la lunghezza di ——————————— pertiche N.

Sopra la medeſima vi ſono li ſeguenti ponti pubblici, cioè

Ponte detto della Spinata Taſſoni, ponte detto delli Travagli
Ponte Storto ſu la Via pubblica della Boara

Nella medema Foſſa, influiſce il Condotto comune detto de prati di Val d' Albero, principia in Quacchio alla Bolzanella, e termina alla Chiavica pubblica di pietra con ſua uſſara detta di S Anna, & è in lunghezza ——————————— pertiche N. 840

Il Canal Naviglio altro ſcolo di queſta Maſſaria, e della Città, principia al Docile di S. Tommaſo ne Spalti, e termina in tratto di queſta Guardia, ſino alla Confina di queſta Guardia di Francolino ſotto Baura, per la lunghezza di ——————————— pertiche N. 1590

Sul medeſimo ſono li due ponti pubblici di pietra, l' uno detto di Mal paſſo, e l' altro della Gradella

Nel

Nel medesimo influente il pubblico Condotto denominato il Scorsuro, scolo delle Ville di Quacchio, Cogomaro, Fuocomorto, principia al Trebbo della Via di S. Lazaro, & esce nel Canal Naviglio, mediante una Chiavica pubblica di pietra, & è di lunghezza pertiche N. 1800

Vi sono sopra li ponti pubblici di pietra, cioè Chiaviche pubbliche cioè

Chiavica da Casa delli Marighella
Chiavica della Valle di Focomorto
Ponte di pietra sù la Stradella, che và al passo di Contrapò
Chiavica detta de Signori Conti Gnoli

Condotto pubblico denominato Tassone, dal sito detto il Todesco, Confina della Guardia di Marrara, fino al suo sbocco nel Pò di Ferrara, poco sopra il ponte del Borgo di S. Luca di contro Porta Paola, & è ——————————— pertiche N. 680

Guardia di Francolino

FOssa pubblica Maestra detta Lavezzola, scolo delle Ville di Francolino, Pescara, Fossa d' Albero, Rovina, e Rhò, principia alla Botte del Cavo del Barco, e termina, rispetto il tratto spettante alla Guardia di Francolino, al Ponte detto dell' Abondanza, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 4050

Ponti pubblici sopra il medesimo sono

Ponte di pietra, che continva la Strada di Francolino
Ponte di pietra della Villa de Fontanili
Ponte di pietra detto del Costabili per la Via del Cantone, e Piopelle
Ponte di pietra detto del Pizzone
Ponte di pietra detto delli Carli per la Strada pubblica della Pescara
Ponte di pietra della Strada di Rovina
Ponte di pietra detto del Capitello
Ponte di pietra detto del Tabarro

Nella medesima influisce il Condotto secondo detto la Canalina, principia al Borgo di Francolino, & esce nella sudetta Fossa Lavezolla di sopra al Ponte delli Carli, & è di lungheza ——— pertiche N. 600

Il Canal Bianco, scolo principalissimo del Polesine di Ferrara, principia rispetto alla Guardia di Francolino, alla Villa Maestra pure detta di Francolino, e termina al ponte detto delle Chiesoline in confina della Fossa d' Albero, & è di lunghezza ——————— pertiche N. 4280

Vi passano sopra li seguenti Ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte di pietra della Strada Maestra di Francolino

Ponte di pietra detto de Fontaneli
Ponte di pietra detto di Rovina
Ponte di pietra detto del Capitello
Ponti di pietra detto de Ceccati
Ponte di pietra detto delle Chiesoline

Fossa pubblica detta di Val d' Albero, scolo delle Ville della Boara, Coreggio, Corlo, e Rovina, il tratto della medesima, spettante alla Guardia di Francolino, che si estende dal Chiavichino di S. Anna, confina della Massaria della Misericordia, fino al ponte alto, confina della Guardia di Fossa d' albero, è di lunghezza —— pertiche N. 1700 1769

Vi passano sopra li seguenti ponti pubblici, cioè

Ponte di pietra detto le Convertite nella Boara
Ponte di pietra detto Correggio
Ponte di pietra detto Vigara
Ponte di pietra della Via nova di Corlo
Ponte di pietra detto della Cà Bianca
Ponte di pietra detto ponte Alto

Canal Naviglio, ò di Baura scolo delle Ville di Baura Coreggio, e Corlo, principia alla Confina della Massaria della Misericordia, e termina per il tratto spettante alla Guardia di Francolino alla Pedagna detta di Modonese in confina della Guardia di Fossa d' Albero, & è di lunghezza —————————————— pertiche N. 1740 1855

Ponti pubblici sopra il medesimo sono

Ponte di pietra detto di Scornia
Ponte di pietra detto di Baura
Ponte di pietra detto di Corlo

Condotto pubblico detto Formignana, o Bindella, principia alla Via Maestra di Fossa d' albero al Chiavichino della Possessione dell' Ospitale de Battuti Bianchi, per quanto è il tratto del medesimo spettante alla Guardia di Francolino in Sabioncello al ponte della Cà Rossa del Sig. Conte Montecucoli, e di lì continva per la Guardia di Fossa d' Albero, & è di lunghezza —————————— pertiche N. 600 885

Ponti pubblici di pietra sopra il medesimo sono

Ponte di pietra sù la via pubblica di Fossalta
Ponte di pietra denominato delli Vegri

Condotto detto Brusabò, scolo della Villa di Tamera, principia nelli Prati della Valle, e termina per il tratto spettante à questa Guardia al ponte della Via pubblica, che và a Coparo, è di lunghezza, detto del Brino —————————————— pertiche N. 1000

Guar-

Guardia di Fossa d' Albero

FOssa Lavezzola, scolo Maestro delle Ville della Guarda Cologna, e Berra, principia al ponte detto dell' Abbondanza, in confina della Guardia di Francolino, e termina nel Canal Bianco alla Berra, di sopra del ponte Alboresano, & è di lunghezza —— pertiche N. 5670

Ponti pubblici sopra della medesima sono.

Ponte detto del Riva, che continva la Strada, che dalla Guarda conduce a Coparo

Ponte detto il Viarolo, o Cà Grande per la Strada pubblica del Viarolo

Ponte detto del Pico, ponte di Cologna, ponte della Foscarina, ò Fontanella, ponte della Gallanina, ponte della Penachiera

Fossa di Val d' Albero, principia alla confina della Guardia di Francolino al ponte Alto in Villa di Saletta, e termina nel Canal Bianco di sopra al ponte delle Chiesoline, & è di lunghezza —— pertiche N. 1250.

Ponti pubblici di pietra sopra il medesimo sono.

Il ponte detto Pont' alto nella Villa di Saletta.

Ponte delli Comuni

Ponte delle Camate, o della Cassinella.

Canal Naviglio principia in Confina della souracennata Guardia di Francolino, e scola le Ville di Saletta, Coparo, e Cocanile, e sbocca nel Canal Bianco di sopra il ponte pubblico detto de tre occhi, & è di lunghezza —————————— pertiche N. 3150

Ponti pubblici sono.

Ponte detto del Borgo di Saletta.

Ponte detto Taglia Pietre

Ponte di Copparo

Ponte detto di S. Pietro.

Ponte di Coccanile, ò del Zaffarini

Canal Bianco, Condotto Maestro, e principalissimo scolo di tutto il Polesine di Ferrara, principia in confina della Guardia di Francolino, al ponte detto delle Chiesoline, e riceyendo le acque della Villa di Coparo, Cocanille, Cologna, Berra, Seravale, Ariano, e Mezenzadiga, e termina alle Chiaviche vecchie de Monticelli, dopo le quali prosseguisce la porzione spettante a Sua Altezza il Sig. Duca di Modona, che continua fino fuori della Mesola, ove segli uniscono le acque della Bonificazione del Polesine di Ferrara, e di lì tutte unite caminano a scari-

carsi

ricarsi alle Mure la lunghezza spettante al Pubblico di Ferrara per. N. 8400

Sopra il medesimo vi sono li seguenti ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte delle Chiesoline
Ponte detto Albaresano
Ponte detto delli tre occhi
Ponte di Ariano

Chiavica detta dell' Abbate di due luci posta nel recinto de Muri della Mesola al fianco sinistro della Torre dell' Abbate, quale esita le acque de scoli del Pubblico di Ferrara, poi le indrizza al Mare, mediante il Cavo denominato Zavaglia

Canale Maestro detto di Formignana, principia in detta Villa al ponte de Signori Marchesi Montecucoli, scolate le acque delle Ville di Sabioncello di sotto a Formignana, esce nel Canale detto Serrato della Bonificazione, & è di lunghezza ——————— pertiche N. 1930

Sopra il medesimo sonovi gl' infrascritti Ponti pubblici

Ponte detto della Cà Rossa
Ponte detto de Zasi,
Ponti delli Serena
Ponte del Priorato di S. Romano
Ponte detto della Fabraria
Ponte detto della Strada di Tresigallo

Canal pubblico detto delle Formole, ò sia Canal Molino principia al Cavadone detto della Marcia nella Villa di Formignana, e scolando le acque delle Ville di Rero, e Ronco di Gà, termina in Bonificazione, oltre l' argine del Brazzolo; il tratto spettante al Pubblico di Ferrara fino al sudetto Argine è di lunghezza ——————pertiche N. 2920

Vi sono sopra gl' Infrascritti ponti pubblici di pietra, cioè

Ponte della Strada di Formignana
Ponte dellà Strada di Coccarusco
Ponte della Strada del Final di Rero alle de PP. di S. Paolo
Ponte de Lombardi
Ponte di Ronco di Gà
Ponte della Pallazzina
Ponte de la Caradora

Canal pubblico detto della Pioppa, principia in Formignana alli Beni delle Reverende MM. di S. Agostino, e termina al ponte dell' Imola in detta Villa, essendo per l' argine del Brazzolo in Bonificazione, & il tratto sino à detto Argine spettante al pubblico è di lunghezza ——————————————— pertiche N. 600
Ponte de Padri di S. Paolo, e

Pon-

Ponte della Rettrattica pubblici di pietra

Canale Perfico principia nella Villa di Rerro alla Braglia detta le Brefciane, e paffa per la Villa di Treffigallo, terminando col tratto fpettante al pubblico, oltre l'Argine del Brazzolo in Bonificazione, & è di lunghezza ———————————— pertiche N. 1280.

Ponti pubblici di pietra fopra il medefimo fono.

Ponte detto della Macirona
Ponte denominato del Fraffino.

Canale detto Brufabò grande, principia in Confina della Guardia di Francolino al Ponte detto del Brino nella Villa di Tamara, e paffando per la Villa di Gradizza, termina al ponte detto del Caftellaro nel Canal Bofcaro di Bonificazione, & è di lunghezza — pertiche N. 1370.

Vi fono fopra li feguenti Ponti pubblici, cioè.

Ponte fudetto detto del Brino
Ponte della Strada della Chiefa di Gradizza
Ponte detto delle Vecchie sù la Strada di Copparo

Canale detto Brufabò piccolo, principia nella Villa di Gradizza, nella Braglia pure chiamata Brufabò, & efce nel Canale Brufcarolo della Bonificazione, & è di lunghezza ———————— pertiche N. 2200.

Ponte di pietra denominato della Via Fofca
Ponte di pietra detto della Via Nova

Canale fecco, principia alla Chiefa di Rero fcola la fuddetta Villa, e quella di Corna Cervina, e termina col tratto fpettante al Pubblico di Ferrara all'Argine del Brazzolo in Bonificazione, & è di lunghezza ———————————— pertiche N. 1840.

Ponte pubblico di pietra della Boaria de PP. di S. Francefco
Ponte pubblico di pietra detto della Bianchetta

Canale Goro, quale principia al Pò di Volano à Codigoro, nel quale efce mediante una Chiavica fpettante al Pubblico di Ferrara, e procedendo verfo Mezzogoro, fino ad una Cafa, che era de Perini, il fito della quale fu aquiftato dalli Bonfieni detti Ghigna, il refiduo poi fino in Ariano, viene mantenuto dalla Bonificazione del Polefine di Ferrara, e la parte fpettante al Pubblico è di lunghezza pertiche ———————————— N. 1870.

Ri-

RIVIERA TRASPADANA.

Guardia di Ficarolo.

COndotto commune detto il Dogale, comincia in Mellara alla Grosara pel Frassano, e sbocca nel Condotto della Campagna Vecchia di Mellara, mediante le Bochette denominate delli Alberi della Vacchina, e della Mezzana, munite di suoi Chiavichini pubblici di pietra, & è luogo ———————— pertiche N. 2220

Ponti pubblici sopra il medesimo sono.

Ponte detto di Bacchiega
Ponte detto de Reggiani, e questi per continvazione della Via Romana
Ponte detto del Dogale
Ponte della Crosara di S. Steffano
Ponte della Strada della Chiesa
Ponte dell' Arginino sotto la Strada della Chiesa
Ponte della Strada del Corno
Ponte della Strada della Mezzana denominato del Pradazzo

Condotto delle Terre vecchie di Mellara, principia al Chiavichino delli Alberi, e termina alla Chiavica di Bergantino, che scola nel Condotto della Massa, & è di lunghezza ———— pertiche N. 1400.

Ponte pubblico di pietra; e Chiavichino detto della Mezana
Ponte detto del Sig. Oltramari per la Via Maestra di Bergantino
Chiavichino di pietra pubblico detta del Tottoli
Ponte di pietra continvazione della Strada de Rossi
Ponte di pietra detto della Rotta sotto detta Strada
Ponte di pietra della Strada della Vaccara
Ponte di pietra detto della Strada del Bugno
Chiavichino, e paradura detta del Ballanti

Condotto di Bergantino, principia in detta Villa al passo Veronese, e termina alle Rossette nel Condotto della Massa in cui si scaricano anche le aque de beni Superiori dalle Confina di Bergantino in giù di longezza ———————— pertiche N. 950

Ponte pubblico di pietra detto dell' Argenino
Ponte pubblico di pietra della Strada Vaccara
Ponte pubblico di pietra della Strada del Bugno

Condotto della Chiavica della Massa principia al Chiavichino di Bergantino, e termina alla Chiavica pubblica della Massa in Pò, quale Condotto si mantiene sgherbato, e quando fà di bisogno, escavato per la metà dalle Bonificazioni di Mellara, e Bergantino, e per l'altra metà dal Publico di Ferrara, essendo di longezza —— pertiche N. 1480.

Ponti pubblici sopra il medesimo sono.

Ponte di pietra detto della Massa

Pon-

Ponte di pietra detto di S. Martino
Chiavichiuo pubblico con sua ussara detto de Ricadi
Chiavichino pubblico con sua ussara detto de Lamborghni.

Condotto detto della Massa scolo della Campagna della sudetta Villa, principia alli Beni de Signori Mercanti, et esce nella Fossa Vesinara al Chiavichino detto del Sig. Marchese Trotti, e sono pertiche N. 470

Condotto della Fossa Vesinara principia al sudetto Chiavichino Trotti, e scolando li Terreni nella Villa di Calto scolo in Pò, mediante la Chiavica pubblica detta di Calto, & è di lunghezza — perticee N. 900

Condotto della Pestrina principia in Salara alla Crocetta de RR. Monaci di S. Benedetto, e sbocca nella Valle di Ronci, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 1500

Ponti pubblici sopra la medesima sono

Ponti tre di pietra su la Via Comune denominata della Crocetta

Condotto di Boriolo, principia in Salara al luogo detto il Capitello, e sbocca nella Valle de Signori Conti Aventi, e Piretti, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 1300

Condotto della Fossa Vesinara, principia in Salara al Cavo Bentivoglio, e sbocca nella Fossa Pestrina dopo la lunghezza di pertiche N. 360

Ponti pubblici sopra li medesimi sono

Ponte di pietra sù la Via Maestra di Salara
Ponte di pietra alla Via Verratica, ambidue sopra il Condotto Boriolo

Condotto detto Donegale, scolo della Villa di Ficarolo, principia nella Villa medesima, e termina alla Cà nova de RR. Monaci di S. Benedetto, mediante una Chiavica pubblica con ussare, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 1900

Condotto denominato il Canalazzo, principia alli Beni de Signori Marchesi da Gazoldo, e termina nella Valle à S. Senise, & è di lunghezza ——————————— pertiche N. 1400

Ponti pubblici del medesimo Condotto sono

Ponte di pietra della Via Bassa
Ponte di pietra al Stradane della Gaiba
Ponte di pietra alla via del Pò
Ponte di pietra delle Tomaselle

Condotto della Fossa Marchesana, principia alli Benni de Signori Sarti in Ficarolo, e termina alla Valle de Signori Marchesi da Gazoldo, & è di lungheza ——————————— pertiche N. 250

Sopra la medesima vi è il

Ponte detto del Lovo , e
Chiavichino nelli Argini circondarj.

Guardia di Gurzone

COndotto pubblico detto delle Favoranze , scolo primario della Villa di Stienta, principia nelle vicinanze della Chiesa della sudetta Villa , e termina mediante una Chiavica pubblica armatta di usfara nel Cavo Bentivoglio poco sopra al Ponte detto Taverzano , & è di lunghezza dal suo sbocco all' insù in tutto di ——— pertiche N. 700

Vi passa sopra il Ponte pubblico di pietra per continvazione della Via commune detta la Stradazza

Condotto Maestro denominato Poazzo , scolo delle Ville d' Occhiobello , Gurzone , ponte Cespadano , Valise , Canaro , Garofolo ' e Raccano , principia al Cavadone dettodel Folega , & esce nel Pò , col mezzo della Chiavica Ferrarese sù la confina del Territorio Veneziano , & è di lunghezza ——————————pertiche N. 4100

Ponti pubblici sopra il medesimo sono

Ponte detto Tassoni in Gurzone
Ponte della Piasentina
Ponte della Via nova in Occhiobello
Ponte di Canaro, e
Ponte di Racano

Influenti pubblici nel medesimo sono

Condotto denominato la piasentina , comincia in vicinanza del Cavo Bentivoglio sotto la Villa di Gurzone in sito detto l' Oltramara , e sbocca in Poazzo , mediante la Chiavica pubbiica parimenti detta la Piasentina , & è di lunghezza ————————— pertiche N. 1350

Vien attraversato dalli seguenti ponti pubblici , cioè

Ponte della Strada di Gorzone di pietra
Ponti due di pietra , quali continvano la Via pubblica , che va a Poazzo

Fossa Mainarda principia nella Villa d' Occhio bello , presso l' Argine del Pò vicino à Beni Mazzucchi , e portando l' Aque di Occhiobello , Ponte , Valise , Gurzone , Canaro sbocca in Poazzo , mediante la Chiavica pubblica detta Gilioli , vi è sopra un ponte pubblico di pietra detto della via nova è di lunghezza —— pertiche N. 1850

Con-

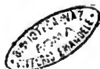
Condotto pubblico detto di Garofolo, Scolo della Villa di tal nome, che traversando la detta Villa dalla parte superiore all' inferiore, esce in Pò alla Chiavica detta di Garofalo di raggione, e sotto la manutenzione delli Interessati, & è di lunghezza — pertiche N. 850

Sopra il medesimo vi è il

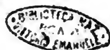
Ponte pubblico di pietra detto della Chiesa

Condotto pubblico detto di Raccano, comincia alla Possessione detta la Bologna de NN. HH. Signori Grimani, e termina in Poazzo, mediante una Chiavicha di pietra detta parimenti Grimana, e vien attraversato dal ponte pubblico di pietra detto della strada di Raccano, & è di lunghezza — pertiche N. 900





Instruzione, e piano da osservarsi, e da eseguirsi in occasione delle escrescenze del Pò di Lombardia nella Guardia di Fossa d' Albero approvato dall' Eminentissimo Signor Cardinal Crescenzi Legato nella sua Costituzione del 1746.



LA guardia di Fossa d' Albero viene divisa in tre parti, o siano quartieri: Ha il suo principio dal capo superiore imediatamente di sotto alla strada di Rhò, termine, e confine della Guardia di Francolino, ed al capo inferiore termina nell' Argine del Pò nuovo denominato taglio Contarino al Morarollo in confine dell' Arginatura che stà a peso del Giudice d' Argine dell' Illustrissima Bonificazione del Polesine di Ferrara. La sopradetta Guardia è diretta, e guardata da un Giudice d' Argine da un Notaro d' Argine, e da trà Battifanghi.

Il Giudice, e Notaro di detta Guardia per li respettivi loro posti faranno distribuire li Casoni: Spidiranno le Ronde con li loro viglietti, e nomi, e segni, da darsi dal Signor Pressidente, con incontrare detti viglietti. Accoreranno ai pericoli, e bisogni delli Argini ec. ove faranno fare quei ripari, e lavorieri, che stimaranno occorevoli secondo la loro Arte: Parteciparanno di giorno in giorno all' Illustrissimo Maestrato lo stato delle cose, e osservaranno esattamente tutto ciò, che viene loro comesso in detta, e altre Costituzioni, Bandi, e Provisioni riguardanti il loro Uffizio.

Ogni Battifangho al suo posto terrà notta delli Interessati per far Casoni, e per andare in Ronda, e de Bracenti, ed Artisti, che si presentaranno; distribuirà li Casoni secondo il Piano, che le darà il Giudice, o Notaro d' Argine, e similmente distribuirà li Bracenti, ed Artisti ai loro posti, e Casoni: Terià nota di tutte le Provissioni, e di tutte le somministrazioni, che si faran-

 no;

no; come pure di giorno in giorno del numero delli Interesſati Artiſti Bracenti, Soldati, e Ufficiali, che ſi trovaranno in Guardia: Accorrerà ai biſogni delli Argini ec. e adempirà a tutt'altro, che come ſopra portano dette leggi. A queſta Guardia vengono deſtinati due Signori Preſidenti uno per le Ville di Saletta, Sabbioncello di ſotto, Gradizza, e Guarda, e riſſiede nella Villa della Guarda (principia queſta Preſſidenza, che diceſſi del quartier ſuperiore, ove incomincia la Guardia di Foſſa d'Albero come ſi è detto) diſotto alla ſtrada di Rhò, e termina a tutto il froldo Borſo incluſive. L'altro Signor Preſidente alli altri due Quartieri, cioè a quel di mezzo detto di Cologna, ove perſonalmente riſſiede, & all'altro inferiore detto della Berra. I ſopradetti due Quartieri hanno anch'eſſi i loro termini, principia il primo detto di Cologna al Froldo ſcutelari, e termina a Foſſaſamba dalli R.R. Monaci Certoſini; ſono ſubordinate a queſto Quartiero le Ville di Copparo, e Zenzallino, Coccanile, Ceſta: L'altro detto della Berra principia imediatamente diſotto a Foſſaſamba, e termina al Moraro llo: A queſto Quartiere devono concorrere le Ville della Berra, Formignana, Rero, Final di Rero, Roncodigà, Treſigallo, e Cornacervina.

Detti Signori Preſſidenti avranno autorità di ellegere i deputati tutti occorrenti in ſuplemento, e di ordinare le ſomminiſtrazioni alli Intereſſati, facendo fare le proviſſioni oportune à tenore di detta Coſtituzione. Comandaranno, e reſpettivamente licenziaranno le Guardie de Soldati, prendendone quel numero, che porta la preſente Inſtruzione, o pure anche minor numero à ſeconda del biſogno, non però prima, che dal Giudice della Guardia ne ſiano aviſati, e certificati d'eſſere preparati, e forniti di tutto punto i Quartieri: dai Signori Preſſidenti dovrà pure ſpicarſi ſera per ſera il nome, e ſegno, che dovrà correr le notte tale, quale lo riceveranno dall' Illuſtriſſimo Signor Giudice de Savj, e li Ufficiali comandati andaranno à riceverlo per farlo paſſare di poi ai riſpettivi corpi di guardia a loro ſogetti, e finalmente adopraranno le proprie autorità perchè venga oſſervato

to

to da ogn'uno la buona disciplina, ed il proprio dovere nella respettiva loro Ressidenza.

Il Giudice della Guardia rissiede nel quartier di mezzo a Cologna, nell'alloggiamento, che è di ragion propria dell'Illustrissimo Pubblico con un Battifango. Il Notaro rissiede nel quartier superiore, o nell' inferiore, ma sempre in uno di detti due quartieri, ed in quello principalmente che dal Giudice della Guardia viene riconosciuto bisognoso di maggior custodia, o vigilanza con un Battifango. Nell' altro poi, ove non rissiede il Notaro vi stà un' altro Battifango; in detti due Quartieri vi sono li suoi rispettivi alloggiamenti, in quello superiore l' alloggiamento è di ragion propria dell' Illustrissimo Pubblico, nella VIlla della Guarda; nell' altro inferiore l' Illustrissimo Pubblico paga l' affitto di Scudi otto annui a Francesco Ballarini nella Villa della Berra.

In tempo d'escrescenza del Pò l'impianto de' Casoni nella parte, o sia quartier superiore di questa Guardia si fà ne siti infrascritti dall' interessati delle pernominate Ville di Saletta, Sabbioncello di sotto, Gradizza, e Guarda nella quantità infrà descritta, e con legge, e regola invariabile che per ogni quattro moggia di seminatura per avanzone si faccia un Casone, unendo insieme anche più d' un interessato che non arrivi alle quattro moggia da in sù per formarne il numero occorrente principiando dal capo superiore, e distrubuendogli nel modo infrascritto.

Alla Coronella Antonelli Casoni —— ——	n.	4 :
Al Froldo della Nogarola Casoni —— ——	n.	4 :
Coronella, e Froldo di S. Gulielmo Casoni ——	n.	9 :
Coronella Guerra fino al Froldo della Guarda Gasoni	n.	5 :
Froldo della Guarda Casoni —— —— ——	n.	6 :
Coronelle fino al Froldo detto dell' Arcivescovo Casoni	n.	10 :
Froldo detto dell' Arcivescovo Casoni —— ——	n.	3 :
Coronelle fino al Froldo Borso Casoni —— ——	n.	6 :
Froldo Borso *Casoni* —— —— ——	n.	5 :
Sommano in tutto Casoni	n.	52 :

Le sopradette Ville ne devono somministrare non solo un numero sofficiente, ma anche sovrabondante, cioè

La Villa di Salara Casoni	— —	*n.* 20 :
Da Sabbioncello disotto Casoni	— —	*n.* 14 :
Da Gradizza Casoni	— — —	*n.* 7 :
Dalla Guarda Casoni	— —	*n.* 16 :
	Sommano in tutto	*n.* 57 :

Gl' interesati pertanto delle sopradette Ville nel termine di 24. ore dopo ricevuto il comando, o avviso della Guardia del Pò mediante le polize a Stampa, che dal Cavargellano della Villa le saranno state consegnate devono prima d'impiantare li loro Casoni rispettivi, portarsi all'alloggiamento del Pubblico esistente nella Villa della Guarda, & ivi darsi in nota a quel Battifango, che rissiederà in detto alloggiamento per essere distribuiti con li loro Casoni a norma di quanto le sarà stato ordinato dal Giudice della Guardia, & a quei posti che saranno giudicati alle occorrenze più necessitosi ò con la detta regola, o secondo il maggior bisogno, e gelosia de siti.

Oltre l'impianto de' sopradetti Casoni in detto quartier superiore si devano fare ancora trè corpi di Guardia a spese dell' Illustrissimo Pubblico, dal quale vengono provvisti, e mantenuti di tutto l'occorrente, guardati da Soldati d'Infanteria della Compagnia di Copparo, commandata dal Signor Capitano Alfonso Duò alli iufrascritti posti.

Primo al Froldo della Nogarolla dal capo superiore posto di qualche gelosia per essere di rimpetto alla Policella guardato da Soldati numero venti, un Sargente, un Caporale, un'avvisatore, & un Foriere.

Secondo al Froldo della Guarda in faccia all'abitazione de' Signori Coati, ove è solito rissedere il Signor Pressidente, e questo dicessi corpo di guardia Reale, essendovi di guardia il Signor Capitano con Soldati numero

mero 15. un Sargente, un Caporale, un Foriere, ua Avvisatore, & il Tamburo.

Il Terzo si fa al Froldo detto dell' Arcivescovo dal Capo inferiore, guardato da un Caporale della sopradetta Compagnia con Soldati numero quindeci, & un' Avvisatore. Alli sopradetti Officiali, e Soldati terminati che averanno trè giorni di servizio si dovrà dar la muta dalli altri restati a Casa, e caso che di questi non vi fosse il numero sofficiente per dare la muta, a tutti quelli che dovranno restare in servizio dovranno conseguire le loro correspettive razioni di pane vino, legna, e lumi a norma della tariffa ordinata dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Crescenzi Legato.

L' ufficio de Soldati d' infanteria è di fare la Guardia e Santinella tutta la note, acciò non suceda qualche attentato, ò pregiudizio nelli Argini per il quall' effetto devono impedire il transito di note a qualunque sorte di Barca per il Pò, che non ne abbia in scritto la dovuta licenza, e impedire il transito, senza il nome, e segno, che corra a qualunque Passaggiero si a piedi, che a Cavallo sopra li Argini, e Banche, e in vicinanza di esse e capitando porli in sequestro, con darne parte, e non rilasciarli senza ordine del Signor Pressidente: Sicome per riconoscere le Ronde spidite dalli alloggiamenti, e richiederle del nome, e segno, che correrà quella note, e che dovranno tener segreto, e prestare ajuto alle medesime Ronde in caso di qualche sequestro, o di qualche attentato; E in oltre per tener in ubbidienza li Casonieri, Bracenti, e Artisti venendo occorrenza di lavorare di giorno, e di note, e occorrendo battere la petulia di note da un corpo di Guardia all' altro, e dare esecuzione à qualunque comando del Signor Presidente, ò ordine del Giudice della Guardia.

Ma perchè per altre occorenze, e faccioni vi è bisogno di qualche numero di Soldati a Cavallo perciò in questo Quartiere ne vengono comandati almeno dodici con li loro rispettivi Caporali, e tanti bastano per eseguire le loro incombenze. Sono detti Soldati corazieri della seconda Compagnia de Borghi, commandata dal

Signor Capitano Giacinto Togni, e ſtanno tutti uniti in un ſol quartiere che le viene aſſegnato ora in una, ora in un'altra Caſa, e ſtalla particolare nella Villa della Guarda più vicina che ſia poſſibile alla abitazione del Signor Preſſidente per non eſſervi comodo nell' alloggiamento del Pubblico. Non è ſolito venire verun Ufficiale di rango, ma ſolamente qualche volta il Foriere, al quale pure ſi aſſegna l'alloggio in Caſa di qualche particolare, a queli intereſſati poi, che ſomminiſtrano detti comodi, & alloggj il Giudice della Guardia le fa gli ſuoi riſpettivi atteſtati.

L'Ufficio de Soldati a Cavallo sì è di battere li Argini del Pò in Ronda tutta la note da un'ora di note all' Alba del giorno in torno reſpetivamente in compagnia de Rondini delli Intereſſati, ò pure ſoli occorrendo à due per due: E queſti devono eſſere ſpiccati da reſpetivi alloggiamenti ſudetti accompagnati da un viglieto del Giudice della Guardia, o ſuo Notaro per quella parte, e à quell'ora, che detto Miniſtro comandarà, ò ſia all' insù, ò ſia all'ingiù per arrivare ſino à quel ſito, che le ſarà deſtinato, e quivi riportare il contro viglieto, ò ſia aſſicuranza d'eſſervi gionti ſottoſcritta dal Giudice, o Notaro d'Argine, che ivi riſſiederà, con preſentarla al ritorno al Miniſtro, che gli avrà ſpiditi.

Nella loro andata, e ritorno di nuvo invigilaranno ſe vi ſia qualche diſordine nell' Arginatura ec., ſe li Caſonieri ſiano vigilanti, ſe tengano fuoco aceſo avanti al loro Caſone per aviſarli à fare il loro dovere, e darne parte; e incontrando qualche paſſaggiero, ò altri ec. ſenza nome, ò paſſando qualche Barca per Pò, quelli ſequeſtrare, e queſta farla aprodare alla Riva, e quando il Parone non abbia la dovuta licenza in ſcritto ſequeſtrarlo anch'eſſo colla Barca, mediante anche l'aiuto del corpo di Guardia più vicino, con darne parte al Signor Preſidente, ò Giudice della Guardia: e ſopra tutto devono nel far la Ronda andare à paſſo lento, quieti, e ſenza far ſtrepito per non eſſere ſcoperti in lontananza. E ne Froldi di ſoſpetto devono ſcendere dall' Argine per oſſervare ſe vi foſſe qualche ſtravinamento, ò altro danno

della

dalla parte di Campagna, e scoprendone, devono subito avisarne il Signor Presidente, e il Giudice, o Notaro di Argine di quel Quartiere. E devono in caso d' occorrenza di spedizioni di Lettere, ordini ò avisi esser pronti à portarsi ovunque per l'interesse del Pò li sarà ordinato dal Signor Presidente, ò Giudice della Guardia, come ancora non meno loro, che li Soldati d' Infanteria, e altri ec. devono tener segreto il nome, e segno, che le sarà stato comunicato, senza passarlo à chi si sia fuori della detta occasione di far la Ronda.

Gl' interesati delle Ville assegnate a questo Quartiere avvisati per andare in Ronda devono presentarsi nel termine di 24. ore dopo che averanno ricevuto l'avviso, rispetto a quelli di Saletta, Sabbioncello, e Gradizza, ma quelli della Guardia, che sono sul Pò la stessa sera di quel giorno nel quale saranno stati avvisati all'alloggiamento del Pubblico esistente come si è detto in detta Villa della Guarda, & ivi essi pure darsi in nota a quel Battifango, che rissiederà in detto alloggiamento, & ogni sera sintantoche sarà licenciata la guardia, prima delle ore 24. a detto Battifango sì presentino, per ricevere da esso l'ordine, e modo di fare la loro incombenza, cioè in quall'ora, a qual parte se insù, o in giù, se accompagnato con un Soldato a Cavallo, opure con altro interessato, e perchè tutto questo riesca senza menomo rincrescimento di quelli, che sono incaricati di questa incombenza, e che tutti senza veruna parcialità, e preminenza portino il loro peso dovrà ogni sera il predetto Battifango alle 24. ore imbussolargli tutti, e cavargli a sorte per l'assegnazione dell'ora, e parte ove far debbano la Ronda.

Li Bracenti, ed Artisti delle prenominate Ville di questa parte, o Quartier superiore, avvisati che saranno dalli rispettivi Cavargellani devono anch'essi nei sopradetti Termini presentarsi, e darsi in nota a quel Battifango, che rissiederà nel sopradetto alloggiamento della Guarda; La loro incombenza si è di stare giorno, e notte sin a tanto sarà licenciato la guardia senza mai partirsi da quei Casoni sul Pò, ove veranno destinati dal

pre-

predetto Battifango con li loro arnefi fempre pronti per poter ad ogni comando,& avvifo del Giudice della Guardia, o altro miniftro del Pubblico accorrere a lavorare ovunque il bifogno lo richieda, o fiano commandati da effi.

Li Cavargellani minori delle antedette Ville affegnate a quefta parte fuperiore di Guardia fatto che averanno il commando a tutti nelle rifpettive loro Ville a norma della Polizza inftrutiva a ftampa, che ogni volta che il Pò verra da Guardia farà a loro trafmeffa; devono effi pure portarfi all' alloggiamento della Guarda, e dare a quel Battifango la relazione in ifcritto del comando efequito fottofcritta da effi, e autenticata, o dal Paroco della Villa, o da altro Teftimonio degno di fede, e ivi dovranno fenza mai partirfi trattenerfi fino a tanto farà licenziata la guardia per effere pronti all'efequzione di qualunque ordine, e comando, che dal Signor Preffidente, o dal Giudice, o Notaro d' Argine, o altri miniftri del Pubblico di detta Guardia le faranno dati.

Finalmente li portalettere devono effi pure per tutto il tempo della durazione delle piene dimorare appreffo il Battifango fopradetto in quel fuo alloggiamento per effere fempre pronti all' efequzione delle loro rifpettive incombenze.

Nel Quartiere di mezzo come fi è detto nella Villa di Cologna riffiede l'altro Signor Preffidente, che prefciede alli due pofti di Cologna, e Berra. Quefta Preffidenza, che abbraccia li fopradetti due Quartieri principia all'impicagliatura della Coronella, che fa confine trà le Ville di Cologna, e Guarda ove termina il Froldo Borfo, ed ha principio il Froldo Scutellari terminando al Morarollo fopra detto confine inferiore di quefta Guardia.

Il Giudice riffiede fempre nel Quartiere di mezzo nell' alloggiamento del Pubblico in Cologna con un Battifango, li termini di quefto Quartiere fono dal capo fuperiore l'impicagliatura dell'antedetta Coronella, dall'inferiore la callata, e Cafa domenicale de' R.R. Monaci Certofini. Le Ville affegnate a quefta parte di mezzo fono Cologna, Copparo, Zenzalino grande, e picciolo, Coccanile, e Cefta.

L'

L'impianto de' Casoni in detta parte di Guardia si fa con la sopradetta norma, ed avvertenza che praticasi nel Quartiere superiore nelli infrascritti Froldi, e Coronelle, cioè.

Al Froldo Scutellari Casoni — — —	*n.* 12 :
Alla Coronella del Bosco Ragazzi Casoni —	*n.* 7 :
Al Froldo Marocelli Casoni — — —	*n.* 6 :
Alla Coronella detta de' Molini Casoni — —	*n.* 3 :
Al Froldo di S. Alberto Casoni — —	*n.* 1 :
Coronelle di diversi nomi sino al Froldo di sopra a Fossasamba Casoni — — — —	*n.* 20 :
Froldo di sopra a Fossasamba Casoni — —	*n.* 7 :
Sommano in tutto Casoni	*n.* 56 :

Per formare detto numero di Casoni gl'interessati delle Ville sopradette devono concorrervi tutti nel modo sopradetto, e s'averà un numero non solo sofficiente, ma anche soprabondante di Casoni.

Cologna ne somministrarà — —	*n.* 12 :
Copparo — — — —	*n.* 20 :
Li due Zenzallini — — —	*n.* 19 :
Coccanile, e Cesta — — —	*n.* 16 :
Sommano in tutto	*n.* 67 :

Oltre li Casoni degl'interessati si devono fare anche a spese dell'Illmo Pubblico tre corpi di guardia per li Soldati d'Infanteria della Compagnia di Cologna, comandata dal Signor Capitano Gio: Battista Tura, quali vengono provvisti, e mantenuti dell'occorrente dal sudetto Illustrissimo Pubblico con il regolamento rifferito nel quartiere superiore.

Il Primo corpo di Guardia si fa al Froldo Scutellari, guardato da Soldati di detta Compagnia numero 15., & un Caporale solamente non essendo posto di gran gelosia.

Il secondo corpo di guardia in questo quartiere si fà al Froldo di S. Alberto in faccia all' alloggiamento del Pubblico, e dicessi corpo di guardia reale, perchè viene guardato dal Signor Capitano sudetto con Soldati numero 25. con un Sargente, un Caporale, un Foriere, un Avvisatore, e Tamburo Allogia il sudetto Signor Capitano in una

came-

camera del sopradetto alloggiamento che le assegna il Giudice della Guardia.

Il terzo corpo di Guardia si fà dirimpetto alla Casa dominicale delli R.R. Monaci Certosini, termine di questo quartiere guardato, o dal Signor Tenente, o Signor Alfiere di detta compagnia con Soldati n. 16. con un Sargente, un Caporale, & un Foriere essendo questo posto di qualche gelosia perchè è trà due Froldi di una lunghezza considerabile, e pericolosi.

Vengono anche in questa parte di guardia mandati dei Soldati a Cavallo, e sogliono venire in n. di 12., o 15., e tanti bastano con li loro rispettivi Caporali per eseguire le loro incombenze, sono anch'essi corazieri della seconda Compagnia de' Borghi, commandatà dal sopradetto Signor Capitano Togni; non è solito venire alcun Uffiziale di prima planna, quale caso che venisse deve essere provveduttо d'alloggio, o nel sopradetto alloggiamento se vi sarà luogo, o in Casa di qualche particolare; li Soldati stanno tutti uniti in un sol quartiere in una Camera a terreno di detto alloggiamento, e li loro Cavalli nella stalla del medesimo, ove vi è comodo sufficiente per riccoverargli.

Il terzo, et ultimo quartiere di Fossa d' Albero detto inferiore è della Berra hà il suo principio imediatamente di sotto alla calata, e Casa delli R. R. Monaci Certosini, e termina al Morarollo sopradetto, ove termina la sopradetta Guardia.

A questo quartiere non viene destinato Pressidente che vi rissieda, ma ne ha la sovraintendenza come si e detto il Signor Presidente di Cologna; le Ville assegnate a questo quartiere sono molte, e perchè la maggior parte molto distanti dal Pò, e vengono assegnate a questa parte di Guardia tante Ville, acciocchè in caso di qualche mancanza non resti spogliata d'un numero sufficiente di Casoni, e vienne ad essi Interessati assegnato un più discretto, e necessario Periodo di tempo per portarsi dopo ricevuto il comando al Pò cioè di almeno 36. ore; le Ville sono le infrascritte, Berra Formignana, Rero, Final di Rero, Tresigallo, Roncodigà, e Corna cervina. Nella Villa dellà Berra vi è la Casa di Francesco Ballarini, condotta in affitto dall' Illmo Pubblico che

che serve d' alloggiamento a suoi ministri, che in essa in occasione delle escrescenze vi rissiedono.

L'impianto de' Casoni in questa parte inferiore si fa dagl' Interessati delle sopradette Ville con la regola, e metodo sovradetto algli infrascritti Froldi, e Coronelle.

Coronella, e Froldo di sotto a Fossasamba Casoni	*n.*	6 :
Coronelle di diversi nomi sino al Froldo della Piascentina Casoni. — — — — —	*n.*	15 :
Froldo della Piacentina, e Scardovella Casoni	*n.*	20 :
Coronella Trombona Casoni — — —	*n.*	14 :
Coronella Galvana Casoni — — —	*n.*	4 :
Argine del Pò nuovo sino al Morarollo Casoni	*n.*	6 :
Sommano in tutto Casoni	*n.*	65 :

Per fare detti Casoni gl' Interessatti delle sopradette Ville tutti devono concorrere nel modo, e forma sopradetta, e si averà anche in questa parte inferiore un numero abbondante di Casoni.

Berra somministrerà Casoni — —	*n.*	8 :
Formignana Casoni — —	*n.*	28 :
Rero, e Final di Rero — —	*n.*	14 :
Tresigallo — — —	*n.*	14 :
Roncodigà Casoni — — —	*n.*	8 :
Cornacervina Casoni — — —	*n.*	8 :
Sommano in tutto Casoni	*n.*	80 :

Tre corpi di guardia guardati da Soldati d' Infanteria della sopradetta compagnia di Cologna devono farsi in questa parte inferiore, e sono necessarj.

Il Primo in faccia all' alloggiamento ove rissiede il Ministro del Pubblico nella Villa della Berra guardato da Soldati numero 16. con un Sargente, un Caporale, & un Avvisatore.

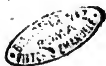
Il secondo si fa alla Coronella Galvana guardato da Soldati numero 14. & un Caporale.

In terzo si fa al Morarollo confine della Guardia guardato da Soldati numero 10., & un Caporale. Si è solito di porre in questo sito un Caporale che sappia leggere, e scri-

e ſcrivere, acciò ſottoſcriva gli biglietti alle Ronde, che dall' alloggiamento della Berra vengono a quel poſto ſpedite.

In queſto quartiere non ſogliono venire Soldati a Cavallo, de' qualli non vi e nepure preciſo biſogno, eſſendovi quantità di Ronde, che devono mandare gli Intereſſati delle Ville ſoggette a detto quartiere. Gl' Intereſſati poi degli ſopradetti due Quartieri, cioè di Cologna, e Berra comandati che ſaranno o per fare li Caſoni, o per andare in Ronda, così pure gli Artiſti, Braccenti, Cavargellani, e Portalettere devono tutti nel termine aſſegnato preſentarſi agli miniſtri del Pubblico, che riſſiederanno negli diviſati alloggiamenti a quali ſi daranno in nota, e da eſſi ne'reſpettivi loro Quartieri ſaranno diſtribuiti ai loro poſti, ed inſtruti delle loro incombenze.

Finalmente dovranno tutti quelli, che ſaranno comandati, & obbligati andare alla guardia del Pò, oſſervare, ed adempire tutto ciò viene preſcritto, e comandato nella nuova coſtituzione dell'Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinal Creſcenzi Legato, impreſſa, e pubblicata l'anno 1746. ſotto le pene eſpreſſe in eſſa, così ancora la Tariffa delle diſtribuzioni delle razioni de'generi da ſomminiſtrarſi già approvata da ſua Eminenza.



In-

Instruzioni, e Piano da osservarsi, e da eseguirsi in occasione dell'escrescenze del Po di Lombardia nella Guardia di Casasaglia, approvato dall'Eminentissimo Signor Cardinal Crescenzi Legato nella sua Costituzione del 1746.





LA Guardia di Casaglia vien divisa in due parti, una Superiore, e l'altra inferiore, proveduta d'un Giudice, e d'un Notaro d'Argine, e di Battifanghi due, & un Interessato nella parte intermedia pagato, e riconosciuto solamente in occasione di piena.

Il Giudice, e Notaro di detta Guardia per li rispettivi loro posti faranno distribuire li casoni: Spediranno le Ronde con li loro viglietti, e Nomi, e segni, da darsi dal Signor Pressidente, con incontrare detti viglietti: Accorreranno ai pericoli, e bisogni delli Argini ec.

B ove

ove faranno fare quei ripari, e lavorieri, che stimeranno occorrevoli secondo la loro Arte: Parteciparanno di giorno in giorno all'Illustrissimo Maestrato lo stato delle cose, e osservaranno esattamente tutto ciò, che viene loro comesso in detta, ed altre Costituzioni, Bandi, e provisioni riguardanti il loro Uffizio.

Ogni Battifango al suo posto terrà nota degl' Interessati per far casoni, e per andare in Ronda, e de Bracenti, ed Artisti, che si presenteranno; distribuirà li casoni secondo il Piano, che li darà il Giudice, o Notaro d'Argine, e similmente distribuirà li Bracenti, ed Artisti ai loro posti, e casoni: Terrà nota di tutte le provisioni, e di tutte le sominiltrazioni, che si faranno; come pure di giorno in giorno del numero degl'Interessati, Artisti, Bracenti, Soldati, ed Ufficiali, che si trovaranno in Guardia: Accorrerà ai bisogni, delli Argini ec. e adempirà a tutt'altro, che come sopra portano dette leggi.

Hà la parte superiore di detta Guardia il suo principio alle Motte di sopra dell Ospitale di Bondeno, e termina alla strada di Ravallè in capo al Froldo delle Taielle dietro il Po, ed in questa parte rissiedono due Pressidenti, uno all'Ospitale in Casa propria, e l'altro pressiede al Froldo della Riminalda in Casa del Signor Giulio Peretti, in cui si paga l'affitto.

E detti Signori Pressidenti auranno autorità di elleggere i Deputati tutti occorrenti in suplemento, e di ordinare le sominiltrazioni agl' Interessati, facendo fare le provisioni opportune a tenore di detta Costituzione. Comanderanno, e respettivamente licenzieranno le Guardie de Soldati, prendendone quel numero, che porta la presente Instruzione, o pure anche minor numero à seconda del bisogno, non però prima, che dal Giudice della Guardia ne siano avisati, e certificati d'essere preparati, e forniti di tutto punto i Quartieri. Dai Sig. Pressidenti dourà pure spiccarsi sera per sera il nome, e segno, che dourà correr la notte, tale quale lo riceveranno dall' Illustrissimo Signor Giudice de Savj, e gl' Ufficia-

ficili comandati andaranno à riceverlo per farlo paſſare di poi ai reſpettivi corpi di guardia a loro ſogetti, e finalmente adopraranno le proprie autorità perche venga oſſervato da ogn' uno la buona diſciplina, ed il proprio dovere nella reſpettiva loro Reſſidenza.

Per la parte Superiore ſi fà l' impianto de Caſoni sù le Coronelle, e Froldi infraſcriti in quel numero, che ſi ſtima raggionevole regolato dalla quantità nella Seminatura di Moggia quattro per avanzone per ogni Caſone taſſata nella nuova Conſtituzione dal medemo Eminentiſſimo Sig. Cardinale Creſcenzi Legrto unendo anche aſſieme ſino alla detta quantità quegl' intereſſati che non arrivano a detta ſeminatura nelle infraſcrite Ville, che concorer devono à detta parte, e li Froldi, e Coronelle ſonno.

Caſoni al Panaro	*Caſoni dietro il Pò*
Al Froldo della Strozza n. 10.	*Coronella Riminalda n*. 4.
Al Froldo Roverella n. 8.	*Coronella delle Fornaci n*. 6.
Al Giarone del Sig. Raſpis n. 6.	*Froldo della Riminalda n* 5.
Alle Vezzane de Gorghi n. 4.	*Froldo di Palantone n*. 1.
Golena del Sig. Bagolini n. 6.	*Golena di Palantone n*. 6.
Golena delli PP. de Servi n. 4.	*Froldo delle Caſelle n*. 12.
Golena del Paſſetto n. 4.	*Golena di Ravale n*. 14.
	Froldo delle Taielle n. 8.

Per formare tutti li ſudetti Caſoni devono concorerre tutti li reſpetivi Intereſſati dell' infraſcritte Ville, e ſaranno.

Villa di Vigarano della Pieve, dell' Oſpitale di Bondeno, di S. Biagio, e delli Sette Poleſini, di Palantone, di Porporana, di Ravale.

Gl' intereſſati aviſati nel termine d' ore 24. doppo l' avviſo di dette Ville devono preſentarſi all' Allogiamento del Notaro per darſi in notta, e per eſſere co loro Caſoni dal Battiſſango di detto poſto col approvazione del Notaro della Guardia diſtribuiti in quei ſitti, che ſi

ſtimeranno piu oportuni ſecondo il maggior biſogno , e gelosia de poſti , dovendo ogni Caſone tenere giorno, e notte un Vomo d' abbilità , e coraggio , e tener ſempre pronta la ſua Barozza cò ſuoi Animali, ed atrezzi, dovendo tener ſempre aceſo il fuoco tutta la notte avanti il Caſone per eſſere ſempre pronti ad ogni biſogno.

Tre Corpi di Guardia d' Infanteria ſi fanno in queſta parte, & il numero ſufficiente per formarli ſarà di dieci Soldati, & un Caporale per cadaun poſto , quali poſti vengono coperti con li Soldati della Compagnia comandata dal Sig. Capitano Domenico Gazzi della Stellata , e tutti trè li detti Corpi di Guardia , ed anche più ſe occoreſſe , vengono fatti à ſpeſe di queſto Illuſtriſſimo Pubblico.

Non ſi fà in queſta parte Corpo Reale, ma il primo Corpo di Guardia ſi pianta al Froldo della Riminalda, e il ſecondo al Froldo delle Caſelle, & il terzo al Froldo delle Taielle , e queſto poſto vien coperto da una parte delli Soldati del Signor Capitano Mareſcotti , ed in capo a tre giorni queſti venghino con tutta la Compagnia in una volta , & il quarto giorno ſe le da la razzione di pane , vino, e legna, e lume il primo giorno che vengono alla Guardia.

L' ufficio de Soldati d' infanteria è di fare la Guardia e Sentinella tutta la note , acciò non ſuceda qualche attentato , o pregiudizio nelli Argini , per il quall' effetto devono impedire il tranſito di notte a qualunque ſorte di Barca per il Pò che non abbia in ſcritto la dovuta licenza , e impedire il tranſito , ſenza il nome , e ſegno , che corra a qualunque Paſſaggiero ſi a piedi , che a Cavallo ſopra li Argini, e Banche , e in vicinanza di eſſe, e capitando porli in ſequeſtro , con darne parte , e non rilaſciarli ſenza ordine del Sig. Preſſidente: Sicome per riconoſcere le Ronde ſpedite dalli alloggiamenti , e richiederle del nome , e ſegno , che correrà quella notte , e che douranno tener ſegreto , e preſtare ajuto alle medeſime Ronde in caſo di qualche ſequeſtro, o di qualche attentato ; E inoltre per tener in ubbidien-

za

za li Casonieri , Bracenti, ed Artisti venendo occorrenza di lavorare di giorno , e di note , e occorrendo battere la patuglia di notte da un corpo di Guardia all' altro , e dare esecuzione à qualunque comando del Signor Presidente , ò ordine del Giudice della Guardia.

Questa parte di Guardia non si suole armare di Soldati à Cavallo , e solo deve essere guardata dalla detta Infanteria , e gl' Interessati à Cavallo delle Ville à due a due devono batter le Ronde la note partendo col loro Biglietto , si per l' in sù dal Allogiamento del Notaro sino all' Ospitale di Bondeno , sin per l' ingiù dal detto allogiamento sino al Froldo delle Taielle.

Il ricorere per li Cavalli delle Ronde in questa parte per ora e l' Alioggiamento ove dimora il Notaro , o pure ivi vicino.

L' Uffizio delle Ronde sudette si è di presentarsi gl' Interessati à Cavallo che sarranno mandati, e comandati dal Cavargellano al Alloggiamento avanti sera di quelle piene per darsi in notta, e se sono molti gl' interessati si mutano di sera in sera , e se pochi devono socombere ogni sera , e quando in buon numero douranno essere cavati à sorte dal Batisango sino a tanto che sarà terminato il numero , ripigliando in caso di bisogno fino al fine della piena l' istesso metodo sino che sarà terminata l'occorenza di battere l'Arginatura, e che saranno licenciati.

Li Bracenti , ed Artisti delle sudette Ville che sarranno avisati dal Cavargellano a tenor della Poliza à Stampa douranno anch' essi presentarsi all' Allog amento del Notaro a quella parte , e questi devono restarvi sino che sarà terminata la piena alli posti loro determinati.

Finalmente li Cavargellani minori di dette Ville devono tratenersi continvamente al detto alloggiamento per esseguire tutto ciò che le verrà ordinato dal Sig. Pressidente, ò Notaro delle Guardie finche saranno licenciati.

La seconda parte , ò sia parte inferiore di Guardia di Casaglia , nella quale vi è un Pressidente al Ponte detto di S Gio: Battista nella Casa del Dazio, la qual parte comincia superiormente alla strada di Ravale in capo al Froldo delle Taielle, inferiormente venendo verso il Ponte, dove di sopra del passo tiene l' Illustrissimo Pub-

blico l' Alloggiamento nel quale vi risiede il Giudice della Guardia in tempo di piene, dove pure vi sia il Battiffango, per cui si paga dall' Illustrissimo Publico ogn' anno Scudi doceci d' affitto al Signor Don Antonio Caparossa, e termina la detta Guardia alla diritura della Stradella deta la Scortichina in faccia alla Rimbaldesa, dove hà il suo incontro con la Guardia di Francolino.

In detta parte pure si fà l' impianto de Casoni sù le Coronelle, e Froldi infrascriti regolati a norma come sopra con il concorso delle infrascritte Ville in questa parte soggette, li quali Froldi, e Coronelle sono li seguenti.

Superiormente Casoni	*Inferiormente Casoni*
Golena detta de' Boschi n. 10.	*Froldo Sacrati n.* 12.
Coronella Trotti n. 10	*Froldo Sogari n.* 8.
Froldo di Val Lunga n. 12.	*Froldo della Chiesa n.* 6.
Coronella della Fornace n. 10.	*Froldo de Granari n.* 1.
Coronella Barbarini n. 8.	*Coronella Perla n.* 3.

Sommano in tutto Casoni num. 70

Alla formazione del detto impianto devono concorrere tutti li interessati delle infraschitte Ville, cioè di Cassana, Minzzana, Val Lunga Ponte di San Giovanni Battista.

Tanto li interessati di dette Ville per li Casoni, quanto quelli che devono andare in Ronda, come li Bracenti, & Artisti, e Cavargellani devono presentarsi per li respettivi effetti all' Allogiamento del Giudice della Guardia, o pure al Battifango, & ivi darsi in notta per rivevere gl' ordini, e per essere distribuiti alli loro respetivi posti senza alcun contrasto, e far tutto ciò che fu descritto nella prima parte di sopra, & in quella dichiarato:

Li

Li corpi di Guardia d' Infanteria nella citata parte inferiore devono farsi in numero di 4., mediante li Soldati della Compagnia comandata dal Sig. Capitano Mazzacorati, distribuiti in questo modo. Il corpo di Guardia Reale in numero di venti al Ponte, e li altri trè corpi in numero di dieci l' uno, & un Ufficiale minore, oltre il Capitano, o Tenente, o Alfiere al corpo di Guardia Reale.

L' Ufficio loro sarà come si dichiara nella prima parte di detta Guardia.

Li Soldati a Cavallo in questa parte più d' ogn' altra necessarj, sono quelli della Compagnia comandata dal Sig. Capitano Maurelio Nigrisoli.

Di loro quartiere gl' Ufficialli Maggiori stanno nella Casa della Signora Barucchi, per cui niente si paga.

Li Soldati a cavallo in questa Guardia formano due corpi, uno Reale, e l' altro di Picchetto. Nel corpo Reale devono destinarsi Soldati in numero di venti, quando vi sia il Sig. Pressidente, e quando non vi sia Soldati in numero di quindeci, e questi vengono situati al Ponte di San Giovanni Battista sotto la via coperta.

Di detta Compagnia per la guardia di Casaglia si tiene un Pichetto al Froldo di Val Longa, e deve essere armato di Soldati sei, & un Capitano per tutte le occorenze, che colà potesse presentarsi, essendo la parte superiore senza Cavalleria, servendosi a quella parte delli Rondini sino alle Taielle, dove devono arrivare quelli di Val Lunga con le loro Ronde.

L' Ufficio de' Soldati à Cavallo è di battere gl' Argini del Po in Ronda tutta la notte in compagnia delli Rondini, o pure soli occorendo, e questi devono essere spiccati dall' Alloggiamento del Giudice, e Notaro di Casag'ia accompagnati da un biglietto fatto dall' istesso Giudice, o Notaro, o suo Batifango, e spediti a quel ora, ed a quella parte, che comanderà esso Giudice, o alla parte superiore, e questa dourà arrivare in capo al Froldo di Val Lunga, e di li alle Taielle, o sia alla parte inferiore, e questa deve arrivare all' Alloggiamen-

to

to di Francolino, dovendo tutti da tutte le parti riportarne il biglietto incontrato, e sottoscritto dalli respetivi Ufficiali dell' Illustrissimo Publico alli Allogiamenti di detta Guardia, ove sono stati spicati; così pure per la spedizione delle Lettere per Ferrara, & ad ogn' altra difesa dell' Arginatura sono tenuti, e a quella parte, ove dal Sig. Presidente, e Giudice della Guardia li verrà ordinato di portarsi.

Nel andare, e ritornare che fanno, devono stare in osservazione se scoprissero qualche disordine nell' Arginatura, ricercando pure li Casonieri se avessero sentito, ò udito cosa alcuna di sconcerto, e se li medemi stiano vigilanti, e mantenghino vivo il fuoco a vampa chiara, ed incontrando qualcheduno senza nome, e segno, o per terra, o per acqua, quello sequestrarlo, e l' altro farlo avvicinare, e sequestrarlo. Nelli Froldi dourebbero osservare se dalla parte di Campagna si facesse danno negl' Argini con la trapelazione, e subito avisare dourebbero l' Ufficiale più vicino a detta parte per poter visitare il disordine, ed applicarvi quel rimedio, che stimerà proprio per impedire ogni sconcerto, che potesse nascere: In ogni congiuntura douranno essere pronti alli comandi del Sig Pressidente, o Giudice della Guardia senza ritardo, e contradizione.

Gl' Interessati, che sono stati avisati, e destinati per andare in Ronda, di tutte le sudette Ville, devono presentarsi avanti sera di quella giornata, che saranno comandati all' Alloggiamento del Giudice; & ivi darsi in nota, e staranno pronti al comando del Giudice della Guardia per andare in Ronda in compagnia di un Soldato, ed anche soli occorendo per fare la funzione di Ronda.

Li Bracenti, ed Artisti delle sudette Ville, che saranno avvisati dalli Cavargellani a tenore della Poliza à stampa, si presenteranno all' Alloggiamento del Giudice, per darsi in nota al medemo Giudice, o Batissango, e la loro incombenza sarà di stare giorno, e notte alli Casoni sul Po per essere pronti ad ogni aviso, e per accorrere a lavorare in que' luoghi, che fosse di necessità, e comandati dal Giudice, o Notaro della Guardia.

Siccome tutti li Cavargellani di dette Ville devono trattenersi all' Alloggiamento del Giudice, e Nottaro per essere pronti ad esseguire quello potesse occorrere di giorno, e di notte, tanto al Sig Pressidente, che al Giudice, o Nottaro di detta Guardia per il buon regolamento della medema.

Finalmente tutti devono osservare il tenore della nuova Costituzione dell' Eminentissimo Sig. Carrinal Crescenzi Legato impressa, e pubblicata l' anno 1746. sotto le pene espresse in essa con la stampa delle distribuzioni delle Razioni, e de Naturali pure approvate dall' Eminentissimo Signor Cardinale, e tutto ciò, che in essa Constituzione si contiene.

Instruzione, e piano da osservarsi, e da eseguirsi in occasione delle escrescenze del Pò di Lombardia nella Guardia di Francolino, approvato dall' Eminentissimo Signor Cardinal Crescenzi Legato nella sua Costituzione del 1746.



LA Guardia di Francolino vien divisa in due parti: Una chiamasi parte superiore, e l' altra inferiore, ove stà un Giudice, e Notaro d' Argine, e due Battisanghi.

Il Giudice, e Notaro di detta Guardia per li respettivi loro posti faranno distribuire li casoni: Spediranno le Ronde con li loro viglietti, e nomi, e segni, da darsi dal Signor Pressidente, con incontrare detti viglietti: Accorreranno ai pericoli, e bisogni delli Argini ec. ove faranno fare quei ripari, e lavorieri, che stimeran-

C no

no occorrevoli, ſecondo la loro Arte: Parteciparanno di giorno in giorno all'Illuſtriſſimo Maeſtrato lo ſtato delle coſe, e oſſerveranno eſattamente tutto ciò, che viene loro comeſſo in detta, ed altre Coſtituzioni, Bandi, e proviſioni riguardanti il loro Ufficio.

Ogni Battiſango al ſuo poſto terrà nota degl'Intereſſati per far caſoni, e per andare in Ronda, e de Bracenti, ed Artiſti, che ſi preſenteranno; diſtribuirà li caſoni ſecondo il Piano, che li darà il Giudice, o Notaro d'Argine, e ſimilmente diſtribuirà li Bracenti, ed Artiſti ai loro poſti, e caſoni: Terrà nota di tutte le proviſioni, e di tutte le ſomminiſtrazioni, che ſi faranno: come pure di giorno in giorno del numero degl' Intereſſati, Artiſti, Bracenti, Soldati, ed Ufficiali, che ſi trovaranno in Guardia: Accorrerà ai biſogni degl' Argini ec. e adempirà a tutt'altro, che, come ſopra, portano dette leggi.

Due ſono parimenti li Signori Preſſidenti, che ſi deſtinano a detta Gnardia; quello, che preſſiede alla parte ſuperiore, ſuol abitare nel Palazzo del Signor Baron Cervella ſu l'Argine del Po a Francolino.

L'altro, che preſſiede alla parte inferiore, eſſendo il Reverendo Padre Procuratore prò tempore de RR. Padri Geſuiti, riſſiede nel loro Palazzo di ſotto dell'Argine del Po a Foſſa d'Alberi.

E detti Signori Preſſidenti auranno autorità di elleggere i Deputati tutti occorrenti in ſuplemento, e di ordinare le ſomminiſtrazioni agl'Intereſſati, facendo fare le proviſioni opportune a tenore di detta Coſtituzione. Comanderanno, e reſpettivamente licenzieranno le Guardie de Soldati, prendendone quel numero, che porta la preſente Inſtruzione, o pure anche minor numero a seconda del biſogno, non però prima, che dal Giudice della Guardia ne ſiano aviſati, e certificati d'eſſere preparati, e forniti di tutto punto i Quartieri. Dai Sig. Preſſidenti dourà pure ſpiccarſi ſera per ſera il nome, e ſegno, che dourà correr la notte, tale quale lo riceveranno dall'Illuſtriſſimo Signor Giudice de Savj, e li Ufficia-

ficiali comandàti andaranno à riceverlo per farlo passare di poi ai respettivi Corpi di guardia a loro soggetti, e finalmente adopraranno le proprie autorità perche venga osservato da ogn' uno la buona disciplina, ed il proprio dovere nella respettiva loro Ressidenza.

La parte superiore di Guardia hà il suo principio dalla via detta la Scortichina, ò Rimbaldesa, e termina allo Stradone Mosti à Fossa d' Alberi, ed in questa parte rissiede il Giudice della Guardia, col Battifango, ora Gioseppe Ricci nell' Alloggiamento di ragione dell' Illustrissimo Pubblico posto sù l' Argine del Pò a Francolino.

Per questa parte, in occasione d' escrescenza si fà l' Impianto de Casoni sù le Coronelle, e Froldi infrascriti in quel numero, che si stima ragionevole regola o dalla quantità di seminatura di moggia quatro di Terreno per avanzone, per Casone, tassata nella nuova Constituzione dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinal Crescenzi Legato nel Cap: d' essa al § , ed avendo assieme anche più d' un' Interessato, che non arivi alle quatro moggia dal mezzo moggio in sù, esistenti nelle infrascritte Ville, che concorrer devono a questa parte superiore; e li Froldi, e Coronelle sono li seguenti principiando dalla Via detta la Scortighina, che è il principio di detta Guardia.

Alla Coronella Gallegari	——— *Casoni*	*n.*	3.
Al Froldo Crispi		*n.*	12.
Alla Coronella Cavallari		*n.*	2.
Al Froldo Cavallari		*n.*	14.
Alla Coronella Barbini		*n.*	5.
Al Froldo Coppo		*n.*	4.
Alla Coronella Ubaldina		*n.*	4.
Al Froldo Scovaro		*n.*	3.
Al Froldo di Francolino		*n.*	8.
Alla Coronella del Passo		*n.*	1.
Al Froldo de Sabbioni di Francolino		*n.*	4.
Alla Coronella Pescara		*n.*	2.
		n.	*62.*

 n 62

Alla Coronella Fontana n. 4.
Alla Coronella Scutellari n. 3.
Al Froldo Rizzoli n. 3.
Alla Coronella Garuffa , e Fontana n. 6.
Al Froldo de Sabbioni della Pescara n. 4.
Alla Coronella Mosti n. 6.
Al Froldo Boccale n. 5.
Al Froldo di Fossa d' Alberi , sino allo Stradone Mosti, termine di questa parte superiore n. 8.

n. 101.

Per formare li sudetti Casoni devono concorrere tutti li respettivi Interressati delle infrascritte Ville à ciò obligati a tenore di detta Constituzione , cioè Villa di Francolino , Boara , Correggio , Corlo , Pescara , Fossa d' Alberi , Baura.

Gl' Interessati pertanto di dette Ville nel termine d' ore dopo riccevuto l' aviso , devono presentarsi all' Alloggiamento del Pubblico in Francolino per essere cò loro Casoni distribuiti dal Battifango del detto posto , ora Giuseppe Ricci , coll' aprovazione dèl Giudice della Guardia in detti posti, che si stimeranno più oportuni secondo il maggior bisogno , e gelosia de siti , & alla custodia del Casone devono tenere giorno, e notte continvamente un Uomo d' attività , e coraggio , e tener sempre acceso il fuoco la notte d' avanti al Casone, ed essere sempre pronti ad accorrere ad ogni bisogno.

Li Corpi di Guardia d' Infanteria nella detta parte superiore devono farsi in numero di quatro , mediante i Soldati della Compagnia terza de Borghi di questa Città, ora comandata dal Signor Capitano Francesco Pampani.

Li quali Soldati, distribuiti che saranno negl' infrascritti loro Corpi di Guardia, staranno sempre all' ubidienza del Signor Pressidente, e del Giudice della Guardia, fino che durerà l' Escrescenza del Pò, e saranno licenziati dal medemo Giudice ; ed il giorno della loro comparsa gli sarà sominiſtrata a spese del Pubblico la Legna, ed il Lume , e dopo spirati li tre giorni dalla loro comparsa ,

con-

conseguiranno le altre razioni, che se gli competono à norma del Dettaglio a stampa.

Li Corpi di Guardia vengono fatti dalli Soldati con stuore sominiftrate dal Pubblico, e si distribuiscono, come segue.

Il Corpo di Guardia Reale si pianta sotto la Loggia dell' Ostaria di Francolino, che si fà serrare di stuore, di raggione del Pubblico, e questo deve guardarsi dà Soldati numero venti circa co suoi respetivi Caporali, Sargenti, e Sig. Tenente, o Sig. Capitano; qual Signor Tenente, ò Capitano alloggia in una Camera di detta Ostaria.

Un' altro Corpo di guardia si pianta al Froldo Cavallari guardato da Soldati num. 9. in 10. con un Caporale.

Al Froldo di Francolino verso il Passo, altro Corpo di Guardia guardato da simil numero di Soldati col suo Caporale.

L' altro Corpo di Guardia al Froldo de Sabbioni della Pescara collo stesso numero di Soldati, & un Caporale.

L' uffizio de sudetti Soldati è di fare la guardia, e sentinella tutta la notte, acciò non succeda qualche attentato a pregiudizio degl' Argini, per il qual' effetto devono impedire il transito di notte à qualunque sorta di Barca per il Pò, che non abbia licenza in scritto dall' Eminentissimo Sig. Cardinal Legato, ò dall' Illustrissimo Maestrato, & impedire il transito, senza il nome, e segno, che corre a qualunque Passaggiero, si à piedi, che à Cavallo sopra degl' Argini, ò Banche, ed in vicinanza d' esse; e capitando, porli in sequestro con darne parte, e non rilasciarli senz' ordine del Signor Presidente, ò Giudice d' Argine; sicome per riconoscere le Ronde spedite dalli Alloggiamenti, e richiederle del Nome, e segno, che correrà quella notte, e che douranno tener secreto, e prestare aiuto alle medeme Ronde in caso di qualche Sequestrato, ò di qualche attentato, & in oltre per tenere in ubidienza li Calonieri, Bracenti, & Artisti, venendo occorenza di lavorare di gior-

 no,

no, ò di notte, & occorendo battere la Patuglia di notte da un Corpo di Guardia all' altro ; e dare esecuzione à qualunque comando del Sig. Pressidente, ò Giudice di Guardia, ancorche fosse di dover depositare le loro Armi, e dar mano alli arnesi di Campagna unendosi alli Casonieri, Bracenti, & Artisti per ripara e qualche sito, che fosse di urgente necessità.

Un solo Corpo di Guardia di Soldati à Cavallo al numero di 10. in 12. basta per questa parte di Guardia assieme con un Caporale, e Sig. Tenente, e si prendono di quelli della Compagnia prima di Corazze de Borghi, comandata ora dal Signor Capitano Maurelio Nigrisoli. Questi Soldati à Cavallo devono anch' essi stare sempre all' ubidienza del Signor Pressidente, e Giudice d' Argine, fino che durerà l' escrescenza del Pò, e saranno licenziati dal medemo Giudice: A quali Soldati a Cavallo nello stesso giorno della loro comparsa se gli sominstreranno le Razioni di Fieno per li loro Cavalli, Legna, e lume per loro, e dopo tre giorni dalla loro comparsa, conseguiranno tutte le altre Razioni, che gli prescrive il Dettaglio a stampa.

Col loro Quartiere i detti Soldati à Cavallo rissiedono in una Camera à terreno nell' Ostaria di Francolino, e li Cavalli nello Stallatico della medema, e l' Ufficiale Maggiore, che suol essere il Signor Tenente, in una camera di sopra di detta Ostaria.

L' Uffizio de Soldati a Cavallo è di battere gl' Argini del Pò in Ronda tutta la notte, e da un ora di notte all' Alba del giorno in torno respettivamente in compagnia de Rondini degl' Interessati, ò pure soli a due per due occorendo, e questi devono esser spiccati dall' Alloggiamento di Francolino accompagnati da un viglietto fatto dal Giudice della Guardia, ò suo Battifango, e spediti a quell' ora, ed a quella parte, che comandarà detto Ministro, ò sia in sù, e devono arrivare fino al Ponte Lagoscuro, e qui riportare il conoto viglietto d' Assicuranza d' esservi gionti, sottoscritto dal Giudice della Guardia di Casaglia, col presentarlo al ritorno al Mini-

stro,

ſtro , che li averà ſpediti ; ò ſia in giù , e devono arivare ſino all' Alloggiamento della Zocca , dove riſſiede il Notaro di queſta Guardia , e dal medemo riportare il conoto viglietto da preſentare come ſopra.

Nella loro andata , e ritorno devono invigilare ſe vi ſia qualche diſordine nell' Arginatura , ſe li Caſonieri ſono vigilanti , ſe tengono fuoco acceſo avanti il loro Caſone , ed incontrando qualche Paſſaggiero , ò altri ſenza Nome , e paſſando qualche Barca per Pò , quando il Parone non abbia licenza in ſcritto ò dall' Eminentiſſimo Signor Cardinale Legato , ò dall' Illuſtriſſimo Maeſtrato , quelli ſequeſtrare , e queſta farla approdare alla Riva , e ſequeſtrarla anch' eſſa, mediante l' aiuto del Corpo di Guardia più vicino , con darne parte al Signor Preſſidente , ò Giudice della Guardia . E ſopra tutto devono nel far la Ronda andare à paſſo lento , quieti , ſenza far ſtrepito per non eſſer ſcoperti in lontananza ; e nelli Froldi di ſoſpetto devono ſcendere dall' Argine , per oſſervare, ſe vi foſſe qualche ſtravinamento , ò altro danno dalla parte di Campagna, e ſcoprendone, devono ſubito aviſare il Signor Preſſidente, & il Giudice , ò Notaro d' Argine , che preſſiede a detto Quartiere.

E devono in caſo d' occorenza di ſpedizioni di lettere , ordini , ò aviſi eſſer pronti à portarſi ovunque per l' interreſſe del Pò gli ſarà preſcritto dal Sig. Preſidente , ò Giudice della Guardia ; come ancora devono tener ſecreto il Nome , e ſegno , che li ſarà ſtato comunicato , ſenza paſſarlo à chi che ſia fuori della ſopradetta occaſione di far la Ronda.

Gl' intereſſati delle ſudette Ville aviſati dal Cavargellano per andar in Ronda, ſi devono preſentare tutti avvanti ſera di quella giornata , che ſaranno ſtati comandati , all' Alloggiamento del Pubblico in Francolino , ed ivi darſi in nota al Giudice della Guardia , ò Battifango , e ſtar pronti co loro Cavalli inſellati al comando del detto Giudice, per andar in Ronda in compagnia d' un Soldato a Cavallo nell' ora , ed in quella parte ,

che

che parerà al medemo Giudice. Ma perche gl' Interreſſati ſudetti obligati, come ſopra, per andar in Ronda ſaranno molti à tenore della Poliza a ſtampa, così di queſti, quando però ſaranno ſtati notati dal Giudice, ò Battiſango, ſi farà dal medemo Giudice, ò Battiſango una ſcielta delli ſoli occorevoli per quella prima notte, un' altra ſcielta per la ſeconda, e terza note &c. ſino che vi ſaranno Intereſſati da diſtribuirſi, quali poi ſenz' altro comando, ò aviſo di Cavargellano douranno comparire in quella giornata, e per quella note, che li ſarà preſcritta, e così ſeguitare per turno ſino che durarà la piena del Pò, e ſarà licenziata la Guardia: E tutti quelli, che ſaranno deſtinati per la prima notte, così per la ſeconda, &c. ſaranno dal Battiſango eſtratti à ſorte, imboſſolandoli tutti per andare, come ſopra in Ronda in Compagnia de Soldati à Cavallo nel modo ſopra eſpreſſo, ò pure due Interreſſati ſoli, occorendo, ſenza l' accompagnamento di Soldato à fare detta funzione di Ronda, qual funzione, fatta che ſarà, ſaranno licenziati, per ritornare quando, e per quella notte, che li ſarà ſtata aſſegnata, e ciò ſempre come ſopra per turno, e ſenz' altro aviſo.

Li Bracenti, & Artiſti delle ſudette Ville, che ſaranno aviſati dal Cavargellano a tenore della Poliza à ſtampa, devonſi anch' eſſi preſentare, come ſopra all' Alloggiamento di Francolino, e darſi in nota al detto Giudice, ò Battiſango, e la loro incombenza deve eſſere ſinche durarà la piena del Pò, e ſaranno licenziati, di ſtare di giorno, e di notte alli Caſoni de Caſonieri co loro Arneſi, per petere ad ogni aviſo accorere a lavorare in quei luoghi, che dal Giudice ſaranno comandati.

E finalmente li Cavargellani minori di dette Ville devono tutti continvamente trattenerſi al detto Alloggiamento del Giudice della Guardia, per dover eſeguire tutto ciò, che li verrà ordinato dal detto Signor Preſſidente, o Giudice ſudetto, ſinche ſaranno licenziati.

Il ſimile ſi dice di tutti li Portalettere.

La

La ſeconda parte, o ſia parte inferiore di detta Guardia ha il ſuo principio allo Stradone Moſti in Foſſa d' Alberi, e termina alla Caſa del Dazio in faccia alla Policella, ed in faccia alla Stradella detta di Rò.

In queſta parte riſſiede il Notaro d' Argine della Guardia, aſſieme col ſuo Battifango, ora Pietro Bologneſi nell' Alloggiamento dell' Illuſtriſſimo Publico poſto alla Zocca.

In occaſione d' eſcreſcenze ſi fa l' Impianto de Caſoni sù li Froldi, e Coronelle infraſcritte, principiando dallo Stradone Moſti, andando in giù.

Al Froldo di Foſſa d' Alberi dallo Stradone in giù	*Caſoni*	*n.* 12.
Alla Coronella Saracchi		*n.* 14.
Alla Coronella Tenani		*n.* 14.
Al Froldo Codigoro		*n.* 4.
Alla Coronella della Zocca		*n.* 4. Froldo della Zocca
+ *Alla Coronella Antonella*		*n.* 4.
Al Froldo Alvarotti		*n.* 2.
Al Froldo Raſpi		*n.* 6.
Al Froldo Saracca ſino alla Caſa del Dazio termine di detta Guardia		*n.* 8.
		n. 68.

Per formare detti Caſoni devono concorrere tutti gl' Intereſſati delle infraſcritte Ville, cioè

Della Villa di Sabbioncello di ſopra, Savanuzzo, Tamara, Foſſalta, Zocca, Rò, Rovina, e Vigara.

Gl Interreſſati di dette Ville, altri per fare, e guardare i loro Caſoni, altri per andar in Ronda non meno che li Artiſti, Bracenti, e Cavargellani delle ſteſſe Ville devono preſentarſi al tempo, e per i reſpetivi effetti detti di ſopra, all' Alloggiamento della Zocca, & ivi darſi in nota a quel Notaro d' Argine, ò ſuo Battifango, donde ſaranno diſtribuiti a loro reſpetivi poſti, e comandati a dovere.

Li Corpi di Guardia d' Infanterià in queſta parte inferiore vengono fatti al numero di quatro dalla Compa-

gnia

gnia terza de Borghi, ora comandata dal Signor Capitano Francesco Pampani a spese dell' Illustrissimo Pubblico.

Il primo Corpo di Guardia si pianta di sotto dallo Stradone Motti in Fossa d' Alberi con Soldati dieci; il secondo nel principio della Coronella Saracca con Soldati dieci; il terzo nel Froldo Raspi con Soldati dieci; l' ultimo in faccia al Dazio della Policella con Soldati venti, alli qualli Corpi di Guardia vi si aggiungono li Caporali occorevoli, Sargente, ed Avisatote.

Il Corpo di Guardia di Cavalleria in questa parte vien fatto da Soldati a Cavallo della Compagnia seconda delle Corazze de Borghi, ora comandata dal Sig. Capitano Giacinto Togni, ed è composto di dieci Soldati a Cavallo, un Caporale, ed il Signor Tenente.

Rissiedono col loro Quartiere nell' Alloggiamento della Zocca di ragione dell' Illustrissimo Pubblico, e li Cavalli nella Stalla di detto Alloggiamento.

Li detti Soldati à Cavallo di questo Posto, per adempire al loro obligo, devono spiccarsi dall' Alloggiamento della Zocca, e portandosi all in sù devono arivare all' Alloggiamento del Pubblico in Francolino, e portandosi in giù devono arivare all' Allogiamento della Guarda Ferrarese.

Dovendosi da tutti, e singoli li soggetti à detta Guardia di Francolino tanto nella superiore, che nella parte inferiore osservare in tutto, e per tutto il tenore della nuova Constituzione dell' Eminentissimo Signor Cardinal Crescenzi Legato, impressa, e publicata l' Anno 1746. sotto le pene espresse in essa, come pure osservare la stampa delle distribuzioni delle Razioni, e de naturali approvata dall' Eminenza Sua.



Instruzione, e Piano da osservarsi, e da eseguirsi in occasione dell' escrescenze del Po di Lombardia nella Guardia di Ficarolo, approvato dall' Eminentissimo Signor Cardinale Crescenzi Legato nella sua Constituzione del 1746.

LA Guardia di Ficarolo viene divisa in due parti. La prima parte, ch'è la superiore, è la Visconteria di Mellara, comincia alla Confine Mantovana in sito detto li Correggioli, e termina in vicinanza della Massa poco sotto al Palazzo del Signor Conte Lollio, ove rissiede un sol Pressidente, senza abitazione stabile:

L' altra parte di detta Guardia, ch' è l' inferiore, principia ad detto sito, e termina disotto alle Caselle con la strada Surchi.

Alla detta Guardia sono destinati un Giudice d'Arzine, e due Notari, e tre Battifanghi.

Il Giudice, e Notari di detta Guardia per li respetivi loro posti faranno disttribuire li Casoni: Spediranno le Ronde con li loro viglietti, e nomi, e segni da darsi dal Signor Pressidente, con incontrare detti viglietti: Accorreranno ai pericoli, e bisogni delli Argini ec. ove faranno fare quei ripari, e lavorieri che stimeranno occorrevoli secondo la loro Arte: Parteciparanno di giorno in giorno all'Illustrissimo Maestrato lo stato delle cose, e osservaranno esattamente tutto ciò, che viene loro comesso in detta, ed altre Costituzioni, Bandi, e provisioni riguardanti il loro Uffizio.

Ogni Battifango al suo posto terrà nota degl' Interessati per far Casoni, e per andare in Ronda, e de Bracenti, ed Artisti, che si presenteranno; distribuirà li Casoni secondo il Piano, che li darà il Giudice, o Notaro d'Argine, e similmente distribuirà li Bracenti,

ed Artisti ai loro posti, e Casoni: Terrà nota di tutte le provisioni, e di tutte le somministrazioni, che si faranno; come pure di giorno in giorno del numero degl' Interessati, Artisti, Bracenti, Soldati, e Ufficiali, che si trovaranno in Guardia. Accorrerà ai bisogni delli Argini ec e adempirà a tutt' altro, che come sopra portano dette leggi.

Li Signori Pressidenti auranno autorità di elleggere i Deputati tutti occorrenti in suplemento, e di o dinare le somministrazioni agl' Interessati, facendo fare le provissioni opportune a tenore di detta Constituzione. Comanderanno, e respettivamente licenzieranno le Guardie de Soldati, prendendone quel numero, che porta la presente Instruzione, o pure anche minor numero à seconda del bisogno, non però prima, che dal Giudice della Guardia ne siano avisati, e certificati d' essere preparati, e forniti di tutto punto i quartieri. Dai Signori Pressidenti dovrà pure spicarsi sera per sera il nome, e segno, che dourà correr la notte, tale quale lo riceveranno dall' Illustrissimo Signor Giudice de Savj, e li Ufficiali comandati andarano a riceverlo per farlo passare di poi ai respettivi corpi di guardia a loro soggetti, e finalmente adopreranno le proprie autorità, perche venga osservata da ogn' uno la buona disciplina, ed il proprio dovere nella rispettiva loro Ressidenza.

In Mellara risiede un Notaro d' Argine senza Abitazione stabile, ed a Bergantino vi stà un Battifango, che dimora in Casa sua, a peso de quali stà il vigilare a questa prima parte sino alla Rotta di Bergantino, comprendendo la Terra di Melara, e Villa di Bergantino.

Queste Ville, e Communità in tempo di piena somministrano tutto il bisognevole, di Pane, Legna, Lumi, Fieno, Paglia, e fanno fare li Corpi di Guardia sopra gl' Argini, e tutt' altro, che occorre non solo per detto tratto, ma ancora per quanto s' estende tutta la Visconteria di Melara, cioè fino in vicinanza del Pallazo Lolli sudetto.

Per questa parte di Guardia, o Visconteria di Mellara

lara si fa l'impianto de Casoni sù le Coronelle, e Froldi infrascritti in quel numero, che richiede il bisogno regolato dalla quantita delle Biolche d'estimo di que siti, così che per ogni sei Biolche circa si constituisse un Casone, unendo tanti Interressati assieme, de vicini, e confinanti, quanti vi vogliono a fare le dette sei Biolche; esclusi però tutti quelli, che non arivano à possederne una Biolca, e così si forma il numero de Casoni per guardare li Froldi, e Coronelle infrascritte, come seguono.

MELLARA.

Dal detto Confine superiore di Mellara fino al principio del Froldo di Mellara, si devono distribuire Casoni num. dodeci, compresivi due Corpi di Guardia, che si fanno fare dalla Comunità di Mellara, cioè uno all' impicagliatura dell' Argine detto de Malcontenti, e l' altro sul principio del Froldo di Mellara.

Il detto Froldo di Mellara si deve armare con Casoni num dieci. Dal termine di detto Froldo fino alla strada di San Michaele, ò Bariconda si devono costruire Casoni num. nove, compreso un Corpo di Guardia, che si fà dalla stessa Comunità al detto Confine.

BERGANTINO.

Dal detto sito fino alla Piazza di Bergantino si fanno Casoni num. sedeci, compreso un Corpo di Guardia, che si fà dalla Comunità in sito detto il Bugno del Caberletti.

Dal detto sito, fino al principio del Froldo di Bergantino, ove è il segno di Guardia, si devono distribuire tre Casoni, compreso un Corpo di Guardia di pietre già fatto, e mantenuto dalla detta Comunità in faccia alla Casa del Bugno.

Dal detto sito al termine del Froldo in faccia alla Casa del Signor Don Giuseppe Marangoni, si fanno Casoni num. dieci.

 Si-

Sino alla Rotta, e Chiavichino di Bellante si devono fare tre Casoni, compreso il terzo, ed ultimo Corpo di Guardia, che si fa dà detta Comunità al sunominato luogo della Rotta.

BARIANO, E CASTEL NOVO.

Dal detto sito sino al principio del Froldo delle Lame, si devono construire Casoni num. cinque.

Dal detto sito al termine del Froldo Casoni num. tredeci, compreso un Corpo di Guardia, che si fà da questa Comunità di Bariano, e Castel novo alla metà del Froldo medesimo.

Dal termine del Froldo delle Lame in capo agl'i Argini Cibo sino a Castel novo, si devono costruire Casoni num. undeci.

Dal detto Luogo sino al termine della Visconteria di Mellara di sotto al Palazzo del Sig. Con: Lollio, si devono fare Casoni num. quattro.

Gl' Interessati di dette Ville, nel termine d' ore 24. dopo ricevuto l avviso speditoli douranno presentarsi rispetto à quelli di Mellara, e Bergantino al Battifango di Bergantino, e rispetto a quelli di Bariano, e Castel novo, al Battifango della Malla, per esser distribuiti secondo l' istruzione pro tempore che li dara il Notaro, ò Giudice della Guardia à norma del sopracennato riparo, e secondo il maggior bisogno, e gelosia de siti, e alla custodia del Casone devono tenere giorno, e notte continvamente un Uomo d' attività e coraggio, e tener sempre pronta la loro Barozza cò suoi Animali, ed attrezzi comandatili, tenendo sempre la notte acceso il fuoco d' avanti al Casone, e star pronti ad ogni bisogno.

In questa Guardia si fà un Corpo di Guardia Reale di Fanteria all' abitazione di ciascun Pressidente, e però in questa parte vi sarà un Corpo di Guardia Reale, ed altri sette distribuiti, come si è detto, tutti proveduti di dieci overo dodeci Soldati; assieme con un po-

sto

ſto avanzato di quatro Soldati, che ſi deve fare in vicinanza della confina Mantovana, e della Comunità di Mellara.

Li Corpi di Guardia, che ſi fanno nella Terra di Mellara ſono ſotto il comando del Signor Capitano Reggiani con un Tenente, un Alfiere, e due Sargenti, e 4. Caporali, due Forieri, e due Portalettere.

Li Corpi di Guardia, che ſi fanno dalla Comunità di Bergantino, ſono ſotto al comando del Sig Capitano Franceſco Greghi, con altretanti Ufficiali come ſopra, e tutti li ſudetti Corpi di Guardia ſi cambiano ogni terzo giorno.

L' uffizio de ſudetti Soldati è di fare la guardia, e ſentinella tutta la notte, acciò non ſucceda qualche attentato a pregiudizio degl' Argini, per il qual effetto devono impedire il tranſito di notte à qualunque ſorta di barca, per il Pò, che non abbia licenza in ſcritto dall' Eminentiſſimo Sig. Cardinal Legato, o dall' Illuſtriſſimo Maeſtrato, & impedire il tranſito, ſenza il nome, e ſegno, che corre a qualunque Paſſaggiero, ſi à piedi, che a cavallo ſopra degl' Argini, o Banche, ed in vicinanza d' eſſe; e capitando, porli in ſequeſtro con darne parte, e non rilaſciarli ſenz' ordine del Signor Preſſidente, o Giudice d' Argine; ſicome per riconoſcere le Ronde ſpedite dalli Alloggiamenti, e richiederle del Nome, e ſegno, che correrà quella notte, e che douranno tener ſecreto, e preſtare aiuto alle medeme Ronde in caſo di qualche Sequeſtrato, o di qualche attentato, & in oltre per tenere in ubidienza li Caſonieri, Bracenti, & Artiſti, venendo occorenza di lavorare di giorno, o di notte, & occorendo battere la Patuglia di notte da un Corpo di Guardia all' altro; e dare eſecuzione à qualunque comando del Sig. Preſſidente, o Giudice di Guardia, ancorche foſſe di dover depoſitare le loro armi, e dar mano alli arneſi di Campagna, unendoſi alli Caſonieri, Bracenti, & Artiſti per riparare qualche ſito, che foſſe di urgente neceſſità.

Due Corpi di Guardia di Cavalleria, ogn'uno di Sol-

 dati

dati dodeci con un solo Caporale, ed un Aiutante per ciaschedun corpo, si fanno in detta parte di Guardia, cioè uno a Mellara, l'altro all' Allogiamento del Pressidente in Bergantino sotto al comando del Sig. Capitano Eustachio Guarnieri.

L' Uffizio dè Soldati a Cavallo è di battere gl' Argini del Pò in Ronda tutta la notte da un ora di notte all' Alba del giorno in turno rispettivamente in compagnia de Rondini degl' Interessati, o pure soli a due per due occorendo; e questi devono esser spiccati da rispettivi alloggiamenti sudetti accompagnati da un viglietto del Giudice della Guardia, o suo Notaro per quella parte, e a quell' ora, che detto Ministro comandarà, o sia all' insù, o sia all' ingiù per arrivare sino à quel sito, che li sarà destinato, e quivi riportare il contro viglietto, o sia assicuranza d' esservi gionti, sottoscritta dal Giudice, o Notaro d' Argine, che ivi rissiederà, con presentarla al ritorno al Ministro, che gli aurà spediti.

Nella loro andata, e ritorno devono invigilare, se vi sia qualche disordine nell' Arginatura, se li Casonieri sono vigilanti, se tengono fuoco acceso avanti il loro Casone, ed incontrando qualche Passaggiero, o altri senza Nome, e passando qualche Barca per Pò, quando il Parone non abbia licenza in scritto o dall' Eminentissimo Signor Cardinale Legato, o dall' Illustrissimo Maestrato, quelli sequestrare, e questa farla approdare alla Riva, e sequestrarla anch' essa, mediante l' aiuto del Corpo di Guardia più vicino, con darne parte al Signor Pressidente, o Giudice della Guardia. E sopra tutto devono nel far la Ronda andare à passo lento, quieti, senza far strepito, per non esser scoperti in lontananza; e nelli Froldi di sospetto devono scendere dall' Argine, per osservare, se vi fosse qualche stravinamento, o altro danno dalla parte di Campagna, e scoprendone, devono subito avisare il Signor Pressidente, & il Giudice, o Notaro d' Argine, che pressiede a detto Quartiere. E devono in caso d' occorrenza di spedizioni

di

di Lettere, ordini o avisi esser pronti a portarsi ovunque per l'interesse del Po li sarà ordinato dal Signor Presidente, o Giudice della Guardia, come ancora non meno loro, che li Soldati d'Infanteria, e altri ec. devono tener segreto il nome, e segno, che li sarà stato comunicato, senza passarlo à chi si sia fuori della detta occasione di far la Ronda.

Tutti gl' Interessati che, anno Cavalli, avisati per andare in Ronda, si devono presentare alle ore ventiquatro di quella sera, che li sarà destinata al rispettivo Alloggiamento di Mellara, e Bergantino, e star pronti, sinche saranno licenciati dal comando per andare uno di loro alla volta in Ronda in compagnia d'un Soldato a Cavallo, nell' ora, e a quella parte che parerà al Pressidente, o all' Ufficiale Pubblico deputato d'ordinarli, dovendosi estraere a sorte imbossolandoli tutti, e occorrendo saranno obligati in due Interessati senza l'accompagnamento d'un Soldato, a fare detta funzione, o Ronda.

E finalmente li Cavargellani minori di dette Ville, devono trattenersi continvamente alli detti Alloggiamenti per dover eseguire tutto ciò, che li verrà comandato dal Pressidente, o dal Giudice, o Nottaro d'Argine in quel posto destinato, finchè saranno licenziati.

Alla seconda parte di detta Guardia, ch'è l'inferiore, sono destinati tre Presidenti, uno che rissiede alla Massa, e principia la sua Pressidenza dal detto confine della Visconteria di Mellara, fino alla Chiavica di Calto, comprendendo in se le Ville della Massa, Calto, e Ceneseli. Il secondo Pressidente pressiede a Ficarolo, e principia la sua pressidenza dalla detta Chiavica di Calto, sino a tutto il Corpo di Guardia, che si fà in faccia, à Palantone, comprendendo sotto di se le Ville di Salara, e Ficarolo. La terza pressidenza di detta parte di Guardia dal Padre Celerario pro tempore de Reverendi Monaci di San Benedetto, quale rissiede alle Caselle, e principia la sua pressidenza dal detto sito in faccia à Palantone, sino alla strada detta del Surchi, termine di que-

ſta Guardia con quella di Gurzone, ſopra della quale s' eſtende anche il ſuo comando ſino alla Torretta del Colletta in Stienta.

Alla Maſſa riſſiede il Giudice della Guardia con un Battifango, quali vigilano dalla Rotta di Bergantino ſino alla Chiavica di Calto. A Ficarolo riſſiede il Notaro col terzo Battifango, a quali è addoſſato il reſto di detta Guardia.

Per queſta parte inferiore di Guardia, in tempo di piena ſi fà l' impianto di Caſoni ſu la Coronella, e Froldi infraſcritti in quel numero, che ſi richiede, regolato dalla quantità della ſeminatura per avanzone, così che per ogni quatro Moggia circa di ſemina uno ò più Poſſeditori uniti aſſieme ſpetta un Caſone, eſcluſi però quelli, che non arivano a poſſedere tre ſtara, così portando la neceſſità, atteſo il molto numero de Caſoni, che vi vogliono, e li pochi Intereſſati, che poſſiedono, e li picoli corpi di terreno, e così ſi forma il numero de Caſoni neceſſari, per guardare li Froldi, e Coronelle ſeguenti.

MASSA SUPERIORE.

Dal detto termine della Viſconteria di Mellara ſino alla Chiavica della Maſſa, ſi devono collocare due Caſoni, compreſo un Corpo di Guardia, che ſi fa alla Chiavica ſudetta

Dal detto ſito ſino al principio del Froldo della Maſſa, ſi fà Caſoni num. uno

Sino al termine di detto Froldo, ſi fanno Caſoni numero due.

Dal termine ſino al principio del ſecondo Froldo della Maſſa ſi collocano Caſoni num. quatro.

Sino al termine di detto Froldo, che è il principio del Froldo Bocchi, Caſoni num. ſette, compreſo un Corpo di Guardia che ſi fà al Cantone detto de Minuti.

Sino al termine di detto Froldo Bocchi, cioè alli Giaroni di Calto, vi ſi fanno Caſoni num. otto, compreſo un

un Corpo di Guardia che si fa sul fine del medemo Froldo.

Dalli detti Giaroni di Calto fino alla Casa di Gio: Battista Gandi si fanno Casoni num. tre.

CALTO, E CENESELI.

Dalla Casa del detto Gandi fino alla Via nova di Calto si collocano Casoni num. quatordici.

Dalla detta Via nova fino al principio del Froldo di sotto à Calto Casoni num. cinque compreso, un Corpo di Guardia che si fà in faccia all' Osteria di Calto.

Sino al termine del detto Froldo si fanno Casoni numero cinque.

Dal detto termine di detto Froldo fino alla Chiavica di Calto Casoni num. tre compreso un Corpo di Guardia che si fà alla detta Chiavica.

SALARA, E FICAROLO.

Dalla chiavica di Calto fino al principio del Froldo Coati casoni num. cinque.

Dal detto sito fino alla chiavica Rossa, vi si fanno casoni num. sei compreso un corpo di Guardia che si fa alla chiavica sudetta.

Dal detto sito fino alla strada, che và à Salara cioè al principio del Bosco Papini, vi si fanno casoni num. sei.

Dal detto sito fino à tutto il Froldo di Figarolo, si fanno casoni num. sedeci compreso un corpo di Guardia che si fa in faccia alla strada poco sotto alla Chiesa di Ficarolo nominata la Gioveca.

Dal termine di detto Froldo, fino al principio del Froldo Bassi si fanno casoni num. dieci.

Nel detto Froldo Bassi fino al suo termine si fanno casoni num. due.

Dal termine di detto Froldo, fino al principio del nuovo Froldo Bombonati, o de Vegri si fanno casoni num. sei.

Nel

Nel detto Froldo fino alla via bassa vi si fanno casoni num. sei.

Dalla detta strada bassa fino in faccia a Palantone, casoni num. cinque compreso l' ultimo corpo di guardia, che si fa in faccia a Palantone.

TOMASELLE, E GAIBA.

Dal detto corpo di guardia fino alle Caselle, casoni num. otto.

Dalle dette Caselle fino alla strada del Surchi, confine di questa Guardia si fanno casoni num. sei.

In tutta questa Guardia non si pratica avisare li Bracenti, ed Artisti, mà bensì resta l'obbligo di tener proveduti li casoni, almeno di due Uomini la notte, & uno il giorno per ogni casone, essendo detta Guardia molto popolata, e di poca larghezza, e del Pane, che si distribuisce dopo tre giorni, se ne da una sola Razione per casone restando però sempre l obligo à tutti li Bracenti, ed Artisti di comparire secondo il bisogno, e comando de Sopraintendenti alla Guardia del Po.

Gl' Interessatti per tanto della Villa della Massa, Calto, e Ceneseli douranno presentarsi nel termine di ore ventiquatro al Battifango della Massa, per esser distribuiti secondo l' Istruzione, che li darà il Giudice, o Notaro della Guardia, à Norma del sopracennato ripiro, come sopra si è detto, e così quelli delle Ville di Ficarolo, Salara, Gaiba, e Tomaselle al Battifango di Ficarolo per il sudetto effetto, e con l' Instruzione sudetta.

Alle Abitazioni de tre Pressidenti sudetti vi si fa un corpo di Guardia Reale, ed altri otto distribuiti, come sopra, tutti proveduti al più di dodeci Soldati. Li primi quatro corpi di Guardia, compreso un Reale, che si fanno alla Massa, sono sotto il comando del Signor Capitano Giacomo Pirani, gli altri sette sono sotto il comando del Signor Capitano Leonello Bulgari, con altrettanti Ufficiali, come sopra, per ogni Capitano, ò Compagnia.

Si

Si fanno in oltre quatro corpi di Guardia di Cavalleria, tre ove abitano li tre Pressidenti con Soldati num. quatordeci al più per ciascheduno, ed un altro all' Osteria di Calto, de quali tre sono sotto il comando del Signor Capitano Eustachio Guarnieri; e l' altro, che si fa alle Caselle sotto al comando del Signor Gio: Antonio Batiani Capitano con altretanti Ufficiali, e Soldati.

Gl' Interessati poi di dette Ville di questa parte inferiore di Guardia, tanto quelli destinati per li casoni quanto quelli, che devono andare in Ronda, sicome anche li Cavargelani delle stesse Ville, devono presentarsi al tempo, e per li respettivi effetti detti di sopra, cioè quelli di Massa, Calto, e Ceneseli all' Allogiamento del Giudice della Guardia nella Massa, e rispetto à quelli delle Ville di Salara, Ficarolo, Gaiba, e Tomaselle al Nottaro che rissiede in Ficarolo, da quali Ministri respetivamente saranno distribuiti a loro posti, e comandati a dovere.

Li corpi di Guardia poi di questa parte di Guardia si fanno dagl' Interressati istessi delle Ville sudette in luogo de Casoni soliti per la Guardia.

Finalmente si notta, che da tutti devono osservarsi inviolabilmente il tenore della nova Costituzione dell' Eminentissimo Signor Cardinal Crescenzi Legato impressa, e publicata l' Anno 1746. sotto le pene esspresse in esse, e la stampa delle distribuzioni delle Razioni, e de naturali aprovata dall' Eminenza Sua.

fiede in Occhiobello , e l'altro in Garofolo. Le incumbenze dei nominati Miniftri fono le feguenti.

Il Giudice, e Notari di detta Guardia per li refpettivi loro pofti faranno diftribuire li cafoni: Spediranno le Ronde con li loro viglietti , e nomi , e fegni , da darfi dal Signor Preffidente , con incontrare detti viglietti: Accorreranno ai pericoli , e bifogni delli Argini ec. ove faranno fare quei ripari , e lavorieri , che ftimaranno occorrevoli fecondo la loro Arte: Parteciparanno di giorno in giorno all' Illuftriffimo Maeftrato lo ftato delle cofe , e offervaranno efattamente tutto ciò , che viene loro comeffo in detta , ed altre Coftituzioni, Bandi, e provifioni riguardanti il loro Uffizio.

Ogni Battifango al fuo pofto terrà nota degl' Intereffati per far cafoni , e per andare in Ronda , e de Bracenti , ed Artifti , che fi prefentaranno ; diftribuirà li cafoni fecondo il Piano , che li darà il Giudice , o Notaro d' Argine , e fimilmente diftribuirà li Bracenti, ed Artifti ai loro pofti , e cafoni; Terrà nota di tutte le provifioni , e di tutte le fomminiftrazioni , che fi faranno; come pure di giorno in giorno del numero degl' Intereffati, Artifti , Bracenti , Soldati, e Ufficiali, che fi trovaranno in Guardia. Accorrerà ai bifogni delli Argini ec. e adempirà a tutt' altro , che come fopra portano dette leggi.

Il Giudice in tempo di piena fuol riffeddere in Occhiobello, ed aloggia in Cafa di quel Batifango per non effervi altro più comodo Alloggiamento , il Notaro riffiede in Garofolo , & aloggia parimente , e per la fteffa raggione in Cafa di quel Batifango.

Le Ville fubordinnate al pofto ove riffiede il Giudice fono le medeme , che quelle deftinate alla prima preffidenza ; e fimilmente le Ville fubordinate al pofto del Notaro fono le medeme, che quelle deftinate alla feconda preffidenza ; che è quanto a dire tutte le Ville della parte , o Batifangheria fuperiore fono fogete in quefta occafione al comando del Giudice , e tutte le Ville della parte, o Batifangheria inferiore fono fogete al comando del Notaro.

L' Impianto de casoni, tanto nella parte superiore, quanto nella inferiore della Guardia, si farà nei siti infrascriti dalli Interessati delle infrascrite Ville, e nell' infrascrita quantità; con la regola che per ogni quatro mogia di seminatura per avanzone si facia un casone, e non già un casone per Boaria secondo l' abuso, e falso suposto corrente, e dove alcuno non abbia la seminatura delle quatro moggia, s'unisca insieme in tal caso piu d' un' Interessato dal mezzo moggio in su fino alle quatro moggia. Per il comando della parte, o Batifangheria superiore della Guardia concorerà.

La Villa di Stienta

Alle Gollene superiori a quel Froldo con Casoni num. 17

La Villa di Gurzone

Al Froldo istesso di Stienta con casoni num. 10
Alle Gollene seguenti al detto Froldo con casoni num. 11
Al capo superiore del Froldo d' Occbiobello con casoni num. 1

La Villa d' Occbiobello

Al Froldo d' Occbiobello in seguito con casoni num. 13

La Villa del Ponte Santa Maria Madalena

Al capo inferiore del medesimo Froldo con casoni num. 1
Alle Gollene seguenti al Ponte Santa Maria Madalena con casoni num. 12

Somano casoni num. 65

Per

Per il comando della parte, o Batifangheria inferiore della Guardia concorrerà.

La Villa del Ponte Santa Maria Madalena, e due Vallise

Alle Gollene, e Froldo del Ponte fino alle Paviolle con casoni *num.* 12
Alla parte superiore del Froldo di Garofolo con casoni *num.* 11

La Villa di Canaro Ferrarese

Al Froldo in seguito con casoni *num.* 5

La Villa di Garofolo

Al Froldo anch' essa in seguito con casoni *num.* 7
Alle Gollene inferiori al detto Froldo con casoni *num.* 5

La Villa di Raccano Ferrarese

Al restante d' esse Gollene fino alla Chiavica, e confina, con casoni *num.* 6

Somano num. 46

Così tutta la Guardia resta fornita con casoni num. 111

Gl' Interessati poi delle Ville della parte, o Batifangheria superiore nel termine di ore dopo ricevuto l' aviso, che loro sarà spedito douranno portarsi all' aloggiamento del Giudice nella Villa d' Occhiobello, ed ivi darsi in nota a quel Batifango per essere con i loro respetivi casoni distribuiti a quei posti, che li veranno assegnati come più opportuni secondo la datta regola, overo secondo il maggior bisogno, e gelosia de siti; & alla custodia di ciascun casone dourà starvi continvamente un Uomo d' età matura, di atività, e coraggio, il quale dourà sempre aver pronta apresso il detto casone la sua Barozza con Animali, Arnesi, & Armi commoda-

 tili,

tili, manterà sempre acceso il fuocco a vampa chiara la notte davanti al suo casone, stando pronto ad accorrere ad ogni bisogno. Quello che si dice degl' Interessati, e Casonieri della parte, o Battisangheria superiore s' intenda detto, e replicato per gl' Interessati, e Casonieri ancora delle Ville soggette alla parte inferiore, & al comando del Notaro della Guardia.

Oltre li casoni degl' Interessati, cinque altri casoni grandi, e capaci per Quartieri di Soldati d' Infanteria si fanno nella parte, o Battisangheria superiore, e questi secondo il solito a spese dell' Illustrissimo Pubblico, e sebene in parte alcuna d'essi casoni si facceva dagl' Interessati in passato; non ostante perche, o non veniva fatto il bisogno a tempo, o con questo pretesto tall' un' Interessato non veniva debitamente agravato di tutto il suo giusto peso, perciò essi Quartieri saranno fatti dall' Illustrissimo Pubblico, e gl' Interessati suplischano precisamente con i loro proprj casoni. Il primo dal capo Superiore si farà precisamente alla stradella del Surchi (essendo quivi la confina trà la Guardia di Ficarolo) il secondo si farà diritto alla Casa del Signor Martinelli in Stienta, il terzo alla Boaria della Prinella, il quarto al capo di sopra del Froldo d' Occhiobello, il quinto alla Chiesa del Ponte Santa Madalena, e questo nel caso che resti destinato un sol Pressidente servirà per quartiere Reale, già che come si è detto di sopra. Questo Sig. Pressidente farà il suo Alloggio in questo medesimo sito.

Ogn' uno dei nostri Quartieri d' Infanteria douranno esser armati dalla Compagnia comandata dal Signor Capitano Gaettano Mazzacorati, con dieci Soldati, & un Caporale per cadauno.

Per armar poi la parte, o Battisangheria inferiore della Guardia, si formano quattro casoni per Quartieri pur d' Infanteria, e questi si faranno a spese dell' Illustrissimo Pubblico ancorche vi sia stata qualche regola incontrario in passato, e ciò per schivare i sconcerti sopra avisati. Il primo al confine superiore delle Paviolle; il secondo sul Froldo di Garofolo alla stradella del Tescari,

il

il terzo alla Chiavica del Condotto di Garofolo, il quarto alla Chiavica Ferrarese ſul' confine Veneto.

Ogn' uno di queſti quartieri, che pure vengono Armati dalla Compagnia comandata dal Signor Capitano Mazzacorati, averà dieci Soldati, & un Caporale, e per miglior regolamento ſi porà un Sargente oltre il Caporale al quartier Maggiore del Ponte Santa Maria Madalena, un' altro al quartiere alla confina Veneta, & un altro a quello della ſtradella del Surchi.

Nel caſo che ſi faciano due Preſſidenti, come ſi è detto, uno in Stienta, l' altro in Garofolo, in tal caſo ſi diminuirà il numero de Soldati al quartier del Ponte, ponnendone due di quelli al quartiere piu vicino all'alogiamento del Signor Preſſidente di Stienta e e due altri al quartiere del Froldo di Garofolo piu vicino all' Aloggiamento di quel Signor Preſſidente per fornire la guardia conveniente alli Aloggiamenti dei due Signori Preſſidenti, e ſi levarà ancora il Sargente del Ponte, e perche per ſempre miglior regolamento ſaranno necceſſarij due Ufficiali di prima plana, perciò il primo d' eſſi allogerà ad Occhiobello in Caſa di Gio: Battiſta Ferroni, o nella vicinanza per comandare a tutti i quartieri della parte, o Battiſangheria ſuperiore. Il ſecondo aloggiarà in Garofolo in Caſa di Giuſeppe Buccelli per comandare ai quartieri della parte, o Battiſangheria inferiore; i qualli Ufficialli riceverano riſpettivamente ogn' uno d'eſſi il comando dai Signori Preſſidenti piu vicini.

L' Ufficio de Soldati d' infanteria è di fare la Guardia e Sentinella tutta la note, acciò non ſuceda qualche attentato, o pregiudizio nelli Argini per il quall' effetto devono impedire il tranſito di note a qualunque ſorte di Barca per il Po, che non ne abbia in ſcritto la dovuta licenza, e impedire il tranſito, ſenza il nome, e ſegno che corra a qualunque Paſſagiero, ſi a piedi, che a Cavallo, ſopra li Argini, e Barche, e in vicinanza di eſſe, e capitando porli in ſequeſtro, con darne parte, e non rilaſciarli ſenza ordine del Signor Preſſidente: Sicome per riconoſcere le Ronde ſpidite dalli alloggiamen-

menti, e richiederle del nome, e segno che correrà quella note, e che douranno tener segreto, e prestare ajuto alle medesime Ronde in caso di qualche sequestro, o di qualche attentato; E inoltre per tener in ubbidienza li Casonieri, e Bracenti, e Artisti venendo occorenza di lavorare di giorno, e di note, e occorrendo battere la patulia di notte da un corpo di Guardia all' altro, e dare esecuzione a qualunque comando del Signor Pressidente, o ordine del Giudice della Guardia.

Oltre li quartieri d'Infanteria sopra nominati si faranno due quartieri di Cavalleria dalla parte, o Batifangheria superiore, uno a Stienta in Casa Colletti, o nelle vicinanze, il secondo quartiere si farà in Casa Tassoni a Occhiobello, o nelle vicinanze. Questi due quartieri saranno armati da dieci Soldati almeno & un Caporale, per cadauno della Compagnia di Treccenta comandata dal Signor Capitano Bariani; e per miglior regolamento saranno comandati li medesimi quartieri da un' Ufficiale di prima plana il qualle aloggiarà in Casa Martinelli, o nelle vicinanze, nella Villa pur di Stienta.

Due altri quartieri similmente di Cavalletia si formeranno nella parte, o Batifangheria inferiore della Guardia, uno all' Osteria di Garofolo, al condutor della qual' Osteria si passa secondo il solito un scudo per l' incomodo. L' altro quartiere di questa parte inferiore si farà alla Valice, alla Boaria del Signor Rizzi detta la Spinnata, o nelle vicinanze, saranno armati li medesimi quartieri da dieci Soldati almeno con un Caporale per cadauno, della Compagnia medesima di Treccenta, e per miglior regolamento saranno comandati li medesimi due quartieri da un' Ufficiale di prima plana, il quale prenderà aloggio in Garofolo in Casa dei Fratelli Saladini, o delle vicinanze.

L' Ufficio de Soldati a Cavallo si è di battere li Argini del Po in Ronda tutta la notte da un'ora di notte all' Alba del giorno intorno respetivamente in compagnia de Rondini degl' Interessati, o pure soli occorrendo a due per due: E questi devono essere spiccati da respeti-

vi

vi alloggiamenti sudetti, accompagnati da un viglietto del Giudice della Guardia, o suo Notaro per quella parte, e à quell' ora, che detto Ministro comandarà, ò sia all' insù, o sia all' ingiù per arrivare sino à quel sito, che li sarà destinato, e quivi riportare il contro viglietto, o sia assicuranza d'esservi gionti, sottoscritta dal Giudic, o Nntaro d' Argine, che ivi rissiederà, con presentarla al ritorno al Ministro, che gli averà spiditi.

Nella loro andata, e ritorno di nuovo invigilaranno se vi sia qualche disordine nell' Arginatura ec., se li Casonieri siano vigilanti, se tengono fuoco acceso avanti la loro casone, per avisarli a fare il loro dovere, e darne parte; e incontrando qualche Passaggiero, o altri, ec. senza nome, o passando qualche Barca per Po, quelli sequestrare, e questa farla approdare alla Riva. e quando il Parone non abbia la dovuta licenza in iscritto, sequestrarlo anch' esso colla Barca, mediante anche l' aiuto del Corpo di Guardia piu vicino, con darne parte al Signor Pressidente, o Giudice della Guardia: e sopra tutto devono nel far la Ronda andare a passo lento, quieti, e senza far strepito per non essere scoperti in lontananza. E ne Froldi di sospetto devono scendere dall' Argine, per osservare se vi fosse qualche stravinamento, o altro danno dalla parte di Campagna, e scoprendone, devono subito avisare il Signor Pressidente, e il Giudice, o Notaro d'Argine di quel Quartiere. E devono in caso d' occorrenza di spedizioni di lettere, ordini, o avisi esser pronti a portarsi ovunque per l' interesse del Po li sarà ordinato dal Sig. Pressidente, o Giudice della Guardia, come ancora non meno loro, che li Soldati d' Infanteria, e altri ec devono tener segreto il nome, e segno, che li sarà stato comunicato, senza passarlo à chi si sia fuori della detta occasione di far la Ronda.

Gl' Interessati nelle Ville tanto dalla parte superiore, come inferiore della Guardia, avisati che saranno per andare in Ronda si presenteranno nel termine d' ore dopo l'aviso ai rispettivi Alloggiamenti del Giudice, o del Notaro, & ivi si daranno in nota a quel Batifango,

e dou-

e douranno ſtar pronti , finche ſaranno licenziati con loro Cavalli montati , e forniti del biſognevole per andare un di loro alla volta in Ronda in compagnia d'un Soldato a cavallo nell' ora , & a quella parte che li verrà aſſegnata; e perche niuno ſi dolga del ſuo deſtino , douranno eſſere imbuſſolati dal Battifango , e cavato a forte ogni ſera il numero biſognevole di loro.

Li Bracenti , ed Artiſti riſpettivamente delle Ville di tutta la Guardia , aviſati che ſaranno dal Cavargellano, dovranno anch' eſſi preſentarſi come ſopra ogn' uno d'eſſi all' Alloggiamento , o del Giudice , o del Notaro , ſecondo che le loro Ville ſaranno ſoggette o a quello, o a queſti , ed ivi douranno darſi in nota nel detto termine d' ore dopo l' aviſo. E la loro incombenza deve eſſere di ripartirſi, e ſtare giorno, e notte alli caſoni, dove ſaranno deſtinati con loro arneſi propri per potere ad ogni aviſo accorrere a lavorare dove ſaranno comandati dal Giudice , o dal Notaro.

Finalmente li Cavargellani minori, ſecondo che le loro Ville ſono ſoggette, o alla parte ſuperiore , o alla parte inferiore devono tutti trattenerſi all'allogiamento del Giudice , o del Notaro , o in qualche caſa vicina, quando non vi foſſe comodo nel detto allogiamento , e ciò per eſſer pronti ad eſeguire tutto ciò che loro ſarà comandato ò da Signori Preſſidenti , o dal Giudice, o dal Notaro della Guardia riſpetivamente; e però nella Batifangheria, o parte ſuperiore douranno eſſervi quattro Cavargellani minori , e ſotto Cavargellani , uno per Scienta , uno per Gurzone , uno per Occhiobello , & uno per il Ponte Santa Maria Madalena nella Battifangheria inferiore , uno per le due Valiſe , e Canaro , e l'altro per Garofolo , e Raccano.

Si averte finalmente , che da tutti dourà oſſervarſi il tenore della nuova Conſtituzione dell' Eminentiſſimo , e Reverendiſſimo Signor Cardinal Creſcenzi Legato impreſſa , e pubblicata l' anno 1746. ſotto le pene eſpreſſe in eſſa , e in quanto alle diſtribuzioni delle razioni , e de naturali occorenti per ſervizio della Guardia, ſi dourà ſta-

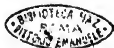
re

re precisamente alla nuova Tariffa stampata, ed approvata dall' Eminenza Sua, e inquanto alle soministrazioni de generi come sopra occorenti niuno degl' Interessati dovrà ricusare di farle uno, o piu volte in numero, e quantità, e qualità, secondo che saranno avisati, altrimenti incorreranno nelle pene espresse nella citata Constituzione.

E perche la tenuta delle Paviolle, come si è avertito dissopra, occupa una parte di questa Guardia nella Batifangheria inferiore; però douranno li Signori Pressidenti, e Ministri dell' Illustrissimo Pubblico passare di buona intelligenza con li Ministri di essa Tenuta, operando con eguali premure al bene universale, per cui ogn' uno è tenuto; ne li Ministri delle Paviolle impedirano già mai sotto qualunque pretesto, ò colore, che le Ronde, Guardie, Ministri dell' Illustrissimo Publico, passino, e ripassino volta per volta, di giorno, e di notte come occorrerà lungo l' Arginatura della tenuta d' esse Paviolle perche così comanda, e vole L' Eminentissimo Signor Cardinal Legato, acciò si conservi il solito senza che mai nasca in questo proposito novità alcuna, ed anche correr debba lo stesso nome delle Ronde d' ogni notte per l' Arginatura della detta Tenuta.

nstruzione, e Piano da osservarsi, e da eseguirsi in occasione dell' escrescenze del Po di Primaro nella Guardia della Riviera di Filo, approvato dall' Eminentissimo Signor Cardinale Crescenzi Legato nella sua Constituzione del 1746.

LA Guardia di Filo, che principia immediatamente dissotto alla Coronella della Celletta confine della Comunità d' Argenta, e temina dopo il trato di Arginatura di ben dieciotto miglia, sino alle Chiaviche di Umana exclusive, confine della Comunità di Comacchio, non ha avuto sino ad ora verun partimento. Il Giudice d' Argine della Riviera sudetta coll' unico Battifango, che aveva, rissedevano nel centro della Guardia a Longastrino assieme col Signor Pressidente, che in detta Villa fissandosi comandava a tutta la Guardia. Al presente, che per savj riflessi dall' Illustrissimo Maestrato si è stabilito un altro Battifango per la guardia sudetta gli Ufficiali, e Ministri Pubblici si ripartiscono col seguente miglior ordine. Un Battifango rissiederà à San Biaggio, e aurà la custodia delle Arginature delle due Ville di San Biagio, e Filo, e potrà spedire, e ricevere le Ronde, e distribuire le razioni per le dette due Ville competenti. A Longastrino poi nella Casa del Signor Tommaso Cavalieri presa in affitto dal Pubblico rissiederà il Signor Pressidente prò tempore, che comanderà a tutta la Guardia, & il Giudice d' Argine per la riviera, e l' altro Battifango, qualli auranno la custodia della parte inferiore più gelosa dell' Arginatura, cioè delle Ville di Longastrino, Boschi, & Umana.



L' Incombenze del Signor Pressidente, e del Giudice, e suoi Battifanghi saranno.

Li Signori Pressidenti auranno autorità di elleggere i Deputati tutti occorrenti in suplemento, e di or-

dinare le somministrazioni agl' Interessati, facendo fare le provisioni opportune a tenore di detta Costituzione. Comànderanno, e respettivamente licenzieranno le Guardie dè Soldati, prendendone quel numero, che porta la presente Instruzione, o pure anche minor numero à seconda del bisogno, non però prima, che dal Giudice della Guardia ne siano avisati, e certificati d'essere preparati, e forniti di tutto punto i Quartieri. Dai Sig. Pressidenti dourà pure spiccarsi sera per sera il nome, e segno, che dourà correr la notte, tale quale lo riceveranno dall' Illustrissimo Signor Giudice de Savj, e gl' Ufficiali comandati andaranno à riceverlo per farlo passare di poi ai rispettivi Corpi di guardia a loro soggetti, e finalmente adopreranno le proprie autorità, perche venga osservata da ogn' uno la buona disciplina, ed il proprio dovere nella rispettiva loro Ressidenza.

Il Giudice, e Notari di detta Guardia per li respetivi loro posti faranno distribuire li Casoni: Spediranno le Ronde con li loro viglietti, e nomi, e segni da darsi dal Signor Pressidente, con incontrare detti viglietti: Accorreranno ai pericoli, e bisogni delli Argini ec. ove faranno fare quei ripari, e lavorieri che stimeranno occorrevoli secondo la loro Arte: Parteciparanno di giorno in giorno all' Illustrissimo Maestrato lo stato delle cose, e osservaranno esattamente tutto ciò, che viene loro comesso in detta, ed altre Costituzioni, Bandi, e provisioni riguardanti il loro Uffizio.

Ogni Battisango al suo posto terrà nota degl' Interessati per far Casoni, e per andare in Ronda, e de Bracenti, ed Artisti, che si presenteranno; distribuirà li Casoni secondo il Piano, che li darà il Giudice, o Notaro d'Argine, e similmente distribuirà li Bracenti, ed Artisti ai loro posti, e casoni: Terrà nota di tutte leprovisioni, e di tutte le somministrazioni, che si faranno; come pure di giorno in giorno del numero degl' Interessati, Artisti, Bracenti, Soldati, ed Ufficiali, che si trovaranno in Guardia: Accorrerà ai bisogni, delli Argini ec. e adempirà a tutt'altro, che come sopra portano dette leggi.

Su

Su questa Guardia gli Interessati hanno l' obbligo di fare li casoni, e mantenerli per tutta la durata delle piene, de soli materiali di tessitura di legni, e coperta di canne, come ivi si usa. L' aggravio d'impiantare li casoni dovrebbe comportarsi conforme le altre Guardie da chi hà la seminatura di moggia quatro, ma perche in questa riviera bensì longa, ma di poca estesa in larghezza, sonovi poche Possessioni, che a detta seminatura arrivino, e per il bisogno del maggior numero de casoni si da il peso di un casone à chi tiene Biolcaria, e Versuro, benche non semini à detta misura, e per supplemento si uniscono più di uno de Casali grossi, benchè non abbino nemmeno la seminatura di un moggio, acciò possa restar custodita la Guardia.

La distribuzione de Casoni, si deve fare, come siegue,, e gl' Interessati delle Ville, che vi concorrono, sono li seguenti.

Arginatura della Villa di San Biagio

Interessati di San Biagio

Principiando verso la parte superiore alla confine Argentana, e prosseguendo inferiormente alla Confina di Filo il Sig. Avocato Giacomo Vincenzo Danzi casoni num. 1

Sig. Giuseppe Manzoni num. 1

RR. Canonici di S. Gio: Evangelista di Ravenna n. 1

Gim-Battista Zavaresi, e Fratelli Centofanti num. 1

Giuseppe Stefanini, e Giacomo; ed altro de Ferrozzi n. 1

Giam-Battista Pasti, e Sargente Nicolò Cò Bianchi n. 1

Arginatura di Filo sino a Longastrino

Sulla quale dovranno portarsi a fare li casoni gl'infradestinati Interessati di S. Biagio, acciò venga meglio guardata la riviera inferiore più pericolosa, ed esposta.

RR. Canonici di S. Gio: Evangelista di Ravenna casoni n. 2

Giacomo Armani, Domenico Tioli, Gio: Luigi Marian-

rianti assieme. nnm. 1

Sig. Lodovico Masi, e Sig. D. Clemente Cò Bianchi, e Domenico Ferri assieme num. 1

Paolo Vandi, e Sig. Procuratore Piccioni num. 1

Signor Marchese Gavassini, Eleonoro Dioli, e Canonico Alessio Modoni num. 1

Arginatura di Longastrino fino alla rotta de Boschi.

Interessati di Filo

Sig. Capitano Geminiano Fabri casoni num. 3

Sig. Giorgio Masi, e Sig. Dottor Amos Aleotti nem. 1

Sig. D. Domenico Maria Boari, e Sig. Oliviero Aleotti num. 1

Sig. Canonico D. Francesco Taroni num. 1

RR. PP. di S. Francesco d' Argenta, e Signor Francesco Carli num. 1

Giuseppe Stefanini, Sig. Alfiere Vighi, Pietro Telani, e Reverendo Telani num. 1

Arginatura della rotta de Boschi inclusive alle Chiaviche di Umana.

Interessati di Longastrino, Boschi, ed Umana

Sig. Marchese Teofilo Calcagnini num 2

Giuseppe Antonio Coatti, Agostino Ognibene num. 1

Matteo Tamburini, Sig. Tomaso Antonio Cavalieri, & Ippolito Felletti num. 1

Giacomo Coatti detto Togni, Francesco Coatti detto Michieli, Ignazio Coatti, e Domenico Mezzoli n. 1

RR. Canonici Lateranensi di Santa Maria in Porto di Ravenna num. 3.

Signori Livio, e Fratelli Cinti num. 1

Sig. Melchiore Orefici num. 1

Gl'

Gl' Intereſſati avviſati a dover portarſi in guardia per li caſoni devono nel termine di giorni uno dopo l' avviſo preſentarſi , e darſi in nota all' Alloggiamento di Longaſtrino al Giudice della Riviera per andare ai poſti, che dalli Battifanghi con l' approvazione di detto Giudice ſaranno deſtinati , con la regola ſopradeſtinata , o ſecondo il maggior biſogno , e geloſia de ſiti : E alla cuſtodia del caſone devono notte , e giorno tener continvamente un Uomo d' attività , e coraggio , e tener ſempre acceſo il fuoco la notte d' avanti al caſone . Ma perche li pochi Bracenti delle Ville di detta Guardia ſogliono ſolo attendere alli caſoni li primi tre giorni ; perciò queſti terminati ſi ſorrogano per tutto il reſto della piena due Soldati a piedi per caſone dalla Cellettà à tutta la Villa di Longaſtrino della Compagnia di Argenta al preſente comandata dal Sig. Capitano Geminiano Fàbri , e da li fino alle Chiaviche d' Umana dà Soldati di Fanteria di Comacchio della Compagnia del Signor Capitano Simoni , a quali dal Pubblico ſi ſomíniſtrano ſubito arrivati le loro razioni di legna , lume , pane , e vino . Queſti vengono comandati da ſoli Caporali , e ſi mutano di otto in otto giorni .

L' Ufficio dè Soldati d' Infanteria è di fare la Guardia , e Sentinella tutta la notte , acciò non ſucceda qualche attentato , o pregiudizio nelli Argini ; per il qual' effetto devono impedire il tranſito di notte a qualunque ſorte di Barca per il Po , che non ne abbia in iſcritto la dovuta licenza , e impedire il tranſito , ſenza il nome , e ſegno che corra a qualunque Paſſaggiero ſi a piedi , che a cavallo , ſopra li Argini , e alle Barche , e in vicinanza di eſſe , e capitando porli in ſequeſtro , con darne parte , e non rilaſciarli ſenza ordine del Signor Preſſidente : Sicome per riconoſcere le Ronde ſpedite dalli alloggiamenti , e richiederle del nome , e ſegno che correrà quella notte , e che douranno tener ſegreto , e preſtare ajuto alle medeſime Ronde in caſo di qualche ſequeſtro , o di qualche attentato : E inoltre per tener in ubbidienza li Caſonieri , e Bracenti , e Artiſti , venendo occoren-

za

za di lavorare di giorno, e di notte, e occorrendo battere la patulia di notte da un corpo di Guardia all' altro, e dare esecuzione a qualunque comando del Signor Pressidente, o ordine del Giudice della Guardia.

Si formerà ancora un Corpo di Guardia di Cavalleria a Longastrino di Soldati numero trenta della Compagnia di Porto Maggiore comandata dal Signor Capitano Cirella, e di questi si formeranno ogni notte due distacamenti di cinque Uomini, uno de quali si porterà di Ronda sino a Filo, e di contraronda a Longastrino, l'altro partirà dalla Boaria della Possessione Commachiesa à notte avanzata, e anderà di Ronda sino ad Umana, e di li per Contraronda tornerà alla Comacchiesa, e poi verso giorno tornerà a Longastrino al Corpo di Guardia Reale, dà cui parimente la notte si spediranno le Ronde solite d' Interessati, e Soldati uniti tanto verso Filo, che verso la Commachiesa. Li detti Soldati faranno comandati da uno de loro Signori Ufficiali, e loro respettivi Caporali. L' Ufficio loro, oltre le qui sopradestinate cose, sarà come segue.

L' Ufficio de Soldati a Cavallo sì è di battere li Argini del Po in Ronda tutta la notte da un'ora di notte all' Alba del gioruo intorno respettivamente in compagnia de Rondini degl' Interessati, o pure soli occorrendo a due per due: E questi devono essere spiccati da respetivi alloggiamenti sudetti, accompagnati da un viglietto del Giudice della Guardia, o suo Notaro per quella parte, e a quell' ora, che detto Ministro comanderà, o sia all' insù, o sia all' ingiù per arrivare fino à quel sito, che li sarà destinato, e quivi riportare il controviglietto, o sia assicuranza d'esservi gionti, sottoscritta dal Giudice, o Notaro d' Argine, che ivi rissiederà, con presentarla al ritorno al Ministro, che gli averà spediti.

Nella loro andata, e ritorno di nuovo invigileranno se vi sia qualche disordine nell' Arginatura ec., se li Casonieri siano vigilanti, se tengono fuoco acceso avanti la loro casone, per avisarli a fare il loro dovere, e darne parte; e incontrando qualche Passaggiero, o altri, ec. senza

nza nome , o passando qualche Barca per Po, quelli se questrare , e questa farla approdare alla Riva; e quando il Parone non abbia la dovuta licenza in iscritto, sequestra lo anch' esso colla barca , mediante anche l' aiuto del Corpo di Guardia più vicino , con darne parte al Signor Pressidente , o Giudice della Guardia : e sopra tutto devono nel far la Ronda andare a passo lento, quieti , e senza far strepito, per non essere scoperti in lontananza. E ne Froldi di sospetto devono scendere dall' Argine, per osservare se vi fosse qualche stravinamento , o altro danno dalla parte di Campagna , e scoprendone , devono subito avisare il Signor Pressidente , e il Giudice, o Notaro d'Argine di quel Quartiere. E devono in caso d' occorrenza di spedizioni di lettere, ordini, o avisi esser pronti a portarsi ovunque per l' interesse del Po li sarà ordinato dal Sig. Pressidente, o Giudice della Guardia , come ancora non meno loro , che li Soldati d'Infanteria , e altri ec devono tener segreto il nome, e segno , che li sarà stato comunicato , senza passarlo à chi si sia fuori della detta occasione di far la Ronda.

Le loro razioni , e competenze sù questa Guardia principieranno in ogni specie a correre dal giorno del loro arrivo a norma della Tariffa stampata , e del praticato fin' ora ; e le verranno somististrate dal Pubblico di Ferrara, siccome dal medemo verranno proveduti di Quartiere. tiere

Gl' Interessati delle Ville di questa Guardia avvisati di andare in Ronda si devono presentare avanti sera di quella giornata, per cui saranno comandati, rispetto a quelli delle Ville di S. Biagio , e Filo, al Battifango, che starà a San Biagio , che ne spedira alternativamente due per due de medemi, una coppia verso Argenta , & altra a Filo , dove vi sarà un Deputato, che li riceverà, e spedirà ; e rispetto a quelli di Longastrino , Boschi , ed Umana , all' alloggiamento di Longastrino, di dove dal Battifango con ordine del Giudice saranno comandati in compagnia de Soldati, ove sarà di bisogno.

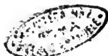
Li Bracenti , ed Artisti , che quivi non sono soliti stare dopo li tre giorni alli casoni, staranno non ostante

te

te attenti ad' ogni comando del Sig. Pressidente, e Giudice della Riviera si di giorno, che di notte per occorrere co' loro instromenti à lavorare, ove fossero chiamati, & ove fosse il bisogno.

E finalmente li Cavargellani minori di dette Ville devono tutti trattenersi continuamente al detto Alloggiamento di Longastrino del Giudice della Guardia per dover eseguire tutto ciò, che li verrà ordinato dal Signor Pressidente, o Giudice sudetto, fino a tanto, che saranno licenziati.

Per ultimo gli obbligati a concorrere alla Guardia del Po douranno osservare pienamente in tutte le sue parti la nuova Constituzione dell' Eminentissimo Cardinal Crescenzi Legato impressa, e pubblicata l' anno 1746., sotto le pene espresse in essa, e così pure la stampa delle distribuzioni delle razioni, e quella de' naturali approvata dall' Eminenza Sua.



Instruzione, e Piano da osservarsi, e da eseguirsi in occasione di Piena del Po di Primaro nella Guardia di S. Giorgio, approvato dall' Eminentissimo Signor Cardinale Crescenzi Legato nella sua Costituzione del 1746.

L' Arginatura del Po di Primaro sotto la Guardia di San Giorgio, che viene guardata in tempo di piene del Po sudetto, viene divisa in due partimenti, o Quartieri; uno superiore, inferiore l' altro.

La parte superiore della sudetta Guardia, e sua Arginatura ha il suo principio immediatamente sotto il Cavedone di Marrara, e termina alla calata del passo dicontro il Traghetto sotto la Villa dell' Ospitale Monacale. In questa parte suol rissedere il Giudice d' Argine nell' Alloggiamento, che il Pubblico tiene in affitto nella Villa di San Nicolò; nel colmo delle escrescenze è stato solito ancora trasportarsi per esser più vicino allo sbocco delle Cacuppate, per il quale formansi le piene, e alloggiare ancora qualche tempo nella Villa dell' Ospitale Monacale presso qualche Interessato, che presta il commodo di alloggio, e ricovero. Al sudetto Giudice asside in detto quartiere superiore il Battifango del quartiere medemo. La parte inferiore principia alla calata sopradetta del Traghetto, e termina a tutto il Rastello, o Dazio di Consandolo: L' Ufficiale di questo Quartiere inferiore è stato fino ad ora un Notaro d' Argine in compagnia del Battifango di questo quartiere, che sogliono alloggiare à Consandolo in Casa, che il Pubblico piglia ad affitto. Se succederà l' immissione dell' Idice, e delle acque, che ora escono tutte per il Cavo delle Cacuppate nel Po, bisognerà trasporoare tutto il vigore della Guardia dal Traghetto in giù a tutto Con-

ſandolo , & ivi riſſiedere tutti due gli Ufficiali con un Battifango, e che il Battifango vadi a pernottare all Oſpitale per ricevere le Ronde, e la giornata torni ad aſſiſtere , e prender gli ordini del Giudice, e così metteranno ancora ſecondo l' effetto, che ſi vedranno produrre le acque nuove, li altri regolamenti di queſta Guardia.

Il Giudice, e Notaro di detta Guardia per li reſpettivi loro poſti faranno diſtribuire li caſoni: Spediranno le Ronde con li loro viglietti , e nomi , e ſegni da darſi dal Signor Preſſidente , con incontrare detti viglietti : Accorreranno ai pericoli , e biſogni delli Argini ec. ove faranno fare quei ripari , e lavorieri , che ſtimeranno occorrevoli ſecondo la loro Arte : Parteciparanno di giorno in giorno all' Illuſtriſſimo Maeſtrato lo ſtato delle coſe , e oſſervaranno eſattamente tutto ciò , che viene loro comeſſo in detta , ed altre Coſtituzioni, Bandi, e proviſioni riguardanti il loro Uffizio.

Ogni Battifango al ſuo poſto terrà nota degl' Intereſſati per far caſoni , e per andare in Ronda , e dè Bracenti , ed Artiſti , che ſi preſentaranno ; diſtribuirà li caſoni ſecondo il Piano , che li darà il Giudice , o Notaro d' Argine , e ſimilmente diſtribuirà li Bracenti, ed Artiſti ai loro poſti , e caſoni: Terrà nota di tutte le proviſioni , e di tutte le ſomminiſtrazioni , che ſi faranno; come pure di giorno in giorno del numero degl' Intereſſati, Artiſti , Bracenti , Soldati, e Ufficiali, che ſi troveranno in Guardia. Accorrerà ai biſogni delli Argini ec. e adempirà a tutt' altro, che, come ſopra, portano dette leggi.

Per queſta Guardia viene deſtinato un Signor Preſſidente , che ſino adeſſo eſſendo ſtato uno de Signori Intereſſati di Conſandolo, hà preſo alloggio nella propria domenicale abitazione.

Il Sig. Preſſidente ſudetto comanda dà un termine all' altro della Guardia ſudetta.

Li Signori Preſſidenti auranno autorità di ellegere i Deputati tutti occorrenti in ſuplemento , e di ordinare le ſomminiſtrazioni agl' Intereſſati, facendo fare le

pro-

provisioni opportune a tenore di detta Costituzione. Comanderanno, e respettivamente licenzieranno le Guardie dè Soldati, prendendone quel numero, che porta la presente Instruzione, o pure anche minor numero à seconda del bisogno, non però prima, che dal Giudice della Guardia ne siano avisati, e certificati d'essere preparati, e forniti di tutto punto i quartieri. Dai Signori Pressidenti dourà pure spiccarsi sera per serà il nome, e segno, che dourà corer la notte, tale quale lo riceveranno dall' Illustrissimo Signor Giudice de Savi, e li Ufficiali comandati anderanno a riceverlo per farlo passare di poi ai rispetivi Corpi di guardia a loro soggetti, e finalmente adopreranno le proprie autorità, perche venga osseruata da ogn' uno la buona disciplina, ed il proprio dovere nella respettina loro Ressidenza.

Sù codesta Guardia agl' Interessati, che anno obbligo di tenere li Casoni, si da la muta di tre giorni in tre giorni, e li primi sono quelli, che costruiscono i rispettivi casoni nelli posti inferiori, dovendo poi lasciarli in piedi per tutta la durata della piena tessuti di Vimini, e Pali, coperti di stuore, e col suo graticcio annesso, da consegnarsi così forniti a chi li darà la muta, coll' obbligo di chi succede alli primi di mantenerlo, e conservarlo, e di rifarli il dano in caso di mala custodia, è così di mano in mano, chi darà la muta condurà seco la sua barozza, & animali e legni, e provigione per tre giorni, e tutt' altro che vien prescritto dalle pubbliche Costituzioni.

La distribuzione de Casoni sù l'arginatura della parte superiore dourà farsi, come segue, e vi concorrono ne primi tre giorni gl' infradescritti Interessati delle Ville di Monestirolo, San Nicolò, ed Ospitale Monacale. Li casoni si fanno da chi possiede quatro moggia di seminatura, e chi ne possiede meno si uniscono assieme per formarli senza confusione. Adunque sul Froldo dell' Avanzà dì Monestirolo.

Primo, secondo, e terzo giorno

Interessati della Villa di Monestirolo

Sig. Liborio, e Fratelli Bighini *casoni num* 1
RR. Monaci di S. Bartolomeo Possessione grande *num.* 1

Villa, ed Interessati di S. Nicolò

Coronella dell' Arginello al Burriacco

Paolo Ragazzoni Usuario delle ragioni Nigrisoli num. 1

Froldo Ciarafoni, o superiore di S. Nicolò
Sig. Giulio Ciarafoni Possessioni del Mesolino, e da Po num. 2

Coronella di S. Nicolò al stradone del Palazzo del Abb:

Sig. Alessandro Scacerna Possessione di Benvignante num. 1

Froldo Faccioli, o inferiore di S. Nicolò

Possessione della Buova dell' Abb: di S. Bartolomeo num. 1
Possessione Curiona *num.* 1
Possessione del Capitello *uum.* 1

Froldo Ziotti, e Coronella Boschini

Sig. Co: Mirogli, ragioni Carpi, possessione delle Cacuppate n. 1
Domenico, e Fratelli Sarasini Usuari della Possessione Belli Camini *num.* 1

Villa, ed Interessati dell'Ospitale Monacale

Coronelle, & Argini delle Cacuppate, sino al Froldo delle Cavalle exclusive

MM.

MM. di S. Silvestro Possessione di Cacuppate	*num.* 1
Dette Possessione piccola	*num.* 1
Possessione grande	*num.* 2
Possessione delli Dossi	*num.* 1
Possessione della Chiesa	*num.* 1
Sig. Eredi Vicenzi Possessione della Cà Rossa	*num.* 1
Signori Fratelli Renazzi	*num.* 1

Froldo delle Cavalle

Corpo di Guardia d' Infanteria, come più abbasso

Possessione del Prioràto di S. Clemente

Coronelle di contro il Traghetto sino alla confine di questo Quartiere

Sig. Canonico Primicerio Botti	*num.* 1
Sig. D. Paolo Naldi, e Sig. Marchese Gavasini cadauno di essi	*num.* 1

Quarto, quinto, e sesto giorno danno la muta

Villa, ed Interessati di Monestirolo

Froldo dell' Avanzà

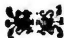
Sig. Ercole Sivieri, e Francesco Scardova	*num.* 1
Antonio Gandini, e Sig. Conte Francesco Lolli	*num.* 1

Al Buriaco

Alfonso Finetti Possessione di Monestirolo	*num.* 1

Froldo Ciarafoni

RR. Monaci di S. Bartolomeo possessione piccola	*num.* 1



In-

Intereſſati, e Villa di S. Nicolò

Sig. Avvocato Boſchini, e Sig. Conte Nicola Boari num. 1

Coronella di S. Nicolò allo Stradone del Palazzo.

Poſſeſſione del Meſolino dell' Abb. *num.* 1

Froldo Facioli

Poſſeſſione Berſana *num.* 2
Poſſeſſione dello ſtradone *num.* 1

Froldo Ziotti, e Coronella Boſchini

Sig. Co: Ferrari, ragioni Carpi, Poſſeſſione di Sbarretta num. 1
Eredi Federici ragioni proprie, & Uſuari ragioni Bonacoſſa a Fondilugo *num.* 1

Coronelle, & Argini dalle Cacupate al Froldo delle Cavalle

Poſſeſſione del Cantone à Benvignante ragioni Boiardi n. 1

Villa dell' Oſpitale Monacale

Intereſſati di Ripa di Perſico

Sig. Conte Nicola Boari Poſſeſſioni di Ripa di Perſico n. 1
Sig. Bernardino Trentini *num.* 1
Sig. Orazio Saraceni Poſſeſſione della Molinella *num.* 1
Sig. Dottor Pietro, e Fratelli Boari Poſſeſſione del Cantone *num.* 1
Sig. Abbate Perondoli Poſſeſſione di Ripa di Perſico num. 1
Sig. Ercole Sivieri, e Signori Eredi Valeriani *num.* 1

Froldo delle Cavalle

Signora Anaſtaſia Boari Poſſeſſione al Ponte alto *num.* 1

Coro-

Coronelle di contro il Traghetto fino alla confine

Sig. Alessandro Scacerna per Ripa di Persico num. 1
Sig. Bernardino Bugatti, e Sig. Bonifacio Angelini n. 1

Settimo, ottavo, e nono giorno

Froldo dell' Avanzà di Monestirolo

Interessati della Villa di Monte Santo

Alfonso Finetti Usuario della Possessione Bosella num. 2

Al Buriaco

Sig. Francesco Containi num. 1

Froldo Ciarafoni

Alfonso Finetti per la Possessione della Fossa ragioni già Bevilacqui num. 2

Coronella di S. Nicolò al Sradone della Badia

Signori Fratelli Sigicelli

Froldo Ziotti, e Coronella Boschini

Interessati di S. Nicolò

Sig. Giovan Battista Pasi per la Possessione Ariosta num 1
Detto per la Eredità Tobia, ragioni proprie num. 1

Coronelle delle Cacuppate fino all' Ospitale, e Froldo delle Cavalle

Francesco Mingozzi Usuario delle ragioni Boiardi alle Cassine, & al Fasano num. 2.

Sig.

Sig. Francesco Mainardi per la Possessione Marchesini n. 1
Sig. Rettore D. Giam-Battista Pasi ragioni proprie, e dell' Eredità Magnana *num.* 1
Sig. Felice Ragazzi per la Possessione Cà Rossa ragioni Boiardi *num.* 1
Detto Usuario delle ragioni Prampolini per la Possesione Raiti *num.* 1
Detto Affittuario del Sig. Marchese Teofilo Calcagnini Possessone di Benvignante *num.* 1
Sig. Alessandro, e Salvador Forti Possessione di Ripa di Persico *num.* 1

Froldo delle Cavalle

Sig. Giuseppe Pasti Possessione Schiatti *num.* 1

Coronelle di contro al Traghetto sino alla confine come sopra

Sig. Romano Frassoni possessore di Porto di Rotta *num.* 1
Eredi Volpi Beni di Porto di Rotta *num.* 1

Gl' Interessati de primi tre giorni avvisati a dover portarsi in Guardia per far li casoni, devono nel termine d' una giornata, giacche tutti sono vicini al Po, dopo l' avviso avuto da loro respettivi Cavargellani, presentarsi, e darsi in nota al Battisango Pietro Pasi all' Alloggiamento di S. Nicolò, per andare ai posti, che dal Battisango secondo l' ordine, e situazione sopra descritta li saranno destinati, o pure secondo il maggior bisogno, e gelosia, che in qualche congiontura si potrà avere dei siti; & alla custodia douranno tenere giorno, e notte un Vomo di attività, e coraggio, e tener sempre pronta la loro Barozza cò suoi Animali, ed attrezzi comandatili, e tener acceso il fuoco tutta la notte d' avanti al càsone, ed esser pronti ad operare in ogni occorrenza.

La parte sudetta superiore viene armata da un Corpo di Guardia di Soldati d' Infanteria in numero di dodeci con un Caporale, che gli comandi, e si pianterà del-

la

la capacità di tre casoni ordinari, e si manterrà coperto dalli Signori Conti Vicenzi per le loro ragioni del Ospitale, e fornito di stuore, e pali, e vimini per tutta la durata della piena, e la sua situazione sarà sopra il Froldo detto delle Cavalle nella Villa dell' Ospitale Monacale.

Questi Soldati si prendono dalla Compagnia di Marrara comandata dal Sig. Capitano Manzali.

L' Ufficio dè Soldati d' Infanteria è di fare la Guardia, e Sentinella tutta la notte, acciò non succeda qualche attentato, o pregiudizio nelli Argini; per il qual' effetto devono impedire il transito di notte a qualunque sorte di Barca per il Po, che non ne abbia in iscritto la dovuta licenza, e impedire il transito, senza il nome, e segno che corra, a qualunque Passaggiero si a piedi, che a cavallo, sopra li Argini, e alle Barche, e in vicinanza di esse, e capitando porli in sequestro, con darne parte, e non rilasciarli senza ordine del Signor Pressidente: Siccome per riconoscere le Ronde spedite dalli alloggiamenti, e richiederle del nome, e segno, che correrà quella notte, e che douranno tener segreto, e prestare ajuto alle medesime Ronde in caso di qualche sequestro, o di qualche attentato: E inoltre per tener in ubbidienza li Casonieri, e Bracenti, e Artisti, venendo occorenza di lavorare di giorno, e di notte, e occorrendo battere la patulia di notte da un corpo di Guardia all' altro, e dare esecuzione a qualunque comando del Signor Pressidente, o ordine del Giudice della Guardia.

Parimenti vi sarà un distaccamento di Soldatidieci di Cavalleria della Compagia di Porto Maggiore comandata dal Sig. Capitano Cirella, à quali sarà dato per capo un Caporale, & auranno alloggio nella Villa dell' Ospitale, qualora vi sia il bisogno di comandarli. Le loro razioni li correrrano secondo il solito ordine dell' Illustrissimo Pubblico, e potranno mutarsi ogni 10. giorni.

L' Ufficio dè Soldati a Cavallo sì è di battere li Argini del Po in Ronda tutta la notte da un'ora di notte all' Alba del gioruo intorno respettivamente in compagnia

de Rondini degl' Intereſſati , o pure ſoli occorrendo a due per due: E queſti devono eſſere ſpiccati da reſpettivi alloggiamenti ſudetti, accompagnati da un viglietto del Giudice della Guardia, o ſuo Notaro per quella parte, e a quell' ora, che detto Miniſtro comanderà, o ſia all' insù, o ſia all' ingiù per arrivare ſino à quel ſito, che li ſarà deſtinato, e quivi riportare il contro viglietto, o ſia aſſicuranza d'eſſervi gionti, ſottoſcritta dal Giudice, o Notaro d' Argine, che ivi riſſiederà, con preſentarla al ritorno al Miniſtro, che gli averà ſpediti.

Nella loro andata, e ritorno di nuovo invigileranno ſe vi ſia qualche diſordine nell' Arginatura ec., ſe li Caſonieri ſiano vigilanti, ſe tengono fuoco acceſo avanti il loro caſone, per aviſarli a fare il loro dovere, e darne parte; e incontrando qualche Paſſaggiero, o altri, ec. ſenza nome, o paſſando qualche Barca per Po, quelli ſequeſtrare, e queſta farla approdare alla Riva; e quando il Parone non abbia la dovuta licenza in iſcritto, ſequeſtrarlo anch' eſſo colla barca, mediante anche l' aiuto del Corpo di Guardia più vicino, con darne parte al Signor Preſſidente, o Giudice della Guardia: E ſopra tutto devono nel far la Ronda andare a paſſo lento, quieti, e ſenza far ſtrepito, per non eſſere ſcoperti in lontananza. E ne Froldi di ſoſpetto devono ſcendere dall' Argine, per oſſervare ſe vi foſſe qualche ſtravinamento, o altro danno dalla parte di Campagna, e ſcoprendone, devono ſubito aviſare il Signor Preſſidente, e il Giudice, o Notaro d'Argine di quel Quartiere. E devono in caſo d' occorrenza di ſpedizioni di lettere, ordini, o aviſi eſſer pronti a portarſi ovunque per l' intereſſe del Po li ſarà ordinato dal Sig. Preſſidente, o Giudice della Guardia, come ancora non meno loro, che li Soldati d'Infanteria, e altri ec. devono tener ſegreto il nome, e ſegno, che li ſarà ſtato comunicato, ſenza paſſarlo à chi ſi ſia fuori della detta occaſione di far la Ronda.

Gl' Intereſſati delle Ville della ſudetta prima parte avviſati per andare in Ronda, ſi devono preſentare avanti ſera della giornata, per cui ſaranno avviſati all' allog-

gia-

giamento del Giudice della Guardia , ed ivi darsi in nota a lui, o al suo Battifango, e star pronti fino à che saranno licenciati con loro Cavalli al comando del Giudice per andar in Ronda nell' ora , & a quella parte , che parerà al Giudice medemo , o due di loro in compagnia , o pure uno solo in compagnia di un Soldato a Cavallo.

Li Bracenti , e gli Artisti delle sudette Ville di detta parte , subito che saranno avvisati dal Cavargelano, a tenore della Poliza à stampa, devono ancor essi presentarsi all' allogiamento, come sopra, di S. Nicolò , e darsi in nota al Battifango di detto posto; e la loro incombenza deve essere di stare giorno , e notte sino che saranno licenciati, o mutati (il che sarà ogni otto giorni) alli casoni de Casonieri , dove sarano destinati cò loro arnesi, per potere ad ogni avviso accorrere a lavorare comandati dagl' Ufficiali della Guardia in que' luoghi, dove ve ne fosse bisogno.

E finalmente li Cavargellani minori delle Ville di Monestirolo , Monte Santo , S. Nicolò , ed Ospitale Monacale devono tutti continuamente trattenersi all' alloggiamento del Giudice della Guardia a S. Nicolò , e quelli di Ripa di Persico , Consandolo , Porto Maggiore , e Porto Verrara all' alloggiamento di Consandolo , per dover ivi eseguire tutto ciò, che li verrà ordinato dal Pressidente , o Giudice sudetto, finche saranno licenziati.

La parte poi inferiore d' Arginatura del Posto di Consandolo vien guardata dalli Ufficiali del Pubblico nè termini , confini , ed estensione sopra descritti , e vi comanda, siccome alla parte superiore, il Sig. Pressidente , che rissiede a Consandolo.

La distribuzione de casoni a norma degl' Interessati delle Ville , che vi concorrono , e ne siti bisognosi , a quali si dà la muta ogni quarto giorno, è la seguente , cioè.

Primo, ſecondo, terzo giorno

Coronelle della Calata del Traghetto ſino al Froldo del Marone

Intereſſati, e Villa di Conſandolo

Sig. Gnoli per le Poſſeſſioni di Greſolo caſoni *num.* 2
Sig. Gio: Maſſari, & Eredi Gozzi per metà *num.* 1

Froldo del Morgone

MM. di S. Gabriele per la Peſſeſſione della Lama num. 1

Quartiere di Soldati numero dodici con un Caporale d' Infanteria della Compagnia ſopradetta di Marrara, che ſi farà come ſi è detto di ſopra, e ſi manterrà dalli Sig. Dott: Martelli per li loro beni dell'Oſpitale, e Conſandolo.

Dette Madri di S. Gabriele Poſſeſſione dell' Olmo num. 1

Coronella di Corno di Capra

Sig. Felice Ragazzi Uſuario della Poſſeſſione Andreaſi num. 1
Sig. Ragazzi Uſuario dalla Poſſeſſione Montecucoli num. 1
Signori Boiardi Suſena, e Sig Co: Nicola Gregori Poſſeſſioue della Molinella num. 1

Froldo Andreaſi

Sig. Cervella di Modona Poſſeſſione Barozzi num. 1
Sig. Dottore Bonini beni ſotto Conſandolo num. 1
Madri di S. Gabriele Poſſeſſione di Corno di Capra num. 1

Coronella Andreaſi

Sig.

Sig. Paris Canonici per la Possessione di Cantarana n. 1
Sig. Conte Montecatini per le Possessioni della Molinella sotto Consandolo num. 2
Signori Liborio, e Fratelli Bighini per li beni propri n. 1

Froldo del Priazzo Borsetti

Cugini de Scalambra num. 1
Sig. Antonio Laimieri per la Lama num. 1

Corpo di Guardia de Soldati d' Infanteria numero dodici con un Caporale della Compagnia di Marrara da formarsi, e mantenersi come sopra dal Sig. Alessandro Scacerna per li beni proprj di Consandolo, e Porto Maggiore.

Sig. Domenico Farina per la Possessione di Priazzo num. 1
Signori Cesare, e Fratelli Olivi per le ragioni proprie num. 1

Coronella di Bellariva

Signori Boiardi Susena Possessione della Chiavica num. 1
Detti per la Crocetta, e Sig. Zaffagnini per la Massara cadauno per metà num. 1
Sig. Arciprete di Consandolo, e Sig. Marchese Rondinelli cadauno per metà num. 1

Froldo del Frassino, o della Chiavica

Sig. Conte Nicola Papini num. 1
Sig. Gaspare Manini ragioni proprie num. 1
Detto per le ragioni Casanova num. 1

Coronella seguente sino al Passo

Sig. Marchese Teofilo Calcagnini Possessione del Trebbo n. 2

Froldo di Consandolo dal Passo sino al Dazio

Sig. Marchese Riva Possessione di Gresolo num. 1
Sig. Gaetano Antolini num. 1
Signori Fratelli Serena , e Sig. Antonio Meletta num. 1
Signori Conti Girolamo , e Fratelli Aventi Possessione di Conglo num. 1
Signori Cesare , e Fratelli Olivi , come Usuarj della Opera Pia Vandini num. 1.

Quarto, quinto, e sesto giorno danno la muta

Coronella della Calata del Traghetto al Froldo del Morgone

Interessati di Porto Maggiore

Sig. Orazio Saraceni Possessione di Porto di Rotta num. 1
Sig. Francesco Mainardi Usuario de Bastardini Possessione di Linarolo num. 1
Signora Gruati , e Sig. Canonico Forti num. 1

Froldo del Morgone

Eredi del Sig. Guido Argenta num. 1

Quartiere di Fanteria

Signori Boiardi Susena num. 1

Coronella di Corno di Capra

Sig. Marchese Montecucoli Possessione di Porto Maggiore num. 1
PP. di S. Stefano Usuarj li Bottoni Possessione de Portoni num. 1
Signorì Fratelli Malusardi , e Sig. Canonico Bulgarelli per le ragioni Argenta num. 1

Froldo Andreasi

Sig. Filippo Fiorani num. 1

Sig.

Sig. Giuseppe Tolomei *num.* 1
Sig. Dottor Pietro , e Fratelli Boari *num.* 1

Coronella Andreasi

SS. Concezione, Usuario Andrea Conti *num.* 1
Sig. Lorenzo Vaccari , e Collegio de Capellani del Duomo di Ferrara *num.* 1
Sig. Conte Antonio Montecatini per le Possessioni della Molinella sotto Ripa di Persico *num.* 2

Froldo del Priazzo

Sig. Abbate Perondoli possessore di Porto Maggiore *num.* 1
Signori Mazzolani di Porto ragioni proprie *num.* 1

Corpo di Guardia d' Infanteria

Madri di S Lucia di Ferrara Possessione al Cantone *n.* 1
Sig. Dottore Bonini Beni di Porto Maggiore *num.* 1

Coronella di Bellariva

Sig. Giuseppe Bugatti Beni di Porto Maggiore *num.* 2
Sig. Dottore Ignazio Saraceni Possessione di Porto di Rotta *num.* 1

Froldo del Frassino

Eredi Bonafè Possessione di Val di Spino *num.* 1
Madri di S. Rocco, Usuario Sig. Antonio Frassoni à Paglione *num.* 1
Sig. Dottor Amos Aleotti ragioni Fabri *num.* 1

Coronella sino al Passo

Signori Co: Vicenzi Possessione delle Vignole *num.* 2

Frol-

Froldo di Consandolo

Signori Conti Girolamo, e Fratelli Aventi per le Possesioni di Porto Maggiore num. 5

Settimo, ottavo, e nono giorno

Coronelle del Passo del Traghetto al Froldo del Morgone

Sig. Domenico Forti Usuario de Signori Principi Pio Possessioni della Motta, Gombito, e Molinella sotto Ripa di Persico num. 3

Froldo del Morgone

Interessati di Porto Verrara

Sig. Don Gio:, e Fratelli Fabri num. 1

Corpo di Guardia di Fanteria

Sig. Giacomo Fabri num. 1

Coronella di Corno di Capra

Sig. Conti Forni di Modona num. 1
Sig. Marchesi Sacrati num. 1
Padri di S. Francesco di Porto Maggiore nnm. 1

Froldo Andreasi

Sig. Giuseppe Tolomei num. 1
Signori Alessandro, e Salvadore Forti num. 1
Sig. Marchese Romei Possessione di Cavrè num. 1

Coronella Andreasi

Sig. Don Gio:, e Fratelli Fabri num 2

Sig.

Sig. Giacomo Fabri *num.* 2

Froldo del Priazzo

Intereſſati di Porto Maggiore

Padri di S. Franceſco di Ferrara, & Eredi Gioia al Moretto *num.* 1
Signor Conte Franceſco Criſpi Manfredi Poſſeſſione di Porto Maggiore *num.* 1

Corpo di Guardia di Fanteria

Reverendi Canonici Lateranenſi di Santa Maria di Porto di Ravenna, Poſſeſſioni di S. Mergherita *num.* 2

Coronella di Bellariva

Sig. Conte Giuſeppe Maria Fiaſchi per le tre Poſſeſſioni Portoni, Crocetta, e Roverſella *num.* 3

Froldo del Fraſſino

Intereſſati di Porto Verrara

Eredi Mazzolani per li Beni di Porto Verrara *num.* 1
Sig. Dottor Carli da Conſandolo Poſſeſſione di Porto Verrara *num* 1
Signori Conti Vicenzi Poſſeſſione di Cavrè *num.* 1

Coronella ſino al Paſſo

Sig. Don Franceſco Grilli per Porto Verrara *num.* 1
Sig. Carlo della Pellegrina Poſſeſſione a Cavrè *num.* 1

Froldo di Conſandolo

Signori Silveſtri Poſſeſſiene del Brello *num.* 1

Sig.

Sig. Giuſeppe Bugatti Beni propri di Porto Verrara num. 2
Signori Conti Aventi Poſſeſſione di Bernabè num. 1
Sig. Conte Franceſco Criſpi Manfredi Poſſeſſione di Porto Verrara num. 1

Due Corpi di Guardia di Fanteria in queſta parte inferiore ſi ſituarenno ſopra li due Froldi del Morgone, e del Priazzo, e ſi armeranno con dodici Soldati, & un Caporale per cadauno.

Li Quartieri, o Corpi di Guardia di Fanteria di queſta parte inferiore, che ſono, o vengono formati, e mantenuti dè ſoli materiali dalli ſopradetti Signori Intereſſati, come ſi è accennato ne luoghi correſpettivi del ſopradetto impianto: Devono poi eſſer proveduti di paglia, legna, e lumi, oltre le ſolite razioni, e competenze dopo li tre primi giorni dal Pubblico, e vengono armati con li Soldati della Compagnia di Marrara, e faranno la Guardia, e funzioni deſcritte nella parte ſuperiore.

Così pure in queſta parte inferiore vi dimorerà una Squadra di Soldati di Cavalleria della Compagnia di Porto Maggiore di Soldati numero dodici con un Caporale, che li comandi, e ſtaranno di Quartiere alla Oſteria di Conſandolo, e il Pubblico pure le farà le ſominiſtrazioni doveroſe, conforme le Tariffe ſtampate, ed averanno le incombenze eſpreſſe nella parte ſuperiore.

Gl' Intereſſati poi di dette Ville della parte inferiore, altri per fare, e guardare li loro caſoni, altri per andare in Ronda, non meno che gl' Artiſti, Bracenti, e Cavargellani delle ſteſſe Ville, devono preſentarſi al tempo, e per li riſpettivi effetti diſopra all' Alloggiamento del Notaro d' Argine nella Villa di Conſandolo, & ivi darſi in nota al ſuo Battiſango, dal quale ſaranno diſtribuiti à loro riſpettivi poſti, e comandi a dovere.

Finalmente avvertino tutti gl' obbligati a concorrere alla Guardia del Po, che douranno oſſervare pienamente in tutte le ſue parti la nuova Coſtituzione dell' Emi-

nentiſ-